



Regione
Lombardia

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

SOMMARIO

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

Delibera Giunta regionale 26 maggio 2020 - n. XI/3162

Istituzione albo fornitori telematico sulla piattaforma sintel in sostituzione del precedente elenco fornitori 3

Delibera Giunta regionale 26 maggio 2020 - n. XI/3163

Modifiche ed integrazioni alla d.g.r. n. 6832/2017 - Linee guida per lo svolgimento dei servizi a supporto dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità' in attuazione dell'articolo 6 della l.r. n. 19/2007 12

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

Presidenza

Decreto dirigente struttura 28 maggio 2020 - n. 6302

Modifiche e integrazioni al decreto n. 14617/2019 «Reg. UE 1308/2013 art. 50 OCM Vitivinicolo Misura Investimenti apertura dei termini per la presentazione delle domande e approvazione del «Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni» campagna 2019/2020 «A seguito emergenza COVID-19» 15

D.G. Istruzione, formazione e lavoro

Decreto dirigente unità organizzativa 27 maggio 2020 - n. 6251

Approvazione dell'avviso pubblico per l'attuazione di misure di formazione continua – Fase VI - POR FESE 2014-2020 - Asse Prioritario I – Occupazione 28

D.G. Welfare

Decreto direttore generale 27 maggio 2020 - n. 6279

«Ulteriori disposizioni integrative in attuazione della d.g.r. n. XI/3115 del 7 maggio 2020 per l'organizzazione della rete ospedaliera in ordine all'emergenza epidemiologica da COVID – 19». 117

D.G. Sport e giovani

Decreto dirigente unità organizzativa 26 maggio 2020 - n. 6240

Approvazione dell'elenco delle ascensioni di maggiore impegno e senza limiti di quota, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge 2 gennaio 1989, n. 6 e dell'art. 8, comma 5 del regolamento regionale 29 settembre 2017, n. 5 152

D.G. Sviluppo economico

Decreto direttore generale 29 maggio 2020 - n. 6418

Determinazioni sul «bando FAICredito» - Misura di abbattimento tassi in accordo con il sistema camerale lombardo per favorire la liquidità delle MPMI conseguentemente all'emergenza sanitaria COVID 19: aggiornamento dell'applicazione del regime di aiuti ex d.g.r. 15 aprile 2020 n. XI/3052 155

Decreto dirigente unità organizzativa 21 maggio 2020 - n. 6087

2014IT16RFOP012. Concessione AGEvolazioni bando AL VIA, Agevolazioni lombarde per la valorizzazione degli investimenti aziendali (d.d.u.o. 6439 del 31 maggio 2017) POR FESR 2014-2020 Asse Prioritario III, Azione III.3.C.1.1. – 30° provvedimento – ID Bando RLO12017002423 158

Decreto dirigente unità organizzativa 26 maggio 2020 - n. 6228

2014IT16RFOP012 - Misura «AL VIA» - «Agevolazioni lombarde per la valorizzazione degli investimenti aziendali - in attuazione della d.g.r. 28 novembre 2016 n. 5892, POR FESR 2014-2020, Asse Prioritario III – Promuovere la competitività' delle piccole e medie imprese – Azione III.3. C.1.1. – Revoca progetto ID 472215 Impresa Negrini s.r.l. – CUP E51F18000170009 - Annullamento impegni ed economia di € 104.595,00. – ID RLO12017002423. Versamento dell'equivalente sovvenzione lordo ESL relativo alla garanzia di € 28.657,00 163

Serie Ordinaria n. 23 - Giovedì 04 giugno 2020

Decreto dirigente unità organizzativa 29 maggio 2020 - n. 6399

Bando Smart Living - Integrazione tra produzione servizi e tecnologia nella filiera costruzioni-legno-casa: rideterminazione contributi e erogazione saldo - 3° provvedimento166

Decreto dirigente unità organizzativa 29 maggio 2020 - n. 6401

Approvazione del Bando «Distretti del commercio per la ricostruzione economica territoriale urbana»168

D.G. Ambiente e clima**Decreto dirigente unità organizzativa 21 maggio 2020 - n. 6086**

Approvazione del ventitreesimo elenco delle rendicontazioni presentate in relazione al bando approvato con decreto n. 8675 dell'8 settembre 2016 per incentivare la realizzazione di diagnosi energetiche o l'adozione di un sistema di gestione dell'energia conforme alla norma ISO 50001 da parte delle PMI della Lombardia219

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

D.g.r. 26 maggio 2020 - n. XI/3162

Istituzione albo fornitori telematico sulla piattaforma sintel in sostituzione del precedente elenco fornitori

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- l'art. 36 del d.lgs. 50/2016 che riguarda le procedure negoziate sotto soglia comunitaria per cui le amministrazioni aggiudicatrici possono procedere attraverso elenchi fornitori telematici;
- l'art. 1, comma 6-bis della l.r. 33/2007 in cui si prevede che la Giunta Regionale con apposita delibera determini il funzionamento della piattaforma Sintel e del relativo elenco telematico dei fornitori;
- il Regolamento UE 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
- il d.lgs. 10 agosto 2018 n. 101 «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale della protezione dei dati)»;

Richiamate:

- la d.g.r. n. IX/1530 del 6 aprile 2011 avente ad oggetto «*Determinazioni per il funzionamento e l'uso della piattaforma regionale Sintel e del relativo elenco fornitori telematico*» con cui sono state approvate le determinazioni per il funzionamento e l'uso della piattaforma Sintel e del relativo elenco fornitori telematico;
- la d.g.r. n. X/4507 del 10 dicembre 2015 avente ad oggetto «*Istituzione del nuovo elenco fornitori telematico della Giunta regionale della Lombardia*» con cui è stato istituito il nuovo elenco fornitori telematico della Giunta regionale sulla piattaforma Sintel ancora nella vigenza del vecchio codice dei contratti pubblici (d.lgs. 163/2006) oggi sostituito dal nuovo codice di cui al d.lgs. 50/2016;
- la d.g.r. n. X/7837 del 12 febbraio 2018 avente ad oggetto «*Approvazione della policy regionale «Regole per il governo e applicazione dei principi di privacy by design e by default ai trattamenti di dati personali di titolarità di Regione Lombardia*»;
- la d.g.r. n. 1751 del 17 giugno 2019 avente ad oggetto «*Patto di integrità in materia di contratti pubblici della Regione Lombardia e degli enti del sistema regionale di cui all'all. A1 alla l.r. 27 dicembre 2006, n. 30*» con cui è stato approvato il nuovo Patto di integrità in materia di contratti pubblici prevedendo la sottoscrizione del patto stesso ai fini della partecipazione alle procedure di gara e della registrazione/accreditamento all'elenco/albo fornitori telematico della Giunta regionale sulla piattaforma Sintel;

Dato atto che le sopra indicate d.g.r. n. IX/1530 del 6 aprile 2011 e n. X/4507 del 10 dicembre 2015 vanno sostituite al fine di istituire l'«Albo fornitori telematico» al posto del precedente elenco fornitori per il necessario adeguamento al nuovo codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 50/2016, alla disciplina sul trattamento dati di cui al Reg. UE 679/2016 nonché al nuovo patto di integrità di cui alla d.g.r. n. 1751/2019;

Ritenuto di istituire l'«Albo fornitori telematico» sulla piattaforma Sintel ai sensi dell'art. 1, comma 6-bis della l.r. 33/2007 aperto sia a Regione e Sireg che agli Enti Locali e agli enti pubblici in genere;

Dato atto che l'«Albo fornitori telematico» risponde ai criteri di semplificazione per gli operatori economici che intendono registrarsi per partecipare alle procedure di gara telematiche sulla piattaforma Sintel;

Visto l'Allegato 1 avente ad oggetto «*Determinazioni in merito al funzionamento, all'accesso e al trattamento dei dati per l'Albo Fornitori Telematico della piattaforma regionale di e-Procurement da parte degli Operatori Economici*» ritenuto meritevole di approvazione;

Dato atto che il predetto Allegato 1 costituisce parte integrante della presente deliberazione;

Considerato che la presente deliberazione sostituisce integralmente le d.g.r. IX/1530 del 6 aprile 2011 e X/4507 del 10 di-

cembre 2015 riguardanti il funzionamento dell'elenco telematico fornitori sulla piattaforma Sintel;

Rilevato che la migrazione degli operatori economici già iscritti nell'elenco fornitori telematico della piattaforma Sintel all'Albo fornitori telematico è disciplinata dall'art. 4 dell'Allegato 1, che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

Dato atto che il trattamento dati dell'Albo fornitori sulla piattaforma Sintel è disciplinato dall'art. 3 dell'Allegato 1 che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Ritenuto che il presente provvedimento vada pubblicato sul BURL e ne venga data ampia diffusione e pubblicità sul sito della Giunta regionale e di Aria s.p.a, in qualità di gestore della piattaforma Sintel;

All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di istituire l'«Albo fornitori telematico» sulla piattaforma Sintel ai sensi dell'art. 1, comma 6-bis della l.r. 33/2007, aperto sia a Regione e Sireg che agli Enti Locali e agli enti pubblici in genere e di approvare l'Allegato 1 «*Determinazioni in merito al funzionamento, all'accesso e al trattamento dei dati per l'Albo Fornitori Telematico della piattaforma regionale di e-Procurement da parte degli Operatori Economici*» quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di dare atto che il presente provvedimento sostituisce integralmente le deliberazioni IX/1530 del 6 aprile 2011 «*Determinazioni per il funzionamento e l'uso della piattaforma regionale Sintel e del relativo elenco fornitori telematico*» e n. X/4507 del 10 dicembre 2015 «*Istituzione del nuovo elenco fornitori telematico della Giunta regionale della Lombardia*»;

3. di dare atto che la migrazione degli operatori economici già iscritti nell'elenco fornitori telematico della piattaforma Sintel all'«Albo fornitori telematico» sulla piattaforma Sintel avverrà come previsto dall'art. 4 dell'Allegato 1 che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

4. di dare atto che il trattamento dati dell'«Albo fornitori telematico» sulla piattaforma Sintel è disciplinato dall'art. 3 dell'Allegato 1 che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

5. di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato sul BURL e ne venga data ampia diffusione e pubblicità sul sito della Giunta regionale e di Aria spa in qualità di gestore della piattaforma Sintel.

Il segretario: Enrico Gasparini

_____ • _____

Determinazioni in merito al funzionamento, all'accesso e al trattamento dei dati per l'Albo Fornitori Telematico della piattaforma regionale di e-Procurement da parte degli Operatori Economici

Articolo 1- Registrazione degli Operatori Economici ai servizi della piattaforma regionale di e-Procurement

1. Per accedere e utilizzare i servizi della piattaforma regionale di e-Procurement (d'ora in avanti denominata "piattaforma SINTEL") è necessaria la registrazione da parte degli Operatori Economici interessati.

2. L'accesso e l'utilizzo della piattaforma SINTEL da parte degli Operatori Economici avviene attraverso i rispettivi utenti, in base a quanto disposto dal presente documento, dai manuali utente, reperibili all'interno del sito di ARIA S.p.A., che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, dai documenti della singola procedura nonché dalle istruzioni di volta in volta comunicate da ARIA S.p.A.

3. Per poter accedere e utilizzare la piattaforma SINTEL e partecipare alle procedure di affidamento previste dal D.Lgs 50/2016, gli Operatori Economici sono tenuti a conseguire la registrazione attraverso la compilazione, la sottoscrizione con firma elettronica qualificata – o digitale – e l'invio del "Modulo di registrazione degli Operatori Economici ai servizi dell'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti S.p.A. (ARIA).", seguendo le modalità indicate nel sito.

4. Possono richiedere la registrazione alla piattaforma SINTEL tutti gli Operatori Economici che preliminarmente siano in possesso di un'identità digitale riferita a persona munita di poteri di rappresentanza rilasciata da SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o da IDPC (Identity Provider del Cittadino) di Regione Lombardia, o collegata alla rispettiva CNS (Carta Nazionale dei Servizi).

5. L'avvenuta registrazione viene trasmessa via e-mail all'indirizzo di posta elettronica certificata comunicata all'atto dell'invio del modulo di registrazione.

Gli Operatori Economici che ottengono la registrazione alla piattaforma SINTEL possono conseguentemente partecipare alle procedure di affidamento bandite dagli Enti che utilizzano la piattaforma SINTEL.

L'anagrafica degli Operatori Economici registrati in piattaforma SINTEL e le relative informazioni rese dagli Operatori Economici in occasione della registrazione sono messe a disposizione di tutti gli Enti che utilizzano la piattaforma SINTEL.

6. I principali dati di registrazione degli Operatori Economici, così come riportati nel modulo di registrazione, sono acquisiti, precompilati e certificati dal servizio PARIX / Registro Imprese.

Aria S.p.A. non effettua alcuna verifica circa i dati degli Operatori Economici al momento della registrazione, né in merito all'effettivo possesso in capo agli Operatori Economici dei requisiti necessari per la partecipazione alle procedure di affidamento, ivi inclusi i relativi poteri.

La registrazione alla piattaforma SINTEL non implica alcuna presunzione circa il possesso di specifici requisiti o caratteristiche da parte degli Operatori Economici, né della sua idoneità o adeguatezza allo svolgimento di qualsiasi attività, né della completezza, veridicità e aggiornamento dei dati e delle informazioni ad esso riferite.

6 bis. Gli Operatori Economici garantiscono la veridicità, l'esattezza, la completezza e l'aggiornamento dei dati, delle informazioni e dei documenti nonché di ogni altra attestazione, dichiarazione o comunicazione inviata o scambiata attraverso la piattaforma SINTEL, sollevando Regione Lombardia ed ARIA S.p.A. da qualsiasi responsabilità al riguardo. Regione Lombardia ed ARIA S.p.A. non controllano né garantiscono la veridicità, l'esattezza, la completezza e l'aggiornamento delle informazioni, dei dati, delle dichiarazioni e dei documenti comunicati attraverso il Sistema e scambiati tra Enti e Operatori Economici o, comunque, reperibili all'interno del Sistema stesso. In ogni caso la Registrazione non vale come attestazione da parte di Regione Lombardia o ARIA S.p.A., della veridicità, della correttezza e della completezza dei dati, delle informazioni, dei documenti e di ogni altra comunicazione inviata o scambiata attraverso il Sistema dagli Operatori Economici, la cui verifica e il cui utilizzo saranno di esclusiva cura e responsabilità di ciascun Ente.

7. La registrazione degli Operatori Economici alla piattaforma SINTEL è efficace a tempo indeterminato. La piattaforma SINTEL richiede l'aggiornamento da parte degli Operatori Economici dei dati e delle informazioni di registrazione almeno una volta ogni ventiquattro mesi, o ogni qualvolta si verifichi una modifica sostanziale, nel rispetto delle disposizioni che disciplinano la validità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà di cui al D.P.R. n. 445/2000 ed al D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii. (CAD – Codice di Amministrazione Digitale).

8. Tutti gli atti e le operazioni compiute all'interno della piattaforma SINTEL saranno attribuite all'utente titolare delle chiavi di accesso riferite alla propria identità digitale e si intenderanno compiute nel giorno e nell'ora risultanti dalle registrazioni della piattaforma SINTEL.

Gli Operatori Economici prendono atto ed accettano, fin d'ora, che l'utilizzo delle chiavi di accesso riferite all'identità digitale di persona munita di poteri di rappresentanza attribuisce incontestabilmente al soggetto cui sono associate, ad ogni effetto giuridico, ogni azione, atto, fatto e manifestazione

di volontà posti in essere tramite la piattaforma SINTEL che, pertanto, verranno imputati agli Operatori Economici medesimi.

9. Al fine di potersi registrare, accedere e utilizzare la piattaforma SINTEL, gli Operatori Economici dovranno essere dotati della necessaria strumentazione tecnica ed informatica (software e hardware), dei collegamenti alle linee di telecomunicazione necessari per il collegamento alla rete internet, di una firma elettronica qualificata – o digitale – in corso di validità rilasciata da un prestatore di servizi fiduciari qualificati a norma del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014 (eIDAS), ovvero, in Italia, i certificatori qualificati per la fornitura di servizi fiduciari qualificati ai sensi dell'articolo 29 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii. (CAD – Codice di Amministrazione Digitale).

10. Gli Operatori Economici registrati sono tenuti a comunicare immediatamente ad ARIA S.p.A. tramite l'apposita funzionalità dell'Albo Fornitori Telematico qualsiasi modifica, aggiornamento o integrazione dei dati, delle informazioni, dei documenti, con particolare riferimento a quelle inviate ai fini della registrazione, così come ogni evento giuridicamente rilevante inerente la propria partecipazione alla piattaforma SINTEL, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la perdita totale o parziale dei requisiti di legittimazione per l'utilizzo della piattaforma SINTEL, il mutamento dei dati comunicati all'atto della registrazione, lo smarrimento o la sottrazione delle chiavi di accesso riferite all'identità digitale di persona munita di poteri di rappresentanza o l'utilizzo indebito delle stesse da parte di terzi.

11. Gli Operatori Economici prendono atto ed accettano che qualsivoglia intervento avente come fine e/o effetto quello di turbare, alterare, sospendere o impedire indebitamente il normale funzionamento della piattaforma SINTEL, oltre a rilevare ad ogni effetto di legge, può determinare la sospensione o la revoca della registrazione alla piattaforma SINTEL.

12. In qualsiasi momento, fermi restando gli obblighi già assunti, ciascun Operatore Economico ha la facoltà di chiedere la cancellazione della registrazione ai servizi della piattaforma SINTEL, nel rispetto delle modalità previste dai manuali utente, reperibili all'interno del sito di ARIA S.p.A.

13. Gli Operatori Economici interessati si impegnano, in ogni caso, a non utilizzare le chiavi di accesso riferite all'identità digitale di persona munita di poteri di rappresentanza e, in generale, a non compiere operazioni e attività di qualsiasi genere attraverso la piattaforma SINTEL a far data dalla richiesta di cancellazione della registrazione ai servizi della piattaforma SINTEL.

14. L'Operatore Economico cancellato dai servizi della piattaforma SINTEL può nuovamente registrarsi in qualsiasi momento, nel rispetto delle modalità previste dai manuali utente, reperibili all'interno del sito di ARIA S.p.A.

Articolo 2 - Accredimento degli Operatori Economici all'Albo Fornitori Telematico della piattaforma regionale di e-Procurement

1. L'Albo Fornitori Telematico consente agli Enti che utilizzano la piattaforma SINTEL di accedere ad informazioni e documentazioni attestanti peculiarità e caratteristiche degli Operatori Economici accreditati all'albo.

L'Albo Fornitori Telematico è unico per tutti gli Enti che utilizzano la piattaforma SINTEL ed è gestito, sotto il profilo amministrativo-giuridico, da ARIA S.p.A. in qualità di centrale di committenza, attraverso la piattaforma SINTEL. ARIA S.p.A. provvederà alla pubblicazione di uno o più bandi riferiti ad ambiti merceologici di riferimento.

2. Nell'ambito delle procedure di affidamento, le Stazioni Appaltanti sono comunque tenute a richiedere autocertificazione sul possesso dei requisiti, di cui agli artt. 80 e 83 D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., da parte degli Operatori Economici accreditati all'Albo Fornitori Telematico partecipanti alla procedura di gara e ad operare i necessari controlli previsti dal D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

3. Per tutti gli Operatori Economici la registrazione ai servizi della piattaforma SINTEL (come indicato all'articolo 1) è condizione necessaria per poter presentare domanda di ammissione all'Albo Fornitori Telematico.

L'accREDITAMENTO all'Albo Fornitori Telematico, che avverrà a seguito di esito positivo dell'istruttoria sulla regolarità dei documenti presentati per la domanda di ammissione, permetterà agli Operatori Economici di partecipare alle procedure bandite dagli Enti che utilizzano la piattaforma SINTEL.

4. Gli Operatori Economici già registrati in piattaforma SINTEL ed interessati, possono presentare domanda di ammissione all'Albo Fornitori Telematico, corredata da eventuale documentazione aggiuntiva indicata nel bando di interesse, esclusivamente in forma telematica, mediante l'utilizzo delle funzionalità predisposte in piattaforma SINTEL.

Non saranno prese in considerazione domande di ammissione all'Albo Fornitori Telematico pervenute in altra forma e mediante altri canali.

ARIA S.p.A., a seguito di istruttoria sulla regolarità dei documenti presentati, ammetterà, entro i trenta giorni successivi e comunque non oltre i termini previsti dall'art. 132 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, l'Operatore Economico all'Albo Fornitori Telematico.

5. A seguito di esito positivo dell'istruttoria l'Operatore Economico verrà accreditato all'Albo Fornitori Telematico ricevendone opportuna comunicazione e avrà la possibilità di partecipare alle procedure bandite dagli Enti che utilizzano la piattaforma SINTEL.

A seguito di esito negativo dell'istruttoria, l'Operatore Economico non verrà accreditato all'Albo Fornitori Telematico ricevendone opportuna comunicazione e rimarranno registrati ai servizi della piattaforma SINTEL.

Gli Operatori Economici registrati ai servizi della piattaforma SINTEL potranno sempre presentare domanda di ammissione all'Albo Fornitori Telematico, qualora in possesso dei requisiti previsti, nel rispetto delle modalità previste dai manuali utente, reperibili all'interno del sito di ARIA S.p.A.

6. Ai fini della formalizzazione degli esiti dell'istruttoria sulla regolarità dei documenti presentati dagli Operatori, verrà disposto uno specifico provvedimento amministrativo da parte di ARIA S.p.A. in qualità di gestore amministrativo-giuridico dell'Albo Fornitori Telematico.

7. Aria S.p.A. effettuerà un sorteggio nella misura del 5% degli Operatori Economici accreditati all'Albo Fornitori Telematico per sottoporli al controllo dei requisiti ex artt. 80 e 83 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., come previsto dalla normativa vigente.

A seguito di una verifica positiva dei controlli ex artt. 80 e 83, l'Operatore Economico rimarrà accreditato all'Albo Fornitori Telematico, gli Enti che utilizzano la piattaforma SINTEL avranno evidenza della comprova avvenuta. A seguito di una verifica negativa dei controlli ex artt. 80 e 83, l'Operatore Economico verrà estromesso dall'Albo Fornitori Telematico, ricevendone opportuna comunicazione.

8. Gli Operatori Economici accreditati all'Albo Fornitori Telematico possono in qualsiasi momento mettere a disposizione di Aria S.p.A. e di tutti gli Enti ulteriore documentazione attraverso l'inserimento in piattaforma SINTEL, in conformità a quanto previsto dal bando, dalla documentazione a corredo dello stesso e dalla disciplina prevista dal presente documento.

9. Gli Operatori Economici accreditati all'Albo Fornitori Telematico sono tenuti – pena la sospensione o la revoca dell'accreditamento – a comunicare tempestivamente ogni variazione o aggiornamento dei dati e delle informazioni rese attraverso l'aggiornamento e/o la sottomissione di una nuova domanda di ammissione all'Albo Fornitori Telematico, previa sostituzione della domanda precedente, che sarà oggetto di nuova istruttoria da parte di ARIA S.p.A.

10. Trascorsi centoottanta giorni dal provvedimento amministrativo che formalizzava gli esiti dell'istruttoria sulla regolarità dei documenti presentati dagli Operatori Economici disposto da parte di ARIA S.p.A. in qualità di gestore amministrativo-giuridico dell'Albo Fornitori Telematico, gli Operatori Economici devono sottomettere nuovamente domanda di ammissione entro i successivi sessanta giorni.

La nuova domanda di ammissione sarà oggetto di una nuova istruttoria da parte di ARIA S.p.A. i cui possibili esiti saranno analoghi a quanto previsto dal comma 5 del corrente articolo.

Nel caso in cui, trascorsi i sessanta giorni sopra indicati, gli Operatori Economici accreditati non abbiano provveduto a sottomettere una nuova domanda di

ammissione, verranno estromessi dall'Albo Fornitori Telematico, ricevendone opportuna comunicazione.

11. Salvo non sia diversamente stabilito, la documentazione inviata attraverso la piattaforma SINTEL dovrà essere sottoscritta con firma elettronica qualificata – o digitale – in corso di validità rilasciata da un prestatore di servizi fiduciari qualificati a norma del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014 (eIDAS), ovvero, in Italia, i certificatori qualificati per la fornitura di servizi fiduciari qualificati ai sensi dell'articolo 29 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii. (CAD – Codice di Amministrazione Digitale).

12. In qualsiasi momento, fermi restando gli obblighi già assunti, ciascun Operatore Economico ha la facoltà di chiedere la cancellazione dell'accreditamento all'Albo Fornitori Telematico, mantenendo lo stato di registrato in piattaforma SINTEL, nel rispetto delle modalità previste dai manuali utente, reperibili all'interno del sito di ARIA S.p.A.

13. L'Operatore Economico cancellato dall'Albo Fornitori Telematico della piattaforma SINTEL può nuovamente presentare domanda di ammissione all'Albo Fornitori Telematico, qualora in possesso dei requisiti previsti, nel rispetto delle modalità previste dai manuali utente, reperibili all'interno del sito di ARIA S.p.A.

Articolo 3 Trattamento dei dati

1. La piattaforma regionale di e-Procurement è strutturata in una serie di moduli e processi che prevedono la seguente organizzazione dei ruoli privacy:

- Regione Lombardia è titolare del trattamento dei dati personali relativi all'Albo Fornitori Telematico che prevede il processo di registrazione e creazione dell'utenza del soggetto e dell'Operatore Economico e la facoltativa fase di accreditamento dello stesso. Ai soggetti interessati viene fornita e resa idonea informativa ai sensi della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali.
- Regione Lombardia, i singoli Enti e soggetti che indicano le procedure di affidamento per quanto di competenza sono titolari del trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto nell'informativa resa agli utenti ai sensi della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali relativamente a:
 - modulo gare con riferimento al processo di indizione della gara, sottomissione offerta, valutazione offerte e aggiudicazione.

- o modulo NECA (Negozio Elettronico Centrale Acquisti) per i processi di caricamento prodotti, creazione Ordinativo di Fornitura e Richiesta di Consegna qualora prevista.

2. ARIA S.p.A. è responsabile del trattamento dei dati personali per i processi di cui al punto 1 e risulta titolare del trattamento per le procedure di affidamento da essa indette.

Articolo 4 – Disponibilità Albo Fornitori Telematico della piattaforma regionale di e-Procurement e norma transitoria

1. L'Albo Fornitori Telematico completo di tutte le funzionalità e gestito, sotto il profilo amministrativo-giuridico, da ARIA S.p.A. in qualità di centrale di committenza, attraverso la piattaforma SINTEL, sarà disponibile per gli Operatori Economici a partire dal mese di gennaio 2021. Fino a tale data resterà in uso l'Elenco Fornitori Telematico.

2. Dal momento in cui sarà attivo l'Albo Fornitori Telematico, per i successivi sessanta giorni, gli Operatori Economici già qualificati e/o accreditati all'Elenco Fornitori Telematico manterranno la possibilità di essere invitati alle procedure di affidamento gestite dagli Enti che utilizzano la piattaforma SINTEL.

3. Gli Operatori Economici già qualificati e/o accreditati all'Elenco Fornitori Telematico sono tenuti, nei termini di cui al punto 2, a presentare, attraverso la piattaforma SINTEL, domanda di ammissione all'Albo Fornitori Telematico corredata da eventuale documentazione aggiuntiva indicata nel bando di interesse, mediante l'utilizzo delle funzionalità predisposte in piattaforma SINTEL da ARIA S.p.A.

Tale domanda dovrà essere sottoposta ad ARIA S.p.A. che, a seguito di istruttoria sulla regolarità dei documenti presentati, nei termini di cui sopra, decreterà o meno l'accREDITAMENTO dell'Operatore Economico all'Albo Fornitori Telematico.

Trascorsi i suddetti sessanta giorni, nel caso in cui gli Operatori Economici già qualificati e/o accreditati all'Elenco Fornitori Telematico non abbiano presentato domanda di ammissione all'Albo Fornitori Telematico, verranno ricondotti allo stato di registrato ai servizi della piattaforma SINTEL mantenendo sempre la possibilità di partecipare alle procedure di affidamento bandite dagli Enti che utilizzano la piattaforma SINTEL.

3. Gli Operatori Economici ricondotti allo stato di registrati ai servizi della piattaforma SINTEL potranno sempre presentare domanda di ammissione all'Albo Fornitori Telematico, qualora in possesso dei requisiti previsti, nel

rispetto delle modalità previste dai manuali utente, reperibili all'interno del sito di ARIA S.p.A.

4. Le misure previste dal precedente articolo 3 in materia di trattamento dati personali si applicano anche nella fase transitoria di passaggio dall'Elenco Fornitori Telematico all'Albo Fornitori Telematico.

Serie Ordinaria n. 23 - Giovedì 04 giugno 2020

D.g.r. 26 maggio 2020 - n. XI/3163
Modifiche ed integrazioni alla d.g.r. n. 6832/2017 - Linee guida per lo svolgimento dei servizi a supporto dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità in attuazione dell'articolo 6 della l.r. n. 19/2007

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- l'art. 2 dello «Statuto d'Autonomia della Lombardia», approvato con L.R. 30 agosto 2008 n. 1;
- la l. 5 febbraio 1992, n. 104 «Legge quadro per l'assistenza e l'integrazione sociale dei diritti delle persone handicappate» che prevede, quali principi qualificanti, il pieno rispetto dei diritti di libertà e di autonomia delle persone con disabilità, promuovendone l'integrazione nella famiglia, nella scuola e nel lavoro, anche attraverso la previsione di interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale;
- il d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 «Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado» e in particolare l'articolo 315 che prevede l'integrazione scolastica della persona con disabilità nelle sezioni e nelle classi delle scuole di ogni ordine e grado da realizzare anche attraverso la programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività sul territorio gestite da enti pubblici o privati;
- la l.r. 12 dicembre 2008, n. 3 «Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale» ed in particolare l'art. 3, comma 1;
- la l. 8 novembre 2000, n. 328 «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali»;
- la l. 10 marzo 2000, n. 62 «Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione»;
- il d.lgs. 17 ottobre 2005, n. 226 «Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni nel secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione»;
- il d.p.c.m. 23 febbraio 2006, n. 185 «Regolamento recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della l. 27 dicembre 2002, n. 289»;
- la l. 13 luglio 2015, n. 107 «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»;
- il d.lgs. 13 aprile 2017, n. 66 «Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lett. c) della legge 13 luglio 2015, n. 107», come modificato ed integrato dal d.lgs. 7 agosto 2019, n. 96;
- la l.r. 6 agosto 2007, n. 19 «Norme sul sistema educativo di Istruzione e Formazione della Regione Lombardia» che delinea il sistema educativo di istruzione e formazione professionale e prevede, tra le altre cose, l'inclusione sociale e lavorativa delle persone con disabilità, fascia più debole dell'area dello svantaggio;

Visto in particolare l'articolo 31 della l.r. 26 maggio 2017, n. 15 «Legge di semplificazione 2017», che ha modificato gli articoli 5 e 6 della l.r. n. 19/2007 al fine di disciplinare in modo organico la materia relativa ai servizi per l'inclusione scolastica degli studenti con disabilità;

Dato atto che gli articoli 5 e 6 della citata l.r. n. 19/2007, nel testo novellato dalla l.r. n. 15/2017, prevedono nello specifico che:

- spetta alla Regione lo svolgimento, in relazione a tutti i gradi di istruzione e ai percorsi di istruzione e formazione professionale, dei servizi per l'inclusione scolastica degli studenti con disabilità sensoriale (assistenza alla comunicazione, servizio tiffologico e fornitura di materiale didattico speciale o di altri supporti didattici), tramite il coinvolgimento degli enti del sistema sociosanitario, nonché la promozione ed il sostegno, in relazione all'istruzione secondaria di secondo grado e ai percorsi di istruzione e formazione professionale, dei servizi di trasporto e di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli studenti con disabilità fisica, intellettuale o sensoriale (art. 5 comma 1, lett. f-bis) e f-ter);
- spetta, altresì, ai comuni, in relazione ai gradi inferiori dell'istruzione scolastica, lo svolgimento dei servizi di trasporto e di assistenza per l'autonomia e la comunicazione perso-

nale degli studenti con disabilità fisica, intellettuale o sensoriale (art. 6, comma 1-bis);

- è trasferito ai comuni, in forma singola o associata, lo svolgimento, in relazione all'istruzione secondaria di secondo grado e ai percorsi di istruzione e formazione professionale, dei servizi di trasporto e di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli studenti con disabilità fisica, intellettuale o sensoriale (art. 6, comma 1-bis 1);

Richiamati, altresì gli atti di programmazione strategica regionale e in particolare il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) della XI Legislatura - approvato con d.c.r. XI/64 del 10 luglio 2018 - che individua, tra gli obiettivi prioritari dell'azione di governo, la realizzazione degli interventi a favore delle persone con disabilità mediante l'affiancamento delle stesse lungo tutto l'arco della vita attraverso la messa in disponibilità di risorse, strutture e servizi, in un'ottica di complementarità e sinergia delle politiche di istruzione, formazione e lavoro con il sistema integrato degli interventi e servizi sociali e sociosanitari;

Rilevato che con d.g.r. 30 giugno 2017, n. X/6832 e successive modifiche e integrazioni, sono state approvate le relative linee guida regionali, sulla base di costi omogenei, per lo svolgimento dei servizi di cui all'art. 5, comma 1, lett. f-bis) e dell'art. 6, comma 1-bis1) della l.r. n. 19/2007, che definiscono le modalità e i criteri da applicare per l'individuazione dei soggetti beneficiari nonché le modalità di erogazione dei servizi e di assegnazione dei contributi;

Dato atto che le predette linee guida regionali di cui alla d.g.r. n. 6832/2017 prevedono un monitoraggio periodico degli obiettivi perseguiti e degli interventi realizzati;

Ritenuto opportuno modificare, a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, le linee guida regionali di cui alla citata d.g.r. n. 6832/2017, come da allegato «A», parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, alla luce degli esiti dell'attività di monitoraggio svolta dalle strutture della D.G. Istruzione, Formazione e Lavoro nel primo triennio di applicazione. Tali modifiche riguardano nello specifico:

- a) il Paragrafo 4.5. con l'obiettivo di incrementare, a partire dall'anno scolastico e formativo 2020/2021, l'importo del contributo chilometrico nonché dell'importo del contributo annuo massimo riconoscibile per ciascuna fascia chilometrica relativamente al servizio di trasporto scolastico;
- b) il Paragrafo 5.5. attraverso la messa a disposizione dei Comuni di una maggiore liquidità per assicurare la continuità del servizio di assistenza educativa specialistica a livello territoriale, prevedendo la liquidazione, oltre al già previsto acconto del 50%, anche del contributo di cui all'art. 1, comma 947 della legge 208/2015, a seguito dell'effettivo trasferimento delle risorse statali e in misura proporzionale alle stesse;

Richiamati inoltre il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» - convertito con modificazioni nella legge 5 marzo 2020, n. 13, nonché i successivi d.p.c.m. di attuazione, con i quali è stata disposta, a seguito dell'emergenza sanitaria, la sospensione delle attività didattiche delle istituzioni scolastiche e formative dal 24 febbraio 2020 e l'avvio, anche per gli studenti con disabilità, della didattica a distanza o domiciliare, per comprovate esigenze e richieste familiari e nel rispetto delle misure sanitarie;

Considerato che il protrarsi del periodo di sospensione dell'attività delle istituzioni scolastiche, mette a rischio, in particolare, la continuità didattica e il diritto allo studio degli studenti con disabilità, con un forte impatto sulla vita quotidiana delle famiglie;

Rilevato che numerosi comuni lombardi, al fine di favorire una didattica il più possibile inclusiva e formativa nell'attuale periodo di emergenza epidemiologica, hanno individuato a livello territoriale specifiche modalità di erogazione dei servizi di inclusione scolastica degli studenti con disabilità, anche mediante l'utilizzo di metodologie didattiche a distanza o di assistenza domiciliare nei limiti delle vigenti disposizioni sanitarie, come da documentazione agli atti della D.G. Istruzione, Formazione e Lavoro;

Ritenuto opportuno approvare, limitatamente all'anno scolastico e formativo 2019-2020, le seguenti disposizioni integrative ai fini della rendicontazione da parte dei Comuni dei contributi assegnati per i servizi di inclusione scolastica degli alunni con disabilità nell'attuale periodo di emergenza epidemiologica:

- a) sono riconosciute come rendicontabili le settimane di assistenza educativa specialistica extrascolastica svolta a do-

micilio o con metodologia didattica a distanza, inserite nella piattaforma Bandi online secondo le modalità previste;

- b) sono riconoscibili, a far tempo dalla suddetta data di interruzione della frequenza scolastica, i contributi per il trasporto nei casi in cui l'ente gestore possa dimostrare di averne comunque sostenuto il costo in ragione di obblighi derivanti da contratti di appalto espletati e non derogabili;

Stabilito che ai maggiori oneri finanziari per la realizzazione degli interventi previsti dalla presente deliberazione, che comportano un incremento presunto di spesa di circa 750.000 euro su base annuale (ripartito per il 50% sul 2020 e altrettanto sul 2021), si farà fronte con gli stanziamenti già iscritti ai seguenti capitoli del corrente bilancio e ai corrispondenti capitoli dell'esercizio 2021:

- n. 4.06.104.12826 «Trasferimenti alle amministrazioni comunali lombarde per i servizi di integrazione scolastica agli studenti disabili - risorse autonome»;
- n. 4.06.104.12776 «Trasferimenti alle amministrazioni comunali lombarde per i servizi di integrazione scolastica agli studenti disabili»;
- n. 4.06.104.11722 «Trasferimenti alle amministrazioni locali delle assegnazioni statali per l'assistenza agli alunni con disabilità»;

Ritenuto, infine, di demandare a successivi provvedimenti della Direzione Generale Istruzione Formazione e Lavoro l'attuazione della presente deliberazione nei limiti degli stanziamenti finanziari previsti dal presente provvedimento;

All'unanimità dei voti espressi in forma di legge;

DELIBERA

1. di modificare le linee guida regionali di cui alla d.g.r. n. 6832/2017 per lo svolgimento dei servizi di inclusione scolastica degli studenti con disabilità, come da allegato «A», parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, con effetto dall'anno scolastico e formativo 2020/2021;

2. di precisare che tali modifiche riguardano nello specifico:

- a) il Paragrafo 4.5. con l'obiettivo di incrementare, a decorrere dall'anno scolastico 2020/21, l'importo del contributo chilometrico nonché l'importo del contributo annuo massimo riconoscibile per ciascuna fascia chilometrica relativa al servizio di trasporto scolastico;
- b) il Paragrafo 5.5. con l'obiettivo di assicurare ai Comuni una maggiore liquidità per la continuità del servizio di assistenza educativa specialistica, prevedendo la liquidazione, oltre dell'acconto già previsto, del contributo statale di cui all'art. 1, comma 947 della legge 208/2015, a seguito del trasferimento da parte dello Stato e in misura proporzionale allo stesso;

3. di approvare altresì - limitatamente all'anno scolastico e formativo 2019-2020 - le seguenti disposizioni integrative ai fini della rendicontazione da parte dei Comuni dei contributi assegnati per i servizi di inclusione scolastica degli alunni con disabilità erogati nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19:

- a) sono riconosciute come rendicontabili le settimane di assistenza educativa specialistica extrascolastica svolta a domicilio o con metodologia didattica a distanza, inserite nella piattaforma Bandi online secondo le modalità previste;
- b) sono riconoscibili, a far tempo dalla data di interruzione della frequenza scolastica, i contributi per il trasporto nei casi in cui l'ente gestore possa dimostrare di averne comunque sostenuto il costo in ragione di obblighi derivanti dai contratti di appalto espletati e inderogabili;

4. di stabilire che ai maggiori oneri finanziari per la realizzazione degli interventi previsti dalla presente deliberazione, che comportano un incremento presunto di spesa di circa 750.000 euro su base annuale (ripartito per il 50% sul 2020 e altrettanto sul 2021), si farà fronte con gli stanziamenti già iscritti ai seguenti capitoli del corrente bilancio e ai corrispondenti capitoli dell'esercizio 2021:

- n. 4.06.104.12826 «Trasferimenti alle amministrazioni comunali lombarde per i servizi di integrazione scolastica agli studenti disabili - risorse autonome»;
- n. 4.06.104.12776 «Trasferimenti alle amministrazioni comunali lombarde per i servizi di integrazione scolastica agli studenti disabili»;
- n. 4.06.104.11722 «Trasferimenti alle amministrazioni locali delle assegnazioni statali per l'assistenza agli alunni con disabilità»;

5. di demandare a successivi provvedimenti della Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro l'attuazione della presente deliberazione nei limiti dei suddetti stanziamenti finanziari;

6. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet istituzionale;

7. di demandare alla competente Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro la pubblicazione della presente deliberazione ai sensi del d.lgs. n. 33/2013.

Il segretario: Enrico Gasparini

_____ • _____

Allegato A

**Modifiche e integrazioni all'Allegato A della D.G.R. 30/06/2017, n. 6832
"Approvazione delle linee guida per lo svolgimento dei servizi a supporto dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, in attuazione degli articoli 5 e 6 della L.R. n. 19/2007"**

A. Modifiche al Paragrafo 4.5 "Criteri, modalità e tempistiche di assegnazione del contributo" (Servizio di trasporto scolastico):

1. A partire dall'anno scolastico e formativo 2020/2021 l'importo del contributo chilometrico relativo al servizio di trasporto scolastico è incrementato a € 0,50.
2. La tabella riportata al Paragrafo 4.5, contenete gli importi del contributo annuo massimo riconoscibile ai comuni per ciascuna fascia chilometrica, sempre a partire dall'anno scolastico e formativo 2020/2021, è sostituita dalla seguente:

Fascia chilometrica	Contributo massimo annuo riconosciuto
Fino a 10 km	€ 1.875,00
Oltre i 10 km e fino a 20 km	€ 3.125,00
Oltre i 20 km e fino a 30 km	€ 4.375,00
Oltre i 30 km	€ 5.000,00

B. Modifiche al Paragrafo 5.5 "Criteri, modalità e tempistiche di assegnazione del contributo" (Servizio di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale):

Al Paragrafo 5.5. è inserito il seguente il seguente periodo finale:

"Al fine di mettere a disposizione dei Comuni una maggiore liquidità, si prevede di trasferire, non appena disponibili e in misura proporzionale alle stesse, le assegnazioni statali di cui all'art. 1, comma 947, della legge 208/2015 per il servizio di l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale agli alunni con disabilità".

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

Presidenza

D.d.s. 28 maggio 2020 - n. 6302

Modifiche e integrazioni al decreto n. 14617/2019 «Reg. UE 1308/2013 art. 50 OCM Vitivinicolo Misura Investimenti apertura dei termini per la presentazione delle domande e approvazione del «Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni» campagna 2019/2020 «A seguito emergenza COVID-19»

DIREZIONE ORGANISMO PAGATORE REGIONALE

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
SERVIZIO TECNICO E AUTORIZZAZIONE
PAGAMENTI FEASR E FEAGA

Visti:

- il Regolamento (CE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e, in particolare, l'articolo 50;
- il Regolamento delegato (UE) n. 2016/1149 della Commissione del 15 aprile 2016 che integra il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo e che modifica il Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione del 15 aprile 2016 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo;
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2020/532 della Commissione del 16 aprile 2020 recante deroga, in relazione all'anno 2020, ai Regolamenti di esecuzione (UE) n. 809/2014, (UE) n. 180/2014, (UE) n. 181/2014, (UE) 2017/892, (UE) 2016/1150, (UE) 2018/274, (UE) 2017/39, (UE) 2015/1368 e (UE) 2016/1240 per quanto riguarda taluni controlli amministrativi e in loco applicabili nel settore della politica agricola comune;
- il Regolamento UE 1305/2013 del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), che abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune che abroga i Regolamenti del Consiglio (CEE) n.352/78, (CE) n.165/94, (CE) n.2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- il Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione del 11 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e gli altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
- il Regolamento delegato (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e gli altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;
- il Programma nazionale di sostegno per la viticoltura, relativo alla programmazione 2019/2023 inviato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali alla Commissione UE il 1 marzo 2018;
- il decreto dipartimentale del capo del dipartimento delle politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale del Ministero delle politiche agricole agroalimentari e forestali n. 1188 del 21 febbraio 2019 «Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo - Ripartizione della dotazione finanziaria relativa alla campagna 2019-2020 con il quale vengono assegnate alla Regione Lombardia 11.686.779,44 € di cui 2.295.923,45 € è la dotazione finanziaria per la misura «Investimenti»;
- Il decreto del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali n. 911 del 14 febbraio 2017 «Disposizioni nazionali di attuazione del Regolamento (UE) del Consiglio e del Parlamento europeo, dei Regolamenti delegato (UE)

1149/2016 e di esecuzione (UE) 115/2016 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura degli investimenti».

- Il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 3318 del 31 marzo 2020 «Proroga dei termini e deroghe alla normativa del settore agricolo a seguito delle misure urgenti adottate per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»
- la d.g.r del 30 settembre 2019, n. XI/2170 Applicazione della misura «investimenti» OCM vino in Regione Lombardia a partire dalla campagna 2019-2020 prevista dal Programma nazionale di sostegno per la viticoltura in attuazione dei Regg. - CE 1308/2013 del consiglio e del parlamento europeo, Regolamento delegato (UE) 2016/1149 e Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 della commissione;
- Il decreto dell'Organismo pagatore della Lombardia n.14617 del 11 OTTOBRE 2019 «REG. UE 1308/2013 ART. 50 OCM VITIVINICOLO MISURA INVESTIMENTI APERTURA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E APPROVAZIONE DEL «MANUALE DELLE PROCEDURE, DEI CONTROLLI E DELLE SANZIONI» CAMPAGNA 2019/2020»
- il decreto della DG Agricoltura n. 6196 del 25 maggio 2020 «OCM VITIVINICOLO - REGOLAMENTO (UE) 1308/2013. MISURA INVESTIMENTI. SOSPENSIONE DELLE PENALITÀ PREVISTE NELL'ALLEGATO 1 - PUNTO 11 - DELLE DELIBERE DI GIUNTA 3 DICEMBRE 2018 - N. XI/920 E 30 SETTEMBRE 2019 - N.XI/2170, RISPETTIVAMENTE PER LE CAMPAGNE 2018/2019 E 2019/2020.

Richiamato il decreto ministeriale del 26 settembre 2008 n. 3458 che ha esteso il riconoscimento dell'Organismo Pagatore Regionale della Lombardia, ai sensi del Regolamento CE 1290/2005 del 21 giugno 2005 e del Regolamento CE 885/2006 del 21 giugno 2006 per il territorio di competenza, alla gestione ed ai pagamenti degli aiuti finanziati a carico del FEAGA e del FEASR a partire dall'attuazione dei Programmi di Sviluppo Rurale della programmazione 2007 - 2013;

Tenuto conto della circolare di AGEA coordinamento n. 25100 del 6 aprile 2020 avente per oggetto: «Vitivinicolo - applicazione decreto ministeriale 31 marzo 2020 n. 3318 - Proroghe a seguito dell'emergenza COVID - 19»

Considerato che, in esecuzione di quanto previsto dai richiamati Regolamento di esecuzione (UE) 2020/532 della Commissione del 16 aprile 2020, decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 3318 del 31 marzo 2020 e decreto della DG Agricoltura n.6196 del 25 maggio 2020, emanati a seguito dell'emergenza epidemiologica COVID - 19, è necessario modificare il Manuale delle Procedure e dei Controlli e delle Sanzioni per la misura OM vino investimenti per la campagna 2019/2020 relativamente ai capitoli:

- PRESENTAZIONE DELLE VARIANTI E RINUNCE
- DOMANDA DI PAGAMENTO
- LIQUIDAZIONE DELL'AUTO IN FORMA ANTICIPATA
- CONTROLLI IN LOCO
- CRONOPROGRAMMA

Ritenuto pertanto

- di modificare l'allegato A al Manuale delle Procedure e dei Controlli e delle Sanzioni, per la misura OCM vino investimenti per la campagna 2019/2020 approvato con decreto dell'Organismo pagatore della Lombardia n. 14617 del 11 OTTOBRE 2019 per i seguenti capitoli :
 - PRESENTAZIONE DELLE VARIANTI E RINUNCE
 - DOMANDA DI PAGAMENTO
 - LIQUIDAZIONE DELL'AUTO IN FORMA ANTICIPATA
 - CONTROLLI IN LOCO
 - CRONOPROGRAMMA
- che vengono sostituiti con gli analoghi capitoli così come riportato nell'allegato A, parte integrante del presente provvedimento;
- Di mantenere invariate ed in vigore le restanti parti del Manuale delle Procedure e dei Controlli e delle Sanzioni per la misura OCM vino investimenti per la campagna 2019/2020 approvato con decreto n. 14617 del 11 OTTOBRE 2019;
- Di rinviare a successivi atti dell'Organismo pagatore Regionale l'approvazione di eventuali modifiche e integrazioni di tipo tecnico che si rendessero necessarie per l'attuazione della misura in conformità con le indicazioni comunitarie, nazionali e regionali;

Serie Ordinaria n. 23 - Giovedì 04 giugno 2020

Atteso che per quanto non espressamente contemplato dal presente decreto si fa rinvio alle disposizioni comunitarie, nazionali e di AGEA coordinamento;

Richiamate le competenze proprie dei Dirigenti di cui alla legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale»;

Richiamato il decreto del Segretario Generale n. 8619 del 26 settembre 2013 «Obiettivi e attribuzioni dei centri di responsabilità dell'Organismo Pagatore Regionale»;

Richiamata la delibera della Giunta regionale n. 10/2923 del 19 dicembre 2014 «Struttura, compiti e attribuzioni dell'Organismo Pagatore Regionale in attuazione del Reg. Del. (UE) n. 907/2014»;

Richiamato il IV Provvedimento Organizzativo 2019 approvato con d.g.r. n. XI/1631 del 15 maggio 2019;

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti ai sensi di legge.

DECRETA

1. di modificare l'allegato A al Manuale delle Procedure e dei Controlli e delle Sanzioni per la misura OCM vino investimenti per la campagna 2019/2020 approvato con decreto dell'Organismo pagatore della Lombardia n. 14617 del 11 OTTOBRE 2019 nei seguenti capitoli :

- PRESENTAZIONE DELLE VARIANTI E RINUNCE
- DOMANDA DI PAGAMENTO
- LIQUIDAZIONE DELL'AIUTO IN FORMA ANTICIPATA
- CONTROLLI IN LOCO
- CRONOPROGRAMMA,

sostituiti con gli analoghi capitoli così come riportato nell'allegato A, parte integrante del presente provvedimento;

2. Di mantenere invariate ed in vigore le restanti parti al Manuale delle Procedure e dei Controlli e delle Sanzioni per la misura OCM vino investimenti per la campagna 2019/2020 approvato con decreto n. 14617 del 11 OTTOBRE 2019

3. Di rinviare a successivi appositi atti dell'Organismo pagatore Regionale l'approvazione di eventuali modifiche e integrazioni di tipo tecnico che si rendessero necessarie per l'attuazione della misura in conformità con le indicazioni comunitarie, nazionali e regionali;

4. Di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013 «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni» art 26 e 27;

5. Di pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia il presente atto e di renderlo disponibile altresì sul sito dell'Organismo Pagatore Regionale (indirizzo web: <http://www.opr.regione.lombardia.it>).

Il dirigente
Giulio Del Monte



Regione Lombardia

Organismo Pagatore Regionale

CAMPAGNA 2019-2020

Reg. UE n. 1308/2013 art.50

**MISURA INVESTIMENTI-PROGRAMMA NAZIONALE DI
SOSTEGNO (PNS)**

**MODIFICHE E INTEGRAZIONI MANUALE DELLE PROCEDURE E
DEI CONTROLLI E DELLE SANZIONI**

SOMMARIO

8.3 bis PRESENTAZIONE DELLE VARIANTI E RINUNCE	
11.DOMANDA DI PAGAMENTO.....	
12.1 LIQUIDAZIONE DELL'AIUTO IN FORMA ANTICIPATA	
13.2 CONTROLLI IN LOCO	
21. CRONOPROGRAMMA	
22. MODULISTICA	
Modello 3.....	

8.3 bis PRESENTAZIONE DELLE VARIANTI E RINUNCE

Limitatamente alle domande relative alla campagna 2019/2020 è consentito:

- Modificare la durata del progetto approvato da annuale a biennale
La richiesta di modifica della durata del progetto e della relativa modalità di pagamento (richiesta dell'anticipo pari al 70% del contributo spettante) deve essere presentata tramite PEC al servizio AFCP/ provincia di Sondrio entro il **5 giugno 2020**, successivamente la richiesta sarà formalizzata con la presentazione di una variante a sistema necessaria per consentire la corretta emissione del pagamento.

ATTENZIONE : la richiesta di variante della modalità di pagamento a sistema deve essere inserita **PRIMA** della presentazione della domanda di pagamento

E' fondamentale l'assoluto rispetto della scadenza del **5 giugno 2020** per permettere a OPR di valutare la disponibilità di eventuali economie utili per finanziare in tempo utile le domande attualmente in graduatoria ma non finanziate e per consentire l'esecuzione dei controlli necessari prima di emettere il pagamento.

Le aziende che non presenteranno domanda di variazione del cronoprogramma e della conseguente modalità di pagamento entro il 5 giugno prossimo mantengono il cronoprogramma e la modalità di pagamento della domanda di aiuto originale.

Le aziende che hanno comunicato entro il 05 giugno 2020 il passaggio al pagamento anticipato e che non presentano la domanda di pagamento e la necessaria fidejussione entro il 30 giugno prossimo saranno escluse dal finanziamento

- Apportare modifiche anche di natura strategica ai progetti approvato nei limiti di spesa approvati nella domanda iniziale

Il beneficiario deve inoltrare, tramite Sis.Co., all'Amministrazione competente, un'apposita domanda di variante

Tutte le varianti a sistema devono essere presentate entro il 30 giugno 2020

La variante sostituisce integralmente la domanda iniziale, e non richiede una convalida da parte dell'ente istruttore che si limiterà ad una presa d'atto della richiesta di variante,

pertanto le istanze di variante dovranno intendersi già autorizzate al momento dell'inoltro dell'istanza, da parte del beneficiario, presso l'Ente istruttore competente per territorio.

L'autorizzazione preventiva delle istanze di variante non deve intendersi quale ammissibilità incontestabile al pagamento degli interventi variati, ma solo l'autorizzazione a procedere con la modifica al progetto senza necessità per il beneficiario di dover attendere il riscontro di accoglimento da parte dell'Ente istruttore competente per territorio.

La verifica di ammissibilità della variante sarà di seguito effettuata all'atto dell'istruttoria della domanda di saldo , nel caso in cui il collaudo abbia esito negativo la domanda verrà respinta.

Alla variante deve essere allegata:

- una breve relazione tecnica, che illustri la funzionalità del progetto ;
- nuovo computo metrico coerente con la variante presentata se necessario;
- quadro di confronto come da modello allegato (modello 3);

Nel caso in cui, nel periodo che intercorre tra la presentazione della domanda iniziale e la domanda di variante il beneficiario abbia sostenuto delle spese approvate dall'istruttoria tecnica amministrativa tali spese previste anche nella domanda di variante, potranno essere incluse e opportunamente rendicontate nella domanda di pagamento del saldo.

Eventuali cambi sostanziali di attrezzature / modello non preventivamente autorizzate dovranno essere supportate dalla presentazione di tre preventivi che saranno poi valutati all'atto del collaudo.

Relativamente alle varianti delle domande biennali presentate a valere dell'anno finanziario 2020/2021 rimangono in vigore le disposizioni di cui al cap 8.3 del manuale delle procedure per la misura investimenti c 2019/2020

Le rinunce devono essere presentate entro il 15 giugno dell'anno di pagamento degli anticipi 70% e dei saldi 100%.

11.DOMANDA DI PAGAMENTO

Il beneficiario, tramite una domanda di pagamento presentata per via telematica su Sis.Co., deve richiedere l'erogazione del contributo concesso secondo la modalità prescelta in domanda sotto forma di

- a) anticipo (per domande biennali)
- b) saldo (per domande annuali)

La domanda di pagamento deve essere presentata secondo le seguenti tempistiche:

Pagamento anticipo (70%)	Presentazione domanda di pagamento con polizza fideiussoria	Entro 30/06/2020
Pagamento totale a saldo	Presentazione domanda di pagamento e richiesta di collaudo e termine lavori	Entro 21/07/2020
Pagamento saldo (30%)	Presentazione domanda di pagamento e richiesta di collaudo	Entro 30/06/2021

I funzionari istruttori delle Amministrazioni competenti, prendono in carico le domande di pagamento, controllano e verificano la documentazione presentata dal beneficiario e determinano la spesa ammissibile e il relativo contributo.

Inoltre nell'ambito dei riscontri finalizzati ai pagamenti, verificano la regolarità della documentazione richiesta dalla normativa per i pagamenti della Pubblica Amministrazione (certificazioni antimafia Durc⁽¹⁾, ecc.) e la allegano all'istruttoria della domanda di pagamento in SISCO prima della chiusura e della validazione definitiva della stessa.

In merito all'acquisizione della documentazione antimafia⁽²⁾ si ricorda che per le aziende classificate non agricole si procede come segue:

- per importi inferiori a 150.000 € si chiede la comunicazione antimafia
- per importi superiori a 150.000 € si chiede la informativa antimafia

Mentre per le aziende agricole si rimanda a quanto riportato nel manuale di procedure di Autorizzazione al pagamento capitolo "Documentazione antimafia" approvato con decreto OPR n.9649 del 29/06/2018 pubblicato sul BULR serie ordinaria n.27 del 06/07/2018.

Come previsto dal DM 3318 del 30 marzo 2020, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19, per la campagna 2019/2020 non si applicano le penalità di cui all'art 6 del DM 911 del 2017

Come previsto dal Decreto della DG Agricoltura n .6196 del 25 maggio 2020 "OCM VITIVINICOLO - REGOLAMENTO (UE) 1308/2013. MISURA INVESTIMENTI. SOSPENSIONE DELLE PENALITÀ PREVISTE NELL'ALLEGATO 1 - PUNTO 11 – DELLE DELIBERE DI GIUNTA 3 DICEMBRE 2018 - N. XI/920 E 30 SETTEMBRE 2019 - N. XI/2170, RISPETTIVAMENTE PER LE CAMPAGNE 2018/2019 E 2019/2020." Per la campagna 2020 non si applica nessuna delle penalità, riportata nell'allegato 1 - punto 11 delle delibere di Giunta. 2170/2019, ai beneficiari di contributi della misura investimenti che non abbiano potuto realizzare le azioni contenute nel progetto di

investimento approvato per le campagne 2019/2020, a causa della situazione emergenziale dovuta all'infezione da COVID 19;

- (1) D.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e successive modifiche e integrazioni, per la corresponsione di contributi finanziari uguali o superiori all'importo vigente fino al 31/12/2020 di **25.000,00** euro – nel 2021 il limite si abbassa a 5.000 euro (art. 83 comma 3bis del citato d.lgs. come modificato dal Decreto legge 113 del 4.10.2018 convertito con modificazioni in legge 132 dell'1.12.2018 – art 24, modificato dal decreto legge 162 del 30.12.2019) è necessaria l'acquisizione **dell'informazione antimafia rilasciata dalla Prefettura territorialmente competente da parte dell'OD**, per ogni procedimento/domanda di aiuto. Dal 07 gennaio 2016 la richiesta e l'acquisizione delle certificazioni antimafia devono essere effettuate tramite la Banca Dati Nazionale Unica per la Documentazione Antimafia (BDNA), come da procedura pubblicata sul sito del Ministero dell'Interno. Nel caso in cui siano decorsi i termini per il rilascio dell'informazione antimafia (30 giorni dalla data di richiesta su BDNA), l'OD può concludere ugualmente l'istruttoria della domanda di pagamento allegando copia della richiesta effettuata. In tal caso l'erogazione del contributo è corrisposta, da OPR, sotto condizione risolutiva, dandone comunicazione al beneficiario. In caso di accertamento negativo OPR procederà alla revoca del contributo e contestualmente ne richiederà la restituzione. L'informazione antimafia rilasciata può essere utilizzata per tutti i pagamenti relativi al procedimento per cui è stata chiesta, se, invece, non è stata rilasciata, la richiesta caricata in BDNA vale un anno dalla data del protocollo della Prefettura competente.

Se il beneficiario dei contributi nel frattempo ha subito modificazioni nell'assetto societario, o gestionale dell'impresa, i legali rappresentanti hanno l'obbligo di registrare, nell'apposita sezione di Sisco del fascicolo aziendale, le nuove dichiarazioni antimafia che si rendessero necessarie.

- (2) **Il documento di regolarità contributiva (DURC)** in corso di validità è acquisito d'ufficio dagli OD, presso gli enti competenti, in base a quanto stabilito dall'art. 6 del Decreto del 30.01.2016 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. Serie Generale n. 125 del 1.6.2016). In caso di DURC irregolare non è possibile proseguire con la validazione dell'istruttoria e conseguente erogazione del contributo

12.1 LIQUIDAZIONE DELL'AIUTO IN FORMA ANTICIPATA

La liquidazione dell'aiuto in forma anticipata, pari al 70% del contributo ammesso, è effettuata a condizione che il beneficiario richieda il finanziamento anticipato all'atto della domanda di aiuto oppure inoltri richiesta di modifica della durata del progetto come specificato nel precedente capitolo 8.3 bis

I richiedenti ammessi a finanziamento con domanda di sostegno con pagamento anticipato entro il termine del **30 giugno** pena l'esclusione dal finanziamento, devono presentare a SISCO domanda di pagamento anticipato con allegata la seguente documentazione giustificativa:

- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante data di inizio dell'intervento, e se presente copia fattura relativa al primo acquisto o la data del documento di trasporto, e nel caso di opere edili (strutture e infrastrutture):

- certificato di inizio lavori a firma del direttore degli stessi inoltrato al comune (copia della notifica on-line di inizio cantiere)
- Copia della garanzia fideiussoria di valore pari al 110% del valore dell'anticipo
- Copia della carta di identità o di documento equivalente del firmatario della polizza

Qualora la garanzia fideiussoria venga stipulata presso filiali o agenzie, deve essere corredata della conferma di validità effettuata dalle sedi centrali degli enti garanti, oppure procura notarile con la quale sono stati conferiti i poteri di firma.

OPR Lombardia non procederà alla liquidazione in mancanza di tale conferma.

Entro la stessa data del **30 giugno 2020** il beneficiario deve **presentare agli UTR o alla provincia di Sondrio** documentazione di cui sopra **in originale, nel caso in cui la documentazione di cui sopra sia firmata digitalmente dal fidejussore non è necessario l'inoltro della stessa in forma cartacea**

La fideiussione e il relativo eventuale modulo per conferma di validità deve essere conforme allo schema approvato con D.d.s. 7 marzo 2019 - n. 3032 per quanto riguarda all'erogazione degli anticipi sulla misura OCM vino investimenti, disponibile, unitamente ai file in pdf modificabile, già predisposti per la campagna 2018/2019, sul sito web dell'Organismo Pagatore Regionale (link <http://www.opr.regione.lombardia.it>) e presso i Centri Autorizzati di Assistenza Agricola CAA);

Gli UTR/provincia di Sondrio nell'ambito dei controlli di competenza nel corso dell'istruttoria della domanda di pagamento anticipato possono richiedere integrazioni alle garanzie inviate e la eventuale conferma di validità qualora non fosse stata allegata alla domanda di pagamento.

Qualora l'anticipo non venga integralmente utilizzato si procede all'incameramento della fideiussione secondo le modalità stabilite all'articolo 23 del regolamento delegato 907/2014 e all'articolo 55 del regolamento di esecuzione 908/2014.

13.2 CONTROLLI IN LOCO

A seguito della situazione emergenziale verificatasi a causa della pandemia COVID-19 i ai sensi del reg UE 2020/532 art.15 comma 1 i controlli in loco previsti dalla vigente normativa possono essere sostituiti con controlli alternativi come indicato nella circolare OPR prot. n. X1.2020.97723 del 29.04.2020.

La qualità dei controlli alternativi deve garantire il funzionario istruttorie circa il rispetto delle norme che regolano la misura OCM vino Investimenti e quindi i controlli alternativi devono comunque permettere di accertare quanto sotto riportato riferito ai consueti controlli in loco.

A seguito della presentazione della domanda di pagamento a saldo, le strutture AFCP e la Provincia di Sondrio effettuano sul 100% delle domande un controllo in "loco", ossia un sopralluogo per verificare il raggiungimento degli obiettivi indicati nel Piano aziendale, la corretta e completa esecuzione dei lavori, e l'avvenuto acquisto delle dotazioni, verificando in particolare se gli stessi sono stati acquistati in conformità a quanto approvato, e previsto nella relazione o a quanto autorizzato con varianti in corso d'opera.

I funzionari che effettuano il controllo in loco devono essere differenti da quelli che hanno valutato la domanda di aiuto e svolto i controlli in fase di istruttoria.

In seguito al controllo in loco deve essere redatto il relativo verbale, (modello allegato alla fase 2 della procedura istruttoria in SISCO), che deve indicare in maniera chiara il nome e cognome del controllore, nonché la data del controllo stesso; esso deve contenere, inoltre, un apposito spazio riservato ad eventuali osservazioni da parte del soggetto controllato.

Nell'ambito del controllo è necessario verificare l'effettiva realizzazione /messa in funzione e la piena funzionalità dell'intervento finanziato, così come la piena funzionalità delle attrezzature individuate tramite il lay-out presentato, nonché la verifica dei numeri di matricola dei macchinari ed attrezzature oggetto dell'aiuto anche tramite documentazione fotografica

Qualora, nel corso dei sopralluoghi in azienda, si accerti il mancato rispetto degli impegni essenziali sottoscritti in domanda di aiuto, senza che sia stata effettuata alcuna preventiva comunicazione alle autorità competenti, e/o in caso di dichiarazioni non coerenti alla realtà formulate per negligenza grave o deliberatamente, si provvede d'ufficio all'esclusione dell'interessato con la conseguente decadenza della concessione del contributo.

Se dai controlli effettuati risulta che le azioni indicate in domanda non sono state realizzate o non sono stati mantenuti gli impegni, l'aiuto è liquidato previa detrazione dell'importo ammesso per la singola azione sulla quale si è verificata l'irregolarità e solo se l'investimento rimanente è maggiore del limite minimo ammesso pari a 5000 euro.

21. CRONOPROGRAMMA

CRONOPROGRAMMA INVESTIMENTI c 2019/2020			
Fasi	Descrizione delle fasi	Soggetto responsabile	Tempistiche
Comunicazioni varianti di cronoprogramma	Comunicazione tramite PEC di variazione delle modalità di pagamento da Saldo 100% 2020 ad Anticipo 70% 2020 saldo 30% 2021 Con fideiussione		Entro 05/06/2020
	Invio richiesta di variante tramite SISCO da parte del beneficiario		Entro 30/06/2020
Comunicazione varianti di progetto	Invio richiesta tramite SISCO da parte del beneficiario – progetti annuali	Beneficiario	Entro 30/06/2020
	Invio richiesta tramite SISCO da parte del beneficiario – progetti biennali	Beneficiario	Entro 31/12/2020
Istruttoria delle varianti	Presenza d'atto delle domande di varianti – progetti annuali	OD	Entro il 03/07/2020
	Esecuzione dell'istruttoria tecnico amministrativa e comunicazione al beneficiario – progetti biennali	OD	Entro il 31/01/2021
Comunicazione rinunce	Invio formale della rinuncia anche tramite sistema informatico	Beneficiario	Entro 15/06/2020
Conclusione degli investimenti	Attuazione degli investimenti indicati in domanda – progetti annuali	Beneficiario	Entro il 21/07/2020
	Attuazione degli investimenti indicati in domanda - progetti biennali (saldo post anticipo)	Beneficiario	Entro il 30/06/2021
Inoltro domanda di pagamento	Invio della domanda di pagamento tramite SISCO – progetto biennale (anticipo) 70% con fideiussione	Beneficiario	Entro 30/06/2020
	Invio della domanda di pagamento tramite SISCO – progetto annuale (saldo) 100%	Beneficiario	Entro 21/07/2020
	Invio della domanda di pagamento tramite SISCO - progetto biennale (saldo) 30%		Entro 30/06/2021

Istruttoria di collaudo	Controllo tecnico amministrativo e in loco sul 100% delle domande annuali	OD	Entro il 21/09/2020
	Controllo tecnico amministrativo e in loco sul 100% delle domande biennali	OD	Entro il 21/09/2021
Predisposizione elenchi di liquidazione	Elenchi di liquidazione anticipi	OPR	Entro il 30/08/2020
	Elenchi di liquidazione saldi – progetti annuali	OPR	Entro il 30/09/2020
	Elenchi di liquidazione saldi – progetti biennali	OPR	Entro il 30/09/2021
Predisposizione dei pagamenti	Pagamento degli elenchi di liquidazione anticipi 70% progetti biennale e saldo 100% progetti annuali (fondi c 2018/2019)	OPR	Entro il 15/10/2020
	Pagamento degli elenchi di liquidazione saldi 30% progetti biennale (fondi c 2019/2020)	OPR	Entro il 15/10/2021

22. MODULISTICA

Modello 3

VARIANTI

Quadro di confronto tra la situazione inizialmente prevista e quella che si determina a seguito della variante.

Codice Misura	Descrizione intervento	Importo ammesso a finanziamento (€)	Importo variante richiesto (€)	Note
Totale				
Totale finanziato				
Contributo				

Luogo, _____

data, _____

Serie Ordinaria n. 23 - Giovedì 04 giugno 2020

D.G. Istruzione, formazione e lavoro

D.d.u.o. 27 maggio 2020 - n. 6251**Approvazione dell'avviso pubblico per l'attuazione di misure di formazione continua - Fase VI - POR FESE 2014-2020 - Asse Prioritario I - Occupazione**

IL DIRIGENTE DELLA U.O. MERCATO DEL LAVORO

Visti i regolamenti dell'Unione europea:

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante, tra l'altro, disposizioni comuni e disposizioni generali sul Fondo sociale Europeo, e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, e ss.mm.ii;
- Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo;
- Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (pubblicato sulla G.U. dell'Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti de minimis, con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo);
- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato con particolare riferimento ai principi generali ed alla sezione dedicata alla categoria in esenzione degli aiuti alla formazione (artt. da 1 a 12 e in particolare art. 31 - Aiuti alla Formazione);
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione, del 22 settembre 2014, recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
- Regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- Regolamento (UE, Euratom) n. 1046/2018 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- Regolamento (UE, Euratom) n. 558/2020 del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica i Regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19;

Vista la normativa nazionale:

- decreto legislativo n. 81 del 15 giugno 2015, «Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183 e ss.mm.ii..»
- legge n. 81 del 22 maggio 2017 «Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato»;
- decreto ministeriale n. 115 del 31 maggio 2017, «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni»;
- decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018 n. 22 «Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020»;

- decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, «Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106»;
- legge n. 68/1999 «norme per il diritto al lavoro dei disabili» e ss.mm.ii apportate dal d.lgs. 151/2015, che prevede in particolare la promozione dell'istituzione di un responsabile dell'inserimento lavorativo nei luoghi di lavoro, con compiti di predisposizione di progetti personalizzati per le persone con disabilità e di risoluzione dei problemi legati alle condizioni di lavoro dei lavoratori con disabilità;
- decreto legislativo n. 159 del 6 settembre 2011, «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia» e ss.mm.ii;

Visti i provvedimenti nazionali a seguito dell'emergenza COVID-19:

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (20A00737);
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri che approvano le modalità attuative dello stato di emergenza, e in particolare i d.p.c.m. del 23 febbraio 2020, che individua le prime misure di contenimento della diffusione del nuovo Coronavirus nei comuni interessati dal contagio, e il d.p.c.m. del 25 febbraio 2020 che, all'art. 2 «Lavoro agile», disciplina le modalità di ricorso al lavoro agile per favorire la continuità lavorativa in condizioni di sicurezza sanitaria;
- i successivi decreti del Presidente del Consiglio (d.p.c.m. 8 marzo 2020 e d.p.c.m. 1 aprile 2020) che recepiscono e prorogano alcune delle misure già adottate per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e ne introducono ulteriori, volte a disciplinare in modo unitario il quadro degli interventi e a garantire uniformità su tutto il territorio nazionale all'attuazione dei programmi di profilassi;
- le Comunicazioni della commissione europea relative al quadro temporaneo per le misure di aiuti di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza COVID-19 che prevedono aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali alle imprese ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final - «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e successive modificazioni;

Vista la normativa regionale:

- legge regionale del 28 settembre 2006, n. 22 «Il mercato del lavoro in Lombardia» e ss.mm.ii.;
- legge regionale del 6 agosto 2007, n. 19 «Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia» e ss.mm.ii.;
- legge regionale 5 ottobre 2015, n. 30 «Qualità, innovazione ed internazionalizzazione nei sistemi di istruzione, formazione e lavoro in Lombardia. Modifiche alle ll.rr. 19/2007 sul sistema di istruzione e formazione e 22/2006 sul mercato del lavoro»;
- legge regionale del 4 agosto 2003, n. 13 «Promozione all'accesso al lavoro delle persone disabili e svantaggiate»;

Richiamati:

- la d.g.r. del 23 gennaio 2015, n. X/3069 relativa alla presa d'atto dell'approvazione del Programma Operativo Regionale - a valere sul Fondo Sociale Europeo (FSE) 2014/2020 da parte della Commissione Europea con Decisione di Esecuzione CE del 17 dicembre 2014 C(2014) 10098 finale e relative modifiche approvate con Decisione del 20 febbraio 2017 C (2017) 1311, Decisione del 12 giugno 2018 C (2018) 3833 e Decisione del 30 aprile 2019 C (2019) 3048 ;
- il Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2014-2020 adottato con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del 12 febbraio 2015 C(2015) 923 finale e la conseguen-

te d.g.r. X/3251 del 6 marzo 2015 di approvazione del POR Lombardia e ss.mm.ii.;

- la d.g.r. del 16 gennaio 2015, n. X/3017 «Piano di rafforzamento amministrativo (PRA) relativo ai Programmi operativi regionali FESR e FSE 2014-2020» e ss.mm.ii.;

Richiamati altresì:

- I «Criteri di selezione delle operazioni» del Programma approvato dal Comitato di Sorveglianza approvati nella seduta del 12 maggio 2015 e ss.mm.ii.;
- Il decreto del Direttore Generale del 16 dicembre 2016, n. 13372 «POR FSE 2014-2020. Adozione del sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.)» e ss.mm.ii.;

Visto il Programma Operativo Regionale del Fondo Sociale Europeo 2014-2020, «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione», nell'ambito dell'Asse 1 l'azione 8.6.1, che prevede in particolare:

- incentivi alle imprese e ai lavoratori finalizzati a innovare l'organizzazione attraverso la flessibilità aziendale, il welfare aziendale e la partecipazione dei lavoratori ai processi di riqualificazione;
- il sostegno allo sviluppo di servizi al lavoro e formativi per la riqualificazione dei lavoratori in imprese impegnate ad adattarsi ai cambiamenti del contesto socioeconomico;

Vista la d.g.r. del 31 gennaio 2020 n. 2770 «Linee guida per l'attuazione degli interventi di Formazione continua - fase VI - POR FSE 2014-2020 - ASSE PRIORITARIO I - OCCUPAZIONE».

Atteso che le richiamate Linee guida:

- prevedono un modello organizzativo di intervento di formazione continua caratterizzato da due distinte fasi:
 - istituzione di un Catalogo regionale di formazione continua, costituito da offerte formative, proposte da soggetti iscritti alle sezioni A o B dell'Albo regionale degli operatori accreditati per i servizi di istruzione e formazione professionale, Università lombarde e loro consorzi e Fondazioni ITS e approvate da Regione Lombardia;
 - approvazione di un avviso regionale per la richiesta di voucher da parte delle imprese per la fruizione di corsi di formazione selezionabili dal Catalogo regionale di formazione continua 2020-2021 con un massimale pari a:
 - Euro 50.000,00 spendibili su base annua per azienda;
 - Euro 2.000,00 spendibili su base annua per lavoratore;
- individuano, al fine di promuovere i vantaggi competitivi delle imprese e le specializzazioni tecnologiche più coerenti con il potenziale di innovazione del territorio, aree di intervento che rivestono carattere strategico;
- prevedono uno stanziamento complessivo di Euro 26.500,00 di cui:
 - Euro 26.000.000,00 a valere sull'Asse 1 -Azione 8.6.1. - POR FSE 2014-2020;
 - Euro 500.000,00 per la formazione relativa al figura del Disability Manager a valere sul fondo regionale disabili di cui alla l.r. 13/2003;
- prevedono che la concessione delle agevolazioni finanziarie avverrà sulla base della scelta effettuata in fase di richiesta di finanziamento da parte dei beneficiari dell'aiuto e non modificabile in corso di attuazione della misura nel rispetto:
 - del Reg. (UE) n. 1407/2013 artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo) (Regime De Minimis);
 - del Reg. (UE) n. 651/2014 artt. da 1 a 12 e in particolare art. 31 par. 1,2,3 e 4 con intensità di aiuto pari al 50% (Regolamento di Esenzione);

Preso atto che in data 19 febbraio 2020 si è provveduto a trasmettere alla Commissione Europea, ai sensi dell'art. 11 del Reg. (UE) n. 651/2014 (nr. di caso della Commissione SA.56511), le informazioni sintetiche richieste nel modulo tipo di cui all'allegato 2 dello stesso regolamento relative alle misure di aiuto di cui al presente provvedimento, utilizzando l'apposita applicazione informatica della Commissione (SANI2), ai fini della registrazione dell'aiuto da parte della Commissione Europea e della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea;

Vista la d.g.r. del 2 marzo 2020 n. 2735 avente ad oggetto «Interventi di formazione continua fase VI - misure a sostegno delle aziende in occasione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Atteso che la richiamata d.g.r. al fine di fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, stabilisce, nell'ambito delle iniziative di formazione continua, le seguenti priorità di intervento:

- finanziamento degli interventi per le imprese che hanno sospeso l'attività lavorativa a seguito dell'emergenza COVID-19, o hanno introdotto modalità di lavoro a distanza, al fine di consentire l'attuazione degli eventi formativi durante il periodo di sospensione;
- di consentire, in deroga alle disposizioni regionali e per la durata dell'emergenza epidemiologica COVID-19, la realizzazione delle attività didattiche in modalità a distanza FAD o E - learning da parte di enti accreditati alla formazione;

Atteso che:

- con d.d.u.o. del 2 marzo 2020 n. 2735 è stato aperto l'invito alla presentazione di proposte formative per la costituzione del Catalogo regionale di formazione continua 2020-2021 - por FSE 2014-2020 - prima finestra;
- con d.d.u.o. del 22 maggio 2020 n. 6135 sono state approvate le prime 24 offerte formative del Catalogo regionale di formazione continua 2020-2021 - por FSE 2014-2020 - prima finestra;

Rilevata la necessità di approvare l'avviso di formazione a costituzione - fase VI per il periodo 2020-2021 a valere sul POR FSE 2014-2020, mettendo a disposizione un voucher aziendale a fondo perduto per l'acquisto di percorsi formativi selezionabili dal Catalogo Regionale di formazione continua;

Considerato che al fine di sostenere le imprese nel periodo di ripresa dall'emergenza sanitaria, è necessario individuare due fasi di attuazione, così come previsto dalla d.g.r. n. 3042/2020:

- la prima fase che va dalla pubblicazione del presente Avviso fino al 31 agosto 2020, darà un accesso prioritario alla formazione, anche in modalità e-learning, alle imprese che hanno attivato trattamenti di integrazione salariale, o hanno introdotto modalità di lavoro a distanza nella forma dello smart working;
- la seconda fase, a partire dal 1° settembre 2020, sarà aperta a tutte le imprese senza la previsione di priorità di accesso.

Considerato inoltre che il presente Avviso opera in coerenza con i principi derivanti dalle strategie della Commissione Europea per la crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, per le pari opportunità tra donne e uomini e in materia di Responsabilità Sociale delle imprese.

Rilevata altresì la necessità di garantire ai destinatari della misura il rilascio delle certificazioni che attestino la partecipazione dei discenti al corso formativo tenuto conto anche delle competenze, abilità e conoscenze acquisite in linea con il Quadro Regionale di Standard Professionali;

Dato atto che con la U.O. Regole e Controlli sono stati condivisi i seguenti format di attestazione: Attestato di partecipazione, Attestato di partecipazione con il riconoscimento delle Abilità Conoscenze e Attestato di Competenza;

Ritenuto:

- di approvare l'Avviso di Formazione Continua - fase VI di cui all'allegato A) e la relativa modulistica necessaria per l'attuazione delle fasi procedurali dell'avviso, come di seguito elencato, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:
 - Allegato A.1 Domanda di finanziamento
 - Allegato A.2 Comunicazione di avvio dell'edizione formativa
 - Allegato A.3 Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in «de minimis»
 - Allegato A.3.a Istruzioni per la compilazione delle dichiarazioni «de minimis»
 - Allegato A.3.b Modello da compilarsi da parte dell'impresa controllante o controllata («de minimis»)
 - Allegato A.4 Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti di Stato

Serie Ordinaria n. 23 - Giovedì 04 giugno 2020

- Allegato A.5 Incarico per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica della domanda a valere sul bando
- Allegato A.6 Modulistica antimafia
- Allegato A.7 Domanda di iscrizione agli interventi FSE
- Allegato A.8 Informativa sul trattamento dei dati personali
- Allegato A.9 Domanda di liquidazione
- Allegato A.10 Indicazioni operative per il rilascio degli Attestati
- Allegato A.10.a Attestato di partecipazione
- Allegato A.10.b Attestato di partecipazione con il riconoscimento delle Abilità e Conoscenze
- Allegato A.10.c Attestato di Competenze
- Allegato A.11 Richiesta di accesso agli atti;

• di stabilire che, sulla base dello stanziamento definito dalla richiamata d.g.r. 2770/2020, la dotazione finanziaria dell'Avviso è di Euro 26.500.000,00 di cui, per l'annualità 2020, Euro 13.500.000,00 così ripartiti:

- Euro 13.000.000,00 a valere sul POR FSE 2014 - 2020, Asse 1, OT 8 Azione 8.6.1;
- Euro 500.000,00 a valere sul Fondo regionale disabili di cui alla l.r.n. 13/2003 e ss.mm.ii;

• di stabilire che Regione Lombardia, a fronte delle risultanze del monitoraggio, effettuato sulle richieste di voucher della prima annualità si riserva di rimodulare o incrementare le risorse stanziare con il presente avviso per l'annualità 2021;

• di stabilire, in attuazione della d.g.r. 2770/2020 che la concessione delle agevolazioni finanziarie della presente misura avverrà sulla base della scelta effettuata in fase di richiesta di finanziamento da parte dei beneficiari dell'aiuto e non modificabile in corso di attuazione della misura nel rispetto:

- del Reg. (UE) n. 1407/2013 artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo) (Regime De Minimis);
- del Reg. (UE) n. 651/2014 artt. da 1 a 12 e in particolare art. 31 par. 1,2,3 e 4 con intensità di aiuto pari al 50% (Regolamento di Esenzione) come da comunicazione SA.56511;

Dato atto che le risorse finanziarie disponibili per il sopracitato intervento trovano copertura nel bilancio regionale 2020 come segue:

- Euro 26.000.000,00 a valere sull'Asse 1 - Azione 8.6.1. - POR FSE 2014-2020, capitoli 10793, 10794, 10801, 10802, 10808, 10809, degli esercizi finanziari 2020-2021 e meglio specificati al punto 5 «dotazione finanziaria dell'allegato A;
- Euro 500.000,00 a valere sul fondo regionale disabili di cui alla l.r. 13/2013, capitoli di bilancio regionale, 8427 per Euro 350.000,00 e 8487 per Euro 150.000,00 dell'esercizio finanziario 2020;

Atteso che come «operazione» ai sensi dall'art. 2, punto 9) del Reg. (UE) 1303/2013 e s.m.i. si considera l'insieme dei voucher erogati da Regione Lombardia nell'ambito del presente avviso e come «beneficiario» ai sensi dell'art. 2, punto 10) lettera a) del sopracitato Regolamento si considera Regione Lombardia, in quando organismo che concede l'aiuto;

Preso atto che il contributo rappresenta un aiuto di stato, pertanto è riconosciuto:

- ai sensi del Reg. (UE) n. 1407/2013 nei limiti previsti per gli aiuti di importanza minore (*de minimis*), e non saranno ammissibili le domande il cui valore comporti il superamento dei massimali di cui al paragrafo 7 dell'art. 3 (Aiuti «de minimis») del suddetto regolamento;
- del Reg. (UE) n. 651/2014 artt. da 1 a 12 e in particolare art. 31 par. 1,2,3 e 4 con intensità di aiuto pari al 50% (Regolamento di Esenzione), nel rispetto della comunicazione SA.56511;

Precisato che:

- in caso di agevolazione in «de minimis» (Reg(UE)1407/2013), l'agevolazione stessa non è concessa:
 - ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2 del Reg. (UE) 1407/2013;

- qualora, ai sensi dell'art. 3 par. 7 del del Reg. (UE) 1407/2013, la concessione di nuovi aiuti «de minimis» comporti il superamento dei massimali previsti all'art. 3 par. 2 del suddetto regolamento;

- in caso di agevolazione in esenzione (Reg(UE) 651/2014 l'agevolazione stessa non è concessa:

- ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. da 2 a 5 del Reg(UE) 651/2014;

- alle imprese che si trovano, dalle risultanze della dichiarazione ai sensi del d.p.r. 445/2000, in difficoltà secondo la definizione di cui all'art. 2.18 del Reg (UE) 651/2014;

- alle imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. (UE) n. 2015/1589 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento (UE) n. 2015/1589;

Precisato altresì che, indipendentemente dal regime di aiuto applicato, l'agevolazione stessa non è concessa:

- alle imprese che non rispettano, in sede di pagamento, il requisito della sede legale o unità operativa sul territorio regionale;

- alle imprese che si trovano, dalle risultanze della dichiarazione ai sensi del d.p.r. 445/2000, in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente

Dato atto che i soggetti richiedenti devono sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del d.p.r. 445/2000 (allegati A.3 e A.4. del presente avviso) che:

• attestati di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del suddetto Regolamento (UE);

• informi su eventuali aiuti de minimis, ricevuti nell'arco degli ultimi tre esercizi finanziari in relazione alla propria attività rientrante nella nozione di impresa unica con relativo cumulo complessivo degli aiuti de minimis ricevuti;

• attestati di non essere impresa che si trova in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente;

• in caso di esenzione, attestati di non essere impresa in stato di difficoltà secondo la definizione di cui all'art. 2.18 del Reg (UE) 651/2014;

Dato atto che l'agevolazione riconosciuta con la presente misura non è cumulabile con altri aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili in regime di «de minimis» (par. 1 dell'art. 5, «Cumulo», Reg UE 1407/2013);

Dato atto che la concessione dei finanziamenti è subordinata alla interrogazione del Registro nazionale degli aiuti di Stato e alla registrazione del finanziamento, alle condizioni e con le modalità previste dall'art. 52 della l. 24 dicembre 2012, n. 234 e ss.mm.ii. e dalle disposizioni attuative («Regolamento» del M.I.S.E. n. 115 del 31 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28 luglio 2017, in vigore dal 12 agosto 2017), dando evidenza degli Aiuti individuali registrati nel Registro nazionale aiuti (RNA) e dei relativi codici COR e CUP rilasciati;

Dato atto che il responsabile degli adempimenti previsti dal suddetto d.m. 115/2017 è il Dirigente pro-tempore della U.O. Mercato del lavoro (DG Istruzione, Formazione e Lavoro);

Dato atto che sono state rispettate e previste le regole e le procedure di cui alla policy in materia di privacy By Design previste con la d.g.r. n. 7837 del 12 febbraio 2018 e che le stesse sono state applicate in modo puntuale per il trattamento dei dati;

Acquisito nella seduta del 12 maggio 2020, il parere del Comitato di Valutazione Aiuti di Stato, di cui all'Allegato C) della d.g.r. n. 6777 del 30 giugno 2017;

Acquisito il parere del Comitato di Coordinamento per la programmazione europea, con procedura scritta in data 12 maggio 2020;

Preso atto del parere favorevole dell'Autorità di Gestione POR FSE 2014-2020, espresso in data 26 maggio 2020 prot. n. E1.2020.0271851;

Vista la comunicazione del 21 maggio 2020 della Direzione competente in materia di Semplificazione in merito alla verifica

preventiva di conformità del bando di cui all'Allegato G alla d.g.r.n. 6642 del 29 maggio 2017 e ss.mm.ii.;

Viste:

- la legge regionale n. 20/2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» nonché i provvedimenti organizzativi relativi alla XI Legislatura regionale che definiscono l'attuale assetto organizzativo della Giunta regionale con i relativi incarichi dirigenziali;
- la legge regionale n. 34/1978 e successive modifiche e integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge regionale di approvazione del bilancio di previsione dell'anno in corso;
- il decreto del Direttore Generale Istruzione, Formazione e Lavoro n. 239 del 14 gennaio 2020 con cui si è provveduto all'assegnazione delle risorse finanziarie del Bilancio pluriennale 2020/2022 ai Dirigenti delle Unità Organizzative della Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro;

Visti inoltre gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

DECRETA

1. di approvare l'Avviso di Formazione Continua – fase VI di cui all'allegato A e la relativa modulistica necessaria per l'attuazione delle fasi procedurali dell'avviso, come di seguito elencato, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

- Allegato A.1 Domanda di finanziamento;
- Allegato A.2 Comunicazione di avvio dell'edizione formativa;
- Allegato A.3 Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in «de minimis»;
- Allegato A.3.a Istruzioni per la compilazione delle dichiarazioni «de minimis»;
- Allegato A.3.b Modello da compilarsi da parte dell'impresa controllante o controllata («de minimis»)
- Allegato A.4 Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti di Stato
- Allegato A.5 Incarico per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica della domanda a valere sul bando
- Allegato A.6 Modulistica antimafia
- Allegato A.7 Domanda di iscrizione agli interventi FSE
- Allegato A.8 Informativa sul trattamento dei dati personali
- Allegato A.9 Domanda di liquidazione
- Allegato A.10 Indicazioni operative per il rilascio degli Attestati
- Allegato A.10.a Attestato di partecipazione
- Allegato A.10.b Attestato di partecipazione con il riconoscimento delle Abilità e Conoscenze
- Allegato A.10.c Attestato di Competenze
- Allegato A.11 Richiesta di accesso agli atti;

2. di stabilire che, sulla base dello stanziamento definito dalla richiamata d.g.r. 2770/2020, la dotazione finanziaria dell'Avviso è di Euro 26.500.000,00 di cui, per l'annualità 2020, Euro 13.500.000,00 così ripartiti:

- Euro 13.000.000,00: a valere sul POR FSE 2014 - 2020, Asse 1, OT 8 Azione 8.6.1;
- Euro 500.000,00 a valere sul Fondo regionale disabili di cui alla L.R. n. 13/2003 e ss.mm.ii.;

3. di stabilire che Regione Lombardia, a fronte delle risultanze del monitoraggio, effettuato sulle richieste di voucher della prima annualità si riserva di adeguare lo stanziamento del presente avviso per l'annualità 2021;

4. di stabilire, in attuazione della d.g.r. 2770/2020 che la concessione delle agevolazioni finanziarie della presente misura avverrà sulla base della scelta effettuata in fase di richiesta di finanziamento da parte dei beneficiari dell'aiuto e non modificabile in corso di attuazione della misura nel rispetto:

- del Reg. (UE) n. 1407/2013 artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo) (Regime De Minimis);
- del Reg. (UE) n. 651/2014 artt. da 1 a 12 e in particolare art. 31 par. 1,2,3 e 4 con intensità di aiuto pari al 50% (Rego-

lamento di Esenzione) come da comunicazione SA.56511;

5. di dare atto che l'agevolazione riconosciuta con la presente misura non è cumulabile con altri aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili in regime di «de minimis» (par.1 dell'art.5, «Cumulo», Reg UE 1407/2013);

6. di attestare che, contestualmente alla data di adozione del presente atto, si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

7. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL), sul portale istituzionale di Regione Lombardia - www.regione.lombardia.it - Sezione «Bandi» e sul portale istituzionale di Regione Lombardia dedicato alla programmazione dei fondi europei www.fse.regione.lombardia.it

Il dirigente
Paola Angela Antonicelli

— • —



Allegato A

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020
OBIETTIVO "INVESTIMENTI IN FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE"
COFINANZIATO DAL FONDO SOCIALE EUROPEO

ASSE PRIORITARIO I – OCCUPAZIONE

Azione 8.6.1 - Azioni integrate di politiche attive e politiche passive, tra cui azioni di riqualificazione e di outplacement dei lavoratori coinvolti in situazioni di crisi collegate a piani di riconversione e ristrutturazione aziendale

AVVISO PUBBLICO
PER L'ATTUAZIONE DI MISURE DI FORMAZIONE CONTINUA – FASE VI

INDICE

A. INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE

- A.1 Finalità e obiettivi
- A.2 Riferimenti normativi
- A.3 Soggetti beneficiari
- A.4 Soggetti destinatari
- A.5 Soggetti erogatori
- A.6 Dotazione finanziaria

B. CARATTERISTICHE DEL FINANZIAMENTO

- B.1 Caratteristiche dell'agevolazione
 - B.1.a. Reg. (UE) n. 1407/2013, per gli aiuti di importanza minore "de minimis"
 - B.1.b. Reg. (UE) n. 651/2014 Regime di esenzione "Aiuti alla formazione" – (artt. Da 1 a 12 ed in particolare l'art. 31)
- B.2 Caratteristiche dell'Offerta Formativa a Catalogo
 - B.2.a. Creazione e avvio delle edizioni formative
- B.3 Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità

C. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO

- C.1 Presentazione delle domande
- C.2 Tipologia di procedura per l'assegnazione delle risorse
- C.3 Istruttoria
 - C.3.a. Modalità e tempi del processo
 - C.3.b. Verifica di ammissibilità delle domande
 - C.3.c. Integrazione documentale
 - C.3.d. Concessione dell'agevolazione e comunicazione degli esiti dell'istruttoria
- C.4 Modalità e tempi per l'erogazione dell'agevolazione
 - C.4.a. Adempimenti post concessione
 - C.4.b. Caratteristiche della fase di rendicontazione
 - C.4.c. Variazioni progettuali e rideterminazione dei contributi

D. DISPOSIZIONI FINALI

- D.1 Obblighi delle imprese ammesse e dei soggetti erogatori
- D.2 Decadenze, revoche, rinunce dei soggetti beneficiari
- D.3 Proroghe dei termini
- D.4 Ispezioni e controlli
- D.5 Monitoraggio dei risultati
- D.6 Responsabile del procedimento

- D.7 Trattamento dati personali
- D.8 Pubblicazione, informazioni e contatti
- D.9 Diritto di accesso agli atti
- D.10 Definizioni e glossario
- D.11 Riepilogo date e termini temporali
- D.12 Allegati

A. INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE

A.1 Finalità e obiettivi

Il presente Avviso è finalizzato a promuovere e favorire, in generale, lo sviluppo del capitale umano rispetto alle esigenze formative specifiche di tutte le figure professionali e di tutte le tipologie di impresa che caratterizzano il tessuto produttivo lombardo, al fine di incrementare la competitività d'impresa, promuovendo e migliorando le conoscenze e le competenze professionali delle lavoratrici e dei lavoratori, imprenditori o liberi professionisti.

Inoltre, in considerazione delle misure imposte per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, gli interventi di Formazione continua finanziati dal presente avviso si pongono l'obiettivo di adeguare le competenze dei destinatari sopra elencati per favorire i processi di rilancio e riconversione delle attività lavorative, nonché la revisione dei processi gestionali e dei modelli organizzativi al fine di garantire lo svolgimento delle attività lavorative in condizioni di sicurezza sanitaria.

L'Avviso prevede l'erogazione di voucher formativi aziendali per la fruizione di corsi di formazione selezionabili dal Catalogo Regionale di Formazione Continua 2020-2021 (di seguito Catalogo) costituito da offerte formative proposte da soggetti iscritti alle sezioni A o B dell'Albo regionale degli operatori accreditati per i servizi di istruzione e formazione professionale, Università lombarde e loro consorzi e Fondazioni ITS e approvate da Regione Lombardia.

Per sostenere le imprese nel contrasto agli effetti dell'epidemia, ai sensi della DGR n. 3042/2020, sono identificate due fasi di attuazione:

- La prima fase che va dalla pubblicazione del presente Avviso fino al 31 agosto 2020, darà un accesso prioritario alla formazione, anche in modalità e-learning, alle imprese che hanno attivato trattamenti di integrazione salariale a causa dell'emergenza COVID-19 o che intendono attivare percorsi formativi finalizzati ad acquisire le competenze per l'introduzione o il consolidamento dello smart working nella propria organizzazione.
- La seconda fase, a partire dal 1° settembre 2020, sarà aperta a tutte le imprese senza la previsione di priorità di accesso.

L'Avviso opera in coerenza con i principi derivanti dalle strategie della Commissione Europea per la crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, per le pari opportunità tra donne e uomini e in materia di Responsabilità Sociale delle imprese.

A.2 Riferimenti normativi

Normativa dell'Unione Europea

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio.

- Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo Sociale europeo e che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio.
- Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (pubblicato sulla G.U. dell'Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis».
- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato con particolare riferimento ai principi generali ed alla sezione dedicata alla categoria in esenzione degli aiuti alla formazione (artt. da 1 a 12 e in particolare art. 31 – Aiuti alla Formazione).
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione, del 22 settembre 2014, recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi.
- Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione, del 3 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca.
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 1974/2015 della Commissione dell'8 luglio 2015 che stabilisce la frequenza e il formato della segnalazione di irregolarità riguardanti il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo, il Fondo di coesione e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, a norma del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.
- Regolamento delegato (UE) n. 1970/2015 della Commissione dell'8 luglio 2015 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio con disposizioni specifiche sulla segnalazione di irregolarità relative al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo, al Fondo di coesione e al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca.
- Regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).
- Regolamento (UE, Euratom) n. 1046/2018 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.
- Regolamento (UE) n. 460/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus)
- Regolamento (UE) n. 558/2020 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID- 19;
- Programma Operativo Regionale FSE Ob. "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" - FSE 2014-2020 della Regione Lombardia approvato con Decisione della Commissione C(2014) 10098 del 17

dicembre 2014 e le relative modifiche approvate con Decisione del 20 febbraio 2017 C(2017) 1311 e con Decisione del 12 giugno 2018 C(2018)3833 e con Decisione del 30 aprile 2019 C(2019)3048.

Normativa nazionale e regionale

- Decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018 n. 22 “Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020”.
- Legge n. 68 del 12 marzo 1999, “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” e successive modifiche e integrazioni.
- Legge n. 234 del 24 dicembre 2012, “Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea”.
- Legge del 22 maggio 2017, n. 81 “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”.
- Decreto-legge n. 19 del 25 marzo 2020, “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.”
- Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, “Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”.
- Decreto Legislativo n. 81 del 15 giugno 2015, “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183 e ss.mm.ii..
- Decreto Legislativo n. 159 del 6 settembre 2011, “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia” e ss.mm.ii..
- Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2011, “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”.
- Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, recante “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (20A00737)”;
- Decreto ministeriale n. 115 del 31 maggio 2017, “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni”.
- Legge regionale del 4 agosto 2003, n. 13 “Promozione all'accesso al lavoro delle persone disabili e svantaggiate”.
- Legge regionale del 28 settembre 2006, n. 22 “Il mercato del lavoro in Lombardia” e ss.mm.ii..
- Legge regionale del 6 agosto 2007, n. 19 “Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia” e ss.mm.ii..
- Legge regionale del 5 ottobre 2015, n. 30 “Qualità, innovazione ed internazionalizzazione nei sistemi di istruzione, formazione e lavoro in Lombardia. Modifiche alle ll.rr. 19/2007 sul sistema di istruzione e formazione e 22/2006 sul mercato del lavoro”.
- DGR n. 2770 del 31 gennaio 2020, “Linee Guida per l'attuazione degli interventi di formazione continua – Fase VI – POR FSE 2014-2020 – Asse Prioritario I – Occupazione”.
- DGR n. 3042 del 15 aprile 2020, “Interventi di formazione continua Fase VI – Misure a sostegno delle aziende in occasione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19”.
- D.D.U.O. del 31 ottobre 2012, n. 9749, “Approvazione dei requisiti e delle modalità operative per la richiesta di iscrizione all'albo regionale degli accreditati per i servizi di istruzione e formazione

professionale - sezione b - e all'albo regionale degli accreditati per i servizi al lavoro in attuazione della D.g.r. n. IX/2412 del 26 ottobre 2011".

- D.D.U.O. del 20 dicembre 2012 n. 12453, "Approvazione delle indicazioni regionali per l'offerta formativa relativa a percorsi professionalizzanti di formazione continua, permanente, di specializzazione, abilitante e regolamentata".
- D.D.U.O. del 23 dicembre 2015, n. 11809, "Nuovo repertorio regionale delle qualificazioni professionali denominato "Quadro regionale degli standard professionali", in coerenza con il repertorio nazionale e con il sistema nazionale di certificazione delle competenze" e successive modifiche e integrazioni.
- D.D.U.O. del 3 aprile 2019, n. 4668, "Aggiornamento del quadro regionale degli standard professionali di Regione Lombardia con l'inserimento di nuovi profili e nuove competenze".
- D.D.U.O. del 18 febbraio 2020 n. 1942 "POR FSE 2014-2020. Approvazione dell'avviso pubblico per l'adozione di piani aziendali di smart working. CUP E85G19000030009".
- D.D.U.O. del 02 marzo 2020, n. 2735 "Invito alla presentazione di proposte formative per la costituzione del Catalogo Regionale di formazione continua 2020-2021 – POR FSE 2014-2020 – Prima Finestra".

A.3 Soggetti beneficiari

I soggetti ammessi a presentare domanda di finanziamento per l'erogazione di voucher formativi aziendali sono rappresentati dalle imprese, aventi unità produttiva/sede operativa ubicata sul territorio di Regione Lombardia, rientranti nelle seguenti categorie:

- Imprese iscritte alla Camera di Commercio di competenza;
- Imprese familiari, di cui all'art. 230-bis del Codice Civile;
- Enti del Terzo Settore che svolgono attività economica (organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, enti filantropici, imprese sociali, incluse le cooperative sociali, reti associative, società di mutuo soccorso, associazioni, riconosciute o non riconosciute, fondazioni) iscritte ai registri (regionale/provinciale nelle more dell'attuazione del Registro Nazionale, ai sensi del D.Lgs. 117/2017);
- Associazioni riconosciute e fondazioni che svolgono attività economica, aventi personalità giuridica e pertanto iscritte al Registro Regionale delle persone giuridiche;
- Cooperative;
- Liberi professionisti oppure, se esercitanti in forma associata, la relativa associazione.

Non sono ammessi a presentare domanda di finanziamento per l'erogazione di voucher formativi aziendali i seguenti soggetti:

- le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2011, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" incluse nell'elenco ISTAT delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm. (Legge di contabilità e di finanza pubblica);
- le Associazioni di rappresentanza dei datori di lavoro e dei lavoratori;
- i Soggetti che erogano attività di formazione iscritti alle sez. A o B dell'Albo regionale degli operatori accreditati, Università lombarde e loro consorzi, Fondazioni ITS.

Ai sensi del presente Avviso non possono erogare servizi, nonché usufruire dell'agevolazione, le società, gli enti e singoli professionisti che, a qualsiasi titolo, prestano servizi di consulenza e assistenza tecnica a favore delle Autorità coinvolte nell'attuazione, controllo, certificazione e sorveglianza del POR FSE 2014-2020.

Per sostenere le imprese nel contrasto agli effetti dell'epidemia, tra i soggetti di cui sopra è assegnato un criterio di priorità di accesso alla misura ai sensi della DGR n. 3042/2020. Nello specifico, fino al 31 agosto 2020, le attività istruttorie daranno la precedenza alle imprese che hanno attivato trattamenti di integrazione salariale a causa dell'emergenza COVID-19 o che intendono attivare percorsi formativi finalizzati ad acquisire le competenze per l'introduzione o il consolidamento dello smart working nella propria organizzazione.

A.4 Soggetti destinatari

L'Avviso è destinato a:

- lavoratori dipendenti, anche beneficiari di trattamenti di integrazione salariale, di micro, piccole, medie e grandi imprese assunti presso una sede operativa/unità produttiva localizzata sul territorio di Regione Lombardia, rientranti nelle seguenti categorie:
 - lavoratori con contratto di lavoro di diritto privato a tempo indeterminato o a tempo determinato (in entrambi i casi sia a tempo pieno, sia a tempo parziale);
 - soci-lavoratori di cooperative (sia che partecipino o non partecipino agli utili);
 - nel solo caso di impresa familiare, di cui all'art. 230-bis del Codice Civile, i collaboratori o coadiuvanti dell'imprenditore che prestano in modo continuativo la propria attività di lavoro nell'impresa (coniuge, parenti entro il terzo grado, affini entro il secondo);
 - coadiuvanti delle imprese commerciali ed i soci lavoratori di attività commerciale e di imprese in forme societarie, individuate dagli imprenditori, compresi gli artigiani.
- Titolari e soci di micro, piccole, medie e grandi imprese con sede legale in Lombardia e iscritte alla Camera di Commercio di competenza;
- lavoratori autonomi e liberi professionisti con domicilio fiscale localizzato in Lombardia che esercitano l'attività sia in forma autonoma sia in forma associata.

Sono esclusi da questa misura:

- i lavoratori con contratto di lavoro intermittente, ai sensi del D.Lgs. 81/2015;
- i lavoratori con contratto di somministrazione, ai sensi del D.Lgs. 81/2015;
- i tirocinanti, ai sensi della L. 99/2013;
- i lavoratori con contratto di apprendistato, ai sensi del D.Lgs. 81/2015.

A.5 Soggetti erogatori

Per la fruizione del voucher, le imprese devono rivolgersi esclusivamente ai seguenti soggetti erogatori, la cui Offerta formativa è stata approvata nell'ambito del Catalogo:

- Soggetti iscritti alle sezioni A o B dell'Albo regionale degli operatori accreditati per i servizi di istruzione e formazione professionale, con numero definitivo di iscrizione alla data di presentazione dell'offerta;
- Università legalmente riconosciute con sede legale o operativa in Regione Lombardia ai sensi della L.R. n. 33/2004 e loro Consorzi;
- Istituti di Istruzione Tecnica Superiore (ITS), di cui al D.P.C.M. del 25 gennaio 2008, con sede legale e operativa in Regione Lombardia.

Si precisa che le imprese non possono rivolgersi per la fruizione del voucher ad Operatori accreditati con i quali esiste un vincolo di cui all'art. 2359 "Società controllate e società collegate" o 2341 bis "Patti parasociali" del Codice Civile o agli articoli 120-123 del Testo Unico per la Finanza per le società quotate in borsa che regolano

la questione dei patti parasociali, nonché della loro pubblicità. Tali società ai sensi del Reg. (UE) n. 1407/2013 costituiscono infatti un'“impresa unica”.

A.6 Dotazione finanziaria

Le risorse finanziarie disponibili ammontano a Euro 26.500.000,00, per le annualità 2020-2021, a valere sulle seguenti risorse:

- Euro 26.000.000,00 a valere sul POR FSE 2014 - 2020, Asse I, OT 8 Azione 8.6.1;
- Euro 500.000,00 a valere sul Fondo regionale disabili di cui alla L.R. n. 13/13 e ss.mm.ii.

Per la prima assegnazione, a valere sull'annualità 2020, è stabilita la dotazione finanziaria pari a Euro 13.500.000,00, di cui:

- Euro 6.000.000,00 destinati alla realizzazione di offerte formative che verranno attivate nella prima fase (dalla pubblicazione dell'Avviso al 31 agosto 2020), prevedendo una riserva di:
 - Euro 3.000.000,00 prioritariamente destinati alla realizzazione di offerte formative presentate nell'ambito delle aree strategiche di cui al paragrafo B.2;
 - Euro 250.000,00 destinati per la valorizzazione dei fabbisogni emergenti delle “aree interne”;
- Euro 7.500.000,00 destinati alla realizzazione di offerte formative che verranno attivate nella seconda fase che va dal 1° settembre al 31 dicembre 2020, prevedendo una riserva di:
 - Euro 3.000.000,00 prioritariamente destinati alla realizzazione di offerte formative presentate nell'ambito delle aree strategiche di cui al paragrafo B.2;
 - Euro 250.000,00 destinati per la valorizzazione dei fabbisogni emergenti delle “aree interne”.

Regione Lombardia si riserva di rideterminare la presente dotazione sulla base dei dati di monitoraggio delle domande di voucher pervenute, nonché della verifica della dotazione finanziaria disponibile.

Come “operazione”, ai sensi dall'art. 2, punto 9) del Reg. (UE) 1303/2013 e ss.mm.ii, si considera l'insieme dei voucher erogati da Regione Lombardia nell'ambito del presente avviso e, come “beneficiario”, ai sensi dell'art.2, punto 10) lettera a) del sopracitato Regolamento, si considera Regione Lombardia, in quanto organismo che concede l'aiuto.

B. CARATTERISTICHE DEL FINANZIAMENTO

B.1 Caratteristiche dell'agevolazione

Il presente Avviso è finanziato con risorse del POR FSE 2014-2020 – Asse I – Occupazione, a valere sull'Obiettivo specifico 8.6, Azione 8.6.1.

Alle imprese in possesso dei requisiti elencati al paragrafo A.3 è messo a disposizione un contributo massimo di € 50.000,00 su base annua, che può essere fruito dai destinatari di cui al paragrafo A.4 per partecipare ai corsi di formazione presenti nel Catalogo, attraverso uno o più voucher formativi aziendali.

I voucher formativi aziendali si compongono, pertanto, dei singoli voucher formativi destinati a ciascun lavoratore, che può fruire di uno o più percorsi formativi, fino al raggiungimento del valore complessivo di

€ **2.000,00** su base annua. Il costo massimo rimborsabile all'impresa per la fruizione dei percorsi si differenzia in funzione del livello di competenze da acquisire:

- Percorsi di formazione con livelli di competenze da raggiungere riconducibili a EQF tra 6 e 8: fino a € **2.000,00** per lavoratore;
- Percorsi di formazione con livelli di competenze da raggiungere riconducibili a EQF tra 4 e 5: fino a € **1.500,00** per lavoratore;
- Percorsi di formazione con livelli di competenze da raggiungere riconducibili a EQF 3: fino a € **800,00** per lavoratore

Le imprese possono individuare, per ciascun lavoratore, uno o più corsi che soddisfano maggiormente le sue esigenze formative, fino al completo utilizzo dell'importo massimo per destinatario di € **2.000,00** annui. Non è possibile invece richiedere, per lo stesso destinatario, più voucher per la partecipazione ad edizioni di corsi con i medesimi contenuti anche se realizzati da differenti soggetti erogatori.

Si specifica inoltre che non sono ammesse a finanziamento domanda di voucher per la fruizione di corsi di formazione nell'ambito nell'area "Benessere organizzativo aziendale (art. 17 quinquies della L.R. n. 30/2015)" e nello specifico sulle tematiche dello smart working per i dipendenti che fruiscono della medesima tipologia di formazione nell'ambito dell'"Avviso pubblico per l'adozione di piani aziendali di smart working" approvato con D.D.U.O n. 1942 del 18 febbraio 2020. Sono invece ammissibili le domanda di voucher per i dipendenti non coinvolti dal progetto pilota nell'ambito dalla misura sopracitata.

Nell'ambito del medesimo voucher ogni impresa può presentare richiesta di formazione per uno o più lavoratori, fino al completo utilizzo dell'importo massimo per impresa di € **50.000,00**.

I contributi erogati nell'ambito della presente misura di Formazione Continua si configurano come Aiuto di Stato e, pertanto, saranno riconosciuti nei limiti previsti dalla normativa europea.

Si definisce "aiuto di Stato" qualsiasi vantaggio, diretto o indiretto, suscettibile di valutazione economica, selettivo con riferimento ai beneficiari, ed erogato con risorse pubbliche, in modo tale da creare anche potenzialmente un effetto distorsivo della concorrenza e un effetto incentivante nelle imprese beneficiarie. In questa definizione rientrano, quindi, anche i contributi regionali che abbiano per oggetto la copertura parziale di una o più spese che in caso contrario l'impresa beneficiaria dovrebbe sostenere nella normale gestione della sua attività.

Sulla base della scelta effettuata in fase di richiesta di finanziamento da parte delle imprese beneficiarie dell'aiuto e non modificabile in corso di attuazione della misura, i contributi saranno soggetti al Reg. (UE) n. 1407/2013 o al Reg. (UE) n. 651/2014.

Si specifica inoltre che il rispetto dei requisiti previsti dal regime di aiuto prescelto sarà verificato da Regione Lombardia nell'ambito delle verifiche di ammissibilità delle domande di voucher presentate dall'impresa beneficiaria attraverso il sistema informativo Bandi on Line, secondo le modalità descritte al paragrafo C3.

B.1.a. Reg. (UE) n. 1407/2013, per gli aiuti di importanza minore "de minimis"

Il contributo è riconosciuto ai sensi del **Reg. (UE) n. 1407/2013 nei limiti previsti per gli aiuti di importanza minore (de minimis)**, con particolare attenzione agli articoli:

- Art. 1 (campo di applicazione);

- Art. 2 (definizioni), con riferimento in particolare al paragrafo 2 nozione di “impresa unica”. Per impresa unica¹ si tiene conto della definizione di cui all’art. 2, comma 2 del Reg. (UE) n. 1407/2013. Nel caso di fusioni, acquisizioni o scissioni si fa riferimento a quanto riportato nell’ art. 3 comma 8 e comma 9 del richiamato Reg. (UE) n. 1407/2013;
- Art. 3 (aiuti de minimis), con riferimento al paragrafo 7, qualora la concessione di nuovi aiuti “de minimis” comporti il superamento dei massimali pertinenti di cui al paragrafo 2 del presente articolo, nessuna delle nuove misure di aiuto può beneficiare del Reg. (UE) n. 1407/2013;
- Art. 5 (cumulo), con riferimento al paragrafo 2, l’agevolazione riconosciuta con la presente misura non è cumulabile con altri aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili;
- Art. 6 (controllo).

L’aiuto “de minimis” è concedibile se sono rispettate le soglie indicate nel Reg. (UE) n. 1407/2013. Le soglie indicano l’ammontare massimo di aiuti “de minimis” che un’impresa unica può ricevere, incluso l’aiuto richiesto, in tre esercizi finanziari (ai sensi del Codice Civile l’esercizio finanziario è il periodo di tempo cui si riferisce il bilancio), quello in corso e i due precedenti. Tale soglia comprende tutti gli aiuti dichiarati “de minimis” e concessi da qualsiasi amministrazione pubblica italiana per qualsiasi finalità.

La prima soglia, valida solo per l’attività di trasporto su strada è pari a 100.000,00 Euro.

La seconda soglia, valida per tutte le altre attività economiche, è pari a 200.000,00 Euro.

Il periodo dei tre esercizi finanziari è un periodo mobile a ritroso che ha come riferimento il momento della domanda di finanziamento.

Nel momento in cui si richiede l’aiuto, i soggetti richiedenti che svolgono attività economica devono sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 che:

- attesti di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all’art. 1 del suddetto Regolamento;
- informi su eventuali aiuti “de minimis”, ricevuti nell’arco degli ultimi tre esercizi finanziari in relazione alla propria attività rientrante nella nozione di impresa unica con relativo cumulo complessivo degli aiuti “de minimis” ricevuti;
- attesti di non essere impresa che si trovi in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente.

Prima di sottoscrivere l’autocertificazione, di cui all’Allegato A.3 che informi sugli aiuti “de minimis” ricevuti nell’arco degli ultimi tre esercizi, è onere del soggetto richiedente consultare l’apposita sezione “Trasparenza”² del registro Nazionale Aiuti e interrogare il registro rispetto alla propria posizione relativa agli aiuti “de minimis” concessi e registrati relativamente all’ “impresa unica”.

1 Ai fini del presente Regolamento, s’intende per «impresa unica» l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;

b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;

c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;

d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch’esse considerate un’impresa unica.

2 https://www.rna.gov.it/sites/PortaleRNA/it_IT/trasparenza

Tutte le indicazioni a riguardo sono contenute nelle **“Istruzioni per la compilazione delle dichiarazioni “de minimis”**, Allegato A.3.A.3.a

L'agevolazione riconosciuta con la presente misura non è cumulabile con altri “aiuti di Stato” concessi per gli stessi costi ammissibili in regime di «de minimis» (par.1 dell'art.5, “Cumulo”, Reg UE 1407/2013).

Qualora la concessione di nuovi aiuti «de minimis» comporti il superamento dei massimali previsti l'impresa non potrà beneficiare dell'intero importo del voucher (art. 3.7 Reg. (UE) n. 1407/2013). In tal caso l'azienda potrà ripresentare, nell'ambito delle risorse disponibili, una nuova domanda di voucher esclusivamente in regime di esenzione di cui al Reg. (UE) 651/2014.

B.1.b. Reg. (UE) n. 651/2014 Regime di esenzione “Aiuti alla formazione” – (artt. Da 1 a 12 ed in particolare l'art. 31)

Il contributo si inquadra come regime in esenzione da notifica ai sensi del **Reg. (UE) n. 651/2014** che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato ed in particolare ai sensi della sezione 5 (art. 31) sugli aiuti alla formazione.

Per le singole disposizioni qui applicabili si rimanda all'allegato A1 alla DGR n.2770 del 31.01.2020 in cui sono elencate a titolo esemplificativo le parti del Reg. (UE) n. 651/2014 rilevanti per la misura in questione. Ogni clausola della presente misura deve interpretarsi in linea con le disposizioni di tale Regolamento, con particolare riferimento al campo di applicazione, definizioni, cumulo, trasparenza, possibilità di controllo anche sulle auto-dichiarazioni relative al rispetto del Reg. (UE) n. 651/2014, clausole relative alla sezione specifica degli aiuti alla formazione.

La quota pubblica di finanziamento del voucher sarà calcolata, indipendentemente dalla dimensione di impresa, sulla base dell'intensità di aiuto minima prevista dall'art. 31 ed esclusivamente per i costi di cui ai punti a) b) e c) del paragrafo 3 del citato articolo, pari a 50% del costo totale del corso e, comunque, nei limiti dei massimali di cui al paragrafo B.1. La restante quota sarà a carico dell'impresa destinataria del contributo, quale quota di finanziamento privato obbligatorio. L'obbligo di cofinanziamento privato nell'ambito della presente misura è assolto attraverso il pagamento da parte dell'impresa di una quota almeno pari al 50% del costo del corso per il quale si richiede il voucher.

B.2 Caratteristiche dell'Offerta Formativa a Catalogo

Come anticipato al paragrafo B.1 con il presente Avviso è finanziabile unicamente la fruizione di percorsi formativi selezionati nell'ambito del Catalogo e realizzati con riferimento a profili e competenze previsti nel Quadro Regionale degli Standard Professionali della Lombardia (QRSP), di cui al D.D.U.O. n. 11809/2015 e ss.mm.ii. e in linea con quanto disposto dal D.D.U.O. n. 12453/2012.

Il Catalogo è pubblico ed è costantemente aggiornato e consultabile online sul sito istituzionale della Regione Lombardia all'indirizzo: www.fse.regione.lombardia.it

La durata minima dei corsi è coerente con i seguenti parametri differenziati per EQF in uscita:

- Livello alto - EQF 6 - 8: 40 ore minimo;
- Livello medio - EQF 4 - 5: 30 ore minimo;
- Livello basso - EQF 3: 16 ore minimo.

Nell'ambito delle Offerte formative presenti sul Catalogo è possibile fruire di offerte formative nelle seguenti aree di rilevanza strategica.

- Internazionalizzazione delle imprese;
- Sostenibilità ambientale;
- Benessere organizzativo aziendale (Diversity manager, Disability manager, Welfare manager, Smart working);
- Cluster tecnologici lombardi “S3” (Agrifood, Aerospazio, Scienza Vita, Ambienti per la vita, Smart communities Mobilità, Chimica verde, Energia ambiente edilizia, Fabbrica intelligente) ai sensi della DGR n. 2146 del 11/07/2014 e ss.mm.ii.;
- Turismo, eventi e territorio;
- Competitività delle imprese.

Le offerte formative fruite nell’ambito delle aree di rilevanza strategica sopra indicate sono contraddistinte da un livello EQF in uscita almeno pari 4, ad eccezione dell’area “Benessere organizzativo aziendale” per cui il livello minimo previsto è pari a 3.

In via sperimentale, durante il periodo dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e dei successivi provvedimenti nazionali e regionali, è consentita la fruizione delle offerte formative a distanza, secondo le modalità descritte dalla DGR n. 3042 del 15/04/2020. Al termine del periodo emergenziale, Regione Lombardia si riserva di estendere tali modalità di fruizione della formazione e di disciplinarle ulteriormente con appositi provvedimenti regionali.

Le attività di formazione potranno essere fruite a distanza unicamente se il corso scelto sul Catalogo lo prevede. Si specifica in tal caso che la formazione a distanza avverrà unicamente in modalità sincrona, attraverso l’utilizzo di piattaforme telematiche che rilevano la presenza dei destinatari della formazione e che le edizioni dei percorsi erogati con tale modalità non potranno prevedere più di **20 partecipanti**.

In particolare, si specifica che le piattaforme attraverso le quali verrà erogata la formazione a distanza dovranno:

- consentire di tracciare, estrarre e documentare in maniera univoca tramite log e reportistica i partecipanti, i tempi di accesso e la durata dell’utilizzo degli strumenti on line;
- permettere di registrare le sessioni formative e le eventuali interazioni tra gli utenti loggati;
- garantire adeguate modalità e specifici strumenti d’interazione tra docenti e discenti (tramite connessione audio, video, chat ecc.);
- garantire un accesso guest per i controlli di Regione Lombardia.

I soggetti erogatori che intendono proporre alle imprese l’erogazione della formazione in modalità e-learning dovranno registrare sul SIUF l’esatta calendarizzazione delle lezioni sulle piattaforme dedicate, con il dettaglio della data e dell’orario di svolgimento e rendere disponibile, a conclusione delle attività formative, il registro formativo e delle presenze per la formazione erogata a distanza predisposto dal docente e la stampa dei report (log-file) prodotti dalla piattaforma. Si specifica che, laddove la stampa dei report prodotti dalle piattaforme non contenga l’identificazione anagrafica dei partecipanti, ma unicamente delle utenze in codice, è necessario allegare, al registro formativo, un prospetto di riconciliazione con l’anagrafica dei partecipanti, siano essi docenti o discenti.

Al termine di ogni percorso formativo il soggetto erogatore è tenuto a garantire a tutti i destinatari il rilascio dell’Attestato di partecipazione al corso, di cui all’Allegato A.10.a e ed eventualmente sulla base dei risultati raggiunti dai singoli destinatari:

- Attestato di partecipazione con il riconoscimento delle abilità e delle conoscenze – Allegato A.10.A.10.ab
- Attestato di competenza – Allegato A.10.A.10.b

Le indicazioni operative sulle modalità di rilascio sono disciplinate all’Allegato A.10

B.2.a. Creazione e avvio delle edizioni formative

Nelle more dell'implementazione del sistema informativo, al fine di dare la possibilità di erogare tempestivamente i percorsi formativi necessari alle imprese in questa delicata fase di emergenza, è istituita una fase transitoria che va dalla pubblicazione del presente Avviso fino al 30 giugno 2020, durante la quale le edizioni dei corsi dovranno essere presentate dai soggetti erogatori tramite Poste Elettronica Certificata (di seguito PEC) secondo le modalità descritte al successivo paragrafo B.2.a.B.2.a.i.

Esaurita la fase transitoria a partire dal 1° luglio 2020 i soggetti erogatori dovranno presentare le edizioni dei corsi tramite SIUF e le imprese dovranno presentare le richieste di voucher tramite Bandi on Line.

B.2.a.i Fase transitoria

Durante la fase transitoria l'avvio delle edizioni dei corsi deve essere autorizzato da Regione Lombardia ed è disciplinato come segue:

- i soggetti erogatori di cui al paragrafo A.5 a partire dalla data di pubblicazione del presente Avviso devono inviare tramite PEC, all'indirizzo lavoro@pec.regione.lombardia.it, all'attenzione della Struttura Occupazione e Occupabilità, UO Mercato del Lavoro, Direzione Generale Istruzione e Formazione, la Comunicazione di avvio dell'edizione formativa che intendono realizzare, utilizzando esclusivamente il format previsto all' Allegato A.2. A tale Comunicazione dovranno essere obbligatoriamente allegati:
 - Elenco in formato excel dei codici fiscali degli allievi partecipanti al corso. Se si tratta di lavoratori dipendenti è necessario indicare l'azienda di appartenenza (denominazione e Partita IVA);
 - Calendarizzazione delle lezioni con il dettaglio del programma formativo (Data, Orario inizio e fine, argomento trattato). La calendarizzazione delle lezioni non può essere programmata prima di 7 giorni lavorativi successivi alla data di presentazione della Comunicazione di Avvio e non oltre il 31 agosto 2020.
 - Dichiarazione di impegno su carta intestata dell'impresa partecipante a presentare, a partire dal 1° luglio 2020, data di apertura del sistema informativo Bandi Online, la domanda di voucher a valere sul medesimo corso e i medesimi dipendenti con le modalità previste al paragrafo C.1.

In aggiunta:

- qualora l'edizione del corso sia rivolta in tutto o in parte a lavoratori di imprese che hanno fatto domanda di Cassa Integrazione Guadagni con causale COVID-19, dovrà essere allegata obbligatoriamente la domanda di Cassa presentata dall'impresa presso gli uffici competenti;
 - qualora il corso venga erogato in FAD dovrà essere allegata obbligatoriamente una relazione che descriva la piattaforma adottata rispetto al soddisfacimento dei requisiti richiesti e descritti al paragrafo B.2.
- Regione Lombardia istruisce le Comunicazioni pervenute via PEC, dando priorità all'istruttoria e alla relativa autorizzazione:
 - delle richieste di avvio di edizioni che saranno svolte in modalità FAD per i lavoratori delle imprese che hanno fatto richiesta di Cassa Integrazione Guadagni con causale COVID 19 e/o di edizioni che prevedono l'erogazione di formazione nell'area "Benessere organizzativo aziendale" e nello specifico sulle tematiche relative allo smart working;
 - delle richieste di avvio presentate per la prima edizione di ciascuna offerta formativa. L'autorizzazione all'avvio di edizioni successive alla prima è subordinata alla verifica della disponibilità del budget e all'assenza di ulteriori richieste di avvio di prime edizioni.

- **i soggetti beneficiari di cui al paragrafo A.3** a partire dalla data di pubblicazione del presente Avviso e fino al 31 agosto possono avviare per i propri dipendenti la fruizione della formazione solo se l'avvio dell'edizione del corso prescelto è stato autorizzato da parte di Regione Lombardia al soggetto erogatore e devono impegnarsi a presentare a partire dal 1° luglio 2020 ed entro e non oltre il 31 agosto 2020 la domanda di voucher a valere sul medesimo corso e i medesimi dipendenti con le modalità previste al paragrafo C.1.

Si specifica che la comunicazione di accettazione dell'avvio del percorso non genera sul soggetto erogatore alcun diritto al riconoscimento da parte di Regione Lombardia delle spese sostenute per l'erogazione della formazione. Regione Lombardia effettuerà il rimborso dei costi sostenuti per la formazione unicamente ai soggetti beneficiari **di cui al paragrafo A.3** subordinatamente:

- al caricamento da parte dell'operatore dell'edizione dell'offerta formativa approvata;
- alla presentazione da parte dell'impresa a partire dal 1° luglio 2020 data di apertura del sistema informativo Bandi On Line della domanda di voucher secondo le modalità descritte al paragrafo C.1;
- al superamento dell'istruttoria di ammissibilità effettuata da Regione Lombardia secondo le modalità descritte al paragrafo C.3.b;
- alla verifica della documentazione presentata dall'impresa in fase di rendicontazione secondo le modalità descritte al paragrafo C.4.b.

Box 1: Modalità di caricamento delle edizioni dell'Offerta Formativa da parte dei soggetti erogatori sul SIUF:

Al momento della creazione dell'edizione dovranno essere garantiti gli stessi contenuti dell'Offerta formativa approvata da parte di Regione Lombardia e comunicata via PEC e nello specifico:

- obiettivi e finalità;
- nr. Partecipanti con voucher e autofinanziati;
- costo per partecipante;
- riferimento a profili e competenze previsti nel Quadro Regionale degli Standard Professionali della Lombardia (QRSP);
- articolazione dell'azione formativa, delle metodologie e degli strumenti impiegati, della modalità di erogazione della formazione, nonché dell'eventuale certificazione delle competenze.

Dovranno, inoltre, essere inserite tutte le informazioni di dettaglio rispetto a ciascun partecipante, acquisite dall'impresa attraverso la scheda "**Domanda di iscrizione agli interventi FSE**", di cui all'Allegato A.7 al presente Avviso.

B.2.a.ii Fase a regime

A partire dal 1° luglio 2020 i soggetti erogatori dovranno presentare le edizioni dei corsi tramite SIUF e le imprese dovranno, per le stesse edizioni, presentare le richieste di voucher tramite Bandi on Line prima della realizzazione dell'evento di formazione, secondo un percorso articolato come segue:

- **i soggetti erogatori di cui al paragrafo A.5** presentano l'edizione dei corsi esclusivamente sul sistema informativo SIUF nel rispetto dei contenuti elencati nel Box 1 potranno essere avviate unicamente successivamente alla comunicazione di concessione del contributo alle imprese richiedenti;
- **i soggetti beneficiari di cui al paragrafo A.3** presentano le proprie richieste di voucher secondo le modalità descritte al paragrafo C.1;
- **Regione Lombardia** entro 60 giorni dalla ricezione della domanda di voucher ne completa l'istruttoria secondo le modalità descritte al paragrafo C.3;

B.3 Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità

Sono ammissibili al contributo unicamente le spese sostenute per la fruizione dei corsi di formazione descritti al paragrafo B.2.

Il contributo è erogato alle imprese di cui al paragrafo A.3, a seguito della conclusione del corso prescelto e limitatamente ai destinatari che hanno completato almeno il 75% della durata prevista del corso.

L'importo del voucher assegnato in fase di ammissione a finanziamento rappresenta il valore massimo che Regione Lombardia può erogare nei confronti delle imprese. Eventuali importi sostenuti superiori al valore del voucher ammesso saranno a carico delle imprese stesse.

Il voucher non è cumulabile con ulteriori contributi comunitari, nazionali, regionali o locali, erogati per gli stessi servizi finanziati dal presente Avviso.

Ai fini della riconoscibilità delle spese, si precisa che in ogni caso l'IVA è da considerarsi non ammissibile.

C. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO

C.1 Presentazione delle domande

Le imprese devono presentare una richiesta di voucher formativo aziendale per ogni singolo corso a cui intendono iscrivere i propri dipendenti. Il voucher richiesto dovrà essere comprensivo dell'anagrafica di tutti i destinatari iscritti al corso.

La domanda di finanziamento deve essere presentata esclusivamente online sulla piattaforma informativa Bandi On Line all'indirizzo www.bandiservizi.it a partire dalle ore 12:00 del 1° luglio 2020 fino ad esaurimento della dotazione finanziaria e comunque non oltre le ore 17:00 del 30 dicembre 2021.

L'accesso può essere effettuato attraverso le proprie credenziali SPID, CRS/CNS o, per i soggetti registrati, con la propria utenza alla piattaforma informativa Bandi On Line.

Tutti i dettagli relativi alla procedura guidata di presentazione delle domande saranno definiti all'interno di un Manuale che verrà reso disponibile all'interno del Sistema informativo alla data di apertura dell'Avviso.

Box 2 Modalità di registrazione alla piattaforma regionale di Bandi On Line per soggetti non registrati.

Prima di presentare domanda di partecipazione all', il soggetto richiedente deve:

1. registrarsi (fase di registrazione) al fine del rilascio delle credenziali di accesso al sistema informativo Bandi Online: la registrazione deve essere effettuata dalla persona incaricata per la compilazione della domanda in nome e per conto del soggetto beneficiario;
2. procedere alla fase di profilazione all'interno di suddetto sistema informativo, che prevede:
 - I. l'attribuzione delle credenziali alla persona fisica incaricata dal soggetto beneficiario per la compilazione della domanda;
 - II. la compilazione delle informazioni relative al soggetto beneficiario;
 - III. il caricamento del documento d'identità in corso di validità del legale rappresentante e dell'Atto costitutivo recante le cariche associative.
3. attendere la validazione. I tempi di validazione potranno richiedere, a seconda della modalità di registrazione e profilazione utilizzata, fino a 16 ore lavorative.

La verifica dell'aggiornamento e della correttezza dei dati presenti sul profilo all'interno del Sistema Informativo è a esclusiva cura e responsabilità del soggetto richiedente stesso.

Il soggetto richiedente deve compilare la **domanda di finanziamento** secondo lo schema di cui all'**Allegato A.1**. Al termine della compilazione della domanda, il soggetto richiedente dovrà provvedere ad allegare la seguente documentazione anch'essa caricata elettronicamente sul Sistema Informativo:

- **Incarico per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica della domanda**³, nel caso in cui non sia il Legale rappresentante dell'impresa a presentarla, secondo lo schema di cui all'**Allegato A.5**.
- **Modulistica in tema di Aiuti di stato in base al Regime di aiuto prescelto:**
 - **Regime di aiuto in "de minimis"**: Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in "de minimis", secondo lo schema di cui all'Allegato A.3, anche sulla base di quanto risulta nel Registro Nazionale Aiuti;
 - **Regime di aiuto in esenzione**: Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in esenzione, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000, firmata dal proprio legale rappresentante, di non appartenere ai settori esclusi dal campo di applicazione del Reg. (UE) n. 651/2014 secondo lo schema di cui all'Allegato A.4.
- **Modulistica antimafia, di cui all'Allegato A.6 e nello specifico:**
 - Autocertificazione ex art. 89 del D. Lgs. 159/2011 redatta dai soggetti di cui all'art. 85 del medesimo Decreto Legislativo (Allegato xx - Modello 1 del presente Avviso);
 - Dichiarazione sostitutiva C.C.I.A.A. contenente tutti i componenti di cui all'art. 85 del D. Lgs. 159/2011, nonché il codice fiscale e la partita IVA dell'impresa stessa (Allegato A.6 - Modulo 1 del presente Avviso);
 - Eventuali dichiarazioni sostitutive relative al socio di maggioranza (persona fisica o giuridica) della società interessata, nell'ipotesi prevista dall' art. 85, comma 2, lett. c) del D. Lgs. 159/2011 (Allegati A.6 - Moduli 1 e 2 del presente Avviso);

³ L'incarico per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica della domanda non può essere conferito ad alcun dipendente del soggetto erogatore del voucher formativo.

- **Copia della richiesta di Cassa Integrazione Guadagni con causale COVID-19 presentata agli uffici competenti** unicamente per le domande presentate entro il 31 agosto 2020 e per le imprese che voglio beneficiarie della priorità di istruttoria previste nella prima fase di gestione dell'avviso.

Ai fini della concessione dell'agevolazione, il soggetto richiedente deve essere in regola con la normativa antimafia e presentare le dichiarazioni necessarie per permettere alla Pubblica Amministrazione di effettuare le verifiche attraverso la banca dati della Prefettura ai sensi del combinato disposto dell'art. 83, comma 1, e dell'art. 67, comma 1, lettera g, del D. Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.

L'esito positivo della verifica in tema di certificazione antimafia comporterà la decadenza dall'agevolazione. Qualora, nella compilazione del modulo Antimafia, sia necessario fornire attestazioni relative ad una pluralità di soggetti collegati al soggetto richiedente (come da indicazioni contenute nel predetto modulo), quest'ultimo dovrà:

- acquisire le attestazioni da parte degli altri soggetti collegati firmati in forma autografa;
- compilare l'attestazione di propria competenza;
- predisporre un unico documento composto da tutte le attestazioni (quella del soggetto richiedente a cui allegare quelle dei soggetti collegati firmati in forma autografa) firmato elettronicamente dal legale rappresentante del soggetto richiedente.

Il documento di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità è acquisito d'ufficio da Regione Lombardia, presso gli enti competenti, in base a quanto stabilito dall'art. 6 del Decreto del 30.01.2015 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. Serie Generale n. 125 del 1.6.2015). In caso di accertata irregolarità in fase di erogazione, verrà trattenuto l'importo corrispondente all'inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi (L. n. 98/2013, art. 31 commi 3 e 8-bis).

Nell'apposita sezione del sistema informativo verrà resa disponibile la modulistica necessaria per la partecipazione al presente Avviso.

Il mancato caricamento elettronico dei documenti di cui sopra costituirà causa di inammissibilità della domanda di finanziamento.

A seguito del caricamento dei documenti sopra descritti, il Legale rappresentante del soggetto richiedente (o suo delegato⁴) deve scaricare tramite l'apposito pulsante la domanda di finanziamento generata in automatico dal sistema e sottoscriverla elettronicamente.

Ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea numero 910/2014, cosiddetto regolamento "eIDAS" (electronic IDentification Authentication and Signature - Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica), la sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione all'Avviso dovrà essere effettuata o con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. È ammessa quindi anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22/2/2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71" (Il software gratuito messo a disposizione da Regione Lombardia è stato adeguato a tale Decreto a partire dalla versione 4.0 in avanti).

⁴ In caso di delega alla presentazione della domanda, deve essere compilato e allegato l'"incarico per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica della domanda a valere sul bando", utilizzando esclusivamente il format di cui all'Allegato A.5.

La domanda deve essere perfezionata con il pagamento dell'imposta di bollo attualmente vigente di 16 euro ai sensi del DPR 642/1972 - o valore stabilito dalle successive normative. A seguito del completo caricamento della documentazione richiesta, il soggetto richiedente dovrà procedere all'assolvimento in modo virtuale della marca da bollo tramite carta di credito sui circuiti autorizzati, accedendo all'apposita sezione del Sistema Informativo.

L'assolvimento dell'imposta di bollo è consentito solo in modalità telematica e pertanto non sono ammesse altre forme di pagamento al di fuori di quelle sopradescritte.

Le domande di finanziamento sono trasmesse e protocollate elettronicamente solo a seguito del completamento delle fasi sopra descritte cliccando il pulsante "Invia al protocollo".

A conclusione della suddetta procedura il sistema informativo rilascia automaticamente numero e data di protocollo della domanda di finanziamento presentata. Ai fini della verifica della data di presentazione della domanda farà fede esclusivamente la data di invio al protocollo registrata dalla procedura online.

L'avvenuta ricezione telematica della domanda è comunicata via posta elettronica all'indirizzo indicato nella sezione Anagrafica di Bandi online al soggetto richiedente e riporta il numero identificativo a cui fare riferimento nelle fasi successive dell'iter procedurale.

La mancata osservanza delle modalità di presentazione costituirà causa di inammissibilità formale della domanda di partecipazione.

Le imprese che nella fase transitoria hanno avviato la formazione secondo le modalità illustrate al paragrafo B.2.a.i dovranno comunque presentare la domanda di voucher secondo le modalità sopradescritte entro e non oltre il 31 agosto 2020. Il diritto al voucher è comunque subordinato ai controlli di Regione Lombardia a seguito di istruttoria formale secondo le modalità descritte al paragrafo C.3.

Le richieste di voucher inoltrate per corsi di formazione già avviati alla data di presentazione della domanda o **che prevedono l'avvio entro il 31 agosto 2020 dovranno obbligatoriamente essere presentate ai sensi del Reg. (UE) n. 1407/2013**, pena la non ammissibilità del contributo. La verifica del possesso dei requisiti previsti da tale Regime sarà effettuata, come descritto al paragrafo B.1, in sede di istruttoria delle domande di voucher e pertanto tali requisiti dovranno essere mantenuti dalla data di avvio del corso a quella di concessione del contributo, pena il non riconoscimento all'impresa della spesa sostenuta per la fruizione anticipata del corso.

C.2 Tipologia di procedura per l'assegnazione delle risorse

Il voucher è assegnato con procedura a sportello, in base all'ordine cronologico di presentazione della domanda, previa istruttoria formale di cui al successivo paragrafo C.3.

Durante la prima fase di attuazione della misura, che - come previsto al paragrafo A.1 - va dalla pubblicazione del presente Avviso fino al 31 agosto 2020, Regione Lombardia darà la priorità all'istruttoria formale, di cui al successivo paragrafo C.3., delle domande presentate dalle imprese che hanno attivato trattamenti di integrazione salariale a causa dell'emergenza COVID-19 o che intendono attivare percorsi formativi finalizzati ad acquisire le competenze per l'introduzione o il consolidamento dello smart working nella propria organizzazione e, tra queste, a quelle presentate per il rimborso dei costi per corsi di formazione per i quali Regione Lombardia ha autorizzato l'avvio durante la fase transitoria.

Tra queste, un ulteriore criterio di priorità sarà assegnato alle imprese che presentano domanda per corsi che, dai controlli effettuati sul Sistema Informativo Unitario della Formazione (di seguito SIUF), risultano avviati prima del 1° luglio 2020.

In subordine, il voucher è assegnato con procedura a sportello, in base all'ordine cronologico di presentazione della domanda.

L'assegnazione dei contributi è subordinata alla disponibilità del Fondo al momento della richiesta.

C.3 Istruttoria

C.3.a. Modalità e tempi del processo

Regione Lombardia procede all'istruttoria delle domande pervenute entro massimo **60 giorni solari successivi alla data di protocollazione elettronica**.

C.3.b. Verifica di ammissibilità delle domande

L'istruttoria formale è finalizzata a verificare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità dei soggetti richiedenti, la correttezza della modalità di presentazione della domanda di finanziamento, la completezza documentale della stessa, nonché l'assolvimento degli eventuali obblighi di bollo.

Le domande saranno ritenute ammissibili a fronte del rispetto dei seguenti requisiti:

- possesso dei requisiti previsti dal presente Avviso al paragrafo A.3;
- rispetto dei termini e delle modalità di presentazione della domanda, previsti dal presente Avviso al paragrafo C.1;
- completezza della domanda di finanziamento e della documentazione richiesta;
- conformità rispetto alla normativa sugli aiuti di stato;
- esito negativo verifica antimafia;
- regolarità del DURC.

I requisiti sono resi dai Soggetti richiedenti sotto forma di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 e sono verificati da Regione Lombardia, anche attraverso la collaborazione di altri enti competenti, titolari delle banche dati di riferimento (es. COB, CCIAA, RNA).

C.3.c. Integrazione documentale

Regione Lombardia si riserva la facoltà di chiedere ai soggetti richiedenti i chiarimenti e le integrazioni che si rendessero necessari. La richiesta di integrazione avviene tramite il Sistema Informativo. All'impresa verrà inviata anche una mail dalla piattaforma all'indirizzo di posta elettronica del referente di progetto, indicato nella domanda di finanziamento. Le integrazioni devono pervenire **entro 15 giorni solari dalla data della richiesta**.

In tale ipotesi, i termini temporali si intendono interrotti sino alla data di ricevimento della documentazione integrativa. La mancata risposta del soggetto richiedente, entro il termine stabilito, costituisce causa di non ammissibilità della domanda.

C.3.d. Concessione dell'agevolazione e comunicazione degli esiti dell'istruttoria

Entro massimo 60 giorni solari dalla data di presentazione della domanda, il Responsabile del Procedimento approva, con proprio atto, la concessione del contributo. L'esito dell'istruttoria viene comunicato a ciascuna impresa tramite il sistema informativo, specificando l'entità del contributo, nonché condizioni e obblighi da rispettare ai fini dell'erogazione.

C.4 Modalità e tempi per l'erogazione dell'agevolazione

L'agevolazione viene riconosciuta a seguito della richiesta di liquidazione, secondo le modalità indicate al successivo paragrafo C.4.b.

La liquidazione del finanziamento viene disposta **entro 60 giorni solari dalla data della richiesta**, previa verifica della documentazione presentata. La documentazione allegata alla richiesta di liquidazione è verificata da una struttura indipendente da chi gestisce l'Avviso, al fine di garantire la separazione delle funzioni all'interno degli organismi coinvolti nella gestione e nel controllo dei Programmi comunitari.

C.4.a. Adempimenti post concessione

Entro e non oltre 30 giorni solari consecutivi dalla data dell'atto di concessione del contributo, l'impresa deve avviare la fruizione del corso richiesto. La mancata partecipazione di tutti i dipendenti per i quali è stato richiesto il voucher causa la decadenza del contributo secondo le modalità descritte al paragrafo D.2, mentre la partecipazione di un numero inferiore comporta la riparametrazione del voucher richiesto dall'impresa in sede di liquidazione del contributo.

Tutte le attività connesse all'adozione e all'attuazione dei degli interventi di formazione continua dovranno essere concluse e quietanzate⁵ **entro 12 mesi dalla data di ammissione al finanziamento**.

C.4.b. Caratteristiche della fase di rendicontazione

Il finanziamento viene erogato dietro presentazione della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e rendicontate.

L'impresa è tenuta a trasmettere, attraverso il sistema informativo Bandi online:

- **Domanda di liquidazione**, sottoscritta mediante apposizione della firma elettronica del legale rappresentante dell'impresa o suo delegato, secondo lo schema di cui all'**Allegato A.1.**;
- **Copia della fattura o altro documento contabile dal valore probatorio equivalente** emesso dal soggetto erogatore per l'attività formativa erogata. Il documento dovrà riportare chiaramente nei campi liberi disponibili (campi note o nell'oggetto della fornitura) la seguente dicitura⁶: "Spesa sostenuta a valere sull'Avviso pubblico di formazione continua FASE VI - Corso ID..... - POR FSE 2014-2020 - Asse I - Azione 8.6.1 – CUP E85J2000080009";
- **Ricevuta di bonifico attestante il pagamento della fattura/altro documento contabile**⁷ indicante in maniera inequivocabile il beneficiario del bonifico, l'importo, la causale del versamento riferita al corso fruito. Nella casuale del versamento devono essere specificati i riferimenti al corso (ad es. titolo del Corso, ID corso se disponibile). Il bonifico deve essere in stato confermato/eseguito e pertanto non saranno ritenuti validi i soli ordini di bonifico;

5 Per considerare quietanzata una fattura occorre allegare copia del bonifico bancario di pagamento eseguito, intestato al fornitore, relativo alla medesima spesa.

6 Nel caso in cui, per motivi derivanti dalle limitazioni del proprio sistema gestionale, il soggetto erogatore del servizio non possa apporre la dicitura descritta nel campo note o nell'oggetto della fornitura elettronica, è possibile assolvere all'obbligo indicando le diciture previste anche solo nelle causali dei giustificativi di pagamento (es: campo di descrizione dei bonifici), ma solo qualora il pagamento sia inequivocabilmente riferibile allo specifico giustificativo. Qualora anche questo metodo non sia percorribile, è possibile produrre in rendicontazione una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (ai sensi degli art. 47 e art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.) in cui si elencano gli estremi del giustificativo interessato e si dichiara che a) non è stato possibile apporre le diciture alla fattura elettronica originale b) la fattura non è stata presentata a valere su altre agevolazioni.

7 Non sono ammessi pagamenti in contanti o per il tramite assegni bancari/postali.

- **Copia dell'Attestato di partecipazione al corso formativo** rilasciato dall'ente erogatore conformemente all' Allegato A.10;
- **Modulistica antimafia**, di cui al paragrafo C.1 da produrre per le seguenti casistiche:
 - siano trascorsi più di 180 giorni dalla domanda di finanziamento;
 - ci siano state variazioni rispetto alle informazioni fornite con la documentazione presentata in sede di domanda di finanziamento.

Ai fini della concessione dell'agevolazione, il soggetto richiedente deve essere in regola con la normativa antimafia e presentare le dichiarazioni necessarie per permettere alla Pubblica Amministrazione di effettuare le verifiche attraverso la banca dati della Prefettura ai sensi del combinato disposto dell'art. 83, comma 1, e dell'art. 67, comma 1, lettera g, del D. Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii. L'esito positivo della verifica in tema di certificazione antimafia comporta la decadenza dall'agevolazione.

Le imprese sono tenute a conservare agli atti per 10 anni tutta la documentazione (in originale) presentata in fase di richiesta del finanziamento e in fase di rendicontazione. Il luogo di conservazione della documentazione deve essere dichiarato nella domanda di liquidazione.

Le dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000 sono assoggettabili a verifica da Regione Lombardia o da altri organi di controllo, anche attraverso la collaborazione di altri enti competenti, titolari delle banche dati di riferimento (es. INPS, Comunicazioni Obbligatorie, Agenzia delle entrate, Camere di Commercio, Registro Nazionale Aiuti, Prefetture).

Nella fase di verifica della documentazione relativa alla rendicontazione, Regione Lombardia si riserva la facoltà di richiedere alle imprese, attraverso il sistema informativo, i chiarimenti e le integrazioni documentali che si rendessero necessari. Le integrazioni e i chiarimenti devono pervenire entro 15 (quindici) giorni solari e consecutivi dalla data della richiesta. I tempi per l'erogazione dell'agevolazione si interranno interrotti e riprenderanno a decorrere dal giorno dell'avvenuta integrazione. In assenza di risposte entro il termine fissato, Regione Lombardia potrà dare avvio al procedimento di decadenza o revoca totale del contributo concesso.

Il documento di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità è acquisito d'ufficio da Regione Lombardia, presso gli enti competenti, in base a quanto stabilito dall'art. 6 del Decreto del 30.01.2015 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. Serie Generale n. 125 del 1.6.2015). In caso di accertata irregolarità in fase di erogazione, verrà trattenuto l'importo corrispondente all'inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi (L. n. 98/2013, art. 31 commi 3 e 8-bis).

La rendicontazione deve essere presentata entro 60 giorni solari, (compresi sabati domeniche e festivi) dalla data di conclusione del corso di formazione, come risultante sul SIUF, per il quale è stato richiesto il voucher.

Al fine del calcolo delle soglie temporali indicate nel presente Avviso, non devono essere conteggiati il mese di agosto e i giorni dal 25 dicembre al 6 gennaio compresi.

C.4.c. Variazioni progettuali e rideterminazione dei contributi

Dopo l'invio della domanda di voucher non sono ammesse variazioni rispetto ai destinatari, pena la revoca del contributo. Non sono ammessi cambi della natura giuridica/forma societaria del beneficiario del contributo che comportano la modifica della Partita IVA/Codice Fiscale, pena la decadenza del contributo.

D. DISPOSIZIONI FINALI

D.1 Obblighi delle imprese ammesse e dei soggetti erogatori

L'impresa ammessa è tenuta a:

- rispettare tutte le indicazioni e prescrizioni contenute nell'Avviso e negli atti regionali ivi richiamati;
- fornire nei tempi e nei modi indicati nell'Avviso la documentazione e le informazioni richieste;
- assicurare la completezza e correttezza della documentazione e la veridicità dei dati trasmessi via PEC e/o inseriti nel sistema informativo e la relativa corrispondenza con i documenti conservati;
- assicurare la copertura finanziaria per la parte di spese non coperte dal contributo;
- conservare agli atti per 10 anni, a decorrere dalla data di erogazione del saldo, tutta la documentazione presentata in fase di richiesta del finanziamento (Rif. Paragrafo C.1) e in fase di rendicontazione (Rif. Paragrafo C.4). Il luogo di conservazione della documentazione dovrà essere dichiarato nella domanda di finanziamento;
- impegnarsi a non cumulare i contributi previsti dal presente Avviso con altri "aiuti di Stato" o contributi concessi a titolo di "de minimis" o Fondi UE a gestione diretta ottenuti per le medesime spese;
- consentire lo svolgimento dei controlli in loco da parte di Regione Lombardia, nonché di funzionari statali o dell'Unione europea.

Il soggetto erogatore è tenuto a:

- conservare agli atti per 10 anni, a decorrere dalla data di conclusione dell'edizione del corso, tutta la documentazione relativa alle prestazioni effettuate (es. fatture, registri presenze, attestati) per l'espletamento di eventuali controlli da parte di Regione Lombardia nonché di funzionari statali o dell'Unione europea;
- fornire all'impresa tutta la documentazione necessaria per l'attuazione della presente misura e la richiesta di liquidazione del finanziamento;
- indicare sulle fatture/documenti contabili relativi all'attività formativa erogata, nei campi liberi disponibili (campi note o nell'oggetto della fornitura) la seguente dicitura: " Spesa sostenuta a valere sull'Avviso pubblico Formazione Continua - FASE VI - Corso ID..... - POR FSE 2014-2020 - Asse I - Azione 8.6.1 – CUP E85J2000080009";
- rispettare tutte le disposizioni relative all'accreditamento all'albo regionale (decreto regionale 9749/2012 e ss.mm.ii.), nonché alla gestione delle attività formative (decreto regionale 12453/2012);
- raccogliere e trasmettere a Regione Lombardia tramite il SIUF tutte le informazioni relative ai destinatari del voucher (dati personali, contatti, livello di istruzione, condizione occupazionale e condizione di vulnerabilità), secondo il modello "Domanda di iscrizione agli interventi FSE" di cui all' **Allegato A.7** e il relativo assolvimento degli obblighi previsti sul **trattamento dei dati personali** secondo il modello di cui all' **Allegato A.8**.

Le imprese e i soggetti erogatori devono, inoltre, attenersi alle **vigenti disposizioni europee in tema di informazione e pubblicità** contenute nel Reg. (UE) n. 1303/2013 – ALLEGATO XII – punto 2.2. "Responsabilità dei beneficiari" e nel Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione. Per il corretto adempimento di tutti gli obblighi in materia di informazione e comunicazione, tali soggetti sono tenuti ad attenersi alle indicazioni per la pubblicità e la comunicazione degli interventi finanziati dal POR FSE 2014-2020 che sono contenute nelle "Brand Guidelines Beneficiari" e negli ulteriori strumenti messi a disposizione da

Regione Lombardia nella sezione “comunicare il programma” del sito della programmazione europea di Regione Lombardia <http://www.fse.regione.lombardia.it>.

Nell’ambito degli adempimenti previsti dai regolamenti europei, si richiama l’obbligo per le imprese e i soggetti erogatori ad evidenziare in tutte le forme di pubblicizzazione dell’iniziativa e ad assicurare che tutti i partecipanti alle attività previste dal presente Avviso siano informati che “l’intervento è realizzato nell’ambito delle iniziative promosse dal Programma Operativo Regionale cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo 2014-2020”.

Inoltre, qualsiasi documento rivolto ai partecipanti (ad esempio gli attestati, il materiale didattico, i registri e gli elenchi presenze) deve contenere, oltre ai loghi previsti dal Brand Book, anche una dichiarazione da cui risulti che il programma operativo è stato finanziato dal FSE 2014-2020 (“Il Corso ID..... è realizzato nell’ambito delle iniziative promosse dal Programma Operativo Regionale cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo). Per maggiori informazioni www.fse.regione.lombardia.it”.

In caso di inosservanza da parte delle imprese ammesse degli obblighi sopra prescritti, nonché di inadempienza a tutti gli obblighi previsti dal presente Avviso, Regione Lombardia procederà alla revoca parziale o totale del finanziamento e non liquiderà le relative somme. Nel caso in cui le irregolarità vengano riscontrate successivamente all’atto di liquidazione, Regione Lombardia potrà adottare azioni di recupero/compensazione delle somme indebitamente riconosciute.

Il mancato rispetto degli obblighi sopra descritti che ricadono invece in capo ai soggetti erogatori comporta, in base alla gravità delle irregolarità riscontrate, la possibilità per Regione Lombardia di applicare provvedimenti in ordine all’accreditamento e/o la cancellazione dell’operatore accreditato dai soggetti erogatori di corsi di formazione selezionabili dal Catalogo Regionale di Formazione Continua 2020-2021.

D.2 Decadenze, revoche, rinunce dei soggetti beneficiari

La rinuncia deve essere comunicata a Regione Lombardia, accedendo all’apposita sezione del sistema informativo Bandi online.

Il contributo assegnato è soggetto a **decadenza o revoca totale con decreto del responsabile del procedimento** amministrativo, qualora non siano rispettate le indicazioni, gli obblighi e i divieti contenuti nel presente Avviso e qualora si presenti una delle seguenti condizioni:

- risultino false le dichiarazioni rese e sottoscritte dall’impresa in fase di presentazione della domanda e di richiesta di liquidazione;
- la realizzazione dell’intervento non sia conforme a quanto previsto dal presente Avviso, paragrafo B anche in tema di aiuti di stato di cui al paragrafo B.1;
- se nessuno dei dipendenti per i quali si è richiesto il voucher avvia il proprio percorso di formazione entro 30 giorni dalla **data di comunicazione della concessione** del contributo;
- l’impresa non invii la domanda di liquidazione con relativa documentazione entro i termini previsti al paragrafo C.4.b;
- l’impresa non rispetti le disposizioni europee in tema di informazione e pubblicità, previsti al paragrafo D.1;
- in caso di esito positivo della verifica in tema di certificazione antimafia.

In tutti i casi sopra elencati, Regione Lombardia si riserva di non liquidare il contributo oppure, se le somme sono già state erogate, di adottare azioni di recupero/compensazione delle somme indebitamente percepite.

A fronte dell'intervenuta decadenza, revoca, rinuncia e/o rideterminazione del contributo, gli importi eventualmente da recuperare dovranno essere incrementati di un tasso di interesse annuale pari al tasso ufficiale di riferimento della BCE vigente alla data dell'ordinativo di pagamento e calcolato:

- per le ipotesi di decadenza o di rideterminazione: a decorrere dalla data di erogazione sino alla data di assunzione dello specifico provvedimento;
- per le ipotesi di revoca: a decorrere dalla data in cui si è verificata la condizione di revoca sino alla data di effettivo pagamento di quanto dovuto.

D.3 Proroghe dei termini

Non sono ammesse proroghe dei termini per lo svolgimento degli interventi e delle attività ad esse collegate previsti nel presente Avviso.

D.4 Ispezioni e controlli

È facoltà di Regione Lombardia effettuare visite e controlli in loco, anche senza preavviso, nonché effettuare controlli desk, in ogni fase delle attività previste nel presente Avviso al fine di verificare la regolarità della documentazione e dei procedimenti amministrativi.

Le imprese e i soggetti erogatori che partecipano all'attuazione degli interventi sono tenuti a consentire lo svolgimento di tali verifiche anche da parte degli organi di controllo UE e nazionali.

Ispezioni e controlli sono finalizzati alla verifica della corretta realizzazione delle azioni e attività collegate agli interventi, ivi compresa la verifica che le attività formative siano realizzate esclusivamente presso le sedi delle imprese o dei soggetti erogatori.

Inoltre, con particolare riferimento all'erogazione dei corsi di formazione in modalità e-learning, è facoltà di Regione Lombardia effettuare controlli in itinere da remoto. I soggetti erogatori dovranno pertanto mettere a disposizione di Regione Lombardia, prima dell'avvio di tali corsi, un'utenza di accesso guest all'aula virtuale e comunicarla via PEC all'indirizzo lavoro@pec.regione.lombardia.it, all'attenzione della UO Regole e Controlli, DG Istruzione, Formazione e Lavoro. Nella fase transitoria, congiuntamente all'utenza dovrà essere trasmessa l'esatta calendarizzazione delle lezioni, con il dettaglio della data e dell'orario di svolgimento, l'elenco degli iscritti e il nominativo del docente. Si specifica che, laddove la piattaforma non consenta l'immediata identificazione dell'anagrafica dei partecipanti, ma sono presenti unicamente delle utenze in codice, è necessario allegare, alla lista dei partecipanti, un prospetto di riconciliazione tra il nome utente e la rispettiva anagrafica, siano essi docenti o discenti. In caso di richiesta da suddetta UO, il soggetto erogatore dovrà inoltre trasmettere il registro formativo e delle presenze di cui sopra, con allegata la stampa dei report (log-file) prodotti dalla piattaforma (LMS).

D.5 Monitoraggio dei risultati

Al fine di misurare l'effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati a questo intervento, gli indicatori individuati sono i seguenti:

- il numero di lavoratori (maschi) e delle lavoratrici (femmine)
- il numero di imprese finanziate.

Le imprese, per il tramite dei soggetti erogatori, sono tenute a trasmettere le informazioni relative ai partecipanti al progetto (dati personali, contatti, livello di istruzione, condizione occupazionale e condizione di vulnerabilità), secondo il **modello “Domanda di iscrizione agli interventi FSE”** di cui all’**Allegato A.7**.

L’impresa e i soggetti erogatori sono tenuti ad assolvere gli obblighi previsti dal D.Lgs 196/2003 sul trattamento dei dati personali, sulle modalità di utilizzo dei dati e sull’acquisizione del consenso al trattamento dei medesimi da parte dei soggetti partecipanti agli interventi in merito alle informazioni raccolte attraverso il modello di domanda di iscrizione agli interventi FSE. Si rimanda all’**Allegato A.8. “Informativa sul trattamento dei dati personali”**.

In attuazione del disposto normativo nazionale e regionale (art. 7 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e art. 32, co. 2 bis, lettera c della l. r. 1/02/2012, n. 1), è possibile compilare un questionario di customer satisfaction, sia nella fase di adesione che di rendicontazione.

Tutte le informazioni saranno raccolte ed elaborate in forma anonima dal soggetto responsabile dell’Avviso, che le utilizzerà in un’ottica di miglioramento costante delle performance al fine di garantire un servizio sempre più efficace, chiaro ed apprezzato da parte dei potenziali beneficiari.

Regione Lombardia effettua verifiche periodiche sull’andamento dell’attuazione della misura, con riferimento all’avanzamento finanziario e procedurale dell’iniziativa e ai risultati raggiunti.

Nello specifico, Regione Lombardia:

- durante tutta la fase di apertura del Catalogo informa le parti sociali, in sede di Sottocommissione Ammortizzatori sociali, relativamente alla distribuzione delle offerte rispetto alle differenti aree strategiche promosse e più in generale alla copertura territoriale delle offerte presentate e approvate;
- effettua un monitoraggio costante dei piani formativi aziendali adottati dalle imprese di cui al paragrafo A.3, attraverso la raccolta di specifici dati dichiarati dalle imprese in fase di adesione, definiti in raccordo con le parti sociali;
- effettua un monitoraggio costante dell’offerta di formazione continua finanziata nell’ambito delle aree di rilevanza strategica di cui al paragrafo B.2 che riscontrano una sinergia con l’offerta formativa finanziata dai Fondi Paritetici Interprofessionali, anche allo scopo di accompagnare il processo di programmazione delle successive fasi di intervento per il periodo 2021-2027.

Gli esiti del monitoraggio saranno condivisi in sede di Sottocommissione Ammortizzatori sociali anche con il coinvolgimento dei Fondi Paritetici Interprofessionali.

Il monitoraggio assicura, tra l’altro, la verifica dell’avanzamento finanziario della misura al fine di accertare la percentuale di spesa effettiva dei voucher rispetto agli importi assegnati.

Regione Lombardia svolge, inoltre, un controllo sulle attività realizzate basato sulla verifica dell’accuratezza, la pertinenza e la rilevanza delle informazioni trasmesse attraverso il sistema informativo da parte degli operatori accreditati, procedendo, nel caso di accertata irregolarità, all’adozione dei provvedimenti sanzionatori.

D.6 Responsabile del procedimento

Il Responsabile del procedimento viene individuato nel Dirigente pro-tempore della U.O. Mercato del lavoro (DG Istruzione, Formazione e Lavoro).

D.7 Trattamento dati personali

In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003, Regolamento UE N. 2016/679 e D.Lgs. 101/2018), si rimanda all'Informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'**Allegato A.8.**

D.8 Pubblicazione, informazioni e contatti

Il presente Avviso è pubblicato sul portale di Regione Lombardia (www.regione.lombardia.it) - Sezione bandi e nella sezione dedicata alla programmazione FSE 2014/2020 (www.fse.regione.lombardia.it).

Copia integrale del presente Bando e dei relativi allegati è pubblicato sul BURL.

Qualsiasi informazione relativa ai contenuti del Bando e agli adempimenti connessi potrà essere richiesta a: formazionecontinua@regione.lombardia.it.

Per le richieste di assistenza alla compilazione on-line e per i quesiti di ordine tecnico sulle procedure informatizzate è possibile contattare il Call Center di Lombardia Informatica al numero verde 800.131.151 operativo da lunedì al sabato, escluso i festivi:

- dalle ore 8.00 alle ore 20.00 per i quesiti di ordine tecnico;
- dalle ore 8.30 alle ore 17.00 per richieste di assistenza tecnica;
- oppure all'indirizzo bandi@regione.lombardia.it.

Per rendere più agevole la partecipazione all'Avviso in attuazione della L.R. 1° febbraio 2012 n.1, si rimanda alla Scheda informativa di seguito riportata.

TITOLO	ASSE PRIORITARIO I – OCCUPAZIONE - Azione 8.6.1 AVVISO PUBBLICO PER L'ATTUAZIONE DI INTERVENTI DI FORMAZIONE CONTINUA
DI COSA SI TRATTA	<p>L'avviso è attuato nell'ambito dell'Asse I – Azione 8.6.1 "Azioni integrate di politiche attive e politiche passive, tra cui azioni di riqualificazione e di outplacement dei lavoratori coinvolti in situazioni di crisi collegate a piani di riconversione e ristrutturazione aziendale" del Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo 2014-2020 della Regione Lombardia.</p> <p>L'avviso è finalizzato all'accrescimento delle competenze della forza lavoro occupata nel territorio regionale, mediante la concessione di voucher aziendali per la fruizione di corsi di formazione continua selezionabili dal Catalogo Regionale di Formazione Continua 2020-2021. Per i dipendenti che hanno sospeso l'attività lavorativa a causa dell'emergenza Covid 19 assume il valore di politica attiva.</p> <p>Le domande potranno essere presentate a partire dal 1 luglio 2020 fino al 30 dicembre 2021.</p>
CHI PUÒ PARTECIPARE	<p>I soggetti ammessi a presentare domanda di finanziamento per l'erogazione di voucher formativi aziendali sono rappresentati dalle imprese, aventi unità produttiva/sede operativa ubicata in Regione Lombardia, rientranti nelle seguenti categorie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Imprese iscritte alla Camera di Commercio di competenza;

TITOLO	ASSE PRIORITARIO I – OCCUPAZIONE - Azione 8.6.1 AVVISO PUBBLICO PER L'ATTUAZIONE DI INTERVENTI DI FORMAZIONE CONTINUA
	<ul style="list-style-type: none"> • Imprese familiari, di cui all'art. 230-bis del Codice Civile; • Enti del Terzo Settore che svolgono attività economica (organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, enti filantropici, imprese sociali, incluse le cooperative sociali, reti associative, società di mutuo soccorso, associazioni, riconosciute o non riconosciute, fondazioni) iscritte ai registri (regionale/provinciale nelle more dell'attuazione del Registro Nazionale, ai sensi del D.Lgs. 117/2017); • Associazioni riconosciute e fondazioni che svolgono attività economica, aventi personalità giuridica e pertanto iscritte al Registro Regionale delle persone giuridiche; • Cooperative; • Liberi professionisti oppure, se esercitanti in forma associata, la relativa associazione. <p>Gli interventi finanziati nell'ambito del presente Avviso sono rivolti a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • lavoratori dipendenti di micro, piccole, medie e grandi imprese assunti presso una sede operativa/unità produttiva localizzata sul territorio di Regione Lombardia; • titolari e soci di micro, piccole, medie e grandi imprese con sede legale in Lombardia e iscritte alla Camera di Commercio di competenza; • lavoratori autonomi e liberi professionisti con domicilio fiscale localizzato in Lombardia che esercitano l'attività sia in forma autonoma sia in forma associata.
DOTAZIONE FINANZIARIA	<p>Le risorse finanziarie disponibili per gli avvisi degli interventi di Formazione Continua ammontano a Euro 26.500.000,00, per le annualità 2020-2021, a valere sulle seguenti risorse:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Euro 26.000.000,00 a valere sul POR FSE 2014 - 2020, Asse 1, OT 8 Azione 8.6.1. • Euro 500.000,00 a valere sul Fondo regionale disabili di cui alla L.R. n. 13/13 e ss.mm.ii. <p>Per la prima assegnazione, a valere sull'annualità 2020, è stabilita la dotazione finanziaria pari a Euro 13.500.000,00, di cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Euro 6.000.000,00 destinati alla realizzazione di offerte formative che verranno attivate nella 1 finestra temporale che va dalla pubblicazione del presente Avviso al 31 agosto 2020, di cui: <ul style="list-style-type: none"> ○ Euro 3.000.000,00 prioritariamente destinati alla realizzazione di offerte formative presentate nell'ambito delle aree strategiche di cui al paragrafo B.2; ○ Euro 250.000,00 destinati per la valorizzazione dei fabbisogni emergenti delle "aree interne"; • Euro 6.500.000,00 destinati alla realizzazione di offerte formative che verranno attivate nella 2 finestra temporale che va dal 1° settembre al 31 dicembre 2020, di cui:

TITOLO	ASSE PRIORITARIO I – OCCUPAZIONE - Azione 8.6.1 AVVISO PUBBLICO PER L'ATTUAZIONE DI INTERVENTI DI FORMAZIONE CONTINUA
	<ul style="list-style-type: none"> ○ Euro 3.000.000,00 prioritariamente destinati alla realizzazione di offerte formative presentate nell'ambito delle aree strategiche di cui al paragrafo B.2; ○ Euro 250.000,00 destinati per la valorizzazione dei fabbisogni emergenti delle "aree interne".
CARATTERISTICHE DEL FINANZIAMENTO	<p>I voucher formativi aziendali consentono ai lavoratori di cui al paragrafo A.3 di partecipare ai corsi di formazione approvati sul Catalogo. Il voucher viene richiesto dai soggetti ammessi di cui al paragrafo A.3, con il dettaglio dell'anagrafica dei lavoratori per i quali si richiede il finanziamento.</p> <p>Il voucher ha un valore di € 2.000,00. Ciascun lavoratore può fruire di uno o più percorsi formativi, fino al raggiungimento del valore complessivo del voucher. Il costo massimo rimborsabile all'impresa per la fruizione dei percorsi si differenzia in funzione del livello di competenze da acquisire:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Percorsi di formazione con livelli di competenze da raggiungere riconducibili a EQF tra 6 e 8: fino a € 2.000,00 per lavoratore; • Percorsi di formazione con livelli di competenze da raggiungere riconducibili a EQF tra 4 e 5: fino a € 1.500,00 per lavoratore; • Percorsi di formazione con livelli di competenze da raggiungere riconducibili a EQF 3: fino a € 800,00 per lavoratore. <p>Ogni impresa avrà a disposizione un importo massimo di Euro 50.000,00 spendibili su base annua.</p>
REGIME DI AIUTO DI STATO	<p>Il contributo si configura come aiuto di stato e sulla base della scelta effettuata in fase di richiesta di finanziamento da parte dei beneficiari dell'aiuto e non modificabile in corso di attuazione della misura, i contributi saranno soggetti al Reg. (UE) n. 1407/2013 (con particolare attenzione agli articoli da 1 a 6) o al Reg. (UE) n. 651/2014 (art. Da 1 a 12 ed in particolare l'art. 31 ed esclusivamente per i costi di cui ai punti a) b) e c) del paragrafo 3 del citato articolo, con intensità di aiuto massima concedibile pari al 50%.</p>
PROCEDURA DI SELEZIONE	<p>La procedura di richiesta del voucher è "a sportello", sino all'esaurimento delle risorse disponibili.</p> <p>Nella prima fase Regione Lombardia darà la priorità all'istruttoria delle domande presentate da imprese che hanno attivato trattamenti di integrazione salariale a causa dell'emergenza COVID-19 o che intendono attivare percorsi formativi finalizzati ad acquisire le competenze per l'introduzione o il consolidamento dello smart working nella propria organizzazione.</p> <p>In ogni caso, il diritto al voucher è soggetto ai controlli di Regione Lombardia a seguito di istruttoria formale e solo dopo la conferma dell'avvio del percorso.</p> <p>Il contributo è erogato ai soggetti ammessi, di cui al paragrafo A.3, a seguito della conclusione del corso e limitatamente ai lavoratori che hanno completato</p>

TITOLO	ASSE PRIORITARIO I – OCCUPAZIONE - Azione 8.6.1 AVVISO PUBBLICO PER L'ATTUAZIONE DI INTERVENTI DI FORMAZIONE CONTINUA
	almeno il 75% della durata prevista del corso, a titolo di rimborso della spesa sostenuta dall'impresa. L'assegnazione dei contributi è subordinata alla disponibilità delle risorse finanziarie al momento della richiesta.
DATA DI APERTURA	Ore 12:00 del 01/07/2020
DATA DI CHIUSURA	Ore 17:00 del 30/12/2021
COME PARTECIPARE	<p>La domanda di finanziamento all'Avviso dovrà essere presentata dall'impresa, pena la non ammissibilità, obbligatoriamente in forma telematica, per mezzo del Sistema Informativo Bandi online disponibile all'indirizzo: www.bandi.servizirl.it</p> <p>La domanda deve essere corredata dei seguenti allegati da caricare elettronicamente sul sistema informativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dichiarazioni in materia di aiuti di stato; • Modulistica antimafia; • Incarico per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica della domanda. <p>Ai fini della determinazione della data di presentazione della domanda verrà considerata esclusivamente la data e l'ora di avvenuta protocollazione elettronica tramite il sistema Bandi online come previsto dall'Avviso.</p> <p>Entro i 60 giorni solari successivi alla data di protocollazione elettronica della domanda di finanziamento, Regione Lombardia procede all'istruttoria delle domande pervenute.</p>
CONTATTI	<p>L'Avviso è pubblicato sul portale di Regione Lombardia (www.regione.lombardia.it) - Sezione bandi e nella sezione dedicata alla programmazione FSE 2014/2020 (www.fse.regione.lombardia.it).</p> <p>Copia integrale del presente Bando e dei relativi allegati è pubblicato sul B.U.R.L.</p> <p>Per qualsiasi chiarimento o informazione in merito all'Avviso è possibile rivolgersi a: formazionecontinua@regione.lombardia.it</p> <p>Per assistenza tecnica sull'utilizzo del servizio on line della piattaforma Bandi online scrivere a bandi@regione.lombardia.it o contattare il numero verde 800.131.151 attivo dal lunedì al sabato escluso festivi dalle ore 8.00 alle ore 20.00.</p>

** Si ricorda che la scheda informativa dei bandi regionali non è esaustiva. Si rinvia al testo del bando per tutti i contenuti completi e vincolanti.*

D.9 Diritto di accesso agli atti

Il diritto di accesso agli atti relativi all'Avviso è tutelato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

Tale diritto consiste nella possibilità di prendere visione, con eventuale rilascio di copia anche su supporti magnetici e digitali, dell'Avviso e degli atti ad esso connessi, nonché delle informazioni elaborate da Regione Lombardia. L'interessato può accedere ai dati in possesso dell'Amministrazione nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti.

Per la consultazione o la richiesta di copie - conformi o in carta libera - è possibile presentare domanda scritta, secondo lo schema di cui all'**Allegato A.11.** agli uffici competenti:

Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro
U.O. Mercato del Lavoro
Piazza Città di Lombardia, 1 – 20100 Milano
lavoro@pec.regione.lombardia.it

La semplice visione e consultazione dei documenti è gratuita, mentre le modalità operative per il rilascio delle copie e i relativi costi di riproduzione sono definiti nel decreto n. 1806/2010, che li determina come segue:

- la copia cartacea costa 0,10 euro per ciascun foglio (formato A4);
- la riproduzione su supporto informatico dell'interessato costa 2,00 euro;
- le copie autentiche sono soggette ad imposta di bollo pari a Euro 16,00 ogni quattro facciate. Tale imposta è dovuta fin dalla richiesta, salvo ipotesi di esenzione da indicare in modo esplicito.

Sono esenti dal contributo le Pubbliche Amministrazioni e le richieste per importi inferiori o uguali a 0,50.

D.10 Definizioni e glossario

ITS: Istituto Tecnico Superiore

B.U.R.L. Bollettino Ufficiale Regione Lombardia

SPID. Sistema Pubblico di Identità Digitale

CNS. Carta Nazionale dei Servizi

CRS. Carta Regionale dei Servizi

COR. Codice identificativo dell'agevolazione riconosciuta nel Registro Nazionale Aiuti

CUP. Codice Unico di Progetto è il codice che identifica un progetto d'investimento pubblico ed è lo strumento cardine per il funzionamento del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici (MIP).

SIUF Sistema Informativo Unitario della formazione

DURC. Documento Unico di Regolarità Contributiva

FSE. Fondo Sociale Europeo

RNA. Registro Nazionale Aiuti di Stato

D.11 Riepilogo date e termini temporali

Attività	Tempistiche	Riferimenti
Presentazione delle domande di voucher sul sistema informativo Bandi On Line	Dal 1 luglio 2020 ore 12:00 al 30 dicembre 2021 ore 17:00	https://www.bandi.servizirl.it Allegato A.1
Istruttoria per ammissibilità delle domande	Entro 60 giorni solari successivi alla data di protocollazione delle domande (salvo eventuali richieste di integrazioni)	
Registrazione delle edizioni formative su SIUF	Dal 1 luglio 2020 ore 09:00	https://www.formazione.servizirl.it
Avvio del percorso formativo	<ul style="list-style-type: none"> • Per le edizioni dei corsi il cui avvio è previsto entro il 31 agosto 2020: successivamente all'autorizzazione all'avvio ricevuta da Regione Lombardia. • Per le edizioni dei corsi il cui avvio è previsto successivamente al 31 agosto 2020: entro 30 giorni solari dalla data di concessione del contributo 	
Conclusione delle attività formative	Entro 12 mesi dalla data di ammissione al finanziamento Tutte le attività connesse all'adozione e all'attuazione del degli interventi di formazione continua dovranno essere concluse e quietanzate	
Presentazione della domanda di liquidazione	Entro 60 giorni solari dalla data di conclusione del corso di formazione	Allegato A.9
Atto di liquidazione del saldo da parte di Regione Lombardia	Entro 60 giorni solari dalla data di presentazione della richiesta di liquidazione (salvo eventuali richieste di integrazioni)	

D.12 Allegati

- A.1. Domanda di finanziamento
- A.2. Comunicazione di avvio dell'edizione formativa
- A.3. Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in "de minimis"
 - A.3.a. Istruzioni per la compilazione delle dichiarazioni "de minimis"
 - A.3.b. Modello da compilarsi da parte dell'impresa controllante o controllata ("de minimis")
- A.4. Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti di Stato
- A.5. Incarico per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica della domanda a valere sul bando
- A.6. Modulistica antimafia

- A.7.** Domanda di iscrizione agli interventi FSE
- A.8.** Informativa sul trattamento dei dati personali
- A.9.** Domanda di liquidazione
- A.10.** Indicazioni operative per il rilascio degli Attestati
 - A.10.a.** Attestato di partecipazione
 - A.10.b.** Attestato di partecipazione con il riconoscimento delle Abilità e Conoscenze
 - A.10.c.** Attestato di Competenza
- A.11.** Richiesta di accesso agli atti



UNIONE EUROPEA
Fondo sociale europeo



Regione
Lombardia



POR FSE 2014-2020 / OPPORTUNITÀ E INCLUSIONE

ALLEGATO A.1

DOMANDA DI FINANZIAMENTO
AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI VOUCHER AZIENDALI A CATALOGO
PER INTERVENTI DI FORMAZIONE CONTINUA 2020 - 2021

Decreto n. del e ss.mm.ii.

Spett.le Regione Lombardia
D.G. Istruzione, Formazione e Lavoro
Piazza Città di Lombardia, 1
20124 Milano

ID PRATICA _____

CUP: _____

ID CORSO: _____

Il/La sottoscritto/a (nome e cognome)

nato/a a prov. il

CODICE FISCALE

Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 75 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000; ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 del citato DPR n. 445 del 2000; sotto la propria responsabilità

in qualità di:

Legale rappresentante dell'impresa

Delegato dell'impresa con poteri di rappresentanza

Impresa (Denominazione/Ragione sociale)¹

con sede legale in via, n..... Comune..... prov..... Cap Pec

..... Tel Email

CF..... P.IVA

Codice attività prevalente (ATECO 2007)

Natura giuridica (classificazione Istat) Matricola INPS

Iscrizione CCAA - numero

Iscrizione Registro regionale delle persone giuridiche - numero

Iscrizione Registro regionale degli Enti del Terzo Settore - numero

Sede operativa (specificare solo se diversa da sede legale)

con sede operativa in via, n....., Comune..... prov Cap

Pec Tel Email

CF..... P.IVA Matricola INPS

Soggetto in possesso di partita IVA

(Denominazione/Ragione sociale)

con P.IVA numero data di rilascio ²

Natura giuridica Matricola INPS

cod. ATECO 2007 (*desumibile dal certificato di attribuzione di P.IVA*)

di esercitare l'attività professionale di

con domicilio fiscale in in via n..... Comune..... prov..... Cap

Pec Tel Email

appartenente ad una delle seguenti tipologie:

soggetto iscritto ai sensi dell'art. 2229 del Codice civile all'ordine/collegio professionale (*indicare denominazione, provincia e numero*)

soggetto iscritto ad associazioni professionali non ordinistiche inseriti nell'elenco di cui alla Legge 4/2013³ (*indicare associazione*)

Soggetto non in possesso di partita IVA

¹ La denominazione deve corrispondere a quanto registrato in Camera di Commercio;

² Per i liberi professionisti, la data di costituzione coincide con la data di inizio attività indicata nel Modello AA9/10 "Dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA (imprese individuali e lavoratori autonomi)";

³ Inserita ai sensi della legge 14 gennaio 2013 n. 4 nell'elenco pubblicato dal MISE delle associazioni professionali che rilasciano prestazione di servizio o di opere a favore di terzi attraverso lavoro intellettuale e di essere titolare di assicurazione per la responsabilità civile per danni arrecati nell'esercizio dell'attività professionale;

(DenominazioneCF.....
 Numero/Protocollo Iscrizione Gestione Separata INPS
 di esercitare l'attività professionale di
 con domicilio fiscale in via n..... Comune..... prov..... Cap
 Pec Tel Email

CHIEDE

l'assegnazione di un voucher, per un valore complessivo pari a € _____, da utilizzare esclusivamente per la fruizione del corso ID _____, Titolo _____ selezionato nell'ambito del Catalogo regionale dell'Offerta Formativa dedicata e destinato a:

Formazione individuale

Formazione dei propri dipendenti:

- | | | | |
|---|----------------------------|--------------------------|----------|
| - | CF del destinatario | N. COB Assunzione | € |
| - | CF del destinatario | N. COB Assunzione | € |

DICHIARA

- ✓ di avere una sede operativa attiva in Regione Lombardia ed essere in regola con l'iscrizione al Registro delle Imprese nella circoscrizione territoriale di competenza della Camera di commercio (se titolare di Partita IVA avere domicilio fiscale in Lombardia);
- ✓ che l'elenco dei destinatari per i quali chiede l'assegnazione del voucher prestano servizio alle dipendenze dell'impresa richiedente con contratti di lavoro ammessi ai sensi del presente Avviso.
- ✓ di non essere in stato di fallimento, di procedura concorsuale, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
- ✓ di non rientrare tra i soggetti attivi nei settori esclusi all'articolo 1 del Regolamento (UE) n. 1407/2013 "de minimis;
 [in alternativa]
- ✓ di non rientrare tra i soggetti attivi nei settori esclusi all'articolo 1 del Regolamento (UE) n. 651/2014
- ✓ di non aver ricevuto altri contributi pubblici configurabili come aiuti di Stato relativi alle spese oggetto della presente domanda;
- ✓ di essere in regola con i contributi assicurativi e previdenziali;
- ✓ di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità, ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68 in quanto (barrare l'opzione che ricorre):
 - di aver assolto gli obblighi in conformità alle disposizioni di cui alla legge n. 68/99
 - di non essere assoggettato agli obblighi di assunzione in quanto occupa un numero di lavoratori inferiore a 15 conteggiati in base ai criteri della suddetta legge
- ✓ di essere in regola con l'imposta di bollo, in quanto:
 - aver assolto al pagamento dell'imposta di bollo di 16 euro ai sensi del DPR 642/1972 - o valore stabilito dalle successive normative
 - esente dalla ritenuta medesima in virtù di un'espressa deroga ai sensi della legge _____4;
- ✓ di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dal presente Avviso;
- ✓ che i dati riportati nella presente domanda sono veri e conformi alla documentazione in possesso.

⁴ Indicare gli estremi della disposizione normativa.

COMUNICA

che la persona da contattare per eventuali comunicazioni da parte di Regione Lombardia inerenti la presente domanda di finanziamento è: (Cognome Nome) – Telefono ufficio: _____ - Cellulare: _____ - indirizzo mail aziendale

SI IMPEGNA

- a) ad osservare tutte le disposizioni e gli obblighi previsti dal presente Avviso pena la revoca del contributo;
- b) a comunicare tempestivamente a Regione Lombardia ogni variazione dei dati dichiarati nella presente domanda, intervenuta successivamente alla presentazione della stessa;

AUTORIZZA

Il trattamento dei dati personali come da Informativa ex art. 13 del D.Lgs n. 196/2003, novellato dal D.Lgs. 101/2018 e Regolamento (UE) n. 2016/679

Si allegano alla domanda di finanziamento:

1. Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in “De Minimis”;
2. o Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti alla formazione in esenzione
3. Incarico per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica della domanda
4. Dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura
5. Autocertificazione antimafia ai sensi dell’art. 89 del d.lgs. 159/2011 **da allineare** titolo

che tutte le comunicazioni inerenti la presente domanda di finanziamento dovranno essere inoltrate a (Cognome Nome) referente della presente domanda di finanziamento è il/la Sig./Sig.ra

Luogo e data _____

Firmato Digitalmente
dal Legale rappresentante
o suo delegato ai sensi dell’art. 24 del Dlgs n.82/2005



UNIONE EUROPEA
Fondo sociale europeo



Regione Lombardia



POR FSE 2014-2020 / OPPORTUNITÀ E INCLUSIONE

Allegato A.2

**COMUNICAZIONE AVVIO ATTIVITÀ FORMATIVA
AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI VOUCHER AZIENDALI A CATALOGO
PER INTERVENTI DI FORMAZIONE CONTINUA 2020 - 2021
Decreto n. del e ss.mm.ii.**

Spett.le Regione Lombardia
D.G. Istruzione, Formazione e Lavoro
Piazza Città di Lombardia, 1
20124 Milano

Il/La sottoscritto/a (nome e cognome)

Nato/a aprov. il

CODICE FISCALE

in qualità di Legale rappresentante o soggetto con potere di firma dell'ente di formazione denominato:

Codice Fiscale: Partita IVA:

con sede legale in (*indirizzo stradale e numero civico*)

Comune CAP prov.

con sede operativa in (*indirizzo stradale e numero civico*)¹

Comune CAP prov.

Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 75 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000; ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 del citato DPR n. 445 del 2000; sotto la propria responsabilità

COMUNICA

l'avvio dell'edizione del corso denominato:.....

¹ Da indicare nel caso in cui la sede operativa sia diversa dalla sede legale

approvato con dduo deln..... ID n.di seguito sono riportati i dati del percorso formativo:

Data di avvio	
Data di conclusione	
Durata totale in ore del corso	
N° allievi:	
Livello EQF	
Costo del corso	
Area strategica (solo se approvata)	
Modalità di erogazione	

- Che gli iscritti risultano essere dipendenti della/e seguente/i Aziende
- (ragione sociale azienda)P.IVA/CF
 - (ragione sociale azienda)P.IVA/CF
- Che le aziende di seguito indicate hanno sospeso l'attività lavorativa a seguito dell'emergenza COVID-19²
- Denominazione

DICHIARA

- che per lo svolgimento dell'attività formativo sono rispettati i requisiti previsti dalla specifica normativa relativamente alle attrezzature e alle strutture necessarie;
- che sono rispettati gli specifici requisiti di professionalità previsti per i docenti e il coordinatore del corso;
- di confermare, sotto propria responsabilità, la veridicità dei dati e delle informazioni inseriti a sistema;

SI IMPEGNA

- ad osservare tutte le disposizioni e gli obblighi previsti dall'Avviso di Formazione Continua;
- a registrare nella sezione dedicata all'avvio delle edizioni della piattaforma Servizio Informativo Unitario Formazione (SIUF) i dati contenuti nella presente comunicazione;
- a comunicare tempestivamente eventuali variazioni prima dell'avvio dell'edizioni;
- si impegna ad avviare l'edizione previa conferma da parte di Regione Lombardia.
- Nel caso di formazione a distanza:
- a prevedere esclusivamente la formazione in modalità sincrona;
 - ad utilizzare piattaforme telematiche che possano garantire il rilevamento delle presenze da parte dei discenti con il rilascio di specifici output in grado di tracciare tramite log e in maniera univoca la presenza dei discenti e dei docenti, i tempi di accesso e la durata dell'utilizzo degli strumenti on line come da attestazione allegata;

² Da indicare solo nel caso in cui le aziende hanno sospeso l'attività lavorativa (es. cassa integrazione)

- a fornire alla Struttura regionale deputata ai controlli di primo livello un'utenza di accesso all'aula virtuale nel che consenta la verifica dell'effettivo svolgimento della lezione sincrona attraverso l'analisi dei log in tempo reale.

Alla verifica della comunicazione sul portale cliclavoro dello SM:

AUTORIZZA

Il trattamento dei dati personali come da Informativa ex art. 13 del D.Lgs n. 196/2003, novellato dal D.Lgs. 101/2018 e Regolamento (UE) n. 2016/679

A tal fine si allega la seguente documentazione:

- Elenco allievi con la specifica dell'Azienda di appartenenza
- Calendario attività³
- Solo per le Aziende sospese l'Attestazione dello status rilasciata da ogni singola Azienda
- Attestazione di utilizzo della Piattaforma FAD

Luogo e data _____

Firmato Digitalmente
dal Legale rappresentante
o suo delegato ai sensi dell'art. 24 del Dlgs n.82/2005

³ E' necessario specificare l'esatta calendarizzazione delle lezioni con il dettaglio della data e dell'orario di svolgimento.



UNIONE EUROPEA
Fondo sociale europeo



Regione Lombardia



POR FSE 2014-2020 / OPPORTUNITÀ E INCLUSIONE

ALLEGATO A.3

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER LA CONCESSIONE DI AIUTI IN “DE MINIMIS”
(Art. 47 D.P.R. 28/12/2000, n.445)

AVVISO PUBBLICO PER L’ATTUAZIONE DI MISURE DI FORMAZIONE CONTINUA- FASE VI
Decreto n. del e ss.mm.ii.

Il/la sottoscritto/a:

SEZIONE 1 – Anagrafica richiedente					
Il Titolare / legale rappresentante dell'impresa /soggetto con Partita IVA	Nome e cognome		nato/a il	nel Comune di	Prov.
	Comune di residenza	CAP	Via	n.	Prov.

In qualità di **titolare/legale rappresentante dell'impresa**:

SEZIONE 2 – Anagrafica impresa					
Impresa	Denominazione/Ragione sociale		Forma giuridica		
Sede legale	Comune	CAP	Via	n.	Prov.
Dati impresa	Codice fiscale	Partita IVA			

In relazione a quanto previsto dall’**Avviso Pubblico**

Bando/Avviso	Titolo:	Estremi provvedimento	Publicato in BURL

Per la concessione di aiuti “De minimis” di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. L.352 / del 24 dicembre 2013), nel rispetto di quanto previsto dai seguenti Regolamenti della Commissione:

- Regolamento n. 1407/2013 “de minimis” generale
- Regolamento n. 1408/2013 “de minimis” nel settore agricolo
- Regolamento n. 717/2014 “de minimis” nel settore pesca
- Regolamento n. 360/2012 “de minimis” SIEG

PRESA VISIONE delle istruzioni per la predisposizione della presente dichiarazione (Allegato 2.a);

CONSAPEVOLE delle responsabilità anche penali assunte in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, formazione di atti falsi e loro uso, **e della conseguente decadenza dai benefici concessi** sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);

DICHIARA

Sezione A - Natura dell'impresa

1

- che **l'impresa non è controllata né controlla**, direttamente o indirettamente, altre imprese.
- che **l'impresa controlla**, anche indirettamente, le imprese seguenti aventi sede legale in Italia, per ciascuna delle quali presenta la dichiarazione di cui all'allegato 2.b:

(Ragione sociale e dati anagrafici) (ripetere tabella se necessario)

Anagrafica impresa controllata					
Impresa	Denominazione/Ragione sociale dell'impresa			Forma giuridica	
Sede legale	Comune	CAP	Via	n.	Prov.
Dati impresa	Codice fiscale		Partita IVA		

- che **l'impresa è controllata**, anche indirettamente, dalle imprese seguenti aventi sede legale o unità operativa in Italia, per ciascuna delle quali presenta la dichiarazione di cui **all'allegato 2.b**:

(Ragione sociale e dati anagrafici) (ripetere tabella se necessario)

Anagrafica dell'impresa che esercita il controllo sulla richiedente			
Impresa	Denominazione/Ragione sociale dell'impresa		Forma giuridica

¹ Per il concetto di controllo, ai fini della presente dichiarazione, si vedano le Istruzioni per la compilazione (allegato 2.a, Sez. A)

Sede legale	Comune	CAP	Via	n.	Prov.
Dati impresa	Codice fiscale	Partita IVA			

Sezione B - Rispetto del massimale

che l'esercizio finanziario (anno fiscale) dell'impresa rappresentata inizia il ____/____/____ e termina il ____/____/____;

2.1 - che all'impresa rappresentata **NON È STATO CONCESSO** nell'esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti alcun aiuto "de minimis", tenuto conto anche delle disposizioni relative a fusioni/acquisizioni o scissioni²;

2.2 - che all'impresa rappresentata **SONO STATI CONCESSI** nell'esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti i seguenti aiuti "de minimis", tenuto conto anche delle disposizioni relative a fusioni/acquisizioni o scissioni³.

(Aggiungere righe se necessario)

n.	Impresa cui è stato concesso il 'de minimis'	Ente concedente	Riferimento normativo/ amministrativo che prevede l'agevolazione	Provvedimento di concessione e data	Reg. UE 'de minimis' ⁴	Importo dell'aiuto 'de minimis'		Di cui imputabile all'attività di trasporto merci su strada per conto terzi
						Concesso	Effettivo ⁵	
1								
2								
3								
TOTALE								

² In proposito si vedano le Istruzioni per la compilazione (Allegato 2.a, Sez. B);

³ In caso di acquisizioni di aziende o di rami di aziende o fusioni, in tabella va inserito anche il de minimis usufruito dall'impresa o ramo d'azienda oggetto di acquisizione o fusione. In caso di scissioni, indicare solo l'ammontare attribuito o assegnato all'impresa richiedente. In proposito si vedano le Istruzioni per la compilazione (Allegato 2.a, Sez. B);

⁴ Indicare il regolamento in base al quale è stato concesso l'aiuto "de minimis": Reg. n. 1998/2006 (generale per il periodo 2007-2013); Reg. n. 1407/2013 (generale per il periodo 2014-2020); Reg. n. 1535/2007 (agricoltura 2007-2013); Reg. n. 1408/2013 (settore agricolo 2014-2020), Reg. n. 875/2007 (pesca 2007-2013); Reg. n. 717/2014 (pesca 2014-2020); Reg. n. 360/2012 (SIEG);

⁵ Indicare l'importo effettivamente liquidato a saldo, se inferiore a quello concesso, e/o l'importo attribuito o assegnato all'impresa richiedente in caso di scissione e/o l'importo attribuito o assegnato al ramo d'azienda ceduto. Si vedano anche le Istruzioni per la compilazione (allegato 2.a, Sez.B).

Le seguenti sezioni C, D ed E dello schema si intendono come SEZIONI FACOLTATIVE per l'Amministrazione concedente che le inserirà solo qualora lo riterrà necessario, soprattutto nel caso di utilizzo di fondi strutturali per facilitare i controlli.

Sezione C – settori in cui opera l'impresa

- che l'impresa rappresentata **opera solo nei settori economici ammissibili** al finanziamento;
- che l'impresa rappresentata **opera anche in settori economici esclusi**, tuttavia **dispone di un sistema adeguato di separazione delle attività o distinzione dei costi**;
- che l'impresa rappresentata **opera anche nel settore economico del «trasporto merci su strada per conto terzi»**, tuttavia **dispone di un sistema adeguato di separazione delle attività o distinzione dei costi**.

Sezione D - condizioni di cumulo

- che in riferimento agli stessi «**costi ammissibili**» l'impresa rappresentata **NON** ha beneficiato di altri aiuti di Stato.
- che in riferimento agli stessi «**costi ammissibili**» l'impresa rappresentata ha beneficiato dei seguenti aiuti di Stato:

n.	Ente concedente	Riferimento normativo o amministrativo che prevede l'agevolazione	Provvedimento di concessione	Regolamento di esenzione (e articolo pertinente) o Decisione ⁶ Commissione UE	Intensità di aiuto		Importo imputato sulla voce di costo o sul progetto
					Ammissibile	Applicata	
1							
2							
3							
TOTALE							

Sezione E - Aiuti 'de minimis' sotto forma di «prestiti» o «garanzie»

- che l'impresa rappresentata **non è oggetto di procedura concorsuale** per insolvenza oppure non soddisfa le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;

Per le Grandi Imprese:

- che l'impresa rappresentata **si trova in una situazione comparabile ad un rating del credito pari ad almeno B-**;

⁶ Indicare gli estremi del Regolamento (ad esempio Regolamento di esenzione 800/08) oppure della Decisione della Commissione che ha approvato l'aiuto notificato.

AUTORIZZA

7

l'Amministrazione concedente al trattamento e all'elaborazione dei dati forniti con la presente dichiarazione, per finalità gestionali e statistiche, anche mediante l'ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto della sicurezza e della riservatezza e ai sensi dell'articolo 38 del citato DPR n. 445/2000, allegando alla presente dichiarazione, **copia fotostatica di un documento di identità**.

_____, ____/____/____

(Luogo)

(Data)

In fede

(Il titolare/legale rappresentante dell'impresa)

7 Ai sensi della normativa di protezione dei dati personali (D. Lgs n. 196/2003, Regolamento UE n. 2016/679 e D. Lgs 101/2018).



POR FSE 2014-2020 / OPPORTUNITÀ E INCLUSIONE

ALLEGATO A.3.a

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLE DICHIARAZIONI 'DE MINIMIS'

Il legale rappresentante di ogni impresa candidata a ricevere un aiuto in regime "de minimis" è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione – rilasciata ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 – che attesti l'ammontare degli aiuti "de minimis" ottenuti nell'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti.

Il nuovo aiuto potrà essere concesso solo se, sommato a quelli già ottenuti nei tre esercizi finanziari suddetti, non superi i massimali stabiliti da ogni Regolamento di riferimento.

Poiché il momento rilevante per la verifica dell'ammissibilità è quello in cui avviene la concessione (il momento in cui sorge il diritto all'agevolazione), la dichiarazione dovrà essere confermata – o aggiornata – con riferimento al momento della concessione.

Si ricorda che se con la concessione Y fosse superato il massimale previsto, l'impresa perderebbe il diritto non all'importo in eccedenza, ma all'intero importo dell'aiuto oggetto della concessione Y in conseguenza del quale tale massimale è stato superato.

Sezione A: Come individuare il beneficiario – Il concetto di "controllo" e l'impresa unica.

Le regole europee stabiliscono che, ai fini della verifica del rispetto dei massimali, "le entità controllate (di diritto o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate come un'unica impresa beneficiaria". Ne consegue che nel rilasciare la dichiarazione "de minimis" si dovrà tener conto degli aiuti ottenuti nel triennio di riferimento non solo dall'impresa richiedente, ma anche da tutte le imprese, a monte o a valle, legate ad essa da un rapporto di collegamento (controllo), nell'ambito dello stesso Stato membro. Fanno eccezione le imprese tra le quali il collegamento si realizza attraverso un Ente pubblico, che sono prese in considerazione singolarmente. Fanno eccezione anche le imprese tra quali il collegamento si realizza attraverso persone fisiche, che non dà luogo alla "impresa unica".

Il rapporto di collegamento (controllo) può essere anche indiretto, cioè può sussistere anche per il tramite di un'impresa terza.

Art. 2, par. 2 Regolamento n. 1407/2013/UE

Ai fini del presente regolamento, s'intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Pertanto, qualora l'impresa richiedente faccia parte di «un'impresa unica» così definita, ciascuna impresa ad essa collegata (controllata o controllante) dovrà fornire le informazioni relative al rispetto del massimale, facendo sottoscrivere al proprio legale rappresentante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Allegato 2.B). Tali dichiarazioni dovranno essere allegate alla domanda da parte dell'impresa richiedente.

Sezione B: Rispetto del massimale.

Art. 3, Regolamento n. 1407/2013/UE

Par. 2 -L'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi da uno Stato membro a un'impresa unica non può superare 200 000 EUR nell'arco di tre esercizi finanziari.

Par. 4. Gli aiuti «de minimis» sono considerati concessi nel momento in cui all'impresa è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti «de minimis» all'impresa.

Par. 5. I massimali di cui al paragrafo 2 si applicano a prescindere dalla forma dell'aiuto «de minimis» o dall'obiettivo perseguito e indipendentemente dal fatto che l'aiuto concesso dallo Stato membro sia finanziato interamente o parzialmente con risorse provenienti dall'Unione. Il periodo di tre esercizi finanziari viene determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati dall'impresa nello Stato membro interessato.

Par. 6. Ai fini dei massimali di cui al paragrafo 2, gli aiuti sono espressi in termini di sovvenzione diretta in denaro. Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altri oneri. Quando un aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione diretta in denaro, l'importo dell'aiuto corrisponde all'equivalente sovvenzione lordo.

Gli aiuti erogabili in più quote sono attualizzati al loro valore al momento della concessione. Il tasso d'interesse da applicare ai fini dell'attualizzazione è costituito dal tasso di attualizzazione al momento della concessione dell'aiuto.

Quali agevolazioni indicare?

Devono essere riportate tutte le agevolazioni ottenute in “de minimis” ai sensi di qualsiasi regolamento europeo relativo a tale tipologia di aiuti, specificando, per ogni aiuto, a quale regolamento faccia riferimento (agricoltura, pesca, SIEG o “generale”).

Nel caso di **aiuti concessi in forma diversa dalla sovvenzione** (ad esempio, come prestito agevolato o come garanzia), dovrà essere indicato **l'importo dell'equivalente sovvenzione**, come risulta dall'atto di concessione di ciascun aiuto.

In relazione a ciascun aiuto deve essere rispettato il massimale triennale stabilito dal regolamento di riferimento e nell'avviso.

Un'impresa può essere beneficiaria di aiuti ai sensi di più regolamenti “de minimis”; a ciascuno di tali aiuti si applicherà il massimale pertinente, con l'avvertenza che l'importo totale degli aiuti “de minimis” ottenuti in ciascun triennio di riferimento non potrà comunque superare il tetto massimo più elevato tra quelli cui si fa riferimento.

Inoltre, qualora l'importo concesso sia stato nel frattempo anche **liquidato a saldo**, l'impresa potrà dichiarare anche questo importo effettivamente ricevuto se di valore diverso (inferiore) da quello concesso. **Fino al momento in cui non sia intervenuta l'erogazione a saldo, dovrà essere indicato solo l'importo concesso.**

Periodo di riferimento:

Il massimale ammissibile stabilito nell'avviso si riferisce all'**esercizio finanziario in corso e ai due esercizi precedenti**. Per “esercizio finanziario” si intende l'**anno fiscale** dell'impresa. Qualora le imprese facenti parte dell'impresa unica” abbiano esercizi fiscali non coincidenti, l'esercizio fiscale di riferimento ai fini del calcolo del cumulo è quello dell'impresa richiedente per tutte le imprese facenti parte dell'impresa unica.

Il caso specifico delle fusioni, acquisizioni e trasferimenti di rami d'azienda:

Nel caso specifico in cui l'impresa richiedente sia incorsa in vicende di **fusioni o acquisizioni** (art.3(8) del Reg 1407/2013/UE) tutti gli aiuti "de minimis" accordati alle imprese oggetto dell'operazione devono essere sommati.

In questo caso la tabella andrà compilata inserendo anche il "de minimis" ottenuto dall'impresa/dalle imprese oggetto acquisizione o fusione.

Ad esempio:

All'impresa A sono stati concessi 80.000€ in 'de minimis' nell'anno 2010

All'impresa B sono stati concessi 20.000€ in 'de minimis' nell'anno 2010

Nell'anno 2011 l'impresa A si fonde con l'impresa B e diventa un nuovo soggetto (A+B)

Nell'anno 2011 il soggetto (A+B) vuole fare domanda per un nuovo 'de minimis' di 70.000€. L'impresa (A+B) dovrà dichiarare gli aiuti ricevuti anche dalle imprese A e B, che ammonteranno ad un totale di 100.000€

Qualora l'impresa (A+B) voglia ottenere un nuovo 'de minimis' nel 2012, dovrà dichiarare che gli sono stati concessi nell'anno in corso e nei due precedenti aiuti 'de minimis' pari a 170.000€

Nel caso specifico in cui l'impresa richiedente origini da operazioni di **scissione** (art.3 par. 9 del Reg 1407/2013/UE) di un'impresa in due o più imprese distinte, si segnala che l'importo degli aiuti "de minimis" ottenuti dall'impresa originaria deve essere **attribuito** all'impresa che acquisirà le attività che hanno beneficiato degli aiuti o, se ciò non è possibile, deve essere suddiviso proporzionalmente al valore delle nuove imprese in termini di capitale investito.

Valutazioni caso per caso dovranno essere effettuate per la fattispecie di un trasferimento di un ramo d'azienda che, configurato come operazione di acquisizione, determina il trasferimento del "de minimis" in capo all'impresa che ha effettuato l'acquisizione, se l'aiuto "de minimis" era imputato al ramo d'azienda trasferito. Viceversa, nel caso in cui un trasferimento di ramo d'azienda si configuri come una operazione di cessione, l'impresa che ha ceduto il ramo può dedurre dall'importo dichiarato l'aiuto "de minimis" imputato al ramo ceduto.

Le seguente parte di istruzioni per la compilazione fornisce indicazioni utili per fornire istruzioni ai partecipanti relativamente alle seguenti sezioni (C, D ed E) nel modulo. (FACOLTATIVE a discrezione dell'amministrazione concedente).

Sezione C: Campo di applicazione

Se un'impresa opera sia in settori ammissibili dall'avviso/bando, sia in settori esclusi, deve essere garantito, tramite la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficino degli aiuti "de minimis".

Da Regolamento 1407/2013/UE (articolo 1, par.1), sono esclusi gli aiuti alle imprese operanti nei seguenti settori:

- della pesca e dell'acquacoltura, di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
- della produzione primaria dei prodotti agricoli;
- solo negli specifici casi in cui l'importo dell'aiuto sia stato fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate, o qualora l'aiuto sia stato subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari, della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

La stessa regola vale per le imprese che operano in settori ammissibili ma che ai sensi dei regolamenti "de minimis" godono di massimali diversi. Ad esempio, se un'impresa che effettua trasporto di merci su strada per conto terzi esercita anche altre attività soggette al massimale di 200.000 EUR, all'impresa si applicherà quest'ultimo massimale, a condizione che sia garantito, tramite la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che l'attività di trasporto di merci su strada non tragga un vantaggio superiore a 100.000 EUR.

Sezione D: Condizioni per il cumulo

Se l'Avviso/Bando consente il cumulo degli aiuti "de minimis" con altri aiuti di Stato e gli aiuti "de minimis" sono concessi per **specifici costi ammissibili**, questi possono essere cumulati:

- con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili **se tale cumulo non comporta il superamento dell'intensità di aiuto** o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione.
- con aiuti di Stato concessi per costi ammissibili diversi da quelli finanziati in "de minimis".

Per questo motivo **l'impresa dovrà indicare se ed eventualmente quali aiuti ha già ricevuto sugli stessi costi ammissibili**, a norma di un regolamento di esenzione o di una decisione della Commissione europea, affinché non si verifichino superamenti delle relative intensità.

Nella tabella dovrà pertanto essere indicata l'intensità relativa al progetto e l'importo imputato alla voce di costo o all'intero progetto in valore assoluto.

Esempio 1: per la ristrutturazione di un capannone, un'impresa ha ricevuto un finanziamento in esenzione. L'intensità massima per quel finanziamento era del 20% (pari a 400.000€) ma gli è stato concesso (oppure erogato a saldo) il 15% (pari a 300.000€). Nella tabella l'impresa dovrà dichiarare questi ultimi due importi. Per lo stesso capannone (stessa voce di costo) l'impresa potrà ottenere un finanziamento in 'de minimis' pari a 100.000€.

Esempio 2: Per una misura di assunzione di lavoratori svantaggiati, un'impresa ha ricevuto un finanziamento in esenzione. L'intensità massima per il complessivo del progetto, era del 50% dei costi salariali per 12 mesi pari ad un complessivo di 6000€ (500€ al mese). Tuttavia il finanziamento effettivamente concesso (oppure erogato a saldo) è stato del 40% pari ad un importo di 4800€ (corrispondenti a 400€ al mese). L'impresa avrebbe quindi diritto ad un ulteriore finanziamento, in 'de minimis', pari a 1200€ per il progetto complessivamente inteso.

Sezione E: Condizioni per aiuti sotto forma di «prestiti» e «garanzie»

La sezione E deve essere compilata soltanto nel caso in cui l'aiuto "de minimis" sia concesso, sulla base di quanto previsto dal Bando/Avviso, sotto forma di "prestiti" o "garanzia".

Qualora l'aiuto "de minimis" possa essere concesso **sotto forma di prestito o garanzia**, il beneficiario dovrà dichiarare di non essere oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o di non soddisfare le condizioni previste dalla vigente normativa italiana per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori. Nel caso in cui il beneficiario sia una Grande Impresa, lo stesso dovrà dichiarare di trovarsi in una situazione comparabile ad un rating del credito pari ad almeno B-.

Per la definizione di PMI si rimanda alla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE, anche allegato I del Regolamento (CE) n. 800/08.



POR FSE 2014-2020 / OPPORTUNITÀ E INCLUSIONE

ALLEGATO A.3.b

MODELLO DA COMPILARSI DA PARTE DELL'IMPRESA CONTROLLANTE O CONTROLLATA

AVVISO PUBBLICO PER L'ATTUAZIONE DI MISURE DI FORMAZIONE CONTINUA

Decreto n. del e ss.mm.ii.

Il/la sottoscritto/a:

SEZIONE 1 – Anagrafica					
Il Titolare / legale rappresentante dell'impresa	Nome e cognome		nato/a il	nel Comune di	Prov.
	Comune di residenza	CAP	Via	n.	Prov.

In qualità di titolare/legale rappresentante dell'impresa:

SEZIONE 2 – Anagrafica impresa					
Impresa	Denominazione/Ragione sociale		Forma giuridica		
Sede legale	Comune	CAP	Via	n.	Prov.
Dati impresa	Codice fiscale		Partita IVA		

CONTROLLATA o CONTROLLANTE dell'impresa richiedente _____
(denominazione/ragione sociale/forma giuridica)

in relazione a quanto previsto dall'**Avviso Pubblico**

Bando/Avviso	Titolo:	Estremi provvedimento di approvazione	Publicato sul BURL

Per la concessione di aiuti “De minimis” di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. L.352 / del 24 dicembre 2013), nel rispetto di quanto previsto dai seguenti Regolamenti della Commissione:

- Regolamento n. 1407/2013 “de minimis” generale;
- Regolamento n. 1408/2013 “de minimis” nel settore agricolo;
- Regolamento n. 717/2014 “de minimis” nel settore pesca;
- Regolamento n. 360/2012 “de minimis” SIEG.

PRESA VISIONE delle istruzioni per la predisposizione della presente dichiarazione (allegato 2.a);

CONSAPEVOLE delle responsabilità anche penali assunte in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, formazione di atti falsi e loro uso, **e della conseguente decadenza dai benefici concessi** sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);

1

DICHIARA

1.1 - che all’impresa rappresentata **NON È STATO CONCESSO** nell’esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti alcun aiuto “de minimis”.

2.2 - che all’impresa rappresentata **SONO STATI CONCESSI** nell’esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti i seguenti aiuti “de minimis”.

(Aggiungere righe se necessario)

n.	Impresa cui è stato concesso il ‘de minimis’	Ente concedente	Riferimento normativo/ amministrativo che prevede l’agevolazione	Provvedimento di concessione e data	Reg. UE ‘de minimis’ ²	Importo dell’aiuto ‘de minimis’		Di cui imputabile all’attività di trasporto merci su strada per conto terzi
						Concesso	Effettivo ³	
1								
2								
TOTALE								

1 Il triennio fiscale di riferimento da applicare è quello dell’impresa richiedente l’agevolazione.

2 Indicare il regolamento in base al quale è stato concesso l’aiuto ‘de minimis’: Reg. n. 1998/2006 (generale per il periodo 2007-2013); Reg. n. 1407/2013 (generale per il periodo 2014-2020); Reg. n. 1535/2007 (agricoltura 2007-2013); Reg. n. 1408/2013 (settore agricolo 2014-2020), Reg. n. 875/2007 (pesca 2007-2013); Reg. n. 717/2014 (pesca 2014-2020); Reg. n. 360/2012 (SIEG).

3 Indicare l’importo effettivamente liquidato a saldo, se inferiore a quello concesso, e/o l’importo attribuito o assegnato all’impresa richiedente in caso di scissione e/o l’importo attribuito o assegnato al ramo d’azienda ceduto. Si vedano anche le Istruzioni per la compilazione (allegato 2a, Sez. B)

Il sottoscritto, infine, tenuto conto di quanto dichiarato, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione di dati personali) novellato dal d.lgs. 101/2018

AUTORIZZA

4

l'Amministrazione concedente al trattamento e all'elaborazione dei dati forniti con la presente dichiarazione, per finalità gestionali e statistiche, anche mediante l'ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto della sicurezza e della riservatezza e ai sensi dell'articolo 38 del citato DPR n. 445/2000 **allegando alla presente dichiarazione, copia fotostatica di un documento di identità.**

_____, ____/____/____

(Luogo)

(Data)

In fede

(Il titolare/legale rappresentante dell'impresa)


UNIONE EUROPEA
 Fondo sociale europeo

Regione Lombardia

POR FSE 2014-2020 / OPPORTUNITÀ E INCLUSIONE
ALLEGATO A.4
**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER LA CONCESSIONE DI AIUTI IN ESENZIONE
 (Art. 47 D.P.R. 28/12/2000, n.445)**
**AVVISO PUBBLICO PER L'ATTUAZIONE DI MISURE DI FORMAZIONE CONTINUA – FASE VI
 Decreto n. del e ss.mm.ii.**

Il/la sottoscritto/a:

SEZIONE 1 – Anagrafica richiedente						
Il Titolare / legale rappresentante dell'impresa /soggetto con Partita IVA	Nome e cognome		nato/a il	nel Comune di		Prov.
	Comune di residenza	CAP	Via/P.zza		n.	Prov.

In qualità di titolare/legale rappresentante dell'impresa

SEZIONE 2 – Anagrafica impresa					
Impresa	Denominazione/Ragione sociale		Forma giuridica		
Sede legale	Comune	CAP	Via/P.zza		n. Prov.
Dati impresa	Codice fiscale		Partita IVA		

In relazione a quanto previsto dall'Avviso Pubblico

Bando/Avviso	Titolo:	Estremi provvedimento	Publicato in BURL

in via di autocertificazione, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali a carico di chi rilascia dichiarazioni mendaci e forma atti falsi, ai sensi degli Artt. 46, 47, 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000.

DICHIARA

ai fini della concessione dell'agevolazione, qualificabile come aiuto di Stato ai sensi dell'art. 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e concessa ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014:

- di non essere impresa in difficoltà ai sensi dell'articolo 2 par. 1 punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014, in quanto applicabile;
- di non avere ricevuto altri "aiuti di Stato" o contributi concessi a titolo di 'de minimis' o Fondi UE a gestione diretta a valere sullo stesso voucher di cui si chiede il finanziamento;
- di avere ricevuto altri "aiuti di Stato" o contributi concessi a titolo di 'de minimis' o Fondi UE a gestione diretta a valere sullo stesso progetto di cui si chiede il finanziamento che riguardano i seguenti costi e relativi importi come da elenco seguente e di cui è in grado di produrre, se richiesto, la documentazione giustificativa di spesa, e si impegna ad aggiornare ogni eventuale successiva variazione intervenuta fino al momento della concessione dell'aiuto di cui al presente bando.

Deve essere sottoscritta una sola alternativa.

Se l'impresa ha ricevuto altri "aiuti di Stato" o contributi nell'anno in corso compilare la tabella che segue:

Ente concedente	Riferimento normativo o amministrativo che prevede l'agevolazione	Importo dell'agevolazione	Data di concessione
_____	_____	€ _____	___/___/___
_____	_____	€ _____	___/___/___
_____	_____	€ _____	___/___/___

SI IMPEGNA

a ripresentare la presente dichiarazione qualora intervengano variazioni rispetto a quanto dichiarato con la presente dichiarazione in occasione di ogni successiva erogazione

AUTORIZZA

l'Amministrazione concedente al trattamento e all'elaborazione dei dati forniti con la presente dichiarazione,¹ per finalità gestionali e statistiche, anche mediante l'ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto della sicurezza e della riservatezza e ai sensi dell'articolo 38 del citato DPR n. 445/2000, allegando alla presente dichiarazione, **copia fotostatica di un documento di identità**.

_____, ____/____/____
(Luogo) (Data)

In fede

(Il titolare/legale rappresentante dell'impresa)

¹ Ai sensi della normativa di protezione dei dati personali (D. Lgs n. 196/2003, Regolamento UE n. 2016/679 e D. Lgs 101/2018).


UNIONE EUROPEA
Fondo sociale europeo

**Regione
Lombardia**


POR FSE 2014-2020 / OPPORTUNITÀ E INCLUSIONE

ALLEGATO A.5
**INCARICO PER LA SOTTOSCRIZIONE DIGITALE E PRESENTAZIONE TELEMATICA DELLA DOMANDA
A VALERE SULL' AVVISO PUBBLICO PER L'ATTUAZIONE DI MISURE DI FORMAZIONE CONTINUA
(POR FSE 2014-2020)**
Decreto n. del e ss.mm.ii.
PROCURA AI SENSI DELL'ART. 1392 C.C.

Il/La sottoscritto/a _____

 Presidente

 Legale rappresentante pro tempore

 Altro

della società denominata _____

con sede legale nel Comune di _____

Via _____ CAP _____ Prov. _____

telefono _____ cell. Referente _____

email _____

CF _____

Indirizzo postale (se diverso da quello legale) _____

Indirizzo Pec _____

 autorizzato con procura dal competente organo deliberante della società dallo Statuto

DICHIARA DI CONFERIRE

al sig. (cognome e nome dell'intermediario) _____

in qualità di (denominazione intermediario) _____

PROCURA SPECIALE

per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica della domanda ai fini della partecipazione all'Avviso pubblico per l'attuazione di misure di Formazione Continua quale assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi previsti dal bando.

Il presente modello va compilato sottoscritto con firma autografa dal/i delegante/i, scansito in formato pdf ed allegato, con firma digitale del delegato, alla modulistica elettronica.

Al presente modello deve inoltre essere allegata **copia informatica di un documento di identità valido di ciascuno dei soggetti che hanno apposto la firma autografa.**

Luogo e data _____

Firma (delegante) _____

Firma (delegato) _____

**UNIONE EUROPEA**
Fondo sociale europeoRegione
Lombardia**POR FSE 2014-2020 / OPPORTUNITÀ E INCLUSIONE****AVVISO PUBBLICO PER L'ATTUAZIONE DI MISURE DI FORMAZIONE CONTINUA****ALLEGATO A.6****MODELLO 1****DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALLA CAMERA
DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA**

(resa ai sensi dell'art. 46 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa n. 445/2000).

Compilare tutte le sezioni in stampatello

Il/La sottoscritt_____

Nato/a_ a

il

residente a

Via

codice fiscale

nella sua qualità di

dell'Impresa

DICHIARA

che l'Impresa è iscritta nel Registro delle Imprese di

con il numero Repertorio Economico Amministrativo

Denominazione:

Forma giuridica:

Sede:

Sedi secondarie e
Unità Locali

Codice Fiscale:

Data di costituzione

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Numero componenti in carica:

PROCURATORI E PROCURATORI SPECIALI
Numero componenti in carica

COLLEGIO SINDACALE
Numero sindaci effettivi:

Numero sindaci supplenti

OGGETTO SOCIALE

COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

(Presidente del C.d.A., Amministratore Delegato e Consiglieri)

NOME	COGNOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	RESIDENZA	CODICE FISCALE
------	---------	-------------------------	-----------	----------------

PROCURATORI E PROCURATORI SPECIALI (OVE PREVISTI)*

NOME	COGNOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	RESIDENZA	CODICE FISCALE
------	---------	-------------------------	-----------	----------------

COLLEGIO SINDACALE

(sindaci effettivi e supplenti)

NOME	COGNOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	RESIDENZA	CODICE FISCALE
------	---------	-------------------------	-----------	----------------

COMPONENTI ORGANISMO DI VIGILANZA (OVE PREVISTO) **

NOME	COGNOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	RESIDENZA	CODICE FISCALE
------	---------	-------------------------	-----------	----------------

SOCIO DI MAGGIORANZA O SOCIO UNICO (NELLE SOLE SOCIETA' DI CAPITALI O COOPERATIVE DI NUMERO PARI O INFERIORI A 4 O NELLE SOCIETA' CON SOCIO UNICO)***

NOME	COGNOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	RESIDENZA	CODICE FISCALE

Dichiara, altresì, che l'impresa gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato di liquidazione, fallimento o concordato preventivo, non ha in corso alcuna procedura dalla legge fallimentare e tali procedure non si sono verificate nel quinquennio antecedente la data odierna.

LUOGO

DATA

IL TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE

Allegare documento di identità valido del dichiarante.

***** **I procuratori e i procuratori speciali:** Nella dichiarazione sostitutiva dovranno essere indicati, ai sensi dell'art. 91, comma 5 del D.Lgs 159/2011*, i procuratori generali e i procuratori speciali e i loro familiari conviventi.

N.B. Dovranno essere indicati soltanto i procuratori generali e speciali che, sulla base dei poteri conferitigli, siano legittimati a partecipare alle procedure di affidamento di appalti pubblici di cui al D.Lgs 163/2006, a stipulare i relativi contratti in caso di aggiudicazione (per i quali sia richiesta la documentazione antimafia) e, comunque, più in generale, i procuratori che esercitano poteri che per la rilevanza sostanziale e lo spessore economico sono tali da impegnare sul piano decisionale e gestorio la società determinandone in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi.

***Art. 91, comma 5 del D.Lgs 159/2011:** "Il prefetto estende gli accertamenti pure ai soggetti che risultano poter determinare in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi dell' impresa". (cfr. circolare del Ministero dell'Interno n. 11001/119/20(8) del 05/11/2013).

**** Organismo di vigilanza:** l' art. 85, comma 2 bis del D.Lgs 159/2011 prevede che i controlli antimafia siano effettuati, nei casi contemplati dall' art. 2477 del c.c., sul sindaco, nonché sui soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lett. b) del D.Lgs 8 giugno 2011, n. 231.

***** Socio di maggioranza:** si intende "la persona fisica o giuridica che detiene la maggioranza relativa delle quote o azioni della società interessata".

N.B. Nel caso di più soci (es. 3 o 4) con la medesima percentuale di quote o azioni del capitale sociale della società interessata, non è richiesta alcuna documentazione relativa al socio di maggioranza.

La documentazione dovrà, invece essere prodotta nel caso in cui i soci (persone fisiche o giuridiche) della società interessata al rilascio della comunicazione o informazione antimafia siano ciascuno titolari di quote o azioni pari al 50% del capitale sociale.

Ciò in coerenza con l'art. 91, comma 5 del D.lgs 159/2011 e la sentenza n. 4654 del 28/08/2012 del Consiglio di Stato Sez. V.

Variazioni degli organi societari - I legali rappresentanti degli organismi societari, nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, hanno l'obbligo di trasmettere al prefetto che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari delle verifiche antimafia.

La violazione di tale obbligo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria (da 20.000 a 60.000 Euro) di cui all'art. 86, comma 4 del D. Lgs. 159/2011.

Nel caso di documentazione incompleta (es. dichiarazioni sostitutive prive di tutti i soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. 159/2011) l'istruttoria non potrà considerarsi avviata e quindi non potranno decorrere i termini previsti dall' art. 92, commi 3 e 4 del D.Lgs 159/2011.

Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation)

Gentile Signore/a – Spett.le.

ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa di quanto segue:

1. Finalità del Trattamento

I dati forniti, attraverso le autocertificazioni, saranno inseriti nella **Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA)**, al fine di ottenere, da parte della Prefettura di riferimento, la documentazione antimafia (artt. 83 e 84, del D. Lgs. 159/2011) necessaria per poter procedere all'erogazione dei finanziamenti legati alle attività di formazione svolte.

2. Modalità del Trattamento

I dati saranno trattati con le seguenti modalità:

- trattamento manuale
- trattamento con strumenti elettronici e informatici

3. Conferimento dei dati

Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 è obbligatorio per richiedere la documentazione antimafia alla Prefettura competente e l'eventuale rifiuto di fornirli comporta l'impossibilità per l'Amministrazione di procedere all'erogazione.

4. Comunicazione e diffusione dei dati

I dati forniti *saranno* comunicati alla Prefettura competente per il rilascio della documentazione antimafia, gli stessi non avranno altra diffusione.

5. Titolare del Trattamento

Titolare del trattamento è la Giunta Regionale della Lombardia, nella persona del suo Presidente, con sede in Milano, Piazza Città di Lombardia, 1.

6. Diritti dell'interessato

In relazione al presente trattamento potrà rivolgersi al responsabile del trattamento per far valere i suoi diritti ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679. Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a Lavoro@pec.regione.lombardia.it.

MODELLO 2 – COMUNICAZIONE ANTIMAFIA**AUTOCERTIFICAZIONE NEI CASI DI CUI ALL'ART. 89 DEL D.LGS 159/2011****Dichiarazione sostitutiva di certificazione**
(D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)

I sottoscritt _ _ (nome e cognome) _____ C.F.

nat_ a _____ Prov. _____ il _____ residente
a _____ via/piazza _____ n. _____

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità

DICHIARA

che nei propri confronti non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lvo 06/09/2011, n. 159.

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione di dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

_____ data

firma leggibile del dichiarante

(*)

Allegare documento di identità valido del dichiarante.

N.B.: la presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono. L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1, D.P.R. 445/2000). In caso di dichiarazione falsa il cittadino sarà denunciato all'autorità giudiziaria.

(*) Ove il richiedente è una società l'autocertificazione dovrà essere prodotta dal rappresentante legale e da tutti gli amministratori.

Serie Ordinaria n. 23 - Giovedì 04 giugno 2020

- A4 Titolo di istruzione secondaria di II grado (scolastica o formazione professionale) che non permette l'accesso all'università (Qualifica di istituto professionale, licenza di maestro d'arte, abilitazione all'insegnamento nella scuola materna, attestato di qualifica professionale e diploma professionale di Tecnico (Ie FP), Qualifica professionale regionale di I livello (post-obbligo, durata => 2 anni)
- A5 Diploma di istruzione secondaria di II grado che permette l'accesso all'università
- A6 Qualifica professionale regionale/provinciale post diploma, certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS) Diploma universitario o di scuola diretta a fini speciali (vecchio ordinamento)
- A7 Diploma di tecnico superiore (IFTS)
- A8 Laurea di primo livello (triennale), diploma universitario, diploma accademico di I livello (AFAM)
- A9 Laurea magistrale/specialistica di II livello, diploma di laurea del vecchio ordinamento (4-6 anni), diploma accademico di II livello (AFAM o di Conservatorio, Accademia di Belle Arti, Accademia d'arte drammatica o di danza, ISIAE vecchio ordinamento)
- A10 Titolo di dottore di ricerca

di essere nella seguente condizione sul mercato del lavoro (scelta singola):

- B1 In cerca di prima occupazione
- B2 Occupato (compreso chi ha un'occupazione saltuaria/atipica e chi è in CIG)
- B3 Disoccupato alla ricerca di nuova occupazione (o iscritto alle liste di mobilità)
- B4 Studente
- B5 Inattivo diverso da studente (casalinga/o, ritirato/a dal lavoro, inabile al lavoro, in servizio di leva o servizio civile, in altra condizione)
- B6 Pensionato

in caso di condizione di: (B1) in cerca di prima occupazione o (B3) disoccupato alla ricerca di una nuova occupazione, indicare la durata della ricerca di lavoro:

- 01 Fino a 6 mesi (<=6)
- 02 Da 6 mesi a 12 mesi
- 03 Da 12 mesi e oltre (>12)

con situazione personale (scelta singola):

- C1 Appartenente a famiglia i cui componenti sono senza lavoro e senza figli a carico

Famiglia (come definita nello stato di famiglia) in cui tutti i componenti sono disoccupati o inattivi e in cui non vi sono figli a carico, ossia figli fino a 17 anni di età oppure figli tra i 18 e i 24 anni inattivi che vivono con almeno un genitore.
- C2 Appartenente a famiglia i cui componenti sono senza lavoro e con figli a carico

Famiglia (come definita nello stato di famiglia) in cui tutti i componenti sono disoccupati o inattivi e sono presenti figli a carico, ossia figli fino a 17 anni di età oppure figli tra i 18 e i 24 anni inattivi che vivono con almeno un genitore.
- C3 Genitore solo, senza lavoro e con figli a carico (senza altri componenti adulti nel nucleo)

Famiglia (come definita nello stato di famiglia) formata da un singolo adulto maggiorenne disoccupato o inattivo e con figli a carico, ossia figli fino a 17 anni di età oppure figli tra i 18 e i 24 anni inattivi che vivono con almeno un genitore.

- C4 Genitore solo, lavoratore e con figli a carico (senza altri componenti adulti nel nucleo)

Famiglia (come definita nello stato di famiglia) formata da un singolo adulto maggiorenne occupato e con figli a carico, ossia figli fino a 17 anni di età oppure tra i 18 e i 24 anni inattivi che vivono con almeno un genitore.

- C99 Nessuna delle situazioni precedenti

e che vive in una delle seguenti condizioni (scelta singola):

- D1 Senza dimora o colpito da esclusione abitativa

Persone che vivono in alloggi per i senzatetto, nei rifugi delle donne, in alloggi per gli immigrati, persone che sono state dimesse dagli istituti e persone che beneficiano di un sostegno di lungo periodo perché senzatetto

- D2 Alloggio insicuro

Persone che vivono in situazioni di locazioni a rischio, sotto la minaccia di sfratto o di violenza

- D3 Abitazione inadeguata

Persone che vivono in alloggi non idonei, abitazioni non convenzionali, ad esempio in roulotte senza un adeguato accesso ai servizi pubblici come l'acqua, l'elettricità, il gas o in situazioni di estremo sovraffollamento.

- D9 Nessuna delle situazioni precedenti

Ai sensi del regolamento (UE) n. 1304/2013 l'Amministrazione è tenuta a richiedere ai partecipanti agli interventi FSE anche alcune informazioni in merito alla loro condizione di vulnerabilità ai fini dell'adempimento degli obblighi di monitoraggio e valutazione. I dati raccolti potranno essere resi pubblici solo in forma anonima e aggregata.

III/La richiedente si trova nel/nelle seguenti condizione/i di vulnerabilità / fragilità (scelta multipla):

- E1 Persona disabile

Persona riconosciuta come disabile secondo la normativa settoriale

- E2 Migrante o persona di origine straniera

Persona che si trova in una delle seguenti condizioni:
 Persona con cittadinanza non italiana che risiede da almeno 12 mesi in Italia (o che si presume saranno almeno 12 mesi), o
 Persona nata all'estero e che risiede da almeno 12 mesi (o che si presume saranno almeno 12 mesi) in Italia indipendentemente dal fatto che abbia acquisito o meno la cittadinanza italiana, o
 Persona con cittadinanza italiana che risiede in Italia i cui genitori sono entrambi nati all'estero

- E3 Appartenente a minoranze

Persona appartenente ad una minoranza linguistica o etnica, compresi i ROM

- E4 Dipendente / ex dipendente

Persona dipendente o ex dipendente da alcool, droga etc

- E5 Detenuto / ex detenuto

- E6 Vittima di violenza, di tratta e grave sfruttamento

- E7 Altro tipo di vulnerabilità o Fragilità

Ad esempio studenti con Bisogni Educativi Speciali, altri soggetti presi in carico dai servizi sociali ecc.

- 99 Nessuna condizione di vulnerabilità

E00 Il partecipante non intende fornire i dati personali relativi alla condizione di vulnerabilità"

Qualora il partecipante non intenda fornire le proprie condizioni di vulnerabilità/ fragilità, dovrà necessariamente sottoscrivere la dichiarazione in calce con la quale manifesta la volontà di non fornire all'Amministrazione le informazioni relative alla sua condizione di vulnerabilità che l'operatore dovrà conservare agli atti

Consenso al trattamento dei propri dati personali e sensibili

Il/la sottoscritto/a [completare con il nominativo del partecipante] autorizza _____ al trattamento dei dati personali, inclusi i dati sensibili, definiti all'art. 2-sexies del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii e all'art.9 par.1 del Regolamento (UE) n.679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 Aprile 2016 come "Categorie particolari di dati personali" che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona" e i dati personali relativi a condanne penali e reati definiti dall'art. 10 del suddetto Regolamento e dall'art. 2-octies del D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii, indicati per le finalità di cui al bando/avviso pubblico in oggetto.

Consenso al trattamento dei dati personali e sensibili del minore

Il/la sottoscritto/a [completare con il nominativo del partecipante] nato a _____ (____) il _____ residente a _____ in via _____ n. _____, città _____ (____), in qualità di genitore del /tutore che esercita la potestà sul minore _____ autorizza _____ al trattamento dei dati personali, inclusi i dati sensibili così come definiti all'art.9 par.1 del Regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 Aprile 2016 come "Categorie particolari di dati personali" che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona indicati per le finalità di cui al bando/avviso pubblico in oggetto e secondo le condizioni applicabili previste ai sensi dell'art.8. del citato Regolamento e dell'art. 2-quinquies del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.

Da compilarsi qualora il richiedente non intenda fornire le informazioni sulla condizione di vulnerabilità

Il/La sottoscritto/a [completare con il nominativo del partecipante] non intende fornire all'Amministrazione le informazioni relative alla condizione di vulnerabilità di cui al punto E della domanda di iscrizione agli interventi del Programma operativo FSE 2014/20 della Regione Lombardia.

Il/La sottoscritto/a dichiara che la firma apposta sul presente documento viene considerata come presa visione dell'informativa in attuazione al Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003 e Regolamento UE n. 2016/679).

Firma del richiedente
(Per i minori di 18 anni firma del genitore o di chi ne esercita la tutela)

Luogo e Data: _____

Allega infine le Informazioni sulla privacy ai sensi dell'art.13 del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.

**UNIONE EUROPEA**
Fondo sociale europeoRegione
Lombardia

POR FSE 2014-2020 / OPPORTUNITÀ E INCLUSIONE

**INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
PER L'AVVISO PUBBLICO FORMAZIONE CONTINUA – FASE VI AI SENSI DEL
REGOLAMENTO COM(2020) 138 FINAL (covid19)**

Prima che Lei ci fornisca i dati personali che La riguardano, in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679, dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, il cui obiettivo è quello di proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, è necessario che Lei prenda visione di una serie di informazioni che La possono aiutare a comprendere le motivazioni per le quali verranno trattati i Suoi dati personali, spiegandoLe quali sono i Suoi diritti e come li potrà esercitare.

1. Finalità del trattamento dei dati personali

I Suoi dati anagrafici personali [dati comuni (nome, cognome, codice fiscale, residenza, indirizzo email, recapito telefonico), dati idonei a rivelare l'appartenenza a categorie protette e dati relativi al rapporto di lavoro (qualifica, tipo di contratto, sede di appartenenza, data assunzione, a tempo pieno/parziale ore settimanali)], sono trattati al fine di promuovere e favorire in generale lo sviluppo del capitale umano rispetto alle esigenze formative specifiche di tutte le figure professionali e di tutte le tipologie di impresa che caratterizzano il tessuto produttivo lombardo, al fine di incrementare la competitività d'impresa, promuovendo e migliorando le conoscenze e le competenze professionali delle lavoratrici e dei lavoratori, imprenditori o liberi professionisti.

Inoltre, in considerazione delle misure imposte per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, gli interventi di Formazione continua finanziati dal presente avviso si pongono l'obiettivo di adeguare le competenze dei destinatari sopra elencati, al fine di favorire i processi di rilancio e riconversione delle attività lavorative e dei modelli organizzativi e di garantire la sicurezza dei lavoratori., come definito da Regolamento COM(2020) 138 FINAL (Bruxelles, 02.04.2020).

2. Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento è effettuato con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e trasmessi attraverso reti telematiche.

Il Titolare adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza idoneo rispetto alla tipologia di dati trattati.

3. Titolare del Trattamento

Titolare del trattamento dei dati è Regione Lombardia nella persona del Presidente pro-tempore, con sede in Piazza Città di Lombardia 1 – 20124 Milano.

4. Responsabile della Protezione dei dati (RPD)

Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) è contattabile al seguente indirizzo mail: rpd@regione.lombardia.it.

5. Comunicazione e diffusione dei dati personali

I Suoi dati anagrafici personali [dati comuni (nome, cognome, codice fiscale, residenza, indirizzo email, recapito telefonico), dati idonei a rivelare l'appartenenza a categorie protette e dati relativi al rapporto di lavoro (tipo di contratto (tempo determinato/indeterminato))] saranno comunicati, per finalità istituzionali al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali quale titolare autonomo del trattamento.

I datori di lavoro sono titolari autonomi del trattamento dei dati per la gestione del rapporto di lavoro dei propri dipendenti.

Gli Operatori accreditati, iscritti alle sezioni A o B dell'Albo regionale degli operatori accreditati per i servizi di istruzione e formazione professionale, le Università legalmente riconosciute con sede legale o operativa in Regione Lombardia ai sensi della L.R. n. 33/2004 e loro Consorzi e gli Istituti di Istruzione Tecnica Superiore (ITS), di cui al D.P.C.M. del 25 gennaio 2008, con sede legale e operativa in Regione Lombardia sono nominati Responsabili del trattamento dei dati per le attività formative (fruizione dei voucher).

Responsabile del trattamento dati relativamente alle piattaforme Bandi online e SIUF – Sistema Informativo Unitario Formazione è la Società ARIA S.p.A. con sede in Via Taramelli 26 – Milano, nominata dal titolare per le finalità previste dal procedimento.

I destinatari dei Suoi dati personali sono stati adeguatamente istruiti per poter trattare i Suoi dati personali, e assicurano il medesimo livello di sicurezza offerto dal Titolare.

6. Tempi di conservazione dei dati

Regione Lombardia, in qualità di titolare del dato, per i progetti comunitari (FSE) ha deciso di stabilire in 10 anni la durata di conservazione.

Tale durata è giustificata sia sulla base dell'art. 140 del Reg. (UE) n. 1303/2013 che stabilisce che i beneficiari sono responsabili della completezza e correttezza della documentazione e della sua conservazione per i 5 anni successivi all'erogazione del

saldo, che per le ulteriori attività di rendicontazione/controllo sulle procedure amministrative/contabili.

7. Diritti dell'interessato

Lei potrà esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, ove applicabili con particolare riferimento all'art.13 comma 2 lettera B) che prevede il diritto di accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, l'opposizione e la portabilità dei dati.

Le sue Richieste per l'esercizio dei Suoi diritti dovranno essere inviate all'indirizzo di posta elettronica certificata a lavoro@pec.regione.lombardia.it, oppure a mezzo posta raccomandata all'indirizzo Piazza Città di Lombardia 1, 20124 Milano all'attenzione della Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro.

Lei ha, inoltre, diritto di proporre reclamo all'Autorità di Controllo competente.



ALLEGATO A.9

DOMANDA DI LIQUIDAZIONE DI VOUCHER AZIENDALI A CATALOGO

AVVISO PUBBLICO PER L'ATTUAZIONE DI MISURE DI FORMAZIONE CONTINUA - FASE VI

Decreto n. del e ss.mm.ii.

Spett.le Regione Lombardia
D.G. Istruzione, Formazione e Lavoro
Piazza Città di Lombardia, 1
20124 Milano

ID PRATICA: _____
CUP: _____
COR: _____
ID CORSO: _____

Il/La sottoscritto/a (nome e cognome)
nato/a a prov. il
CODICE FISCALE

Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 75 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000; ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 del citato DPR n. 445 del 2000; sotto la propria responsabilità

In qualità di:

- Legale rappresentante dell'impresa**
- Delegato dell'impresa con poteri di rappresentanza**
- Soggetto in possesso di partita IVA**
- Soggetto non in possesso di partita IVA**

dell'impresa/libero professionista _____
con sede legale in via _____ numero ____ Comune _____
Prov. _____ Cap _____ telefono _____ indirizzo mail _____
CF _____ P.IVA _____

assegnataria del voucher ID _____

CHIEDE

il rimborso dell'importo pari ad euro _____ speso per la fruizione di attività di formazione continua, nell'ambito del voucher ID _____, ammesso a finanziamento sul POR FSE 2014-2020 e destinato a:

Formazione individuale

€. (importo singolo voucher)

Formazione dei propri dipendenti

CF DESTINATARIO

€. (importo voucher singolo)

CF DESTINATARIO

€. (importo voucher singolo)

€. (importo voucher complessivo)

DICHIARA

- di aver sostenuto per le attività previste dall'Avviso pubblico per l'assegnazione di voucher aziendali a catalogo per interventi di formazione continua 2020 – 2021, la spesa di euro _____;
- che i destinatari sopraelencati hanno prestato servizio alle proprie dipendenze, con contratti di lavoro ammessi ai sensi del presente avviso, per tutta la durata della formazione fruita nell'ambito del corso ID.....;
- di confermare, sotto propria responsabilità, la veridicità dei dati e delle informazioni inseriti a sistema;
- di non aver richiesto né di richiedere in futuro per le stesse spese per le quali viene erogata l'agevolazione, altre agevolazioni regionali, nazionali e comunitarie;
- che tutta la documentazione caricata a sistema informativo è conservata in originale presso la propria sede e rimarrà disponibile per 10 anni per eventuali futuri controlli da parte di funzionari regionali nazionali ed europei competenti;

COMUNICA

che il conto corrente di seguito indicato è il conto corrente utilizzato per l'“**AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI VOUCHER AZIENDALI DI FORMAZIONE CONTINUA 2020-2021**”

Conto corrente n.	
Denominazione intestatario	
Banca	
Agenzia n.	
CIN	
ABI	
CAB	
Codice IBAN	

SI IMPEGNA

- a restituire, in caso di accertata irregolarità, il contributo indebitamente percepito incrementato di un tasso di interesse pari al tasso ufficiale di riferimento della BCE, vigente alla data dell'ordinativo di pagamento, maggiorato di cinque punti percentuali per anno, calcolato a decorrere dalla data di erogazione sino alla data di assunzione dello specifico provvedimento di revoca.
- A conservare tutta la documentazione presso la sede _____

Si allegano alla domanda di liquidazione:

1. Copia delle fatture/documenti contabili emessi dall'operatore accreditato incaricato delle attività di formazione
2. Documentazione attestante l'avvenuto pagamento degli importi indicati nelle fatture/documenti contabili e relative quietanze
3. Attestati di partecipazione e frequenza dei singoli destinatari, emessi dall'ente formativo
4. Dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura
5. Autocertificazione antimafia ai sensi dell'art. 89 del d.lgs. 159/2011

Luogo e data

Firmato Digitalmente dal
Legale rappresentante
o suo delegato ai sensi dell'art. 24 del Dlgs n.82/2005



UNIONE EUROPEA
Fondo sociale europeo



Regione
Lombardia



POR FSE 2014-2020 / OPPORTUNITÀ E INCLUSIONE

Allegato A.10

INDICAZIONI OPERATIVE PER IL RILASCIO DELLE CERTIFICAZIONI FINALI

Nell'ambito dell'avviso di Formazione Continua al termine del percorso formativo l'Operatore è tenuto a garantire a tutti i partecipanti il rilascio dell'Attestato di partecipazione al corso, di cui all'Allegato Erroneo. L'origine riferimento non è stata trovata..a e in aggiunta sulla base dei risultati raggiunti dai singoli destinatari:

- l'Attestato di partecipazione con il riconoscimento delle abilità e delle conoscenze – Allegato **A.10.b**
- l'Attestato di competenza – Allegato **A.10.c**

➤ **ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE CON IL RICONOSCIMENTO DI ABILITÀ E CONOSCENZE**

Per i percorsi formativi che si concludono con il raggiungimento di determinate abilità e conoscenze è possibile rilasciare un **Attestato di partecipazione con il riconoscimento di abilità e conoscenze**.

Per attestare il raggiungimento di determinate abilità e conoscenze, è necessario effettuare delle prove da parte del formatore o da parte dell'équipe dei formatori con la presenza del **Responsabile della certificazione delle competenze" (RCC)** che è il garante del processo e che avrà cura di firmare l'attestato finale.

Le abilità e le conoscenze da attestare devono tassativamente essere quelle elencate nella competenza selezionata inserita nel **Quadro Regionale di Standard Professionali**. Pertanto, non è possibile attestare abilità e conoscenze che non fanno parte della competenza selezionata in fase di progettazione del percorso, sebbene siano state sviluppate all'interno del percorso formativo.

Tale attestato può costituire credito formativo per l'inserimento in futuri percorsi regionali di formazione continua, permanente o specializzazione finalizzati al conseguimento di un'intera competenza.

➤ **ATTESTATO DI COMPETENZA**

L'Attestato di competenza è previsto per i percorsi formativi che si concludono con il raggiungimento tutte le abilità e conoscenze collegate a una singola

competenza inserita nel Quadro Regionale di Standard Professionali e le stesse vengono poi verificate in sede di rilascio attestato.

I percorsi che prevedono il rilascio di tale attestazione devono prevedere una o più prove finali, finalizzate all'accertamento della/e competenza/e definita/e in sede di progettazione. Dette prove sono predisposte, realizzate e valutate dal formatore o dalla équipe dei formatori con la presenza del Responsabile della certificazione delle competenze" (RCC), funzione prevista dal sistema di accreditamento regionale, in qualità di garante dell'intero processo.

- Al termine delle operazioni, il RCC procede alla compilazione di apposito verbale, secondo gli elementi minimi di cui al modello 2) approvato con DDUO n. 12453/2012, evidenziando l'elenco delle competenze acquisite da ogni singolo allievo. Tale documentazione deve essere tenuta agli atti dal Soggetto Attuatore e disponibile per i controlli.
- Se l'allievo acquisisce tutte le componenti di una competenza in termini di abilità e conoscenze ha diritto al rilascio dell'attestato di competenza, così come previsto DDUO n. 12453/2012 ;.
- L'attestato di competenza non è ammissibile nel caso in cui la durata o la configurazione del percorso non permettano l'acquisizione dell'intera competenza, bensì solo di alcuni suoi elementi costitutivi.

Per coloro che sono destinatari di voucher nell'ambito dell'Avviso di formazione continua le attestazioni rilasciate dovranno necessariamente riportare i loghi del Fondo Sociale Europeo.

Gli allievi invece che non usufruiscono del voucher potranno ottenere un attestato con il solo logo regionale.

Gli attestati vengono generati automaticamente dal sistema informativo SIUF.

Per un corretto rilascio delle sopracitate attestazioni i percorsi formativi devono essere progettati facendo esclusivo riferimento alle competenze del **Quadro Regionale di standard Professionali**. E' possibile selezionare competenze all'interno dei profili professionali, competenze indipendenti e/o competenze di base.

E' possibile progettare i percorsi anche associando competenze di base o trasversali a competenze tecnico professionali indipendenti o inserite nei profili professionali.

In ogni caso, il titolo dell'azione formativa deve tassativamente essere coerente e richiamare la/e competenza/e e/o il profilo professionale selezionato.

➤ **Percorsi in modalità FAD**

Per quanto attiene percorsi progettati in modalità di formazione a distanza, occorre considerare la natura della competenza.

Le competenze che hanno una forte componente pratica (da sviluppare in laboratorio o in azienda) non possono essere totalmente sviluppate in modalità e-learning. Pertanto, la progettazione di percorsi che fanno riferimento a tali competenze può prevedere le seguenti modalità:

1. alternanza di modalità e-learning (per la parte teorica) e modalità in presenza (per la parte pratica) e conclusione con una prova in presenza
2. solo modalità e-learning, con contenuti esclusivamente teorici.

Conseguentemente, per percorsi realizzati totalmente in modalità e-learning si consiglia di prevedere contenuti il più possibile teorici per i quali, tra l'altro, è consentito al termine di effettuare una prova in modalità e-learning. Per questa tipologia di percorsi, è auspicabile prevedere il rilascio dell'"attestato di partecipazione con il riconoscimento di abilità e conoscenze".

I percorsi che si articolano totalmente in modalità e-learning, e che quindi prevedono contenuti teorici, si possono concludere con una o più prove in modalità e-learning che possono essere scritte o orali. Il soggetto attuatore è tenuto a tenere agli atti traccia delle prove effettuate e l'esito delle stesse ai fini di eventuali controlli.

➤ **Modalità per l'espletamento degli esami in FAD**

Le attività di verifica finale degli apprendimenti possono svolgersi a distanza esclusivamente in modalità sincrona, utilizzando piattaforme informatiche che garantiscano la trasparenza e la tracciabilità delle procedure ai fini di eventuali controlli.

In particolare, come per la realizzazione del percorso, è necessario l'utilizzo di piattaforme che garantiscano di scaricare specifici report con i collegamenti in entrata e in uscita effettuati da ciascun candidato.

La Commissione d'esame interna formata dal docente o dall'equipe dei docenti e dal Responsabile di Certificazione delle Competenze che è il garante del processo di certificazione, può riunirsi presso la sede dell'ente accreditato nel rispetto dei principi di sicurezza e di distanziamento sociale previsti dall'emergenza, è possibile che alcuni componenti della commissione siano collegati on line.

Al termine della prova la Commissione redige il Modello 2 di cui al decreto n. 12453 del 20/12/2012, debitamente sottoscritto con firma digitale o con firma olografa (anche successivamente) del Responsabile di Certificazione delle Competenze; non è necessaria la firma dell'allievo.

La prova finale deve consistere in una prova scritta e/o in un colloquio orale che, in caso di rilascio di attestato di competenza, deve abbracciare tutto lo standard della competenza di riferimento.

Se al contrario il percorso si conclude con il rilascio dell'"attestato di partecipazione con il riconoscimento di abilità e conoscenze" andranno verificate solo quelle abilità e conoscenze inserite nel QRSP che si vogliono riportare sull'attestato stesso.

Al fine di garantire la trasparenza delle prove di valutazione finali, deve essere concessa a ciascun candidato la possibilità di assistere in collegamento ai colloqui degli altri candidati.

**UNIONE EUROPEA**
Fondo sociale europeoRegione
Lombardia**POR FSE 2014-2020 / OPPORTUNITÀ E INCLUSIONE****Allegato A.10.a**

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE

RILASCIATO AI SENSI DEL DDUO RL N. 12453 DEL 20/12/2012

N° Progressivo attestato _____

Rilasciato a _____
(Cognome Nome)Nato/a il _____ a _____ Prov. _____
(gg/mm/aa) (luogo di nascita)

Codice fiscale _____

Ha partecipato al percorso _____
(titolo del corso)ID _____ - Livello EQF - _____ erogato dall'Istituzione formativa:

nell'ambito del Catalogo regionale di Formazione Continua – Avviso Id _____

dal _____ al _____ - della durata in ore _____
(ore previste dal corso)per un totale complessivo di ore di frequenza _____ pari al _____ delle ore previste.
(inserire % di frequenza)**Il Responsabile della certificazione
delle competenze**

Luogo e data _____

(firma e timbro)



UNIONE EUROPEA
Fondo sociale europeo



Regione Lombardia



POR FSE 2014-2020 / OPPORTUNITÀ E INCLUSIONE

Allegato A.10.b

Attestato di Partecipazione con il riconoscimento di abilità e conoscenze

RILASCIATO AI SENSI DEL DDUO RL N. 12453 DEL 20/12/2012

N° Progressivo attestato _____

Rilasciato a _____
(Cognome Nome)

Nato/a il _____ a _____ Prov. _____
(gg/mm/aa) (luogo di nascita)

Codice fiscale _____

per la partecipazione al percorso _____
(titolo del corso)

ID_____ erogato dall'Istituzione formativa _____

nell'ambito del Catalogo regionale di Formazione Continua – Avviso Id _____

dal _____ al _____ - della durata in ore _____
(ore previste dal corso)

per un totale complessivo di ore di frequenza _____ pari al _____ delle ore previste.
(inserire % di frequenza)

Nell'ambito del percorso che prevedeva: (per compilare per ogni singola competenza)

Competenze da acquisire e relativo livello EQF: _____

Sono state acquisite le seguenti abilità e conoscenze:

CONOSCENZE	(elencare le conoscenze acquisite)
ABILITÀ	(elencare le abilità acquisite)

Sulla base delle seguenti U.F. svolte

Titolo Unità formativa	Durate	Ore presenza

Luogo e data _____

**Il Responsabile della certificazione
delle Competenze**

(firma e timbro)



UNIONE EUROPEA
Fondo sociale europeo



Regione
Lombardia



POR FSE 2014-2020 / OPPORTUNITÀ E INCLUSIONE

Allegato A.10.c

ATTESTATO DI COMPETENZA

**EVENTUALE PROFILO PROFESSIONALE (se acquisite tutte le competenze del profilo)
LIVELLO EQF.....**

Ai sensi del decreto legislativo n. 13/2013 e della legge regionale n. 19/07

NOME E COGNOME

NATO/A _____ IL _____

CODICE FISCALE _____

ENTE ACCREDITATO

SEDE _____

N° Progressivo attestato.....

ID PROGETTO.....

DATA _____

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
(Nome e cognome)

Firma _____

1 – Profilo professionale di riferimento del QRSP: _____

2 – Competenze acquisite e relativo livello EQF : _____

3 – ADA (Area di Attività) di riferimento dell'Atlante del Lavoro : _____

3 – Percorso formativo ⁱ

3.1. – Titolo del corso

3.2. - Durata del corso

Anni _____

Mesi _____

Ore _____

3.3. – Percorso frequentato

Anni _____

Mesi _____

Ore effettivamente frequentate _____

Crediti Formativi in ingresso _____

3.4. – Contenuti

unità formativa _____ contenuti formativi _____

durata in ore _____ modalità di valutazione _____

unità formativa _____ contenuti formativi _____

durata in ore _____ modalità di valutazione _____

unità formativa _____ contenuti formativi _____

durata in ore _____ modalità di valutazione _____

4 - Modalità pratiche di apprendimento

4.1 - Alternanza e Tirocinio

- durata (in ore) _____

- nome dell'organizzazione _____

- sede di svolgimento _____

4.2 - Altre esperienze pratiche

.

- durata (in ore) _____
- modalità (es visite aziendali ecc) _____
- contesto di attuazione _____

5 – Altre modalità di apprendimento (esempio e-learning, ecc.)

6 – Annotazioni integrative

Data _____

Il Legale Rappresentante

(Cognome e Nome)



UNIONE EUROPEA
Fondo sociale europeo



Regione Lombardia



POR FSE 2014-2020 / OPPORTUNITÀ E INCLUSIONE

ALLEGATO A.11

AVVISO PUBBLICO PER L'ATTUAZIONE DI MISURE DI FORMAZIONE CONTINUA

Decreto n. del e ss.mm.ii.

RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI
(L. 241/1990 e L.R. 1/2012)

Alla Direzione Generale Istruzione,
formazione e lavoro
Unità organizzativa Mercato del Lavoro

Il/La sottoscritto/a

COGNOME* _____

NOME* _____

NATA/O* il _____ a _____

RESIDENTE* in _____ Prov. (____)

Via _____ n. _____

Email: _____

Telefono _____

Documento identificativo (all.) _____

Diretto interessato *Legale rappresentante (all. doc)* *procura da parte (all. doc)*

CHIEDE

di visionare *di estrarne copia in carta semplice o su supporto informatico* *di estrarne copia conforme bollo*

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA* (specificare gli elementi necessari per identificare il provvedimento richiesto)

MOTIVO DELL'ACCESSO (art. 25 Legge 241/90)

INDIRIZZO (per comunicazioni/copie)

DICHIARA

- di essere informato che dovrà previamente versare l'importo dei costi di riproduzione e di invio, come definiti dal decreto regionale n. 1806 del 1° marzo 2010;
- di conoscere le sanzioni amministrative e penali previste dagli artt. 75 e 76 del DPR n. 445/2000 per l'ipotesi di dichiarazioni mendaci;
- di aver preso visione dell'informativa per il trattamento dei dati personali forniti con la presente richiesta.

Luogo e data _____

Firma, per esteso e leggibile

* Dati obbligatori

D.G. Welfare

D.d.g. 27 maggio 2020 - n. 6279

«Ulteriori disposizioni integrative in attuazione della d.g.r. n. XI/3115 del 7 maggio 2020 per l'organizzazione della rete ospedaliera in ordine all'emergenza epidemiologica da COVID - 19»

IL DIRETTORE GENERALE

Richiamati:

- le ordinanze del Ministro della Salute rispettivamente del 25 gennaio 2020, 30 gennaio 2020, 21 febbraio 2020;
- il decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile in data 3 febbraio 2020 n. 630 «Primi interventi urgenti in protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»;
- il decreto del Ministero della Salute del 30 aprile 2020 «Emergenza COVID-19: attività di monitoraggio del rischio sanitario connesse al passaggio dalla fase 1 alla fase 2A di cui all'allegato 10 del d.p.c.m. 26 aprile 2020»;

Richiamati:

- la d.g.r. n. XI/2906 dell'8 marzo 2020 che ha individuato gli ospedali su cui deve essere concentrata l'attività di erogazione delle prestazioni relative alle reti tempo dipendenti e alle patologie le cui cure non possono essere procrastinate;
- il decreto del Direttore Generale Welfare n.3553 del 15 marzo 2020 che ha fornito alle Strutture Sanitarie lombarde pubbliche e private accreditate, in attuazione della d.g.r. n. XI/2906 del 8 marzo 2020 ulteriori indicazioni organizzative in merito alle seguenti Reti erogative:
 - Rete oncologica;
 - Rete ortopedica;
 - Rete dei servizi di medicina di laboratorio;
 - Rete di cardiocirurgia e chirurgia vascolare;
 - Rete per la valutazione farmacologica e terapeutica nei pazienti Covid 19;
- la d.g.r. n. XI/2984 del 23 marzo 2020 che prevede che le strutture private accreditate o solamente autorizzate, individuate dalla Direzione Generale Welfare, dovranno prioritariamente orientare la propria attività alle indicazioni regionali ai sensi della d.g.r. n. XI/2906 del 8 marzo 2020 e conseguentemente, laddove necessario, dovranno limitare o sospendere la propria attività autorizzata e domanda alla Direzione Generale Welfare la decisione, sentita l'Unità di Crisi, in ordine a quale modalità attivare per il coinvolgimento dei privati, in relazione al modello più funzionale per far fronte all'emergenza da COVID-19;

Preso atto che ATS della Città Metropolitana di Milano a tal proposito ha stipulato convenzioni con Columbus Clinic Center s.r.l., Casa di Cura La Madonnina e Casa di Cura San Camillo di Milano;

Considerato che la d.g.r. n. XI/3115 del 7 maggio 2020 autorizza la riapertura di alcune attività inerenti alle reti tempo dipendenti, stante la necessità di garantire un adeguato livello di offerta e che dà mandato alla Direzione Generale Welfare, sentiti l'Unità di crisi e il Comitato Tecnico Scientifico, di autorizzare ulteriori aperture e modifiche organizzative;

Dato atto che l'attuale scenario di evoluzione dell'epidemia evidenzia, al momento, una diminuzione della necessità di posti letto per assistenza a pazienti affetti da COVID-19 tale da permettere un parziale riorientamento delle attività ospedaliere attraverso l'incremento o l'avvio di attività parzialmente o completamente sospese a seguito delle indicazioni contenute nella citata d.g.r. n. XI/2906 del 8 marzo 2020;

Considerato pertanto necessario, in questa logica, definire ulteriori indicazioni in merito alla rimodulazione della rete erogativa ospedaliera che riguardano alcune aree maggiormente suscettibili di attenzione per la specificità delle patologie trattate e per la funzione di prioritario supporto all'emergenza, tenuto conto del monitoraggio dell'evoluzione dell'epidemia e delle esigenze rappresentate nei singoli territori dall'Agenda Regionale per l'Emergenza Urgenza (AREU);

Ritenuto di stabilire che, in ragione dell'evoluzione del quadro epidemiologico, le Direzioni Aziendali, sulla base di volumi di attività da assicurare anche in orari notturni, prefestivi e festivi, valutino l'opportunità di garantire la presenza di una équipe in guardia attiva;

Ritenuto di aggiornare le indicazioni per gravida-partoriente, puerpera-neonato e allattamento così come indicato nel documento elaborato da un panel di esperti componenti del Comitato Percorso Nascita e Assistenza pediatrica-Adolescenziaria di Regione Lombardia e referenti delle Società Scientifiche;

Ritenuto altresì di autorizzare la ripresa delle attività dei programmi di screening oncologico e degli accertamenti di medicina legale svolti tanto in forma monocratica che collegiale, in merito alle quali si richiamano le specifiche indicazioni fornite per la ripresa delle attività (prot. G120200020984 del 22 maggio 2020 e prot G1.2020.0020668 del 19 maggio 2020);

Ritenuto di dare indicazione all'ATS della Città Metropolitana di Milano a procedere, a seguito della valutazione dell'attività svolta che gli Enti si sono impegnati a rendicontare e a fronte della non sussistenza delle condizioni di necessità sancite dalla d.g.r. 2984/2020, alla conclusione della collaborazione con le citate strutture private;

Visti:

- la legge regionale n. 20/2008, nonché i provvedimenti organizzativi dell'XI legislatura;
- la legge regionale n. 33/2009 e s.m.i. «*Testo Unico delle leggi regionali in materia di sanità*»;

Sentita l'Unità di Crisi regionale e il Comitato Tecnico Scientifico Regionale e acquisito il parere favorevole degli stessi;

DECRETA

1. Di autorizzare ulteriori aperture e modifiche organizzative inerenti alle reti tempo dipendenti rispetto a quanto già previsto dalla d.g.r. n. XI/3115 del 7 maggio 2020 come da allegati 1, 2, 3 e 4 parti integranti del presente provvedimento;

2. Di approvare, tenuto conto del monitoraggio dell'evoluzione dell'epidemia e delle esigenze rappresentate nei singoli territori dall'Agenda Regionale per l'Emergenza Urgenza (AREU), i seguenti Allegati - parti integranti del presente provvedimento:

- Allegato 1) - «*Rimodulazione rete STEM*»;
- Allegato 2) - «*Rimodulazione rete STROKE*»;
- Allegato 3) - «*Rimodulazione Rete di Chirurgia Vascolare*»;
- Allegato 4) - «*Infezione da SARS-CoV-2: indicazioni ad interim per gravida-partoriente, puerpera-neonato e allattamento*»;

3. Di autorizzare, altresì, la riapertura dell'attività del CTS e l'attività neurochirurgica d'urgenza presso la Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia;

4. Di dare indicazione all'ATS della Città Metropolitana di Milano che ha stipulato convenzioni con Columbus Clinic Center s.r.l., Casa di Cura La Madonnina e Casa di Cura San Camillo di Milano a procedere, a seguito della valutazione dell'attività svolta dai medesimi Enti che si sono impegnati a rendicontare e a fronte della non sussistenza delle condizioni di necessità sancite dalla d.g.r. n. XI/2984 del 23 marzo 2020, alla conclusione della collaborazione con le citate strutture private;

5. Di stabilire che, in ragione dell'evoluzione del quadro epidemiologico, le Direzioni Aziendali, sulla base di volumi di attività da assicurare anche in orari notturni, prefestivi e festivi, valutino l'opportunità di garantire la presenza di una équipe in guardia attiva;

6. Di autorizzare la ripresa delle attività dei programmi di screening oncologico e degli accertamenti di medicina legale svolti tanto in forma monocratica che collegiale, in merito alle quali si richiamano le specifiche indicazioni fornite per la ripresa delle attività (prot. G120200020984 del 22 maggio 2020 e prot G1.2020.0020668 del 19 maggio 2020);

7. Di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

8. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURL.

Il direttore generale
Luigi Cajazzo

Allegato 1 - Rimodulazione Rete STEMI

ATS	ENTE	DENOMINAZIONE PRESIDIO HUB	
		EX DGR 2906/2020 e 3115/2020	In attivazione
ATS VALPADANA	ASST Mantova	Carlo Poma - Mantova	
ATS VALPADANA	ASST Cremona	Presidio Ospedaliero Di Cremona	
ATS VALPADANA	ASST Crema	A.O. "Ospedale Maggiore " Di Crema - Presidio Di Crema	
ATS CITTA' METROPOLITANA	ASST Ovest Milanese	Stabilimento Ospedaliero Di Legnano	
ATS CITTA' METROPOLITANA	ASST Rhodense		Ospedale Di Rho
ATS CITTA' METROPOLITANA	ASST Santi Paolo e Carlo	Presidio Ospedaliero S.Carlo Borromeo	
ATS CITTA' METROPOLITANA	ASST Santi Paolo e Carlo		Ospedale San Paolo
ATS CITTA' METROPOLITANA	ASST Fbf Sacco		Ospedale Luigi Sacco
ATS CITTA' METROPOLITANA	ASST Grande Ospedale Metropolitano		Niguarda
ATS CITTA' METROPOLITANA	PRIVATO	Ospedale San Raffaele - Milano	
ATS CITTA' METROPOLITANA	PRIVATO	Milano - Monzino	
ATS INSUBRIA	ASST Lariana	Presidio Sant'anna - Como	
ATS INSUBRIA	ASST Sette Laghi	Ospedale Di Circolo - Varese	
ATS INSUBRIA	ASST Valle Olona		"Ospedale Di Circolo" Di Busto Arsizio
ATS BRIANZA	ASST Lecco	Presidio Alessandro Manzoni Di Lecco	
ATS BRIANZA	ASST Monza	Ospedale S. Gerardo Monza - Fondazione Monza Brianza	
ATS PAVIA	IRCCS POLICLINICO SAN MATTEO	Policlinico San Matteo - Pavia	
ATS BRESCIA	ASST Spedali Civili	Spedali Civili - Brescia	
ATS BRESCIA	PRIVATO	Casa Di Cura Poliambulanza	
ATS BRESCIA	ASST Franciacorta		Ospedale Civile Mellini – Chiari
ATS BRESCIA	ASST Garda		Ospedale Di Desenzano Del Garda (Unico Po Con Stab Lonato)

ATS	ENTE	DENOMINAZIONE PRESIDIO HUB	
		EX DGR 2906/2020 e 3115/2020	In attivazione
ATS BERGAMO	ASST Papa Giovanni XXIII	Ospedale Papa Giovanni XXIII - Bergamo	
ATS BERGAMO	ASST Bergamo Ovest		Ospedale Treviglio Caravaggio
ATS MONTAGNA	ASST Valtellina e alto lario	Struttura Ricovero E Cura Di Sondrio	
ATS MONTAGNA	PRIVATO		Ospedale Moriggia Pelascini - Gravedona

Allegato 2 - Rimodulazione Rete STROKE

ATS	ENTE	DENOMINAZIONE PRESIDIO HUB	
		EX DGR 2906/2020 e 3115/2020	In attivazione
ATS VALPADANA	ASST Mantova	Carlo Poma - Mantova	
ATS VALPADANA	ASST Cremona	Presidio Ospedaliero di Cremona	
ATS CITTA' METROPOLITANA	ASST Grande Ospedale Metropolitano	Ospedale Niguarda Ca' Granda - Milano	
ATS CITTA' METROPOLITANA	ASST Ovest Milanese	Stabilimento Ospedaliero Di Legnano	
ATS CITTA' METROPOLITANA	PRIVATO	Istituto Clinico Humanitas - Rozzano	
ATS CITTA' METROPOLITANA	ASST Santi Paolo e Carlo		Presidio Ospedaliero S. Carlo Borromeo
ATS CITTA' METROPOLITANA	IRCCS CA' GRANDA - OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO		Ospedale Maggiore Policlinico - Milano
ATS INSUBRIA	ASST Lariana	Presidio Sant'Anna - Como	
ATS INSUBRIA	ASST Sette Laghi	Ospedale di Circolo - Varese	
ATS INSUBRIA	ASST Valle Olona		Ospedale - Gallarate
ATS BRIANZA	ASST Lecco	Presidio Alessandro Manzoni Di Lecco	
ATS BRIANZA	ASST Monza	Ospedale S. Gerardo Monza - Fondazione Monza Brianza	
ATS PAVIA	IRCCS POLICLINICO SAN MATTEO	Policlinico San Matteo - Pavia	
ATS BRESCIA	ASST Spedali Civili	Spedali Civili - Brescia	
ATS BRESCIA	PRIVATO		Casa Di Cura Poliambulanza
ATS BERGAMO	ASST Papa Giovanni XXIII	Ospedale Papa Giovanni Xxiii - Bergamo	
ATS MONTAGNA	ASST Valtellina e alto lario		Struttura Ricovero E Cura Di Sondrio
ATS MONTAGNA	PRIVATO		Ospedale Moriggia Pelascini - Gravedona

Allegato 3 - Rimodulazione Rete di Chirurgia Vascolare

ATS	ENTE	DENOMINAZIONE PRESIDIO HUB	
		EX DGR 2906/2020 e 3115/2020	In attivazione
ATS BRESCIA	PRIVATO	Casa Di Cura Poliambulanza	
ATS CITTA' METROPOLITANA	ASST Ovest Milanese	Stabilimento Ospedaliero Di Legnano	
ATS CITTA' METROPOLITANA	PRIVATO	Ospedale San Raffaele - Milano	
ATS CITTA' METROPOLITANA	PRIVATO	Milano - Monzino	
ATS BERGAMO	PRIVATO		Casa Di Cura Privata Cliniche Gavazzeni Spa
ATS PAVIA	IRCCS POLICLINICO SAN MATTEO		Policlinico San Matteo - Pavia
ATS INSUBRIA	ASST Sette Laghi		Ospedale di Circolo - Varese
ATS VALPADANA	ASST Mantova		Carlo Poma - Mantova
ATS BRIANZA	ASST Monza		Ospedale S. Gerardo Monza - Fondazione Monza Brianza

Regione Lombardia Direzione Generale Welfare

Infezione da SARS-CoV-2: indicazioni *ad interim* per gravida-partoriente, puerpera-neonato e allattamento

Il presente documento è stato elaborato da un panel di esperti, componenti del Comitato Percorso Nascita e Assistenza Pediatrica-Adolescenziiale di Regione Lombardia e referenti delle Società Scientifiche, tenendo conto dei dati scientifici ed epidemiologici disponibili alla data attuale.

<i>Gargantini Gianluigi</i>	Coordinamento
<i>Pellegrini Edda</i>	Comitato Percorso Nascita e Assistenza Pediatrica-Adolescenziiale
<i>Vergani Patrizia</i>	Società Lombarda di Ostetricia e Ginecologia (SLOG)
<i>Cetin Irene</i>	Società Italiana di Medicina Perinatale (SIMP)
<i>Ferrazzi Enrico</i>	Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia (SIGO)
<i>Mosca Fabio</i>	Società Italiana di Neonatologia (SIN)
<i>Guana Miriam</i>	Società Italiana di Scienze ostetrico-ginecologico-neonatali (SYRIO)
<i>Nespoli Antonella</i>	Società Italiana di Scienze ostetrico-ginecologico-neonatali (SISOGN)
<i>Rovelli Nadia</i>	Coordinamento Ordini della Professione di Ostetrica/o di Regione Lombardia

12.05.2020

INDICE

Linee di indirizzo

Quadro epidemiologico regionale

Assistenza territoriale e ambulatoriale alla donna gravida e puerpera

Assistenza ospedaliera alla donna gravida

Assistenza alla puerpera e al neonato

Dimissione - follow up della puerpera con indicazione a isolamento domiciliare

Dimissione - follow up dei nati da mamma SARS-CoV-2 positiva

Neonati positivi per SARS- CoV-2 necessitanti di Terapia Intensiva Neonatale

Comunicazione - Informazione

Codifica della SDO per casi affetti da malattia da SARS-CoV-2

Tavola 1 Check list per triage

Tavola 2 Indicazioni per l'isolamento domiciliare

Tavola 3 Indicazioni per l'assistenza ostetrica al parto vaginale

Tavola 4 Indicazioni per la gestione madre-neonato in periodo perinatale

Referenze bibliografiche

Allegato 1

Ministero della Salute. Linee Guida per la codifica della SDO per casi affetti da malattia da SARS-COV-2 (COVID-19).

LINEE DI INDIRIZZO

L'epidemia da un nuovo coronavirus isolato a Wuhan (Cina) a fine 2019 (SARS-CoV-2) fra le altre problematiche cliniche e di salute pubblica, solleva anche quelle relative alla organizzazione della rete perinatale lombarda relativamente alla gestione dell'infezione in gravidanza, alla possibile trasmissione materno-infantile dell'infezione, prima, durante e dopo il parto e alla sicurezza della gestione congiunta puerpera-neonato e dell'allattamento al seno, oggetto del presente documento.

Le indicazioni contenute nel presente documento **sostituiscono** quelle del 19 marzo 2020 ed inoltrate il 25 marzo, recepiscono le indicazioni ministeriali (Ministero della Salute, 0008076-30/03/2020-DGPROGS-MDS-P - Allegato Utente 1 -A01- e successive), e sono suscettibili di future variazioni sulla base della progressiva acquisizione di conoscenze sull'epidemia da SARS-CoV-2, sulla sua trasmissione perinatale e sulle caratteristiche cliniche dei casi di infezione nel percorso nascita e in età neonatale.

Le azioni volte alla tutela della salute materno-infantile sono da includere nelle attività non procrastinabili, sia in regime ambulatoriale -compreso *home-visiting*- e sia di ricovero.

Le indicazioni sono finalizzate a **confermare, agevolare ed aggiornare** l'operatività della presa in carico delle donne e del neonato durante il percorso nascita (epoca preconcezionale-gravidanza-parto-puerperio), nel periodo dell'emergenza dovuta al COVID-19.

I servizi di offerta sociosanitari territoriali (consultorio familiare - domicilio) e ospedalieri (punti nascita) devono, pertanto, attivare le modalità per la presa in carico al fine di garantire la continuità assistenziale nel periodo perinatale, con un'organizzazione in rete con tutti gli specialisti coinvolti (Ostetrica, Medico specialista Ostetrico/Ginecologo e Pediatra/Neonatologo, Medico di Medicina Generale, Pediatra di Libera Scelta e altri Professionisti ove necessario).

Per la sua realizzazione ed efficacia, è necessario un fondamentale rapporto sinergico tra le strutture ospedaliere e territoriali. Devono fornire altresì informazioni, indicazioni dettagliate ed aggiornate alle donne in gravidanza e alle puerpere sulla riorganizzazione dei servizi prenatali e postnatali attraverso i loro siti web istituzionali o altre modalità di comunicazione già in uso.

Quadro epidemiologico regionale

L'epidemia COVID-19 ha colpito intensamente le Unità Ostetriche della Lombardia dalla fine di febbraio 2020. Il 20 febbraio 2020, una donna alla 32a settimana di gravidanza è risultata la prima positiva in Italia. Nelle settimane successive sempre più donne gravide sono state riconosciute positive, perché presentavano sintomi COVID o erano state a stretto contatto con persone positive.

L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato la pandemia il giorno 11 marzo 2020; in Italia il picco dei nuovi casi si è raggiunto il 21 marzo 2020.

Le donne gravide rappresentano una popolazione con caratteristiche specifiche e al fine di predisporre una appropriata organizzazione dei percorsi assistenziali, è fondamentale conoscere la loro condizione in occasione dell'accesso al Punto Nascita.

Gli aspetti epidemiologici vanno valutati in rapporto alla cronologia delle indicazioni operative all'esecuzione del test diagnostico. Fino al 19 marzo il tampone nasofaringeo è stato effettuato in base alla insorgenza acuta di sintomatologia respiratoria (documento regionale 6 marzo 2020); successivamente è stata introdotta una specifica check list per l'individuazione dei casi sospetti (documento regionale aggiornato al 19 marzo 2020, inoltrato il 25 marzo 2020) e nel mese di aprile l'esecuzione del tampone nasofaringeo è stata estesa a tutte le donne gravide e puerpere nei casi di ricovero elettivo o da accesso diretto (note regionali 05, 10 aprile 2020).

Nel periodo 20 febbraio-19 aprile 2020 è stata effettuata una raccolta dati direttamente dai Centri, che ha individuato 194 ricoveri complessivi di gravide-puerpere SARS-CoV-2 positive, di cui 105 per parto. Pertanto, da una stima del numero dei parti risulta che lo 0,94 % delle partorienti è stato riconosciuto positivo in questo periodo.

Nel periodo 10-22 aprile 2020, in rapporto all'esecuzione del tampone nasofaringeo a tutte le donne gravide al momento del parto, è stata effettuata una analisi relativa alle donne che hanno partorito a Milano ed in 6 province della Lombardia per un totale di 1566 donne consecutive. Di queste, 49 sono risultate positive, pari ad una prevalenza di 3,1%: 22 (45%) erano positive alla check list, mentre le restanti 27 (55%) non presentavano nessun criterio positivo al triage. I valori tra le province variavano dall'1% nell'area di Como al 7,3% nell'area di Lecco, con un valore intermedio a Milano pari a 4,1%.

Nel periodo immediatamente successivo, dal 23 aprile al 6 maggio 2020, la stessa analisi ha portato ad individuare 23 partorienti con tampone positivo su 1311 parti consecutivi, pari ad

una prevalenza di 1,7%, con range tra 0 e 3,5%. Cinque partorienti delle 23, erano positive alla check list (22%).

Questi dati ci dimostrano che l'esecuzione del tampone ha portato ad evidenziare una prevalenza superiore a quanto stimato nella fase precedente (0,94%), che ha testato solo le donne sintomatiche e/o positive allo screening-triage. Tuttavia questa prevalenza è nettamente inferiore al 15,4% di positività riscontrata in un campione di 215 gravide testate tra il 22 marzo e il 4 aprile in un ospedale di New York; di queste il 13,5% risultava asintomatico.

Va evidenziata la significativa riduzione della prevalenza in Regione Lombardia nei due periodi considerati: 3,1% dal 10 al 22 aprile e 1,6% dal 23 aprile al 6 maggio 2020.

Questi dati confermano l'importanza di testare tutte le donne gravide, possibilmente prima del ricovero, per inviarle ai centri HUB-Covid o assisterle in percorsi dedicati qualora non trasferibili.

Assistenza territoriale e ambulatoriale alla donna gravida e puerpera

È **confermata** l'organizzazione di tutta la rete materno-neonatale; i percorsi raccomandati prevedono l'assistenza ostetrica nel servizio consultoriale/territoriale e nel contesto ospedaliero. Stante la situazione epidemiologica ed ostetrica è raccomandato privilegiare l'assistenza territoriale;

Considerare la possibilità di **dedicare una linea telefonica** presso la struttura territoriale al fine di programmare gli accessi in sicurezza attraverso domande di triage per Covid-19 (il modello di check list è riportato in tavola 1);

Sono **garantite** tutte le prestazioni previste dal Percorso Nascita secondo quanto descritto nella DGR 268/28.06.2018 e i DDGW applicativi (cosiddetto *BRO*), compresa la *home visiting* a cura dell'Ostetrica di famiglia/comunità.

E' **raccomandato garantire** alle gestanti un numero minimo di sei incontri prenatali ambulatoriali o al domicilio della donna in quanto non si dispone di evidenze sull'efficacia degli appuntamenti/consulenze in remoto in sostituzione dei contatti prenatali;¹

¹ RCOG Guidance for antenatal and postnatal services in the evolving coronavirus (COVID-19) pandemic Information for healthcare professionals Version 1.2: Published Friday 24 April 2020

Sono **garantite** le prestazioni diagnostiche e strumentali non procrastinabili in quanto correlate ad età gestazionale-specifica, con l'obbligo di adottare tutte le disposizioni di sicurezza (distanze, limitazioni delle presenze in sala di attesa, sanificazione dei locali e disinfezione dei presidi, utilizzo appropriato dei dispositivi di protezione individuale, ecc.);

E' **garantita** alla donna l'offerta della vaccinazione per dTpa (Pertosse Difterite Tetano) tra 28a e 36a settimana di gravidanza;

Va **favorita** l'attivazione di modalità di collegamento da remoto per consulenze a singoli, a gruppi, al fine di mantenere gli interventi educativi, informativi e di supporto anche emotivo, alle donne gravide e alle puerpere. Tutte le prestazioni da remoto devono avere evidenza documentale;

Si **raccomanda** lo svolgimento degli Incontri di Accompagnamento alla Nascita anche in modalità on line (sincrona e asincrona);

Nel rispetto delle indicazioni previste nel "Percorso Nascita" di cui alla DGR 268/28.06.2018 e i DDGW applicativi (cosiddetto *BRO*), oltre a fornire gli opportuni *counselling* ostetrici si **raccomanda di indicare le norme igienico-sanitarie** per la prevenzione del contagio da SARS-CoV-2;

A tutte le donne con appuntamento consultoriale-ambulatoriale di Visita medica Ostetrica, Bilancio di Salute Ostetrico o Consulenze:

- vanno garantite le prestazioni per la sorveglianza del decorso della gravidanza- puerperio, in quanto prestazioni ritenute indifferibili;
- va effettuato lo screening-triage (telefonico prima di ogni accesso) e all'accettazione contestualmente alla rilevazione della temperatura corporea. Nei casi triage positivi va effettuato l'esecuzione del tampone nasofaringeo;
- in caso di sospetta o confermata infezione da SARS-CoV-2 e necessità della prestazione ambulatoriale, la donna dovrà essere ammessa ad un ambulatorio con percorso separato e dotato di tutta la strumentazione necessaria, accedere come ultimo appuntamento e utilizzare la mascherina chirurgica;
- va garantito l'accesso alle strutture sociosanitarie e sanitarie, se possibile su appuntamento; devono essere resi disponibili nelle aree comuni delle sale d'attesa dispenser gel idroalcolici per igienizzare le mani, materiale informativo circa le raccomandazioni riferite alle misure igienico-sanitarie, ecc.;
- l'accompagnatore non deve avere accesso all'area visita, fatte salve situazioni particolari (es. barriera linguistica o disabilità). I professionisti dovranno utilizzare i DPI previsti. Al termine della visita ambulatoriale dovrà essere effettuato un intervento igienico-sanitario dell'ambiente e delle strumentazioni;

- va valutata la possibilità di posticipare i controlli in gravidanza differibili al fine di ridurre al minimo i contatti. Questo deve avvenire solo dopo aver consultato il medico specialista o l'ostetrica di riferimento, dandone evidenza documentale;
- va offerta la modalità di collegamento da remoto, dando evidenza documentale nel diario ostetrico;
- data l'alta prevalenza di disordini dello stato emotivo delle donne in gravidanza e nel periodo puerperale, è raccomandato implementare percorsi a sostegno della genitorialità, interventi precoci per situazioni di disagio sociale e di vulnerabilità. E' inoltre raccomandata l'attenzione al tema del disagio psichico perinatale, mantenere lo screening dello stato emotivo (Whooley) per il precoce riconoscimento e la presa in carico da parte dell'equipe. Coloro che necessitano di supporto specialistico/psicologico devono avere accesso ai servizi anche da remoto, ove possibile;
- presso il punto nascita scelto dalla donna, va garantita la sorveglianza ostetrica a termine della gravidanza;
- le gravide e puerpere già note COVID-19 positive, se asintomatiche o paucisintomatiche, possono stare in isolamento domiciliare obbligatorio come da indicazioni riportate nella tavola 2, verificata la compatibilità della condizione abitativa. Devono ricevere supporto telefonico, consulenze ostetriche in collegamento da remoto, ma anche visite al domicilio;
- le donne con diagnosi positiva per COVID-19 devono ricevere un'assistenza ostetrica addizionale rispetto a quella di base; pertanto la presa in carico deve essere congiunta tra il medico specialista di medicina materno-fetale e l'ostetrica. Sono raccomandati controlli clinici abbinati a valutazione ecografica seriata della crescita fetale, secondo quanto già in atto per le più frequenti patologie concomitanti alla gravidanza;
- stante l'aumentato rischio di complicanze tromboemboliche da infezione da COVID-19, si raccomanda di adottare la scheda di valutazione del rischio tromboembolico (Linea Guida n.26 – SNLG) e valutare la necessità di tromboprolifassi.

Tutte le prestazioni erogate con tecniche a distanza, sincrone, **vanno documentate e rendicontate** nei flussi secondo indicazioni regionali. I consultori che hanno garantito la continuità dei trattamenti degli utenti in carico, utilizzando modalità di collegamento da remoto, possono rendicontare tali attività nel flusso Consultori, in analogia alle prestazioni erogate nelle consuete forme di erogazione, avvalendosi dei nuovi valori nel campo "sede di erogazione". (Protocollo G1.2020.0018408 del 27/04/2020).

Assistenza ospedaliera alla donna gravida

- il Pronto Soccorso ostetrico di ogni Punto Nascita deve prevedere un'area di triage per eseguire tramite la checklist lo screening infettivologico anamnestico a tutte le gestanti/puerpere che accedono garantendo ai casi sospetti e in attesa di tampone nasofaringeo un luogo di isolamento (stanza con bagno) e personale dotato di Dispositivi di Protezione Individuale adeguati. Per le modalità di prelievo e conservazione si rinvia alle raccomandazioni dell'Istituto Superiore di Sanità (Rapporto ISS COVID-19 n. 11/2020);
- dopo l'Osservazione Breve Ostetrico-Ginecologica, se non vi sono criteri clinici per il ricovero e le condizioni della donna lo permettono, è possibile la dimissione con le indicazioni igienico sanitarie e di isolamento domiciliare. L'esito del tampone nasofaringeo verrà comunicato insieme alle indicazioni di follow up;
- in caso di ricovero di donna gravide o puerpere, poiché esse rappresentano una popolazione a rischio particolare, va effettuato il tampone nasofaringeo come da indicazioni regionali (05 aprile e successive). La differenziazione dei percorsi organizzativi/assistenziali si attiva, secondo le indicazioni già in vigore, sulla base della presenza **anche di un solo elemento positivo** indicato nella specifica Checklist o di diagnosi accertata. L'esecuzione del tampone nasofaringeo nelle situazioni negative al triage non modifica a priori il percorso organizzativo.

Operativamente:
 - a) nei casi di ricovero elettivo per interventi ostetrici (esempio: taglio cesareo, induzione, aborto, ecc.), il tampone nasofaringeo va eseguito prima del ricovero, possibilmente entro 48 ore, e comunque nei tempi che consentano la disponibilità del referto al momento del ricovero, mantenendo, dopo l'esecuzione del tampone, l'isolamento domiciliare;
 - b) nei casi di ricovero da accesso diretto non differibile, il tampone nasofaringeo va eseguito all'ingresso contestualmente al triage ostetrico
- occorre considerare la possibilità di esordio dei sintomi anche dopo il ricovero, pertanto va mantenuta attiva la sorveglianza ostetrica secondo i criteri MEOWS. (Decreto DGW n. 7691 – 28.05.2018: Indirizzo operativo per l'identificazione precoce e la gestione della sepsi in ostetricia);

- si **conferma** che in rapporto alle attuali conoscenze sull'infezione da COVID-19 in ambito materno-neonatale e alla necessità di garantire sicurezza e continuità dell'assistenza alla gravida e al parto con percorsi dedicati e, quando possibile, assicurare la gestione congiunta di puerpera e neonato, con l'impiego appropriato di risorse (come previste nei Centri di Medicina Materno Fetale e Terapie Intensive Neonatali - DGR XI/2395-11.11.2019), si ritiene opportuno prevedere l'afferenza delle donne gravide/puerpere di cui è nota la positività, e che necessitano di ricovero, ad un numero limitato di Centri Hub della Rete Materno Neonatale.

In questi Centri deve essere garantita la **compartimentazione** riguardo le aree, il materiale e il personale sanitario dedicato, come previsto anche dalla DGR XI/3114 - 07.05.2020).

MILANO

ASST FBF Sacco – Ospedale Sacco: se epoca gestazionale ≤ 22 o ≥ 34 settimane e assenza di condizioni cliniche che prevedono afferenza a Centro di Medicina Materno Fetale (DGR N.XI/2395 - 11-11-2019) (**sala parto: 02-39042256**)

IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico –Mangiagalli (**sala parto: 02-55032276**)

BRESCIA

ASST Spedali Civili (**sala parto: 030-3995342**)

BERGAMO

ASST Papa Giovanni XXIII (**sala parto: 035-2678392**)

MONZA

Fondazione Monza Brianza per il Bambino e la sua Mamma- Ospedale San Gerardo (**sala parto: 039- 2339225**)

PAVIA

IRCCS Policlinico San Matteo (**sala parto: 0382-503819**)

VARESE

ASST dei Sette Laghi Ospedale Filippo Del Ponte (**sala parto: 0332-299417**)

LECCO

ASST di Lecco, Ospedale A. Manzoni -Lecco (**sala parto: 0341-489257**)

- in attesa della conferma del risultato di laboratorio del tampone nasofaringeo, i casi sospetti sono gestiti dalla Struttura a cui afferisce la donna gravida, individuando un

- luogo di isolamento (stanza con bagno) dove la gestante viene assistita da sanitari formati e dotati di DPI previsti dalle circolari regionali, fatta eccezione per le situazioni con sintomatologia francamente suggestiva (febbre, sintomi respiratori, ecc. non altrimenti giustificati) per infezione da SARS-CoV-2. Nel caso in cui il tampone risulti positivo, in assenza di controindicazioni al trasferimento, la paziente verrà trasferita presso uno dei Centri di riferimento identificati;
- in caso in cui il tampone risulti positivo successivamente al parto, si raccomanda il trasferimento di puerpera e neonato presso i Centri COVID, per la sorveglianza clinica e gli accertamenti;
 - Il Servizio di Trasporto Materno Assistito (**STAM**) deve avvenire secondo le modalità indicate nella DGR N.XI/2396 del 11.11.2019, la cui operatività, con decorrenza 01 marzo 2020, è stata confermata da specifica circolare della DG Welfare, fatta eccezione per il supporto logistico di AREU in relazione all'attuale impegno per l'infezione da Coronavirus. Pertanto, gli ospedali invianti dovranno contattare direttamente i Centri di riferimento sopra indicati e il trasporto sarà effettuato dall'equipe della Struttura inviante. La donna gravida/puerpera dovrà indossare la mascherina chirurgica e i sanitari dovranno mettere in atto tutti i DPI previsti per la protezione da contagio;
 - i Centri già identificati come Centri HUB nell'ambito del Servizio di Trasporto di Emergenza Neonatale (**STEN**) regionale si devono fare carico del trasporto dei nati da mamma SARS-CoV-2 positiva, oltre che di quello dei neonati con infezione da SARS-CoV-2, adottando le misure di precauzione indicate nel documento "STEN e infezione da SARS-CoV-2" (SIN 2 aprile 2020). Devono essere utilizzati mezzi e attrezzature dedicati e il personale, sanitario e non, addetto al trasporto, deve essere adeguatamente formato, con particolare riguardo all'utilizzo dei DPI, alla ventilazione di neonati con sospetta infezione, alla decontaminazione a fine trasporto delle apparecchiature sanitarie e del veicolo utilizzato;
 - ogni Punto Nascita deve preparare un percorso per la gestione ospedaliera dei casi sospetti o accertati per l'assistenza ostetrica al parto per eventuali situazioni in cui vi sia una controindicazione al trasferimento della donna gravida. In particolare, deve essere predisposto il percorso per l'assistenza ostetrica al parto vaginale o taglio cesareo e per il puerperio, che comprenda la protezione dei sanitari;

- in relazione alla situazione, la gestione di ogni singolo parto, anche di gestanti asintomatiche e in assenza dei criteri di sospetto, deve avvenire con utilizzo di adeguati dispositivi di protezione da parte del personale, come da indicazioni ministeriali e regionali (Tavola 3). Devono essere attuate le necessarie procedure igienico-sanitarie degli ambienti e delle strumentazioni utilizzate (ecografo, cardiocografo, ecc.), rispettando il “wet time” (durata del contatto tra agente disinfettante e oggetto da pulire).

Indicazioni aggiuntive per l'assistenza alla donna con infezione da COVID-19

La cura ostetrica della donna con infezione da COVID-19 è multidisciplinare e dovrebbe coinvolgere i seguenti professionisti: ginecologi-ostetrici esperti di medicina materno-fetale; infettivologi, neonatologi, ostetriche, anestesisti dedicati all'ostetricia, cardiologi, intensivisti, microbiologi, e altre professionalità ove necessario.

Sorveglianza materna (donne che non necessitano supporto ventilatorio)

Trattamento generale: bilancio quotidiano dei liquidi; trattamento sintomatico con farmaci antipiretici, antidiarroici, se necessari. Sorveglianza: monitoraggio dei parametri vitali utilizzando scheda MEOWS; emocromo completo, test di coagulazione, test di funzionalità renale e epatica, ferritina, gas analisi arteriosa quando indicata. Ecografia polmonare/radiografia del torace quando indicate. Ecocardiografia quando indicata. Secondo i dati ACOG (American College of Radiology e dell'American College of Obstetricians and Gynecologists), quando una donna viene sottoposta a un singolo esame radiografico al torace, la dose di radiazioni al feto è di 0.0005-0.01 mGy, assolutamente trascurabile, mentre in caso di necessità di singola TAC polmonare o angio-TAC polmonare la dose di radiazioni per il feto è 0.01-0.66 mGy considerate con rischio medio-basso (il rischio di carcinogenesi è considerato trascurabile per radiazioni < a 10 mGy mentre il rischio di anomalie e restrizione della crescita fetale non sono dimostrate per dosaggi < a 50mGy).

Sorveglianza del benessere fetale

In caso di donna con infezione da COVID-19 con sintomatologia respiratoria e febbre, la gestione del feto dovrebbe essere simile a quella attuata per le donne critiche con influenza. In questi casi il monitoraggio del benessere fetale deve essere condotto secondo i protocolli in uso mediante cardiocografia e valutazione ecografica e Doppler velocimetrica. Gli strumenti di monitoraggio e le apparecchiature a ultrasuoni vanno sottoposti a procedura di

detersione e disinfezione secondo le disposizioni regionali, rispettando il "wet time" e le istruzioni fornite dall'azienda produttrice.

Per le donne che risultano guarite si consiglia di attuare i controlli ostetrici secondo i protocolli previsti per il follow-up di patologie infettive in gravidanza prevedendo una ecografia morfologica di II livello se l'infezione è stata contratta nel primo o inizio secondo trimestre mentre per le infezioni più tardive è ragionevole considerare una valutazione ecografica seriata della crescita fetale. E' indicato associare allo studio morfologico e biometrico lo studio Doppler velocimetrico materno e fetale.

Parto pretermine

A partire dalla esperienza delle precedenti SARS, il parto dovrebbe essere considerato in caso di insufficienza respiratoria materna in relazione alla età gestazionale e dovrebbe essere procrastinato dopo la 34a settimana di gestazione; la decisione deve essere assunta dopo discussione collegiale con rianimatori, infettivologi e neonatologi, coinvolgendo anche la famiglia. Per le condizioni in cui è prevedibile l'espletamento del parto prima della 34a settimana di gestazione, l'uso di steroidi per la maturazione polmonare fetale è indicato secondo i criteri previsti dalle linee guida, poiché non vi è dimostrazione che siano dannosi nel contesto della infezione da COVID-19,

Nel caso di una donna COVID-19 con minaccia di parto pretermine spontaneo, la terapia tocolitica verrà effettuata in funzione delle condizioni ostetriche e fetali, ma in considerazione del quadro clinico materno deve essere utilizzata bilanciando attentamente rischi e benefici di ritardare il parto stesso.

Donne in gravidanza che hanno gravi patologie croniche

Donne con cardiopatie, pneumopatie, nefropatie o altre patologie croniche gravi sono a maggior rischio di malattia acuta grave. Queste donne dovrebbero adottare in modo rigoroso le misure restrittive. Se presentano positività per il coronavirus deve essere assicurata una presa in carico multidisciplinare.

Timing e modalità del parto

Il tempo del parto, nella maggior parte dei casi, non dovrebbe essere dettato dall'infezione materna COVID-19. Per le donne infette nelle prime fasi della gravidanza, non vi è alcuna modifica ai normali tempi di parto. Per le donne infette nel terzo trimestre che guariscono, è ragionevole cercare di rinviare il parto (se non insorgono altre indicazioni mediche) fino alla negativizzazione del test o quando lo stato di quarantena è revocato, allo scopo di ridurre

ulteriormente il rischio di trasmissione al neonato, di consentire il parto nel punto nascita scelto dalla gestante, di contenere le risorse sanitarie da impiegare per il parto.

Non vi sono ancora sufficienti conoscenze sulla trasmissione verticale, ma segnalazioni sporadiche della presenza di immunoglobuline sul sangue cordonale, ipotizzano che la trasmissione verticale possa avvenire in alcuni casi già in utero in presenza di viremia materna. La prevalente negatività dei neonati nati da madri SARS-CoV-2 positive al tampone nasofaringeo e le osservazioni sporadiche suddette confermano che al momento non vi sono prove a favore del taglio cesareo nella prevenzione della trasmissione materno-fetale. L'indicazione elettiva al taglio cesareo nelle donne affette da infezione da COVID-19 non è pertanto sostenibile alla luce dei dati attuali. Rimangono valide le indicazioni ostetriche al taglio cesareo. Considerando inoltre che il taglio cesareo rappresenta un fattore di rischio indipendente per la mortalità materna, è opportuno valutare accuratamente tale modalità di parto nelle gravidanze affette da COVID-19.

Analgesia e anestesia generale

Non vi sono attualmente evidenze che epidurale o analgesia spinale o anestesia generale siano controindicate in presenza di infezione da coronavirus; pertanto tali procedure possono essere considerate a seconda delle condizioni cliniche della donna gravida e dopo valutazione dell'anestesista ostetrico.

Rischio tromboembolico in donne CoV-2 positive

Molti dati clinici e di laboratorio osservati in pazienti con Covid-19 supportano uno stato di ipercoagulabilità associato all'infiammazione. Questo spiega gli eventi di tromboembolia venosa osservati in alcuni pazienti e supportano profilassi / trattamento antitrombotico.

Per le donne asintomatiche accertate o sospette in isolamento domiciliare, va assicurata una adeguata idratazione e lo svolgimento di esercizio fisico durante tutto questo periodo, evitando la sedentarietà per quanto possibile. Inoltre in relazione alla valutazione del rischio tromboembolico mediante scheda di valutazione SNLG n.26, dovrebbero ricevere eparina profilattica a basso peso molecolare (EBPM).

EBPM a dose terapeutica deve essere considerata per tutte le donne gravide ricoverate e allettate per Covid-19 in assistenza respiratoria. Se l'ospedalizzazione è indicata da una patologia ostetrica in associazione ad infezione da coronavirus, la profilassi/terapia con eparina a basso peso molecolare deve essere considerata. Al momento della dimissione dall'ospedale a seguito di un periodo di cura per COVID-19, e nel periodo post parto, a tutte le donne dovrebbero essere prescritta profilassi con EBPM per almeno 10 giorni o per un periodo più lungo, se indicato secondo le linee guida per la prevenzione antitrombotica.

Accesso del padre/persona di riferimento

- Il personale che assiste il travaglio-parto deve mettere in atto tutti gli interventi raccomandati per il controllo delle infezioni a tutti i parti, in quanto anche donne asintomatiche possono incubare il virus. Questo protegge il personale sia nel contatto con la donna che con la persona di riferimento.
- In caso di donna negativa al triage è consentito l'accesso in sala travaglio/parto del padre o persona di riferimento, se negativi al triage. In questo caso donna e persona di riferimento, vanno comunque invitati entrambi ad attenersi alle indicazioni igienico sanitarie (igienizzazione delle mani, adozione della mascherina chirurgica e, per l'accompagnatore, anche del camice e dei calzari). L'accesso del padre/persona di riferimento in area di degenza sarà modulato secondo specifiche indicazioni Aziendali finalizzate a ridurre al minimo i potenziali rischi derivanti da flussi non controllati e/o assembramenti.
- In caso di donna con accertata o sospetta infezione da COVID-19 non è prevista la presenza in sala travaglio/parto del padre o persona di riferimento. Comunque, ogni struttura valuterà, in relazione alla sua organizzazione e logistica, e in rapporto all'evoluzione dell'emergenza, come e se consentire l'accesso del padre o persona di riferimento durante il travaglio e il parto.

Assistenza alla puerpera e al neonato (vedi tavola 4)

- Ogni qualvolta possibile, l'opzione da privilegiare è quella della gestione congiunta di madre e neonato, ai fini di facilitare l'interazione e l'avvio dell'allattamento. Questa scelta è fattibile quando una puerpera precedentemente identificata come SARS-CoV-2 positiva sia asintomatica o paucisintomatica o in via di guarigione o quando una puerpera asintomatica o paucisintomatica sia probanda per SARS-CoV-2;
- Qualora la madre abbia un'infezione respiratoria francamente sintomatica (con febbre, tosse e secrezioni respiratorie), madre e neonato vengono transitoriamente separati, in attesa della risposta del test di laboratorio (RNA-PCR) per coronavirus;
 - a) se il test risulta positivo, madre e neonato continuano ad essere gestiti separatamente;
 - b) se il test invece risulta negativo, è applicabile il *rooming-in* per madre-neonato, stanti le normali prevenzioni delle malattie respiratorie a contagio aereo.
- La decisione di separare o meno madre-neonato va comunque presa per ogni singola coppia tenendo conto dell'informazione - consenso dei genitori, della situazione logistica dell'ospedale ed eventualmente anche della situazione epidemiologica locale relativa alla diffusione del SARS-CoV-2;
- In caso di separazione del neonato dalla madre si raccomanda l'uso del latte materno fresco spremuto, mentre non è indicata la pastorizzazione del latte materno.
- In caso di puerpera SARS-CoV-2 positiva, vanno sempre seguite rigorose misure per prevenire l'eventuale trasmissione dell'infezione per via aerea o per contatto con le secrezioni respiratorie. Vanno quindi tutelati il neonato, gli altri pazienti ospedalizzati e il personale sanitario.
- La compatibilità dell'allattamento al seno con farmaci eventualmente somministrati alla donna con COVID-19 va valutata caso per caso.

Uso del latte materno spremuto

- In caso di separazione fra madre e neonato, va evitato il ricorso automatico ai sostituti del latte materno, implementando piuttosto la spremitura del latte materno con trasporto e somministrazione al neonato del latte materno fresco.
- Il latte materno spremuto non va pastorizzato prima di essere somministrato al neonato, perché, in base alle conoscenze attuali, non rappresenterebbe un veicolo di infezione.
- L'utilizzo del latte materno spremuto di madre SARS-CoV-2 positiva all'interno di una Terapia Intensiva Neonatale segue i protocolli specifici.
- Nei casi di infezione materna grave la spremitura del latte materno potrà non essere effettuata in base alle condizioni generali della madre.

Dimissione - follow up della puerpera con indicazione a isolamento domiciliare

La dimissione della mamma è contestuale a quella del neonato, con prescrizione di isolamento domiciliare come da indicazioni riportate nella tavola 2, verificata la compatibilità delle condizioni sociali e abitative.

Devono essere assicurati:

- controllo clinico e esecuzione del tampone naso-faringeo per SARS-CoV-2 a 7 giorni dalla dimissione e successivamente ogni 7 giorni fino alla guarigione (negativizzazione del campione biologico confermata con due test eseguiti a distanza di 24 ore l'uno dall'altro);
- follow up multidisciplinare nei casi di infezione sintomatica, modulato in rapporto al quadro clinico;
- contatti in videochiamata per *counseling telefonico* in relazione a bisogni o problemi della puerpera e del neonato;
- visita medica / bilancio di salute ostetrico, inclusa la rilevazione di eventuali segni di depressione post-partum mediante lo screening dello stato emotivo;
- cure ostetriche a domicilio (*home visiting*) come previsto nelle indicazioni del Percorso Nascita a cura dell'Ostetrica di famiglia;
- sostegno e supporto in relazione al possibile stress da separazioni dai rapporti amicali/familiari e dai possibili aiuti, con particolare attenzione alle puerpere primigravide, alle situazioni di vulnerabilità, difficoltà di avvio dell'allattamento e a tutte coloro che ne fanno richiesta;
- sostegno e promozione dell'allattamento, controllo dei segni di benessere del neonato, e, ove previsto e proceduralizzato, esecuzione dei test di screening metabolico in caso di dimissione protetta ospedaliera;
- tutte le prestazioni erogate devono essere documentate e rendicontate nei flussi secondo le indicazioni regionali.

Dimissione – follow up dei nati da mamma SARS-CoV-2 positiva

Considerate le conoscenze attuali ancora scarse sulle possibili ripercussioni negative dell'infezione materna da SARS-CoV-2 sul neonato, può essere opportuno (SIN maggio 2020) prolungare la degenza in Ospedale del neonato nato da mamma SARS-CoV-2 positiva al momento del parto per un periodo di 5-7 giorni. Tale periodo consente di osservare il neonato, potenzialmente a rischio di infezione da SARS-CoV-2, per un tempo che, sulla base dei dati ad oggi disponibili, appare ragionevole. Il prolungamento della degenza non deve ostacolare l'instaurarsi del rapporto mamma-neonato e l'avvio dell'allattamento al seno; va pertanto promosso il *rooming-in* con l'adozione di specifiche misure di precauzione. Si raccomanda di eseguire al neonato un tampone naso-faringeo di controllo per SARS-CoV-2 prima della dimissione. Si sottolinea l'importanza di fornire ai genitori, fin da subito e al momento della dimissione, le opportune indicazioni per proteggere il neonato dall'infezione da SARS-CoV-2 al rientro al domicilio. In considerazione del potenziale rischio di acquisire l'infezione al domicilio dalla mamma SARS-CoV-2 positiva o da altri familiari affetti, i neonati nati da mamma SARS-CoV-2 positiva al momento del parto devono essere seguiti per il primo mese di vita con controlli ambulatoriali, possibilmente presso il Punto Nascita oppure, in alternativa, presso strutture territoriali in accordo con l'ATS di riferimento. Si raccomanda di effettuare controlli ambulatoriali, comprensivi di valutazione clinica e di eseguire un tampone naso-faringeo per SARS-CoV-2, ai seguenti tempi: 20 ± 2 giorni di vita (tempo che consente di rispettare la "quarantena" di almeno 14 giorni dopo la dimissione) e 30 ± 2 giorni di vita. In caso di positivizzazione del tampone in occasione di uno dei controlli, oltre che ovviamente in caso di comparsa nel neonato di sintomi/segni suggestivi per una infezione da SARS-CoV-2 (ad es. sintomi a carico delle vie respiratorie, sintomi gastrointestinali, febbre, sintomi *sepsis-like*), il neonatologo/pediatra che ha in carico il neonato deciderà per un eventuale ricovero in base alle condizioni cliniche e alla necessità di monitoraggio in ambiente protetto. In caso di positivizzazione del tampone naso-faringeo, il test andrà ricontrollato ai tempi sopra indicati nel primo mese di vita e successivamente ogni 7 ± 2 giorni, fino alla guarigione (negativizzazione del campione biologico confermata con due test eseguiti a distanza di 24 ore l'uno dall'altro).

Neonati positivi per SARS- CoV-2 necessitanti di Terapia Intensiva Neonatale

Come da precedente comunicazione della DG Welfare, neonati e lattanti di peso < 5 kg con positività confermata per SARS-CoV-2 e necessità di terapia intensiva neonatale devono essere trasferiti presso il Centro di Terapia Intensiva Neonatale - IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano, con l'attivazione del Sistema di Trasporto Neonatale in Emergenza.

Comunicazione - Informazione

I professionisti devono assicurare, ad ogni donna/coppia, con adeguate forme di comunicazione, informazioni coerenti e chiare, anche a fronte delle limitate conoscenze attuali e condividere tutte le scelte del percorso assistenziale garantendo il necessario supporto.

Codifica della SDO per casi affetti da malattia da SARS-CoV-2

Al fine di garantire la necessaria omogeneità nei criteri e nella modalità di codifica delle Schede di Dimissione Ospedaliera si raccomanda di adottare le indicazioni diffuse dal Ministero della Salute: “Linee Guida per la codifica della SDO per casi affetti da malattia da SARS-CoV-2 (CoVid-19)” cui si rimanda per i dettagli ed esempi di codifica (Allegato1).

Nello specifico si evidenziano i seguenti codici:

1. Codifica della malattia da SARS-COV-2

Codice 078.89 *Altre malattie da virus specificate*

A decorrere dalla emanazione delle Linee Guida Ministeriali **questo codice include la nuova malattia da SARS-COV-2 (COVID 19)** attualmente non presente nell'Elenco Sistemático delle Malattie ICD9CM.

Si precisa che non deve essere usato il codice 079.82, che serve per codificare altri ceppi di Coronavirus causa di SARS

2. Codifica di neonato con tampone nasofaringeo per SARS-COV 2 negativo, nato da mamma positiva

Codice: V01.79 *Contatto con o esposizione ad altre malattie trasmissibili* (classificabili da 0.41 a 0.78)

Non va indicato come diagnosi principale

Non deve essere utilizzato il codice V01.82 che è riferito ad altri ceppi di Coronavirus causa di SARS

3. Codifica di polmonite in caso confermato di infezione da SARS-CoV-2:

Codice 484.8 *Polmonite in altre malattie infettive classificate altrove*

Nella classificazione ICD9-CM, il codice 484.8 richiede di codificare per prima la malattia di base, ovvero COVID-19, codificabile con il codice 078.89. In questo caso la regola si inverte, prevedendo l'inserimento prima del codice di polmonite.

Tavola 1

CHECK LIST PER TRIAGE

1 Sintomi nei 14 giorni precedenti

- Febbre $\geq 37.5^{\circ}\text{C}$
- Tosse
- Mal di gola
- Rinite
- Dispnea
- Alterazione gusto e/o olfatto
- Diarrea e/o vomito
- Mialgia/artralgia
- Cefalea intensa
- Nessuno dei precedenti
- Informazione non disponibile

2 Contatti a rischio di contagio: 14 giorni prima

- Sintomi specifici in altri componenti della famiglia
- Occupazione ad alto rischio (tecnici di laboratorio, medici, sanitari, ecc.)
- Contatto non protetto con persona positiva COVID-19
- Residenza in Comunità
- Viaggi in aree ad alto rischio
- Partecipazione a incontri risultati focolai di sindrome parainfluenzale/polmonite (≥ 2 persone affette)
- Nessuno dei precedenti
- Informazione non disponibile

Firma

.....

Da "ISUOG Interim Guidance on 2019 novel coronavirus infection during pregnancy and puerperium: information for healthcare professionals. Ultrasound Obstet Gynecol. 2020 Mar 11" (Modificato)

Tavola 2

INDICAZIONI PER L'ISOLAMENTO DOMICILIARE

Gentile

Sig.ra _____

Questo modulo Le viene consegnato in quanto viene dimessa dopo riscontro di COVID-19 (infezione da nuovo coronavirus SARS-CoV-2).

Attualmente Lei risulta DIMISSIBILE AL DOMICILIO per stabilità clinica e possibilità di adeguato isolamento domiciliare. È pertanto necessario rispettare in modo rigoroso le procedure di isolamento domiciliare sotto riportate fino a quando non verrà documentata la negatività del test per la ricerca di SARS-CoV-2 su 2 tamponi a distanza di 24 ore uno dall'altro.

Si sottolinea che si tratta di **ISOLAMENTO DOMICILIARE OBBLIGATORIO** la cui disposizione è documentata dalla sottoscrizione da parte Sua di apposito modulo che viene trasmesso ad ATS e al Suo Medico di Medicina Generale. L'isolamento durerà minimo 14 giorni ma il termine è condizionato dall'esito di tamponi di controllo.

Nei prossimi giorni sarà contattata dal personale per l'esecuzione dei tamponi di controllo; nel frattempo **può tornare al suo domicilio adottando alcune regole fondamentali per impedire un'ulteriore diffusione del virus:**

- **Indossare la mascherina chirurgica** e i guanti in lattice monouso. La mascherina è uno strumento di protezione verso gli altri.
- **Le ricordiamo che lo strumento di prevenzione più importante è il lavaggio frequente delle mani con acqua e sapone per almeno venti secondi.** Se acqua e sapone non sono disponibili le lavi con una soluzione alcolica al 60 % sfregando le mani fino a che non sono asciutte. Se le mani sono visibilmente sporche utilizzi acqua e sapone. Eviti di toccare occhi, naso e bocca se non ha ancora lavato le mani.
- **Copra la bocca e il naso in caso di tosse e starnuti**, quindi butti subito il fazzoletto in un sacchetto chiuso, lavi immediatamente le mani con acqua e sapone (in alternativa può utilizzare un gel alcolico). Se le mani sono visibilmente sporche, utilizzi acqua e sapone.
- Per tornare al domicilio non utilizzi i mezzi pubblici.

Al domicilio, sino a comunicazione di guarigione dopo 2 tamponi negativi,:

- Osservi strettamente le regole esposte sopra.
- Se condivide la casa con altre persone deve rimanere in un locale dedicato, da aerare frequentemente aprendo le finestre, possibilmente con bagno dedicato.
- Limiti al massimo i movimenti in altri spazi della casa dove vi siano altre persone.
- Se indispensabile uscire dalla sua camera, deve usare la mascherina chirurgica.
- Eviti di condividere oggetti di uso personale (come piatti, bicchieri, tazze, posate, tovaglioli, lenzuola, asciugamani) con altre persone.

- Ogni giorno pulisca le superfici che vengono toccate frequentemente: i mobili della cucina, del bagno, le maniglie, i sanitari, i telefoni, le tastiere, i *tablets*, i comodini. Pulisca inoltre tutte le superfici che potrebbero avere contatto con sangue, feci o fluidi biologici. Le superfici dei locali da Lei utilizzati, comprese le suppellettili, devono essere prima pulite e sanificate con prodotti detergenti e successivamente disinfettate (con amuchina 0.5% o alcol) frequentemente. Indossi guanti e si assicuri di avere un'adeguata ventilazione.
- Rilevi ed annoti quotidianamente la temperatura corporea (due volte al giorno e al bisogno) ed eventuali sintomi respiratori quali tosse, secrezioni nasali, mal di gola, cefalea, comunicandolo al suo Medico di Medicina Generale.
- In caso di insorgenza di nuovi sintomi o modificazioni significative dei sintomi preesistenti (febbre, tosse, difficoltà a respirare, mal di gola, mal di testa) contatti il suo Medico di Medicina Generale o Medico Ginecologo/Ostetrica di riferimento. Se necessario, ritorni in Pronto Soccorso portando la lettera di dimissione consegnata oggi, avvisando con contatto telefonico del suo arrivo.
- Si rivolga al 112, informando se possibile il suo Medico di Medicina Generale in caso di insorgenza di difficoltà respiratorie
- In caso Le siano necessarie informazioni per i Suoi contatti in ambiente familiare e/o lavorativo, può contattare tramite Medico di Medicina Generale il personale dell'ATS che ha ricevuto notifica della sua dimissione in isolamento domiciliare.
- Segua ogni altra eventuale indicazione del suo Medico di Medicina Generale o di ATS.

Si ricorda che la situazione epidemiologica e le linee guida sono in continuo aggiornamento, si raccomanda quindi di seguire gli aggiornamenti utilizzando i canali ufficiali e istituzionali.

Il medico referente _____

Data ____/____/____

Tavola 3

INDICAZIONI PER L'ASSISTENZA OSTETRICA AL PARTO VAGINALE

- va garantita l'assistenza ostetrica continuativa con il rapporto ostetrica-donna 1:1 stante i provati benefici e, a maggior ragione, in rapporto al contenimento del rischio di diffusione dell'infezione;
- nel prevenire la diffusione del virus tramite le goccioline respiratorie generate dalla gestante nel corso delle espirazioni forzose durante il travaglio-parto, considerare l'assistenza ostetrica al parto vaginale come "*manovre assistenziali che possono produrre aerosol*": utilizzare filtro facciale FFP2/FFP3, camice monouso idrorepellente in TNT a maniche lunghe, doppi guanti, visiera/occhiali a maschera, copricapo monouso, calzari e procedere allo smaltimento in conformità alle norme appropriate;
- in caso di diagnosi o sospetto COVID-19
 - a) valutare il benessere fetale con cardiocografia in continuo;
 - b) non vi sono evidenze che il clampaggio ritardato del cordone ombelicale possa aumentare il rischio di trasmissione dell'infezione al neonato;
 - c) skin to skin può essere considerato con particolare attenzione stante che i benefici superano i potenziali rischi di trasmissione;
 - d) no parto in acqua;
 - e) garantire presenza del neonatologo al parto;
 - f) effettuare gli accertamenti su campioni biologici previsti.

Tavola 4

INDICAZIONI PER LA GESTIONE MADRE-NEONATO IN PERIODO PERINATALE

Stato della madre	Esecuzioni e nella madre del test RNA-PCR per SARS-CoV-2 su tampon e faringeo	Esecuzioni e nel neonato del test RNA-PCR per SARS-CoV-2 su tampon e faringeo	Isolamento della madre ^o	Gestione del neonato durante la degenza ^o	Consiglio per l'allattamento al seno	Misure di prevenzione sul contagio madre-neonato [§]
Mamma asintomatica o paucisintomatica, nota per essere SARS- CoV-2 positiva	Già eseguito	SI	SI, in area dedicata del puerperio	In regime di <i>rooming-in</i> , ma in area isolata e dedicata del puerperio	SI	SI
Mamma paucisintomatica SARS- CoV-2 in corso di accertamento	SI	Solo se test materno positivo	SI, in area dedicata ed isolata del puerperio in attesa del risultato del test di laboratorio	In regime di <i>rooming-in</i> , ma in area isolata e dedicata del puerperio, quantomeno fino al risultato del test di laboratorio	SI	SI
Mamma con sintomi da infezione respiratoria (febbre, tosse, secrezioni) con stato SARS-CoV-2 positivo o in corso di accertamento	SI o già in corso	Solo se test materno positivo	SI, in area dedicata del puerperio in attesa del risultato del test di laboratorio	Neonato isolato e separato dalla madre, almeno fino al risultato del test di laboratorio. E' accolto in area dedicata della Neonatologia (se asintomatico) o della UTIN (se con patologia respiratoria) con possibilità di isolamento	NO; uso del latte spremuto [^] . Non è indicata la pastorizzazione	SI

[§] Separò e tenda, maschera facciale chirurgica alla mamma quando allatta o è in intimo contatto col neonato, lavaggio accurato delle mani, sistemazione della culla del neonato a distanza di 2 metri dalla testa della madre, sospensione delle visite di parenti e amici;

^oIn aggiunta adeguate misure di protezione da parte del personale sanitario, secondo le indicazioni ministeriali;

[^]Il latte fresco della madre va estratto con tiralatte manuale o elettrico dedicato. La madre dovrebbe lavarsi sempre le mani prima di toccare le bottigliette e tutte le componenti del tiralatte, seguendo le raccomandazioni per un lavaggio appropriato del tiralatte dopo ogni utilizzo.

Referenze bibliografiche

1. CDC Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) and Pregnancy. - February 21, 2020.
2. CDC Interim Guidance on Breastfeeding for a Mother Confirmed or Under Investigation For COVID-19. - February 19, 2020.
3. COVID-19: gravidanza, parto e allattamento, 27.02.20,
<https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/gravidanza-parto-allattamento>
4. COVID-19: gravidanza, parto e allattamento, 05.03.20,
<https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/gravidanza-parto-allattamento>
5. CDC <https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/inpatient-obstetric-healthcare-guidance.html> - February 24, 2020
6. <https://www.unicef.org/stories/novel-coronavirus-outbreak-what-parents-should-know> 24 Febbraio 2020
7. <https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/specific-groups/pregnancy-guidance-breastfeeding.html>
8. <https://www.dailymail.co.uk/news/article-8038035/17-day-old-baby-girl-recovers-coronavirus-without-medication.html>
9. <https://www.unicef.org.au/blog/news-and-insights/february-2020/novel-coronavirus-outbreak-what-parents-need-to-know>
10. Jie Qiao What are the risks of COVID-19 infection in pregnant women? *The Lancet*. February 12, 2020.
11. Chen H. et al. Clinical characteristics and intrauterine vertical transmission potential of COVID-19 infection in nine pregnant women: a retrospective review of medical records. *The Lancet*. February 12, 2020.
12. Zhu H. et al. Clinical analysis of 10 neonates born to mothers with 2019-nCoV pneumonia. *Translational Pediatrics*. February 13, 2020.
13. Davanzo R, Romagnoli C, Corsello G. Position Statement on Breastfeeding from the Italian Pediatric Societies. *Italian Journal of pediatrics* 2015 (41) 80: 1-3
14. Zhongguo Dang Dai Er Ke Za Zhi Emergency response plan for the neonatal intensive care unit during epidemic of 2019 novel coronavirus. 2020 Feb;22(2):91-95.
15. Gagneur A, Dirson E, Audebert S, Vallet S, Quillien MC, Baron R, Laurent Y, Collet M, Sizun J, Oger E, Payan C [Vertical transmission of human coronavirus. Prospective pilot study]. *Pathol Biol (Paris)*. 2007 Dec;55(10):525-30. Epub 2007 Sep 21.
16. BLi AM, Ng PC. Severe acute respiratory syndrome (SARS) in neonates and children. *Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed*. 2005 Nov;90(6):F461-5.
17. Qiao J. What are the risks of COVID-19 infection in pregnant women? *The Lancet*. doi:10.1016/s0140-6736(20)30365-2
18. Shek CC, Ng PC, Fung GP, Cheng FW, Chan PK, Peiris MJ, Lee KH, Wong SF, Cheung HM, Li AM, Hon EK, Yeung CK, Chow CB, Tam JS, Chiu MC, Fok TF. Infants born to mothers with severe acute respiratory syndrome. *Pediatrics*. 2003 Oct;112(4):e254.
19. Wang L et al. Working Committee on Perinatal and Neonatal Management for the Prevention and Control of the 2019 Novel Coronavirus Infection. Chinese expert consensus on the perinatal and neonatal management for the prevention and control of the 2019 novel coronavirus infection (First Edition). *Ann Transl Med* 2020; 8 (3):47
20. Philip O. Anderson, Breastfeeding and Respiratory Antivirals: Coronavirus and Influenza, *BREASTFEEDING MEDICINE* Volume 15, Number 3, 2020 DOI: 10.1089/bfm.2020.29149.poa
21. Decreto n. 7691 del 28/05/2018 Documento regionale di indirizzo operativo per l'identificazione precoce e la gestione della sepsi in ostetricia
22. Committee Opinion No. 723: Guidelines for diagnostic imaging during pregnancy and lactation. *Obstet Gynecol* 2017; 130(4):e210e216
23. Poon LC, Yang H, Lee JCS, Copel JA, Leung TY, Zhang Y, Chen D, Prefumo F. ISUOG Interim Guidance on 2019 novel coronavirus infection during pregnancy and puerperium: information for healthcare professionals. *Ultrasound Obstet Gynecol*. 2020 Mar 11. doi: 10.1002/uog.22013
24. Coronavirus (COVID-19) and Pregnancy: What Maternal-Fetal Medicine Subspecialists Need to Know The Society for Maternal-Fetal Medicine (SMFM); S. Dotters-Katz, and BL. Hughes <https://www.smfm.org/covid19>
25. Royal College of Obstetricians and Gynaecologists Coronavirus (COVID-19) Infection in Pregnancy. Information for healthcare professionals. Version 8: Published Monday 17 April, 2020
26. ACOG and SMFM Algorithm: Outpatient Assessment and Management for Pregnant Women With Suspected or Confirmed Novel Coronavirus (COVID-19) March 13, 2020
27. Zeng H, Xu C, Fan J, Tang Y, Deng Q, Zhang W, Long X. Antibodies in Infants Born to Mothers With COVID-19 Pneumonia. *JAMA*. Research Letter march 26, 2020

28. Dong L, Tian J, He S, Zhu C, Wang J, Liu C, Yang J. Possible Vertical Transmission of SARS-CoV-2 From an Infected Mother to Her Newborn. *JAMA Research Letter*, march 26, 2020
29. BMJ Covid-19: a remote assessment in primary care, 2020;368:m1182 doi: 10.1136/bmj.m1182 (Published 25 March 2020),
30. RCM Clinical Briefing: Waterbirth – COVID-19)
31. SYRIO-SISOGN N.1 Position paper, 21 marzo 2020, www.syrrio.org
32. SYRIO-SISOGN N. 2 Position paper, 25 marzo 2020, www.syrrio.org
33. SYRIO-SISOGN-Indicazioni alle donne nel tempo COVID 19, 7 aprile 2020 , <http://www.syrrio.org/syrrio/wp-content/uploads/2020/04/7.4.2020-info-donne-su-COVID-19.pdf>
34. Ferrazzi EM, Frigerio L, Cetin I, Vergani P, Spinillo A, Prefumo F, Pellegrini E, Gargantini G, covid-19 Obstetrics Tak Force: executive management summary and short report of outcome. *Int J. Gynecol Obstet.* 2020 Apr 8. Doi:10.1002/ijgo.13162 [Epub ahead of print] PMID: 32267531
35. SIN (a cura del Gruppo di Studio Trasporto Neonatale): STEN e infezione da SARS-CoV-2 raccomandazioni per il trasporto neonatale e pediatrico”, *SIN Informa* (magazine n. 79 - aprile 2020);
36. SIN “Infezione accertata o sospetta da SARS-CoV-2 e allattamento al seno. Indicazioni ad interim della Società Italiana di Neonatologia (SIN)”, versione 2 del 22 marzo 2020;
37. Mullins E, Evans D, Viner RM, O'Brien P, Morris E. Coronavirus in pregnancy and delivery: rapid review. *Ultrasound Obstet Gynecol.* 2020 May;55(5):586-592.
38. Panigada M, Bottino N, Tagliabue P, Grasselli G, Novembrino C, Chantarangkul V, Pesenti A, Peyvandi F, Tripodi A. Hypercoagulability of COVID-19 patients in Intensive Care Unit. A Report of Thromboelastography Findings and other Parameters of Hemostasis. *J Thromb Haemost.* 2020 Apr 17.
39. Practical guidance for the prevention of thrombosis and management of coagulopathy and disseminated intravascular coagulation of patients infected with COVID-19. 2020 [Available from: <https://thrombosisuk.org/covid-19-thrombosis.php>] accessed 07 April 2020
40. Giacomelli A, Pezzati L, Conti F, Bernacchia D, Siano M, Oreni L, Rusconi S, Gervasoni C, Ridolfo AL, Rizzardini G, Antinori S, Galli M. Self-reported olfactory and taste disorders in SARS-CoV-2 patients: a cross-sectional study. *Clin Infect Dis.* 2020 Mar 26.
41. Martinelli I, Ferrazzi E, Ciavarella A, et al. Pulmonary embolism in a young pregnant woman with COVID-19 [published online ahead of print, 2020 Apr 20]. *Thromb Res.* 2020;191:36-37. doi:10.1016/j.thromres.2020.04.022
42. Sutton D et al. DOI: 10.1056/NEJMc2009316 April 13, 2020, *NEJM*
43. Pietrasanta C. et al. Management of the mother-infant dyad with suspected or confirmed SARS-CoV-2 infection in a highly epidemic context. *Paediatric & Perinatal Epidemiology* 2020 (In press)
44. Indicazioni ad interim della Società Italiana di Neonatologia (SIN) su Allattamento e Gestione del Neonato in Corso di Pandemia da SARS-COV-2, Versione 3 del 10 maggio 2020 disponibili a: www.sin-neonatologia.it/wp-content/uploads/2020/03/SIN.COVID19-10-maggio.V3-Indicazioni-1.pdf
45. *NEJM* 13apr20_ Universal Screening for SARS-CoV-2 in Women Admitted for Delivery.pdf>

Consultare

Si ricorda che la situazione epidemiologica e le linee guida sono in continuo aggiornamento, si raccomanda quindi di seguire gli aggiornamenti utilizzando i canali ufficiali e istituzionali.

- a) rapporti sulla situazione relativa al COVID-19 disponibili al seguente link: <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports>
- b) i rapporti sulla situazione epidemiologica nazionale il link: <http://www.salute.gov.it/portale/home.html>

Allegato 1

Ministero della Salute.

Linee Guida per la codifica della SDO per casi affetti da malattia da SARS-COV-2 (COVID-19).



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA

LINEE GUIDA PER LA CODIFICA DELLA SDO PER CASI AFFETTI DA MALATTIA DA SARS-COV-2 (COVID-19)*¹

Allo scopo di garantire la necessaria omogeneità nei criteri e nelle modalità di codifica delle Schede di Dimissione Ospedaliera sul territorio nazionale e l'indispensabile uniformità di lettura dei dati epidemiologici nazionali, si forniscono le seguenti indicazioni per la codifica ICD-9-CM v.2007 nella SDO della Malattia da SARS-CoV-2 (COVID-19) e delle patologie correlate.

1. Codifica della Malattia da SARS-Cov-2 (COVID-19):

Codice 078.89 Altre malattie da virus specificate

(dalla data di emanazione delle presenti Linee Guida questo codice include la nuova malattia da SARS-CoV-2 (COVID-19), attualmente non presente nell'Elenco sistematico delle malattie ICD-9-CM).

L'uso di questo codice esclude l'uso dei seguenti:

- a) 079.82 SARS-coronavirus associato
- b) 079.99 Infezioni virali non specificate (che include anche "Sindrome respiratoria acuta grave (SARS), non specificata", attualmente non presente nell'Elenco sistematico delle malattie ICD-9-CM)

Si precisa che in ogni caso non dovrà essere usato il codice 079.82, che serve per codificare altri ceppi di coronavirus causanti la SARS.

2. Codifica della polmonite in caso confermato di infezione da SARS-CoV-2:

Codice 484.8 Polmonite in altre malattie infettive classificate altrove

Nella classificazione ICD9-CM, il codice 484.8 richiede di codificare per prima la malattia di base, COVID-19, codificabile con il codice 078.89. Nel nostro caso questa regola si inverte, prevedendo l'inserimento del codice di polmonite nel campo di diagnosi principale, come indicato negli esempi di codifica riportati di seguito.

3. Codifica di altre manifestazioni cliniche dell'apparato respiratorio in caso confermato per infezione da SARS-CoV-2

Lo schema di codifica prevede di abbinare il codice 078.89 al codice della malattia respiratoria.

Per quanto riguarda i criteri di scelta nel rango delle diagnosi, si conferma la regola generale che prevede l'indicazione in diagnosi principale della patologia che ha comportato il maggior consumo di risorse durante l'episodio di ricovero.

Per quanto riguarda infine la codifica delle procedure terapeutiche eseguite durante il ricovero, si raccomanda, se del caso, l'uso dei codici ICD-9-CM inclusi nel gruppo 93.9 "Terapia respiratoria" e nel gruppo 96.7 "Altra ventilazione meccanica continua".

¹ Le presenti Linee Guida sono state redatte in collaborazione con il Centro collaboratore italiano dell'OMS per la Famiglia delle classificazioni internazionali, Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

Si riportano di seguito alcuni esempi di codifica per casi con manifestazioni respiratorie:

Esempio 1: Caso confermato di polmonite dovuta a SARS-CoV-2, sintomatico, con manifestazioni cliniche severe o critiche, ricoverato e dimesso da ricovero ospedaliero per acuti in regime ordinario, per il quale la COVID-19 costituisce il motivo principale del consumo di risorse nel ricovero

Diagnosi principale: 484.8 Polmonite in altre malattie classificate altrove

Diagnosi secondaria: 078.89 Altre malattie da virus specificate (che include la nuova malattia da SARS-CoV-2 (COVID-19))

NB: Non devono essere utilizzati i seguenti codici ICD-9-CM:

079.82 SARS-coronavirus associato

079.99 Infezioni virali, non specificate

Esempio 2: Caso confermato di altra patologia respiratoria dovuta a SARS-CoV-2, sintomatico, con manifestazioni cliniche severe o critiche, ricoverato e dimesso da ricovero ospedaliero per acuti in regime ordinario, per il quale la COVID-19 costituisce il motivo principale del consumo di risorse nel ricovero.

2.a Caso confermato di bronchite acuta dovuta a SARS-CoV-2

Diagnosi principale: 466.0 Bronchite acuta

Diagnosi secondaria: 078.89 Altre malattie da virus specificate (che include la nuova malattia da SARS-CoV-2 (COVID-19))

2.b Caso confermato di bronchite non altrimenti specificata dovuta a SARS-CoV-2

Diagnosi principale: 490 Bronchite, non specificata se acuta o cronica

Diagnosi secondaria: 078.89 COVID-19 (Malattia da SARS-CoV-2)

2.c Caso confermato di:

-infezione delle vie respiratorie inferiori, non altrimenti specificata, dovuta a SARS-CoV-2

-infezione acuta delle vie respiratorie, non altrimenti specificata, dovuta a SARS-CoV-2

-infezione delle vie respiratorie, non altrimenti specificata, dovuta a SARS-CoV-2

Diagnosi principale: 519.8 Altre malattie dell'apparato respiratorio, non classificate altrove

Diagnosi secondaria: 078.89 Altre malattie da virus specificate (che include la nuova malattia da SARS-CoV-2 (COVID-19))

2.d Caso confermato di sindrome da distress respiratorio (ARDS) dovuta a SARS-CoV-2

Diagnosi principale: 518.82 Altre insufficienze polmonari, non classificate altrove (il codice 518.82 ha tra gli inclusi: Sindrome da distress respiratorio acuto)

Diagnosi secondaria: 078.89 Altre malattie da virus specificate (che include la nuova malattia da SARS-CoV-2 (COVID-19))

NB: In tutti i casi non devono essere utilizzati i seguenti codici ICD-9-CM:

079.82 SARS-coronavirus associato

079.99 Infezioni virali, non specificate

4. Codifica di casi paucisintomatici o asintomatici, positivi al test per SARS-CoV-2

In presenza di un caso paucisintomatico o asintomatico, confermato per infezione da SARS-CoV-2, ricoverato e dimesso da ricovero ospedaliero per acuti in regime ordinario, si possono configurare due condizioni:

- a) il sospetto di malattia da SARS-CoV-2 (COVID-19), successivamente confermato, ma con presentazione clinica asintomatica o paucisintomatica, costituisce il motivo principale del consumo di risorse nel ricovero. In questo caso la codifica sarà la seguente:

Diagnosi principale: 078.89 Altre malattie da virus specificate (che include la nuova malattia da SARS-CoV-2 (COVID-19))

- b) la malattia da SARS-CoV-2 (COVID-19), asintomatica o paucisintomatica, non costituisce il motivo principale di consumo di risorse nel ricovero. In questo caso la codifica sarà la seguente:

Diagnosi principale: Patologia principale

Diagnosi secondaria: 078.89 Altre malattie da virus specificate, che include la nuova malattia da SARS-CoV-2 (COVID-19)

5. Codifica di casi con manifestazioni cliniche respiratorie sospette per COVID-19, negativi al test per SARS-CoV-2

In presenza di casi con manifestazioni cliniche respiratorie sospette per COVID-19 che risultino negative al test per SARS-CoV-2, la compilazione della SDO segue le procedure routinarie:

- a) la malattia da SARS-CoV-2 (COVID-19) NON deve essere codificata tra le diagnosi;
- b) se le manifestazioni cliniche respiratorie hanno determinato il maggiore assorbimento di risorse nel ricovero, devono essere codificate in diagnosi principale con:
 - codici ICD-9-CM specifici di malattia, in caso di individuazione dell'agente eziologico;
 - codici residuali non specifici, in caso di mancata individuazione dell'eziologia;
- c) in diagnosi secondaria possono essere utilizzati i seguenti codici, afferenti alla classificazione supplementare dei fattori che influenzano lo stato di salute e il ricorso ai servizi sanitari (codici V):
 - V01.79 Contatto con o esposizione ad altre malattie virali
 - V71.83 Osservazione e valutazione per sospetta esposizione ad altri agenti biologici
 - V07.0 Necessità di isolamento

Questi codici possono essere utilizzati, se del caso, per completare la codifica della SDO in tutte le fattispecie.

N.B. Il codice **V01.82 “Esposizione a SARS-Coronavirus associato”** non deve essere utilizzato in quanto si riferisce all'esposizione a coronavirus diverso da SARS-CoV-2.

Serie Ordinaria n. 23 - Giovedì 04 giugno 2020

D.G. Sport e giovani

D.d.u.o. 26 maggio 2020 - n. 6240**Approvazione dell'elenco delle ascensioni di maggiore impegno e senza limiti di quota, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge 2 gennaio 1989, n. 6 e dell'art. 8, comma 5 del regolamento regionale 29 settembre 2017, n. 5**IL DIRIGENTE DELLA UNITÀ ORGANIZZATIVA
IMPIANTI SPORTIVI E INFRASTRUTTURE E
PROFESSIONI SPORTIVE DELLA MONTAGNA

Richiamato l'obiettivo specifico del P.R.S. 109 ECON. 6.1 «Sport di montagna: sostegno e valorizzazione delle infrastrutture e delle professioni sportive»;

Vista la legge 2 gennaio 1989 n. 6 «Ordinamento della professione di Guida Alpina», ed in particolare:

- l'art. 2, ove stabilisce l'oggetto della professione di guida alpina: «chi svolge professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, le seguenti attività: a) accompagnamento di persone in ascensioni sia su roccia che su ghiaccio o in escursioni in montagna; b) accompagnamento di persone in ascensioni sci-alpinistiche o in escursioni sciistiche; c) insegnamento delle tecniche alpinistiche e sci-alpinistiche con esclusione delle tecniche sciistiche su piste di discesa e di fondo»;
- l'art. 3, comma 1, ove stabilisce l'articolazione della professione di guida alpina nei due gradi di a) aspirante guida e b) guida alpina-maestro di alpinismo;
- l'art. 3, comma 2 ove stabilisce che l'aspirante guida alpina può svolgere le attività oggetto della professione di guida alpina con esclusione delle ascensioni di maggiore impegno, come definite dalle leggi regionali con riguardo alle caratteristiche delle zone montuose, e che tale divieto non sussiste se l'aspirante guida faccia parte di comitive condotte da una guida alpina-maestro di alpinismo»;

Vista la legge regionale 1 ottobre 2014, n. 26 «Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna»;

Richiamato il regolamento regionale 29 settembre 2017, n. 5 di attuazione della legge regionale 1 ottobre 2014 n. 26», così come modificato dal r.r. 25 febbraio 2020, n. 1, ed in particolare il comma 5 dell'art. 8 che prevede, in attuazione della Legge n. 6/1989, l'approvazione con decreto del dirigente regionale competente e la pubblicazione sul BURL dell'elenco delle ascensioni di maggiore impegno e senza limiti di quota, suddivise per le discipline di alpinismo e sci-alpinismo, che le aspiranti guide alpine non possono svolgere se non fanno parte di comitive condotte da una guida alpina - maestro di alpinismo, predisposto dal Collegio regionale delle guide alpine;

Preso atto che il Collegio regionale delle Guide Alpine della Lombardia con nota N1.2020.0003605 del 12 maggio 2020 ha trasmesso a Regione Lombardia il verbale del Direttivo del Collegio, tenutosi in data 17 marzo 2020, che ha approvato l'elenco dei limiti operativi che la figura dell'Aspirante Guida Alpina non può praticare, se non facente parte di una comitiva condotta da una Guida Alpina-Maestro di alpinismo, suddiviso per:

- Ascensioni alpinistiche;
- Ascensioni su roccia;
- Ascensioni alpinistiche invernali;
- Sci alpinismo;

Ritenuto ai sensi dell'art. 8, comma 5, del r.r. 5/2017, di poter procedere all'approvazione di tale Elenco, che viene allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento entro il termine previsto all'art. 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990 n. 241, decorrenti dalla data di ricezione dell'elenco di cui trattasi da parte del Collegio regionale delle Guide alpine;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo Unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e le successive modifiche ed integrazioni, ed i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura, che definiscono l'attuale assetto organizzativo della Giunta regionale e il conseguente assetto degli incarichi;

Dato atto che il presente provvedimento rientra fra le competenze della Unità Organizzativa Impianti sportivi e infrastrutture e professioni sportive della montagna, così come individuate dal IV Provvedimento Organizzativo 2018 (d.g.r. n. XI/294 del 28 giugno 2018);

DECRETA

1. di approvare, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge 2 gennaio 1989, n. 6 e dell'art. 8, comma 5 del Regolamento regionale 29 settembre 2017, n. 5, l'elenco delle ascensioni di maggiore impegno e senza limiti di quota, suddivise per le discipline di alpinismo e sci-alpinismo, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, che le aspiranti guide alpine non possono svolgere se non fanno parte di comitive condotte da una guida alpina - maestro di alpinismo;

2. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs n. 33/2013;

3. di trasmettere il presente atto al Collegio regionale delle guide alpine della Lombardia ed a tutte le Scuole di alpinismo e sci-alpinismo della Lombardia;

4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia (BURL) e sul Portale www.regione.lombardia.it.

Il dirigente
Luca Ambrogio Vaghi

_____ • _____

ALLEGATO

A. DISCIPLINE DI ALPINISMO

1. ASCENSIONI ALPINISTICHE

Monte Disgrazia	<ul style="list-style-type: none"> • Tutte le salite del versante Nord, ad eccezione dell'itinerario denominato "Corda Molla" e la linea discesa sullo stesso versante (SO)
Gruppo Bernina	<ul style="list-style-type: none"> • Traversata Piz Roseg - Monte Scerscen - Piz Bernina o tratti di essa (SO) • Tutte le salite dal versante Sud/Sud Est di Piz Roseg e Piz Scerscen (SO)
Gruppo Adamello	<ul style="list-style-type: none"> • Spigolo dei bergamaschi (BS)
Gruppo Ortles-Cevedale	<ul style="list-style-type: none"> • Traversata Trafoi - Thurwieser - Cresta Baeckmann (SO)

2. ASCENSIONI SU ROCCIA

Presolana versante Nord Ovest	<ul style="list-style-type: none"> • Via Gan (BG) • Via In cammino con Marco e Cornelio (BG)
Presolana centrale versante Nord	<ul style="list-style-type: none"> • Via Cesareni-Piccardi (BG)
Punta Scais	<ul style="list-style-type: none"> • Cresta Corti (SO)
Pizzo Medasc	<ul style="list-style-type: none"> • Traversata delle Sette Cime (SO)
Pizzo Torrone orientale	<ul style="list-style-type: none"> • Via Osio-Canali (SO)
Cima Viola parete sud	<ul style="list-style-type: none"> • Tutte le vie (SO)

3. ASCENSIONI ALPINISTICHE INVERNALI

Tutte le ascensioni alpinistiche di cui al punto 1	<ul style="list-style-type: none"> • Dove previsto come limite per le salite di tipo alpinistico
Pizzo della Pieve/Parete Fasana	<ul style="list-style-type: none"> • Tutte le salite ad eccezione dell'itinerario "Via dell'Inglese" (LC)

B. DISCIPLINE DI SCIALPINISMO

Gran Zebrù	<ul style="list-style-type: none">• Itinerario Canale Colle delle Pale Rosse (SO)
San Matteo	<ul style="list-style-type: none">• Parete Nord (SO)
Pizzo Tresero	<ul style="list-style-type: none">• Parete Nord e “Via dei Seracchi” (SO)
Tutte	<ul style="list-style-type: none">• Ascensioni scialpinistiche, sci fuoripista in cui l’accesso o gli spostamenti prevedono l’utilizzo dell’elicottero.

D.G. Sviluppo economico

D.d.g. 29 maggio 2020 - n. 6418

Determinazioni sul «bando FAICRedito» - Misura di abbattimento tassi in accordo con il sistema camerale lombardo per favorire la liquidità delle MPMI conseguentemente all'emergenza sanitaria COVID 19: aggiornamento dell'applicazione del regime di aiuti ex d.g.r. 15 aprile 2020 n. XI/3052

IL DIRETTORE GENERALE DELLA DIREZIONE GENERALE SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 «Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività» ed in particolare:

- l'art. 2 che individua gli strumenti che concorrono alle finalità di crescita competitiva e di attrattività del contesto territoriale e sociale della Lombardia, tra cui agevolazioni consistenti in misure volte a sostenere la liquidità delle imprese lombarde, attraverso l'erogazione di incentivi, contributi, voucher, sovvenzioni e di ogni altra forma di intervento finanziario, individuati rispetto alle dimensioni di impresa, con particolare attenzione alle microimprese;
- l'art. 3 che attribuisce alla Giunta Regionale la competenza ad individuare azioni, categorie di destinatari e modalità attuative per il perseguimento delle finalità previste dalla legge;

Richiamato il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, approvato con la d.c.r. 10 luglio 2018, n. XI/64 che prevede, tra l'altro, interventi per favorire l'accesso al credito finalizzati al consolidamento e allo sviluppo delle MPMI del territorio lombardo;

Richiamate:

- la d.g.r. 12 novembre 2018, n. XI/767 «Approvazione dello schema dell'accordo per lo sviluppo economico e la competitività del sistema lombardo tra Regione Lombardia e Sistema camerale lombardo e istituzione del collegio di indirizzo e sorveglianza»;
- la d.g.r. 23 dicembre 2019, n. XI/2688 che ha approvato il programma d'azione 2020 dell'accordo 2019-2023 per lo sviluppo economico e la competitività tra Regione Lombardia e sistema camerale lombardo;
- la d.g.r. 27 maggio 2019, n. XI/1662 «Determinazioni in merito all'adozione e gestione di misure approvate nell'ambito dell'accordo per lo sviluppo economico e la competitività tra regione Lombardia e sistema camerale lombardo. Aggiornamento e sostituzione delle linee guida approvate con d.g.r. n. 6790/2017»;
- la d.g.r. 15 aprile 2020, n. XI/3052 «Misura di abbattimento tassi in accordo con il sistema camerale lombardo per favorire la liquidità delle MPMI per importi inferiori a € 100.000 conseguentemente all'emergenza sanitaria Covid 19 - Definizione dei criteri» che ha approvato i criteri e riconosciuto Unioncamere Lombardia quale soggetto attuatore dell'iniziativa, individuando come responsabile del procedimento il Direttore operativo di Unioncamere Lombardia;

Dato atto che la richiamata d.g.r. 15 aprile 2020, n. XI/3052 prevede che:

- la concessione dei contributi avviene nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli «de minimis» e per le imprese del settore agricolo nel rispetto del regolamento (UE) 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019 che modifica il regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo (L51 22 febbraio 2019) e in particolare degli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti de minimis), 4 (calcolo dell'Est), 5 (cumulo) e 6 (controllo), salvo, previa notifica unica statale o regionale, successivo inquadramento nel quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 approvato con Comunicazione (2020) 1863 del 19 marzo 2020 modificata dalla Comunicazione C(2020) 2215 del 3 aprile 2020, nei limiti e per la durata del nuovo regime di aiuto;
- è demandato al Dirigente della Unità Organizzativa Incentivi accesso al credito e sostegno all'innovazione delle imprese l'aggiornamento dell'applicazione del Regime di

aiuti di Stato, conseguentemente alla notifica unica statale o regionale in particolare per gli aspetti tecnici relativi al calcolo dell'aiuto e del rispetto della regola del cumulo;

Dato atto che Unioncamere Lombardia con Determinazione 22 aprile 2020, n. 33 ha approvato il Bando «FAICRedito - Fondo Abbattimento Interessi» in attuazione della richiamata d.g.r. 15 aprile 2020, n. XI/3052 con apertura dello sportello dalle ore 10:00 del 29 aprile fino alle ore 12:00 del 30 ottobre 2020 e per le domande presentate non sono ancora approvati i provvedimenti di concessione;

Visti:

- l'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea ai sensi del quale possono considerarsi compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro;
- l'articolo 168 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea secondo cui l'Unione garantisce un livello elevato di protezione della salute umana nella definizione e nell'attuazione di tutte le sue politiche ed attività e che prevede che l'azione dell'Unione si indirizzi al miglioramento della sanità pubblica, alla prevenzione delle malattie e affezioni e all'eliminazione delle fonti di pericolo per la salute fisica e mentale;
- la Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01);
- il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis»;
- il Regolamento (UE) 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019 che modifica il regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo (L51 22 febbraio 2019);
- la Comunicazione della Commissione sul Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 - C(2020) 1863 final - del 19 marzo 2020 e ss.mm.ii;

Visto il d.l. 19 maggio 2020, n. 34 «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare:

- il capo III Regime quadro della disciplina degli aiuti oggetto di notifica alla Commissione Europea a copertura degli aiuti concessi da tutte le pubbliche amministrazioni italiane (regioni, province autonome, gli altri enti territoriali, le camere di commercio) come da comunicazione aiuto SA.57021;
- l'articolo 53 che, per gli aiuti concessi nel Regime Quadro temporaneo, in ragione delle straordinarie condizioni determinate dall'epidemia da Covid-19, deroga all'articolo 46, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 concernente il divieto per i soggetti beneficiari di aiuti non rimborsati, di cui è obbligatorio il recupero in esecuzione di una decisione della Commissione europea, di ricevere nuovi aiuti;
- l'articolo 54 che disciplina i massimali relativi alla concessione di aiuti nel Regime Quadro temporaneo sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni, a condizione che il valore nominale totale di tali misure rimanga al di sotto del massimale di 800.000 euro per impresa al lordo di qualsiasi imposta o altro onere, salvo il diverso limite di 120.000 per le imprese attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura ovvero di 100.000 per le imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, tutti al lordo di qualsiasi imposta o onere;
- l'articolo 61 sulle disposizioni comuni per gli aiuti concessi nel Regime Quadro temporaneo;
- l'articolo 63 che dispone, per gli aiuti concessi nel Regime Quadro temporaneo, l'osservanza degli obblighi previsti dal regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 e specifica che il «Codice Aiuto RNA - CAR» è acquisito dal Dipartimento delle politiche europee ai sensi dell'articolo 8 del citato decreto 31 maggio 2017, n. 115 mentre la registrazione di ciascuna misura di aiuto adottata dagli enti concedenti e dei relativi singoli aiuti concessi ai bene-

Serie Ordinaria n. 23 - Giovedì 04 giugno 2020

ficiari è operata dai soggetti concedenti, sotto la propria responsabilità;

- l'articolo 64 che dispone l'adeguamento del Registro Nazionale Aiuti, di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, a cura del Ministero dello sviluppo economico entro il 30 maggio per l'aggiunta di una specifica sezione ed entro il 15 giugno 2020 per la registrazione di ciascuna misura e la registrazione dei dati necessari alla concessione degli aiuti, prevedendo modalità semplificate per aiuti automatici, sia fiscali che non fiscali;

Dato atto che il Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato, contenuto nel d.l. 19 maggio 2020, n. 34:

- consente a Regioni, Province autonome, enti territoriali e Camere di Commercio l'adozione di misure di aiuto in conformità alla Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», volta a garantire che le imprese dispongano di liquidità sufficiente e di preservare la continuità dell'attività economica durante e dopo l'epidemia;
- prevede la possibilità di concedere aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali, garanzie sui prestiti alle imprese, tassi d'interesse agevolati per i prestiti alle imprese; aiuti per gli investimenti per le infrastrutture di prova e upscaling e per la produzione di prodotti connessi al COVID-19, sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID-19;

Preso atto della decisione C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020 con cui la Commissione Europea riconosce la compatibilità del Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato, contenuto nel d.l. 19 maggio 2020, n. 34, con le vigenti disposizioni del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;

Visti, in particolare, i seguenti punti della decisione C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020:

- 26 e s.s. relativi alle regole di cumulo;
- 29 relativo al rispetto degli obblighi di monitoraggio e relazione e in particolare l'obbligo di pubblicazione da parte delle autorità concedenti delle informazioni su ogni singolo aiuto concesso ai sensi del Regime Quadro sul Registro Nazionale Aiuti entro 12 mesi dal momento della concessione;
- 42 e 44 relativi alle condizioni di compatibilità degli aiuti concessi nella sezione 3.1. del Quadro temporaneo sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o altre forme quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e capitale proprio;

Ritenuto necessario, in attuazione della richiamata d.g.r. 15 aprile 2020, n. XI/3052, stabilire che il Bando «FAICredito - Fondo Abbattimento Interessi» si inquadra nel Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021 e in particolare nella sezione 3.1. della Comunicazione della Commissione Europea approvata con Comunicazione (2020) 1863 del 19 marzo 2020 «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e ss.mm.ii, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all'art. 54 del d.l. 34/2020, fino ad un importo di 800.000,00 euro per impresa, al lordo di oneri e imposte, salvo il diverso limite di 120.000 per le imprese attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura ovvero di 100.000 per le imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, tutti al lodo di qualsiasi imposta o onere;

Stabilito che gli aiuti concessi a valere sul Bando «FAICredito - Fondo Abbattimento Interessi», di cui alla richiamata d.g.r. 15 aprile 2020, n. XI/3052:

- non possono essere concessi alle imprese che erano già in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione alla data del 31 dicembre 2019;
- possono essere cumulati con aiuti concessi sul Quadro Temporaneo, con aiuti concessi ai sensi del Regolamento (UE) 1407/2013 del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, con aiuti concessi ai sensi del Regolamento (UE) 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019 che modifica il regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, nonché con aiuti concessi sul Regolamento di esenzione (651/2014) a condizio-

ne che siano rispettate le disposizioni e le norme sul cumulo degli aiuti inquadri in predetti regimi;

- sono concessi gli aiuti sono concessi entro e non oltre il 31 dicembre 2020, salvo proroghe del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e della relativa Decisione sull'aiuto SA.57021;
- eventuali aiuti concessi alle imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli non devono essere fissati sulla base del prezzo o della quantità dei prodotti immessi sul mercato;
- eventuali aiuti concessi ad imprese operanti nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli devono essere subordinati alle condizioni dettate dal punto 22, lettera e) della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final - «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e ss.mm.ii.;
- eventuali aiuti alle imprese attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura non riguardano nessuna delle categorie di aiuti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a k), del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione;
- nel caso in cui un'impresa sia attiva in diversi settori a cui si applicano importi massimi diversi, conformemente al comma 2 e al comma 3 dell'art. 54 del D.L. 34/2020, deve essere assicurato con mezzi adeguati, quali la separazione contabile, che per ciascuna di tali attività sia rispettato il massimale pertinente e che in totale non sia superato l'importo massimo possibile;

Stabilito, altresì, che le imprese beneficiarie dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 che attesti di non essere in difficoltà (ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione alla data del 31 dicembre 2019);

Visto il d.m. 31 maggio 2017, n. 115 che ha approvato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni;

Dato atto che Unioncamere Lombardia in qualità di soggetto concedente e responsabile del procedimento:

- garantisce il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti e del Registro SIAN in fase di concessione ai sensi del richiamato d.m. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i. art. 9 e s.s.;
- assolve agli obblighi e alle responsabilità di monitoraggio e relazione di cui alla sezione 4 della Comunicazione (2020)1863;
- verifica nel Registro Nazionale Aiuti, ai fini della concessione, che gli aiuti non superino la soglia massima di 800.000,00 euro per impresa, al lordo di oneri e imposte;

ACQUISITO, nella seduta del 29 maggio 2020, il parere positivo del Comitato di Valutazione Aiuti di Stato di cui alla d.g.r. X/6777/2017 e decreto del Segretario Generale n. 6833/2019;

Dato atto che il presente provvedimento:

- è assunto entro i termini di cui alla l.r. 1/2012 a decorrere dalla data della decisione della Commissione Europea sulla notifica aiuto SA.57021;
- non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli articoli 26 e 26 del d.lgs. 33/2013;

Dato atto altresì che:

- il Bando Fai Credito di cui alla richiamata Determinazione del Direttore Operativo di Unioncamere Lombardia n. 33 del 22 aprile 2020 prevede che il procedimento di approvazione delle domande di contributo si conclude entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda da parte di ogni impresa richiedente;
- per le domande pervenute il 29 aprile 2020 (giorno di apertura dello sportello) i 30 giorni decorrono in data odierna;
- il Dirigente della Unità Organizzativa Incentivi accesso al credito e sostegno all'innovazione delle imprese è impossibilitato ad assumere il provvedimento in data odierna;

Considerata la necessità di permettere la concessione dei contributi alle imprese nel quadro temporaneo, entro i termini definiti dal Bando Fai Credito;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e in particolare l'articolo 17 comma 2 che prevede che i provvedi-

menti dei dirigenti possono essere assunti dal Direttore competente per ragioni di necessità ed urgenza;

Richiamati i provvedimenti organizzativi della XI legislatura ed in particolare:

- la deliberazione della Giunta regionale n. XI/5 del 4 aprile 2018 avente ad oggetto «I Provvedimento Organizzativo – XI Legislatura» che, nell'allegato A, costituisce le Direzioni Generali della Giunta regionale;
- la d.g.r. 17 maggio 2018, n. XI/126 «Il Provvedimento Organizzativo 2018» che ha affidato a Paolo Mora l'incarico di Direttore della Direzione Generale Sviluppo Economico;
- la deliberazione della Giunta regionale 28 giugno 2018, n. XI/294 «IV Provvedimento organizzativo 2018», con il quale Cesare Meletti è stato nominato Dirigente della UO Incentivi, Accesso al credito e Sostegno all'innovazione delle imprese;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DECRETA

1. Di stabilire, per le motivazioni espresse in premessa, che:

- il Bando «FAICredito - Fondo Abbattimento Interessi» si inquadra nel Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021 e in particolare nella sezione 3.1. della Comunicazione della Commissione Europea approvata con Comunicazione (2020) 1863 del 19 marzo 2020 «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e ss.mm.ii, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all'art. 54 del d.l. 34/2020, fino ad un importo di 800.000,00 euro per impresa, salvo il diverso limite di 120.000 per le imprese attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura ovvero di 100.000 per le imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, tutti al lodo di qualsiasi imposta o onere;
- gli aiuti non possono essere concessi alle imprese che erano già in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione alla data del 31 dicembre 2019;
- gli aiuti sono concessi entro e non oltre il 31 dicembre 2020, salvo proroghe del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e della relativa Decisione sull'aiuto SA.57021;
- eventuali aiuti concessi alle imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli non devono essere fissati sulla base del prezzo o della quantità dei prodotti immessi sul mercato;
- eventuali aiuti concessi ad imprese operanti nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli devono essere subordinati alle condizioni dettate dal punto 22, lettera e) della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final - «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e ss.mm.ii.;
- eventuali aiuti alle imprese attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura non riguardano nessuna delle categorie di aiuti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a k), del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione;
- nel caso in cui un'impresa sia attiva in diversi settori a cui si applicano importi massimi diversi, conformemente al comma 2 e al comma 3 dell'art. 54 del d.l. 34/2020, deve essere assicurato con mezzi adeguati, quali la separazione contabile, che per ciascuna di tali attività sia rispettato il massimale pertinente e che in totale non sia superato l'importo massimo possibile.

2. Di dare atto che Unioncamere Lombardia in qualità di soggetto concedente e responsabile del procedimento:

- garantisca il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti e del Registro SIAN in fase di concessione ai sensi del richiamato d.m. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i. art. 9 e s.s.;
- assolva agli obblighi e alle responsabilità di monitoraggio e relazione di cui alla sezione 4 della Comunicazione (2020)1863;
- verifichi nel Registro Nazionale Aiuti, ai fini della concessione, che gli aiuti non superino la soglia massima di 800.000,00 euro per impresa, al lordo di oneri e imposte.

3. Di trasmettere il presente provvedimento a Unioncamere Lombardia per gli adempimenti di competenza e disporre la

pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul portale www.regione.lombardia.it.

Il direttore generale
Paolo Mora

Serie Ordinaria n. 23 - Giovedì 04 giugno 2020

**D.d.u.o. 21 maggio 2020 - n. 6087
2014IT16RFOP012. Concessione AGEvolazioni bando AL VIA,
Agevolazioni lombarde per la valorizzazione degli investimenti
aziendali (d.d.u.o. 6439 del 31 maggio 2017) POR FESR 2014-
2020 Asse Prioritario III, Azione III.3.C.1.1. - 30° provvedimento
- ID Bando RLO12017002423**

IL DIRIGENTE DELLA U.O.
INCENTIVI, ACCESSO AL CREDITO E SOSTEGNO
ALL'INNOVAZIONE DELLE IMPRESE

Visti:

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel Quadro Strategico Comune (QSC) e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (pubblicato sulla G.U. dell'Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti de minimis, con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti de minimis), 4 (calcolo dell'ESL), 5 (cumulo) e 6 (controllo);
- il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- il Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica tra gli altri, i Regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013, (UE) e abroga il Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 recante le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, rilevando la necessità di una loro modifica al fine di ottenere una maggiore concentrazione sui risultati e migliorare accessibilità, trasparenza e rendicontabilità;
- il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, come integrato dal Regolamento (UE) 1084/2017 della Commissione del 14 giugno 2017, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), con particolare riferimento ai principi generali (artt.1 - 12) ed alla sezione dedicata alla categoria in esenzione di cui all'art. 17 «Aiuti agli investimenti a favore delle PMI» (in particolare, art. 17 comma 2 lettera a) e commi 3, 4 e 6);
- l'Accordo di Partenariato (AP), adottato dalla CE con la Decisione C(2014)8021 del 29 ottobre 2014 e successivamente aggiornato con Decisione C(2018) 598 dell' 8 febbraio 2018, con cui l'Italia stabilisce gli impegni per raggiungere gli obiettivi dell'Unione attraverso la programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) e rappresenta il quadro di riferimento nell'ambito del quale ciascuna Regione è chiamata a declinare i propri Programmi Operativi;

Richiamati:

- il Programma Operativo Regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 (POR FESR 2014-2020) adottato con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del 12 febbraio 2015 C(2015) 923 final, aggiornato con le Decisioni di Esecuzione della Commissione Europea C(2017) 4222 final del 20 giugno 2017, C(2018) 5551 final del 13 agosto 2018 e C(2019) 274 del 23 gennaio 2019;
- la d.g.r. n. X/3251 del 6 marzo 2015 avente ad oggetto: «Approvazione del Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014- 2020 di Regione Lombardia»;

- la D.G.R. n. X/6983 del 31 luglio 2017 avente ad oggetto: «Presa d'atto della 1° riprogrammazione del Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014 - 2020 di Regione Lombardia come da Decisione CE C(2017) 4222 del 20 giugno 2017» e la d.g.r. X/7745 del 7 gennaio 2018 «Proposta di riprogrammazione del programma operativo regionale (POR) per l'attuazione del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 di Regione Lombardia»;
- la d.g.r. n. XI / 549 del 24 settembre 2018 avente ad oggetto: «Presa d'atto della 2° riprogrammazione del Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 di Regione Lombardia come da Decisione CE C(2018) 5551 del 13 agosto 2018»;
- la d.g.r. n. XI/1236 del 12 febbraio 2019 avente ad oggetto: «Presa d'atto della 3° riprogrammazione del programma operativo regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014- 2020 di Regione Lombardia come da decisione CE C(2019) 274 del 23 gennaio 2019»;
- la d.g.r. n. XI/2253 del 4 ottobre 2019 avente ad oggetto «Presa d'atto della 4° riprogrammazione del programma operativo regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 di Regione Lombardia come da decisione di esecuzione CE C(2019) 6960 del 24 settembre 2019»;

Atteso che la strategia del Programma Operativo Regionale intende, con l'Asse III, promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, anche attraverso il miglioramento e la facilitazione dell'accesso al credito da parte delle imprese lombarde e che, nell'ambito dell'Asse III, l'obiettivo specifico 3.c.1 «Rilancio alla propensione degli investimenti», comprende l'azione III.3.c.1.1 (3.1.1 dell'AP) - «Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale»;

Visti, inoltre, in materia di Aiuti di Stato:

- la legge 57/2001 e il decreto ministeriale del Ministero dello Sviluppo Economico del 22 dicembre 2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 31 dicembre 2016, recante «Nuove modalità di trasmissione delle informazioni relative agli aiuti pubblici concessi alle imprese», ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57;
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali, 31 maggio 2017, n. 115 che, ai sensi del comma 6 dell'articolo 52 della legge n. 234/2012, adotta il regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato;

Richiamate:

- la d.g.r. X/5892 del 28 novembre 2016 «Istituzione della misura «AL VIA» - Agevolazioni lombarde per la valorizzazione degli investimenti aziendali - ASSE III - AZIONE III.3.C.1.1 approvazione dei criteri applicativi - POR FESR 2014-2020»;
- la d.g.r. n. X/7446 del 28 novembre 2017 che incrementa la dotazione finanziaria della misura «AL VIA» per la parte di contributo in conto capitale, a valere su risorse POR FESR 2014 - 2020 azione III.3.c.1.1, attuata con d.d.u.o. 15297 del 1 dicembre 2017;
- la d.g.r. n. XI/233 del 28 novembre 2018 che incrementa il Fondo di garanzia «AL VIA», a valere su risorse POR FESR 2014 - 2020 azione III.3.c.1.1, attuata con d.d.u.o. 9417 del 27 giugno 2018;
- la d.g.r. n. XI/972 del 11 dicembre 2018, che prevede un incremento pari a euro 5ML delle risorse destinate all'iniziativa «AL VIA» a titolo di contributo in conto capitale;
- la d.g.r. n. XI/1276 del 18 febbraio 2019, che prevede un incremento pari a euro 20 ML delle risorse destinate all'iniziativa «AL VIA» a titolo di fondo di garanzia e 5,1 a titolo di contributo in conto capitale e istituisce una riserva a favore dell'area interna «Appennino Lombardo-Oltrepò Pavese», attuata con il decreto 4352 del 29 marzo 2019;

Data atto che:

- in base all'Accordo di Finanziamento, stipulato in data 22 dicembre 2016 (registrato al n. 19839/RCC) Finlombarda s.p.a. è incaricata della gestione del Fondo di Garanzia AL VIA e che tale Accordo è stato aggiornato una prima volta a seguito dell'approvazione della proposta di Atto aggiuntivo con il decreto 11042 del 25 luglio 2019 successivamente registrato con il nr. 12525/RCC in data 5 settembre 2019 e una seconda volta a seguito dell'approvazione della pro-

posta di Secondo Atto aggiuntivo con il decreto 2503 del 26 febbraio 2020;

- con decreto n. 13939 del 27 dicembre 2016, parzialmente modificato dal decreto n. 498 del 20 gennaio 2017, è stata disposta la liquidazione a favore di Finlombarda Spa delle somme destinate alla costituzione del «Fondo di garanzia AL VIA», secondo le modalità previste dalla d.g.r. X/5892 del 28 novembre 2016;
- con il decreto 9690 del 2 luglio 2019 è stato disposto a favore di Finlombarda l'impegno di € 7.012.500,00 e la liquidazione di € 8.250.000,00 per la quota riferita al Fondo di garanzia AL VIA;
- con il decreto 13603 del 26 settembre 2019 è stato disposto l'impegno di € 27.000.000,00 a favore di Finlombarda spa e la contestuale liquidazione della somma di € 7.500.000,00 per la quota riferita al Fondo di garanzia AL VIA;
- la d.g.r. 2569 del 2 dicembre 2019 prevede la riallocazione delle risorse dalla quota riferita ai compensi a Finlombarda spa alla quota riferita ai contributi in conto capitale a favore delle imprese;
- con il decreto 18163 del 11 dicembre 2019 è stato prorogato lo sportello della misura AL VIA dal 31 dicembre 2019 fino al 31 dicembre 2020;
- con il decreto 4341 del 9 aprile 2020 sono stati prorogati i termini del bando AL VIA per le motivazioni connesse all'emergenza epidemiologica COVID-19;

Richiamato il d.d.u.o. n. 6439 del 31 maggio 2017 ed il relativo Allegato che approva l'Avviso «AL VIA - Agevolazioni lombarde per la valorizzazione degli investimenti aziendali» (di seguito Avviso) in attuazione della suddetta d.g.r. n. X/5892;

Visto il decreto n. 11203 del 31 luglio 2018 con il quale l'Autorità di Gestione nomina il dott. Cesare Giovanni Meletti, Direttore vicario e Dirigente della Unità Organizzativa «Incentivi, accesso al credito e sostegno all'innovazione delle imprese», quale Responsabile dell'Asse III per l'Azione III.3.d.1.1., competente per l'adozione del presente atto;

Ricordato che, indipendentemente dalla Linea di intervento (Sviluppo aziendale o Rilancio aree produttive) l'agevolazione è concessa in alternativa, a scelta del Soggetto Destinatario:

- in *Regime de minimis*: nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (G.U. Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013) relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» alle imprese;
- in *Regime in esenzione ex art. 17*: nel rispetto del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato ed in particolare l'articolo 17 comma 2 lettera a), commi 3, 4 e 6;

Precisato che il Finanziamento non costituisce aiuto, in quanto deliberato a condizioni di mercato dai Soggetti Finanziatori: Finlombarda Spa e Intermediari finanziari convenzionati;

Dato atto che, indipendentemente dalla scelta della Linea di intervento e dal regime di aiuto prescelto, l'agevolazione prevista dall'Iniziativa AL VIA si compone necessariamente del Contributo in conto capitale, espresso in percentuale sul totale delle Spese ammissibili, e dell'aiuto, espresso in ESL, pari al valore attualizzato del costo teorico di mercato della Garanzia regionale gratuita rilasciata ad assistere il Finanziamento (art. 5 paragrafo 5 dell'Avviso);

Precisato che l'aiuto della Garanzia, espresso in ESL, è determinato mediante il metodo di cui alla decisione n° 182/2010 del MISE, notificato dal Ministero dello Sviluppo economico ed approvato dalla Commissione europea con decisione n. 4505 del 6 luglio 2010;

Precisato, inoltre, che l'intensità di aiuto massima è calcolata nel rispetto dei limiti previsti dal suddetto Regolamento (UE) n. 1407/2013 per il beneficiario che opti per il *Regime de minimis* o sarà pari al massimo al 20% delle spese ammissibili per le Piccole imprese e al 10% delle spese ammissibili per le Medie Imprese, per il beneficiario che opti per il *Regime in esenzione ex art. 17 comma 2 lettera a)* del Regolamento (UE) n. 651/2014;

Precisato che, nel rispetto delle regole previste dal regime di aiuto prescelto e dell'art. 65 c.11 del Reg. UE 1303/2014, è consentito il cumulo dell'agevolazione prevista dall'Iniziativa AL VIA concessa con altre agevolazioni;

Dato atto che, come stabilito dalla d.g.r. X/5892:

- a) la concessione delle agevolazioni finanziarie della presente misura non è rivolta:
- ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2 del Reg. UE 1407/2013 o all'art. 2 punto 18 del Reg. UE n. 651/2014, a seconda del regime di aiuto scelto dai beneficiari;
 - alle imprese in difficoltà secondo la definizione di cui all'art. 2 punto 18 del Reg. UE 651/2014, per qualunque regime di aiuto scelto dai beneficiari;
- b) le agevolazioni non saranno erogate:
- ad imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. (UE) n. 2015/1589 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento (UE) n. 2015/1589;
 - ad imprese che non rispettano, in sede di pagamento, il requisito della sede legale o unità operativa sul territorio regionale;

Dato atto che i Soggetti Destinatari devono sottoscrivere, in fase di presentazione della domanda di agevolazione, una dichiarazione ai sensi del d.p.r. 445/2000 che:

- attestati di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 par. 1 e 2 del Reg. UE 1407/2013 o all'art. 2 punto 18 del Reg. UE n. 651/2014, a seconda del regime di aiuto scelto dai beneficiari;
- solo nel caso di scelta del *Regime de minimis*, informi su eventuali aiuti de minimis, ricevuti nell'arco degli ultimi tre esercizi finanziari in relazione alla propria attività rientrante nella nozione di impresa unica, con relativo cumulo complessivo degli aiuti de minimis ricevuti;
- attestati di non rientrare tra imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. (UE) n. 2015/1589 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento (UE) n. 2015/1589;
- attestati di non essere impresa in difficoltà secondo la definizione di cui all'art. 2 punto 18 del Reg. UE 651/2014;
- solo nel caso di scelta del *Regime de minimis*, ai sensi dell'art. 4.6.a del Reg. UE 1407/2013 attestati di non essere oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o di non soddisfare le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
- attestati che l'impresa non opera nelle categorie di esclusione previste dall'articolo 6 «Condizioni di ammissibilità» comma 5;

Viste le domande di ammissibilità presentate dalle seguenti imprese:

- AMBROGIO BRAMBILLA & C. S.R.L. ID 1310987
- TELONI BERGAMO S.R.L. ID 1349418
- BERTOLI ANTONIO S.R.L. ID 1400690
- SANITARS S.P.A. ID 1397601
- OFFICINE FRATELLI TAIOCCHI S.P.A. ID 1397802
- MARIANA LUIGI S.R.L. ID 1407461

Verificato l'esito positivo delle istruttorie formale, tecnica ed economico-finanziaria, previste rispettivamente agli artt. 21, 22 e 23 dell'Avviso, nonché l'esito delle verifiche in tema di regolarità contributiva anche in considerazione di quanto previsto dall'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, ovvero «Documenti attestanti la regolarità contributiva che riportano nel campo «Scadenza validità» una data compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020»

Richiamata la normativa di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), ed in particolare l'articolo 84, commi 2

Serie Ordinaria n. 23 - Giovedì 04 giugno 2020

e 3 concernenti, rispettivamente, la comunicazione antimafia e l'informazione antimafia;

Dato atto che, per quanto riguarda le disposizioni in materia di informazione antimafia previste dal d.lgs. 159/2011, Finlombarda s.p.a. ha richiesto il rilascio dell'informazione antimafia, attraverso la Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA), per le seguenti imprese:

- BERTOLI ANTONIO S.R.L. richiesta nr. PR_BGUTG_Ingresso_0065640_20190904 del 4 settembre 2019
- SANITARS S.P.A. richiesta nr. PR_BSUTG_Ingresso_0048482_20190819 del 19 agosto 2019
- OFFICINE FRATELLI TAIOCCHI S.P.A. RICHiesta nr. PR_BGUTG_Ingresso_0072096_20190927 del 27 settembre 2019
- MARIANA LUIGI S.R.L. richiesta nr. PR_SOUTG_Ingresso_0046528_20191010 del 10 ottobre 2019

Considerato che è pervenuto nulla osta per le imprese:

- BERTOLI ANTONIO S.R.L. co data 9 ottobre 2019
- OFFICINE FRATELLI TAIOCCHI S.P.A. con data 22 ottobre 2019
- MARIANA LUIGI S.R.L. con data 12 ottobre 2019

Dato atto che, per quanto riguarda le disposizioni in materia di comunicazione antimafia previste dal d.lgs. 159/2011, Finlombarda s.p.a. ha richiesto il rilascio della comunicazione antimafia, attraverso la Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA), per le seguenti imprese:

- AMBROGIO BRAMBILLA & C. SRL richiesta nr PR_MBUTG_Ingresso_0014659_20200320 del 20 marzo 2020
- TELONI BERGAMO S.R.L. richiesta nr PR_BGUTG_Ingresso_0023799_20200319 del 19 marzo 2020

Ritenuto, pertanto, di approvare la concessione delle agevolazioni:

- vista l'informazione antimafia liberatoria rilasciata attraverso la Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.), richiesta da Finlombarda s.p.a. ai sensi degli artt. 90 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, che riporta che a carico delle imprese e dei relativi soggetti di cui all'art. 85 del d.lgs. 159/2011, non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del d.lgs. 159/2011 né le situazioni di cui all'art. 84, comma 4, e all'art. 91, comma 6, del medesimo decreto legislativo, per le imprese BERTOLI ANTONIO S.R.L., OFFICINE FRATELLI TAIOCCHI S.P.A., MARIANA LUIGI S.R.L.;
- sotto condizione risolutiva, ai sensi degli artt. 90, 91 e 92 comma 3 decorsi i 30 giorni dalla richiesta di informazione antimafia effettuata attraverso la Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.), da Finlombarda per le imprese SANITARS S.P.A.;
- sotto condizione risolutiva ai sensi dell'art. 88 comma 4 bis, decorsi i 30 giorni dalla richiesta di comunicazione antimafia effettuate attraverso la Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.), ai sensi degli artt. 87 e 88 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, per le imprese AMBROGIO BRAMBILLA & C. SRL e TELONI BERGAMO S.R.L.;

Dato atto che, in caso di intervenuta decadenza e/o revoca dell'agevolazione concessa con provvedimento regionale, il Soggetto Destinatario è tenuto a restituire l'importo corrispondente all'aiuto complessivamente ricevuto, pari all'importo dell'ESL indicato nell'atto di concessione a fronte del rilascio della Garanzia gratuita, sommato al contributo a fondo perduto, se già erogato al Soggetto Destinatario;

Dato atto che anche qualora intervenga un provvedimento di decadenza e/o di revoca, è confermata l'efficacia della Garanzia rilasciata a favore dei Soggetti Finanziatori (art. 29 dell'Avviso);

Dato atto che il presente provvedimento è stato assunto nei termini, secondo le previsioni dell'art. 24 paragrafo 1 dell'Avviso;

Dato atto che gli obblighi di trasmissione al Registro nazionale aiuti delle informazioni e dei dati individuati dal suddetto regolamento, approvato con decreto ministeriale n. 115 del 31 maggio 2017, sono in carico al Dirigente pro tempore della UO «Incentivi, accesso al credito e sostegno dell'innovazione delle imprese»;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 9 del decreto MISE n. 115 del 31 maggio 2017, si è provveduto all'attribuzione di uno specifico codice identificativo «Codice Concessione RNA - COR» agli aiuti individuali relativi ai benefici concessi con il presente provvedimento e che i codici COR attribuiti sono indicati nell'Allegato A «Elenco agevolazioni concesse - Avviso AL VIA - 30° Provvedi-

mento», unitamente all'elenco delle imprese beneficiarie e al beneficio ad ognuna concesso;

Preso atto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 126 del 10 agosto 2014, correttivo del decreto legislativo 118 del 23 giugno 2011, ed in particolare del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria che prescrive:

- a) il criterio di registrazione delle operazioni di accertamento e di impegno con le quali vengono imputate agli esercizi finanziari le entrate e le spese derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate (attive e passive);
- b) il criterio di registrazione degli incassi e dei pagamenti, che devono essere imputati agli esercizi in cui il tesoriere ha effettuato l'operazione;

Riscontrato che tali disposizioni si esauriscono nella definizione del principio della competenza finanziaria potenziata secondo il quale le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. La scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diventa esigibile. La consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione definisce come esigibile un credito per il quale non vi siano ostacoli alla sua riscossione ed è consentito, quindi, pretendere l'adempimento. Non si dubita, quindi, della coincidenza tra esigibilità e possibilità di esercitare il diritto di credito;

Attestata, da parte del dirigente che sottoscrive il presente atto, la perfetta rispondenza alle indicazioni contenute nel richiamato principio della competenza finanziaria potenziata, delle obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto, la cui esigibilità è accertata nell'esercizio finanziario 2020 sulla base dei cronoprogrammi dei Progetti di investimento presentati dai beneficiari e conservati agli atti;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra, secondo l'interpretazione data dall'ANAC nelle «Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari» approvate con determinazione n. 4 del 7 luglio 2011, modificate con determinazione n. 556 del 31 maggio 2017, nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010, ma che in ottemperanza alle previsioni dell'art. 14 della legge 18 giugno 2009 n. 69 con separato provvedimento saranno definite le modalità e le procedure volte a garantire l'effettiva tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'utilizzo, da parte dei soggetti beneficiari dell'agevolazione, delle risorse pubbliche e private impiegate per la realizzazione degli interventi oggetto dell'intervento agevolativo;

Ritenuto, pertanto, di approvare l'Allegato A «Elenco agevolazioni concesse - Avviso AL VIA - 30° Provvedimento», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento assumendone i relativi impegni, di cui Euro 680.012,35 di contributo in conto capitale;

Ritenuto il beneficio accettato dai Soggetti destinatari della misura, elencati nell'Allegato A «Elenco agevolazioni concesse - Avviso AL VIA - 30° Provvedimento», con la sottoscrizione del contratto di Finanziamento;

Attestato che si provvederà alla pubblicazione dell'atto sul BURL, sul sito istituzionale, sul sito dedicato alla Programmazione Comunitaria, nonché alla pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

Vista la l.r. 34/1978 e successive modifiche e integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge di approvazione del bilancio di previsione dell'anno in corso;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 e i Provvedimenti Organizzativi della XI legislatura;

DECRETA

1) di approvare l'Allegato A «Elenco agevolazioni concesse - Avviso AL VIA - 30° Provvedimento», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di considerare il beneficio accettato dai Soggetti destinatari della misura, elencati nell'Allegato A, con la sottoscrizione del contratto di Finanziamento;

3) di approvare la concessione delle agevolazioni vista l'informazione antimafia liberatoria rilasciata attraverso la Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.), per le imprese BERTOLI ANTONIO S.R.L., OFFICINE FRATELLI TAIOCCHI S.P.A., MARIANA LUIGI S.R.L.;

4) di approvare la concessione delle agevolazioni sotto condizione risolutiva, ai sensi degli artt. 90, 91 e 92 comma 3 decorsi i 30 giorni dalla richiesta di informazione antimafia effettuata attraverso la Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.), da Finlombarda per l'impresa SANITARS S.P.A.;

5) di approvare la concessione delle agevolazioni sotto condizione risolutiva ai sensi dell'art. 88 comma 4 bis, decorsi i 30 giorni dalla richiesta di comunicazione antimafia effettuate attraverso la Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.), ai sensi degli artt. 87 e 88 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, per le imprese AMBROGIO BRAMBILLA & C. S.R.L. e TELONI BERGAMO S.R.L.

6) di assumere impegni a favore dei beneficiari e per gli importi indicati nella tabella seguente con imputazione ai capitoli e agli esercizi di seguito indicati, attestando la relativa esigibilità della obbligazione nei relativi esercizi di imputazione:

Beneficiario/Ruolo	Codice	Capitolo	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
POR FESR 14-20 CAP.010839 AL VIA FONDO PRINCIPALE	61289	14.01.203.10839	340.006,16	0,00	0,00
POR FESR 14-20 CAP.010855 AL VIA FONDO PRINCIPALE	61293	14.01.203.10855	238.004,33	0,00	0,00
POR FESR 14-20 CAP.010873 AL VIA FONDO PRINCIPALE	61294	14.01.203.10873	102.001,86	0,00	0,00

7) di attestare che la spesa oggetto del presente provvedimento rientra nell'ambito di applicazione degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

8) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURL, sul sito istituzionale di Regione Lombardia, nonché sul sito regionale dedicato alla Programmazione Comunitaria www.ue.regione.lombardia.it.

Il dirigente
Cesare Giovanni Meletti

_____ • _____

Serie Ordinaria n. 23 - Giovedì 04 giugno 2020

Allegato A "Elenco agevolazioni concesse - Avviso AL VIA" - 30° Provvedimento														
ID progetto (SIAge)	Denominazione	CF	Provincia Sede Operativa	Totale spese ammissibili Euro	Importo Finanziamento Euro	Importo garantito Euro (70% Finanziamento)	Accantonamento al Fondo di Garanzia AL VIA Euro (22,5% Finanziamento)	Regime di aiuto	Agevolazione concessa		Totale aiuto	Altre risorse del Beneficiario Euro	CUP	COR
									aiuto in ESL corrispondente a rilascio Garanzia Euro	Contributo in conto capitale Euro				
1310987	AMBROGIO BRAMBILLA & C. SRL	07985040158	Monza e della Brianza	154.241,00	138.816,90	97.171,83	31.233,80	De minimis	7.170,00	15.424,10	22.594,10	0,00	E94E20000630006	1833811
1349418	TELONI BERGAMO S.R.L.	03282080161	Bergamo	192.255,00	163.416,75	114.391,73	36.768,77	De minimis	7.920,00	28.838,25	36.758,25	0,00	E14E20000650006	1833816
1400690	BERTOLI ANTONIO S.R.L.	01551560160	Bergamo	455.000,00	386.000,00	270.200,00	86.850,00	Regolamento di esenzione ex art. 17	16.233,00	68.250,00	84.483,00	750,00	E34E20000700006	1833919
1397601	SANITARS S.P.A.	00352550172	Brescia	2.350.000,00	2.232.500,00	1.562.750,00	502.312,50	Regolamento di esenzione ex art. 17	101.130,00	117.500,00	218.630,00	0,00	E64E20000430006	1833961
1397802	OFFICINE FRATELLI TAIOCCHI - S.P.A.	00209550169	Bergamo	1.000.000,00	850.000,00	595.000,00	191.250,00	De minimis	41.196,00	150.000,00	191.196,00	0,00	E84E20000570006	1834022
1407461	MARIANA LUIGI S.R.L.	00530060144	Sondrio	2.000.000,00	1.700.000,00	1.190.000,00	382.500,00	Regolamento di esenzione ex art. 17	87.770,00	300.000,00	387.770,00	0,00	E34E20000690006	1834089
				6.151.496,00	5.470.733,65	3.829.513,56	1.230.915,07		261.419,00	680.012,35	941.431,35			

D.d.u.o. 26 maggio 2020 - n. 6228
2014IT16RFOP012 - Misura «AL VIA» - «Agevolazioni lombarde per la valorizzazione degli investimenti aziendali - in attuazione della d.g.r. 28 novembre 2016 n. 5892, POR FESR 2014-2020, Asse Prioritario III - Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese - Azione III.3. C.1.1. - Revoca progetto ID 472215 Impresa Negrini s.r.l. - CUP E51F18000170009 - Annullamento impegni ed economia di € 104.595,00. - ID RLO12017002423. Versamento dell'equivalente sovvenzione lordo ESL relativo alla garanzia di € 28.657,00

IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA
 INCENTIVI, ACCESSO AL CREDITO
 E SOSTEGNO ALL'INNOVAZIONE DELLE IMPRESE

Visti:

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel Quadro Strategico Comune (QSC) e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (pubblicato sulla G.U. dell'Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti de minimis, con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti de minimis), 4 (calcolo dell'ESL), 5 (cumulo) e 6 (controllo);
- il Regolamento delegato (UE) n.480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- il Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica tra gli altri, i Regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013, (UE) e abroga il Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 recante le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, rilevando la necessità di una loro modifica al fine di ottenere una maggiore concentrazione sui risultati e migliorare accessibilità, trasparenza e rendicontabilità;
- il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, come integrato dal Regolamento (UE) 1084/2017 della Commissione del 14 giugno 2017, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), con particolare riferimento ai principi generali (artt.1 - 12) ed alla sezione dedicata alla categoria in esenzione di cui all'art. 17 «Aiuti agli investimenti a favore delle PMI» (in particolare, art. 17 comma 2 lettera a) e commi 3,4 e 6;
- l'Accordo di Partenariato (AP), adottato dalla CE con la Decisione C (2014)8021 del 29 ottobre 2014 e successivamente aggiornato con Decisione C (2018) 598 del 8 febbraio 2018, con cui l'Italia stabilisce gli impegni per raggiungere gli obiettivi dell'Unione attraverso la programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) e rappresenta il quadro di riferimento nell'ambito del quale ciascuna Regione è chiamata a declinare i propri Programmi Operativi;

Richiamati:

- il Programma Operativo Regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 (POR FESR 2014-2020) adottato con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del 12 febbraio 2015 C (2015) 923 final, aggiornato con le Decisioni di Esecuzione della Commissione Europea C (2017) 4222 final del 20 giugno 2017, C (2018) 5551 final del 13 agosto 2018 E C (2019) 274 del 23 gennaio 2019;
- la d.g.r. n. X/3251 del 06 marzo 2015 avente ad oggetto: «Approvazione del Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 di Regione Lombardia»;
- la d.g.r. n. X/6983 del 31 luglio 2017 avente ad oggetto: «Presenza d'atto della 1° riprogrammazione del Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014- 2020 di Regione Lombardia come da Decisione CE C(2017) 4222 del 20 giugno 2017» e la d.g.r. X/7745 del 7 gennaio 2018 «Proposta di riprogrammazione del programma operativo regionale (POR) per l'attuazione del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 di Regione Lombardia»;
- la d.g.r. n. XI/549 del 24 settembre 2018 avente ad oggetto: «Presenza d'atto della 2a riprogrammazione del Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 di Regione Lombardia come da Decisione CE C (2018) 5551 del 13 agosto 2018»;
- la d.g.r. n. XI/1236 del 12 febbraio 2019 avente ad oggetto «Presenza d'atto della 3a riprogrammazione del programma operativo regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014 - 2020 di Regione Lombardia come da decisione CE C (2019) 274 del 23 gennaio 2019»;
- Decisione di esecuzione della CE C (2019) 6960 del 24 settembre 2019 e successiva presa d'atto della Giunta con d.g.r. XI/2253 del 4 ottobre 2019;

Atteso che la strategia del Programma Operativo Regionale intende, con l'Asse III, promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, anche attraverso il miglioramento e la facilitazione dell'accesso al credito da parte delle imprese lombarde e che, nell'ambito dell'Asse III, l'obiettivo specifico 3.c.1 «Rilancio alla propensione degli investimenti», comprende l'azione III.3.c.1.1 (3.1.1 dell'AP) - «Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale»;

Richiamate:

- la d.g.r. X/5892 del 28 novembre 2016 «Istituzione della misura «AL VIA» - Agevolazioni lombarde per la valorizzazione degli investimenti aziendali - ASSE III - AZIONE III.3.C.1.1 e approvazione dei criteri applicativi - POR FESR 2014-2020», attuata con il d.d.u.o. 6439 del 31 maggio 2017, che approva l'Avviso «AL VIA - Agevolazioni lombarde per la valorizzazione degli investimenti aziendali» (di seguito Avviso);
- la d.g.r. n. X/7446 del 28 novembre 2017 che incrementa la dotazione finanziaria della misura «AL VIA» per la parte di contributo in conto capitale, a valere su risorse POR FESR 2014 - 2020 azione III.3.c.1.1, attuata con d.d.u.o. n. 15297 del 1 dicembre 2017;
- la d.g.r. n. XI/233 del 18 giugno 2018 che incrementa il Fondo di garanzia «AL VIA», a valere su risorse POR FESR 2014 - 2020 azione III.3.c.1.1, attuata con d.d.u.o. n. 9417 del 27 giugno 2018;
- la d.g.r. n. XI/972 del 11 dicembre 2018, che prevede un incremento pari a euro 5ML delle risorse destinate all'iniziativa «AL VIA» a titolo di contributo in conto capitale, attuata con d.d.u.o. n. 18757 del 13 dicembre 2018;

Dato atto che, in base all'Accordo di Finanziamento, stipulato in data 22 dicembre 2016 (registrato al n. 19839/RCC) e integrato in data con un Atto aggiuntivo (registrato in data 05 settembre 2019 n.12525/RCC, Finlombarda Spa è incaricata della gestione del Fondo di Garanzia AL VIA;

Rilevato, in particolare, che il dispositivo della suddetta DGR X/5892 prevede:

- quali beneficiari/destinatari finali della misura: PMI (come definite nell'Allegato 1 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014), iscritte e attive da almeno 24 mesi al Registro Imprese, con sede operativa sul territorio lombardo;
- che l'Intervento agevolativo si componga di: un Finanziamento a medio-lungo termine a valere su risorse di Finlombarda e degli intermediari finanziari convenzionati, una Garanzia regionale gratuita che assiste il Finanziamento ed un Contributo a fondo perduto in conto capitale, a valere su risorse POR-FESR 2014- 2020;
- conferma Finlombarda Spa quale gestore del Fondo di garanzia AL VIA, istituito con la suddetta l.r. 2/2016 a valere su risorse POR-FESR 2014-2020;

Serie Ordinaria n. 23 - Giovedì 04 giugno 2020

- che il Soggetto Richiedente possa presentare domanda a scelta tra la Linea sviluppo aziendale e la Linea rilancio aree produttive;

Vista la domanda di contributo presentata dall'impresa NEGRINI S.R.L. in data 10 luglio 2017, prot. O1.2017.0019020;

Richiamato il decreto n. 5620 del 19 aprile 2018 con il quale è stata concessa all'impresa NEGRINI S.R.L. l'agevolazione di seguito indicata:

Totale spese ammissibili	Importo Finanziamento	Importo garantito (70% Finanziamento)	Accantonamenti o al Fondo di Garanzia AL VIA (22,5% Finanziamento)	Regime di aiuto	Agevolazione concessa		Altre risorse del Beneficiario
					Aiuto in ESL corrispondente a rilascio Garanzia	Contributo in conto capitale	
€ 697.300,00	€ 592.705,00	€ 414.893,50	€ 133.358,63	De minimis	€ 28.657,00	€ 104.595,00	€ 0,00

Dato atto che, secondo quanto stabilito dal sopra richiamato decreto di concessione, il beneficio è stato accettato dai soggetti destinatari della misura con la sottoscrizione del contratto di finanziamento in data 15 maggio 2018;

Visti gli impegni di spesa di complessivi € 104.595,00 ripartiti come di seguito indicato:

Capitolo	Anno Impegno	N. Impegno	Importo
14.01.203.10839	2019	23825	€ 52.297,50
14.01.203.10855	2019	23832	€ 36.608,25
14.01.203.10873	2019	23839	€ 15.689,25

Dato atto che:

- a seguito di sottoscrizione del contratto di finanziamento l'impresa NEGRINI S.R.L. ha percepito la prima tranche del finanziamento di € 118.541,00 ed il saldo di € 474.164,00 per l'ammontare complessivo di € 592.705,00;
- l'impresa NEGRINI S.R.L., in data 14 giugno 2019(O1.2019.0009519) ha trasmesso attraverso il sistema informativo regionale Si.Age la rendicontazione e la richiesta di erogazione del saldo;

Considerato che, con comunicazione, in data 10 gennaio 2020, Prot. n. O1.2020.0000294, il Responsabile per la rendicontazione del Bando, con riferimento al progetto ID 472215, ha chiesto al RUP una valutazione circa l'opportunità del mantenimento della concessione ovvero la revoca della stessa in riferimento all'applicazione di cui all'articolo 6, punto 5, lettera e) del Bando citato;

Dato atto che, a supporto di quanto sopra comunicato, è stato sinteticamente evidenziato che:

- dalla visura camerale acquisita agli atti in data 29 ottobre 2019, risulta che l'attività svolta dall'impresa è, tra l'altro, di produzione di valigie e contenitori per armi;
- circa lo statuto dell'Impresa, all'articolo 3 l'atto costitutivo dell'impresa risulta che la società ha per oggetto, tra le altre, anche la produzione e il commercio di valigie, di contenitori per armi e loro accessori, di contenitori personalizzati per strumentazioni tecniche, per informatica e campionari, di articoli tecnici;

Preso atto che il l'articolo 6, punto 5, lettera e) del bando in esame stabilisce che sono escluse dall'Iniziativa le domande presentate da Soggetti richiedenti che svolgono le seguenti categorie di attività: «Attività destinate alla produzione di armi e munizioni, armamenti, equipaggiamenti o infrastrutture militari e di polizia nonché equipaggiamenti o infrastrutture che limitano i diritti e le libertà personali (es. carceri e centri di detenzione di qualunque tipo) o che violano i diritti umani»;

Preso atto, inoltre, che Allegato 2 del Bando prevede un elenco dettagliato di codici di attività economica (ATECO 2007), espressamente esclusi dall'Iniziativa, tra cui il codice riferito alla produzione di armi;

Dato atto che, a mente del, paragrafo 31, capitolo 1 del Bando dedicato alle ispezioni e controlli: «1. I funzionari regionali preposti possono effettuare in qualsiasi momento controlli, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, finalizzati ad accertare la regolarità della realizzazione dei Progetti. 2. Sono previsti inoltre controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai soggetti beneficiari ai sensi del Reg. (UE) n.651/2014»;

Ritenuto necessario pertanto, a seguito della nota della responsabile della fase della rendicontazione sopra richiamata, effettuare ulteriori approfondimenti istruttori da parte del RUP riguardo:

- gli specifici impegni assunti dal Soggetto Richiedente con riferimento alla dichiarazione resa in fase di presentazione della domanda (riferita al Progetto ID 472215), ai sensi del d.p.r. n. 445/2000, agli atti istruttori, dalla quale emerge che il Soggetto Richiedente ha espressamente dichiarato di non operare nelle «Attività destinate alla produzione di armi e munizioni, armamenti, equipaggiamenti o infrastrutture militari e di polizia nonché equipaggiamenti o infrastrutture che limitano i diritti e le libertà personali (ad es. carceri e centri di detenzione di qualunque tipo) o che violano i diritti umani»;

- la dichiarazione riferita alla richiesta di essere da anni fornitore certificato di taluni organismi militari e di avere quale attività aziendale la produzione di custodie e valigie in plastica per armi (fucili e pistole);

Dato atto pertanto che con nota prot. n. O1.2020.0001333 del 23 gennaio 2020, si è provveduto a trasmettere alla Negrini srl una nota di preavviso di revoca con invito a controdeduzioni, richiedendo specifici chiarimenti circa le suddette dichiarazioni, sottolineando la manifesta contraddittorietà delle stesse in relazione all'articolo 6, punto 5, lettera e) del Bando, effettuate ai sensi del d.p.r.n. 445/2000;

Atteso che, con nota prot. n. O1.2020.0002198 del 06 febbraio 2020, il Soggetto Richiedente, ha svolto le proprie articolate controdeduzioni, richiedendo, conclusivamente, un riesame della proposta di revoca, senza fornire elementi utili ad escludere in modo certo e definitivo che la società produca equipaggiamenti militari;

Dato atto che con nota prot. n. O1.2020.0002625 del 14 febbraio 2020, si è provveduto a richiedere ulteriori integrazioni in merito e che, con nota prot. n. O1.2020.0003086 del 24 febbraio 2020, il Soggetto Richiedente ha svolto le proprie controdeduzioni segnalando, in particolare che le certificazioni di qualità riferite agli organismi militari dallo stesso richiamati sarebbero state richieste da proprio cliente, ma non direttamente dalla Negrini s.r.l.;

Dato atto che, con nota prot. n. O1.2020.0003982 del 12 marzo 2020, si rendeva, pertanto, necessario invitare il Soggetto Richiedente a rendere ulteriori chiarimenti in merito ai rapporti contrattuali intercorrenti e/o intercorsi con l'ulteriore soggetto citato, proprio cliente e produttore di armi;

Atteso che, in via ulteriore, nella appena citata nota del 12 marzo 2020, dopo avere puntualmente richiamato l'attenzione del Soggetto Richiedente in ordine alla stretta pertinenza, ai fini dell'istruttoria regionale, dell'applicazione del capitolo 6, paragrafo 5, lettera e) del Bando, al fine di definire il procedimento, si è invitato il medesimo a fornire una attestazione rilasciata ai sensi degli artt. 47 e 76 del d.p.r. n. 445/2000, circa l'insussistenza di rapporti commerciali con soggetti (imprese e/o organismi) italiani o stranieri che producono armi e munizioni, armamenti, equipaggiamenti militari e di polizia nonché equipaggiamenti che limitano i diritti e le libertà personali;

Dato atto inoltre che con le controdeduzioni pervenute il 10 aprile 2020 l'impresa ha evidenziato che la richiesta di autodichiarazione non è prevista dall'Avviso quale causa di esclusione dal bando in esame, atteso che l'art. 6, punto 5, lett. e) prevede l'esclusione in dipendenza del fatto di produrre armi e non già di avere come clienti dei produttori di armi;

Considerato che, nelle controdeduzioni e nelle integrazioni svolte dal Soggetto Richiedente non sono emersi elementi per risolvere le evidenziate contraddizioni tra le dichiarazioni rese agli atti ex d.p.r. n. 445/2000 e riferite alla attività svolta e all'operare in «Attività destinate alla produzione di armi e munizioni, armamenti, equipaggiamenti o infrastrutture militari e di polizia nonché equipaggiamenti o infrastrutture che limitano i diritti e le libertà personali (ad es. carceri e centri di detenzione di qualunque tipo) o che violano i diritti umani»;

Rilevato che, nel corso degli approfondimenti istruttori svolti in esito alle controdeduzioni del Soggetto Richiedente, sono, peraltro, emersi ulteriori profili di incoerenza rispetto a quanto già agli atti; in particolare sul sito Internet aziendale del Soggetto Richiedente, alla sezione «Home/Qualità» lo stesso è definito la «Prima realtà produttiva a livello Mondiale, ad aver avviato la commercializzazione di custodie in ABS nel mercato delle armi» e nella sezione «I nostri brevetti» del medesimo sito Internet aziendale, comparirebbero le immagini di alcuni brevetti tra cui quelli di taluni organismi militari;

Preso atto che il Soggetto Richiedente non ha, allo stato, dichiarato quanto richiesto circa la tipologia dei rapporti contrattuali con gli organismi militari né ha ad oggi chiarito come le suddette certificazioni siano o meno relative ad attività destina-

te alla produzione di equipaggiamenti o infrastrutture militari e di polizia;

Evidenziato che dalle integrazioni alle controdeduzioni svolte dal Soggetto Richiedente sono ulteriormente emersi rapporti contrattuali con soggetto definito proprio cliente risultato produttore di armi e che anche in merito a tale circostanza, lo stesso Soggetto Richiedente non ha chiarito i rapporti intercorrenti e/o intercorsi con tale impresa;

Ritenuto che, l'assenza *ab origine* dei requisiti di ammissibilità, in quanto elementi essenziali, comporta, la revoca del beneficio;

Ritenuto pertanto, che, con riferimento al Progetto ID 472215, sia rinvenibile la sussistenza della menzionata causa di esclusione, con conseguente revoca dal beneficio concesso;

Richiamato, inoltre l'art. 29 del bando che prevede che a fronte dell'intervenuta revoca dal beneficio, per la quota di agevolazione relativa alla Garanzia, il Soggetto Destinatario è tenuto a corrispondere a Regione Lombardia l'ammontare dell'ESL indicato nell'atto di concessione e comunicato al Soggetto Destinatario medesimo in sede di concessione della Garanzia e che in ogni caso la Garanzia è confermata a favore dei soggetti Finanziatori e, altresì, che il contratto di Finanziamento potrà essere risolto con le modalità ed i termini disciplinati nell'ambito del relativo Contratto di Finanziamento;

Ritenuto, pertanto, in coerenza con gli esiti istruttori, ampiamente ed esaustivamente sopra riportati:

- di dichiarare la revoca dal diritto all'ottenimento del Contributo in conto capitale di € 104.595,00 e dall'agevolazione relativa alla Garanzia ESL di € 28.657,00 concesso a NEGRINI S.R.L. per la realizzazione del progetto ID 472215 per le motivazioni sopra indicate;
- di richiedere all'impresa NEGRINI S.R.L. la somma di € 28.657,00 a titolo di quota di agevolazione relativa alla Garanzia ESL effettuando il versamento in via eccezionale entro 60 giorni (in considerazione del periodo di emergenza sanitaria in corso che comporta problematiche di scarsa liquidità alle aziende) dalla data di ricezione della notifica del presente provvedimento, mediante versamento sul c/c bancario intestato a Finlombarda s.p.a. IBAN IT4810623001627000046518790, specificando la causale del versamento «Bando AL VIA - quota ESL NEGRINI S.R.L. progetto id 472215 - decreto di revoca n. xxxx del xxxx»;
- di procedere alla cancellazione degli impegni di spesa della quota di contributo a fondo perduto, diminuendoli di un importo complessivo di € 104.595,00, come di seguito indicato:
 - impegno n. 23825/2019 assunto sul cap. 14.01.203.10839: - € 52.297,50;
 - impegno n. 23832/2019 assunto sul cap. 14.01.203.10855: - € 36.608,25;
 - impegno n. 23839/2019 assunto sul cap. 14.01.203.10873: - € 15.689,25
- che la risoluzione contrattuale, nonché le modalità e i termini di rimborso del Finanziamento da parte del Soggetto Destinatario sono disciplinate nell'ambito del relativo Contratto di Finanziamento»

Ritenuto altresì decorso inutilmente il predetto termine, di intraprendere tutte le azioni di recupero del credito ritenute idonee

Rilevato che, ai fini di quanto disposto dal decreto del MISE n. 115 del 31 maggio 2017 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52 comma 6 della legge 24 dicembre 2012 n. 234 e successive modifiche e integrazioni» al progetto sono stati assegnati i seguenti codici:

- Codice identificativo della misura CAR: 2338;
- Codice identificativo dell'aiuto COR: 320096;

Visto l'art. 9, comma 8 del d.m. 115/2017 in cui è stabilito che qualora per effetto di revoche o riduzioni a qualunque titolo disposte, il soggetto beneficiario sia tenuto a restituire l'aiuto individuale già erogato, il soggetto concedente è tenuto a trasmettere nel registro nazionale degli aiuti le informazioni relative alla variazione intervenuta solo a seguito dell'avvenuta restituzione dell'importo dovuto e comunque entro trenta giorni dalla conoscenza dell'avvenuta restituzione;

Dato atto che in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 9 comma 8 del d.m. 115/2017 l'inserimento della variazione nel Registro Nazionale Aiuti avverrà a seguito dell'avvenuto versamento dell'importo di euro € 28.657,00 con conseguente rilascio del COVAR (Codice Variazione Concessione);

Dato atto che il presente provvedimento non conclude il relativo procedimento entro i termini di cui all'art. 2, comma 2 della legge 241/90, in quanto sono stati effettuati approfondimenti istruttori a seguito delle contro deduzioni di risposta inviate dall'impresa;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale»;

Vista la l.r. 34/1978 e successive modifiche e integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge di approvazione del bilancio di previsione dell'anno in corso;

Verificato che il presente provvedimento non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 (tracciabilità flussi finanziari);

Visto il decreto n. 11203 del 31 luglio 2018 con il quale l'Autorità di Gestione nomina il dott. Cesare Giovanni Meletti, Direttore vicario e Dirigente della Unità Organizzativa «Incentivi, accesso al credito e sostegno all'innovazione delle imprese», quale Responsabile dell'Asse III per l'Azione III.3.c.1.1;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 e i Provvedimenti Organizzativi della X e della XI legislatura;

DECRETA

a valere sul bando «AL VIA» - «Agevolazioni lombarde per la valorizzazione degli investimenti aziendali» in attuazione della d.g.r. 28 novembre 2016 n. 5892, POR FESR 2014-2020, ASSE prioritario III - azione III.3.c.1.1., per le motivazioni formulate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di dichiarare la revoca dal diritto all'ottenimento del beneficio del Contributo in conto capitale di € 104.595,00 e dell'agevolazione relativa alla Garanzia di € 28.657,00 concesso a NEGRINI S.R.L. come specificato in premesse per la realizzazione del progetto ID 472215;

2. di stabilire che l'impresa NEGRINI S.R.L. dovrà effettuare il versamento dell'importo di € 28.657,00 a titolo di quota di agevolazione relativa alla Garanzia ESL effettuando entro 60 giorni dalla data di ricezione della notifica del presente provvedimento, mediante versamento sul c/c bancario intestato a Finlombarda s.p.a. - IBAN IT4810623001627000046518790, specificando la causale del versamento «Bando AL VIA - quota ESL NEGRINI S.R.L. progetto id 472215 - decreto di decadenza n. xxxx del xxxx»;

3. decorso inutilmente il predetto termine, di intraprendere tutte le azioni di recupero del credito ritenute idonee;

4. di dare atto che la eventuale risoluzione contrattuale, nonché le modalità e i termini di rimborso del Finanziamento da parte del Soggetto Destinatario sono disciplinate nell'ambito del relativo Contratto di Finanziamento e pertanto saranno oggetto di specifiche comunicazioni a cura del soggetto finanziatore;

5. di cancellare gli impegni di spesa della quota di contributo a fondo perduto indicati nella seguente tabella, diminuendoli di un importo complessivo di € 104.595,00:

Capitolo	Anno Impegno	N. Impegno	Sub	Modifica ANNO 2020	Modifica ANNO 2021	Modifica ANNO 2022
14.01.203.10839	2019	23825	0	-52.297,50	0,00	0,00
14.01.203.10855	2019	23832	0	-36.608,25	0,00	0,00
14.01.203.10873	2019	23839	0	-15.689,25	0,00	0,00

6. di attestare che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 è avvenuta in sede di adozione del decreto n. 5620 del 19 aprile 2018 e che si provvede a modificare mediante la pubblicazione del presente atto;

7. di dare atto che avverso il presente atto può essere proposta opposizione al Tribunale di Milano entro 30 giorni dalla notifica ai sensi dell'art. 3 r.d. 14 aprile 1910, n. 639;

8. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul sito della Programmazione Comunitaria www.ue.regione.lombardia.it;

9. di trasmettere il presente provvedimento al beneficiario del presente atto e a Finlombarda s.p.a. per gli adempimenti di compete

Il dirigente
Cesare Giovanni Meletti

Serie Ordinaria n. 23 - Giovedì 04 giugno 2020

D.d.u.o. 29 maggio 2020 - n. 6399
Bando Smart Living - Integrazione tra produzione servizi e tecnologia nella filiera costruzioni-legno-casa: rideeterminazione contributi e erogazione saldo - 3° provvedimento

IL DIRIGENTE DELLA U.O.
POLITICHE PER LA COMPETITIVITÀ
DELLE FILIERE E DEL CONTESTO TERRITORIALE

Richiamate:

- la l.r. 19 febbraio 2014, n. 11 - «Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività»;
- la l.r. 24 settembre 2015, n. 26 - «Manifattura diffusa creativa e tecnologica 4.0»;

Viste:

- la d.g.r. n. X/5520 del 2 agosto 2016 avente ad oggetto «Smart living: integrazione tra produzione, servizi e tecnologia nella filiera costruzioni legno-arredo-casa, in attuazione della strategia Lombardia 5.0: politiche per il consolidamento e la valorizzazione delle filiere eccellenti lombarde - approvazione dei criteri attuativi»;
- la d.g.r. n. X/6811 del 30 giugno 2017 «Incremento della dotazione finanziaria del bando «smart living» e determinazione a riguardo della d.g.r. n. 5770 dell'8 novembre 2016»

Richiamati:

- il d.d.u.o. n. 11672 del 15 novembre 2016 di approvazione del bando «Smart Living: integrazione tra produzione servizi e tecnologia nella filiera costruzioni-legno-arredo-casa», trasmesso alla commissione europea attraverso il sistema Sani 2 - regime di aiuto SA 46881, prorogato con SA 49962 e ulteriormente prorogato con SA 50885;
- il d.d.u.o. n. 8919 del 20 luglio 2017 «Smart Living: integrazione tra produzione servizi e tecnologia nella filiera costruzioni-legno-arredo-casa. Modifiche integrative del bando in esecuzione di quanto disposto dalla DGR X/6811 del 30 giugno 2017»;
- il d.d.u.o. n. 14782 del 24 novembre 2017 «Smart living: integrazione tra produzione servizi e tecnologia nella filiera costruzioni-legno-arredo-casa. Approvazione delle domande ammesse e non ammesse ad agevolazione»;
- il d.d.u.o. n. 16870 del 22 dicembre 2017 «Approvazione delle linee guida per l'accettazione del contributo e la rendicontazione delle spese ammissibili dei progetti ammessi ad agevolazione sul bando Smart Living»;
- il d.d.g. n. 15275 del 23 ottobre 2018 di approvazione dell'incarico a Finlombarda SpA di assistenza tecnica all'iniziativa «Smart living: integrazione tra produzione, servizi e tecnologia nella filiera costruzioni legno-arredo-casa, in attuazione della strategia Lombardia 5.0: politiche per il consolidamento e la valorizzazione delle filiere eccellenti lombarde»;

Considerato che, in base a quanto stabilito dall'art. 13 del bando e dell'art. 4.5.1 (Modalità di erogazione) delle linee guida sopra citate, approvate con d.d.u.o. n. 16870 del 22 dicembre 2017, l'agevolazione potrà essere erogata a ciascun partner, su richiesta del capofila da presentarsi tramite il sistema informativo Siage, in massimo due tranches:

- a) prima tranche fino al 40% dell'agevolazione ammessa di propria competenza in alternativa:
 - i. a titolo di anticipazione previa acquisizione, per i Partner imprese e Università private, della garanzia fidejussoria per un importo pari all'anticipazione richiesta; i Partner Università pubbliche non sono tenuti all'obbligo di presentazione di una garanzia fidejussoria;

oppure

- ii. a seguito della effettiva realizzazione del 40% delle spese ammesse di propria competenza;
- b) tranche a saldo a conclusione del Progetto di S&I, previa presentazione della relazione finale sull'esito del Progetto medesimo, corredata dalla rendicontazione finale in autocertificazione delle spese effettivamente sostenute e quietanzate nella modalità indicata ai successivi articoli;

Viste le domande di erogazione del saldo, presentate tramite il sistema informativo Siage dai soggetti elencati nell'allegato A) al presente provvedimento;

Valutati e fatti propri gli esiti delle verifiche istruttorie effettuate da Finlombarda s.p.a., ai sensi dell'incarico di assistenza tecnica di cui sopra, approvato con d.d.g. n. 15275 del 23 otto-

bre 2018, di tutta la documentazione pervenuta tramite Siage ai sensi dell'art. 13.2 del bando e dell'art. 4.5.1.2 (Tranche a saldo) delle linee guida sopra citate;

Considerato che, a seguito delle istruttorie di cui sopra, relative alle rendicontazioni finali delle spese presentate dai beneficiari ai fini dell'erogazione del saldo, si rende necessario rideeterminare in diminuzione il contributo concedibile ad alcuni dei beneficiari di cui all'allegato A), in relazione alle minori spese sostenute, ancorchè uguali o superiori al 70% del costo totale del progetto dichiarato e ammesso in fase di domanda;

Dato atto che le variazioni degli aiuti individuali sono state inserite nel Registro Nazionale Aiuti ai sensi dell'art. 9 del d.m. 31 maggio 2017 n. 115, come da codici variazione concessione RNA - COVAR, rilasciati dalla piattaforma informatica www.rna.gov.it e indicati nell'allegato A) al presente provvedimento;

Vista la normativa antimafia (d.lgs. n. 159/2011) e in particolare l'art. 92 comma 3, il quale «Decorso il termine di cui al comma 2, primo periodo, ovvero, nei casi di urgenza, immediatamente, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, procedono anche in assenza dell'informazione antimafia. I contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all'articolo 67 sono corrisposti sotto condizione risolutiva»;

Dato atto che Finlombarda s.p.a. concederà all'erogazione delle risorse ai beneficiari sotto la condizione risolutiva di cui all'art. 92 comma 3 d.lgs. 159/2011 relativa all'informazione antimafia, ove necessaria, e in seguito alla verifica del cliente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 231/2007;

Ritenuto pertanto di rideeterminare il contributo concedibile ad alcuni dei beneficiari partner dei progetti di cui all'Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e di dare mandato a Finlombarda s.p.a. per l'erogazione del saldo del contributo ai soggetti beneficiari ivi indicati;

Dato atto che il presente provvedimento viene adottato oltre i termini previsti dalla legge n. 241 del 1990 art. 2, comma 2 per la necessità di apportare alcuni adeguamenti alla piattaforma di gestione Siage, ai fini della corretta gestione della fase istruttoria relativa alle rendicontazioni finali;

Vista la l.r. 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul Bilancio e sulla contabilità della Regione» e il Regolamento regionale 2 aprile 2011, n. 1 «Regolamento di contabilità della Giunta regionale e successive modifiche ed integrazioni»;

Precisato che il presente provvedimento rientra tra le competenze della U.O. Politiche per la competitività delle filiere e del contesto territoriale, individuate dalla d.g.r. n. 182 del 31 maggio 2018 «III Provvedimento Organizzativo 2018»;

Vista la l.r. n. 20/2008, «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», ed i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

DECRETA

1. Di rideeterminare in diminuzione il contributo concedibile ad alcuni dei beneficiari partner dei progetti di cui all'Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in relazione alle minori spese sostenute, ancorchè uguali o superiori al 70% del costo totale del progetto dichiarato e ammesso in fase di domanda.

2. Di attestare l'avvenuta registrazione delle variazioni degli aiuti individuali nel Registro Nazionale Aiuti ai sensi dell'art. 9 del d.m. 31 maggio 2017 n. 115, come da codici variazione concessione RNA - COVAR, rilasciati dalla piattaforma informatica www.rna.gov.it e indicati nell'allegato A) al presente provvedimento.

3. Di dare mandato a Finlombarda s.p.a. per l'erogazione del saldo del contributo ai soggetti beneficiari dei progetti di cui all'Allegato A), sotto la condizione risolutiva di cui all'art. 92 comma 3 d.lgs. 159/2011 relativa all'informazione antimafia, ove necessaria, e in seguito alla verifica del cliente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 231/2007.

4. Di attestare che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 è avvenuta in sede di adozione del decreto n. 14782/2017 e che si provvede ad aggiornarla con la pubblicazione del presente provvedimento in relazione ai contributi rideeterminati in diminuzione.

5. Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul sito www.regione.lombardia.it.

6. Di trasmettere il presente provvedimento a Finlombarda SpA, soggetto gestore della misura, per i seguenti di competenza.

Il dirigente
Enrico Capitanio

Allegato A)

**BANDO SMART LIVING: INTEGRAZIONE TRA PRODUZIONE SERVIZI E TECNOLOGIA NELLA FILIERA COSTRUZIONI-LEGNO-ARREDO-CASA.
RIDETERMINAZIONE CONTRIBUTI E SALDI DA EROGARE A SEGUITO DI RENDICONTAZIONE FINALE - 3° PROVVEDIMENTO**

id progetto	Soggetto beneficiario	Codice fiscale soggetto	Provincia Sede Operativa	Spese ammesse in fase di domanda				Componenti di aiuto concesse in fase di domanda			Totale contributo concesso (con d.d.u.o. n. 14782 del 24 novembre 2017)	PRIMA TRANCHE GIA' EROGATA (40%)	Rendicontaz. saldo pervenuta sul sistema SIAge il	DIFFERENZA tra spese ammesse in fase di domanda e spese rendicontate riconoscibili			Componenti di aiuto rideterminate			Totale contributo confermato o rideterminato	Variazione del contributo	COVAR RNA	SALDO EROGABILE	NOTE
				Spese ammesse Sviluppo Sperimentale (esenzione - art. 25)	Spese ammesse Innovazione dei Processi (esenzione - art. 29)	Spese ammesse Innovazione di Prodotto (de minimis)	Totale spese ammesse (in fase di domanda)	Contributo concesso Sviluppo Sperimentale (esenzione - art. 25)	Contributo concesso Innovazione di Processi (esenzione - art. 29)	Contributo concesso Innovazione di Prodotto (de minimis)				Sviluppo Sperimentale (esenzione - art. 25)	Innovazione dei Processi (esenzione - art. 29)	Innovazione di Prodotto (de minimis)	Contributo rideterminato Sviluppo Sperimentale (esenzione - art. 25)	Contributo rideterminato Innovazione di Processi (esenzione - art. 29)	Contributo rideterminato Innovazione di Prodotto (de minimis)					
379273	Università degli Studi di Pavia	80007270186	Pavia	395.000,00	0,00	0,00	395.000,00	158.000,00	0,00	0,00	158.000,00	0,00	01.2019.0017069 del 18.10.2019	696,13	0,00	0,00	158.000,00	0,00	0,00	158.000,00	0,00		158.000,00	
	MTM S.R.L.	08029700963	Milano	87.500,00	0,00	91.250,00	178.750,00	35.000,00	0,00	86.687,50	121.687,50	0,00	01.2019.0017069 del 18.10.2019	-16.037,39	0,00	-14.658,20	28.585,04	0,00	76.591,80	105.176,84	-16.510,66	306781	105.176,84	
	SNJ MEDIA STUDIO S.R.L.	04886260969	Milano	157.500,00	0,00	60.500,00	218.000,00	63.000,00	0,00	57.475,00	120.475,00	0,00	01.2019.0017069 del 18.10.2019	-2.851,61	0,00	-2.696,09	61.859,36	0,00	57.475,00	119.334,36	-1.140,64	306807	119.334,36	
	MERIDIONALE IMPIANTI S.P.A.	00853070878	Monza e della Brianza	236.500,00	0,00	60.500,00	297.000,00	94.600,00	0,00	57.475,00	152.075,00	0,00	01.2019.0017069 del 18.10.2019	6.855,92	0,00	4.059,92	94.600,00	0,00	57.475,00	152.075,00	0,00		152.075,00	
	ELEXES S.R.L.	01407750528	Bergamo	185.000,00	0,00	78.500,00	263.500,00	74.000,00	0,00	74.575,00	148.575,00	0,00	01.2019.0017069 del 18.10.2019	-32.423,80	0,00	-41.226,92	61.030,48	0,00	37.273,08	98.303,56	-50.271,44	306818	98.303,56	
	STMICROELECTRONICS S.R.L.	09291380153	Monza e della Brianza	226.540,80	0,00	0,00	226.540,80	90.616,32	0,00	0,00	90.616,32	0,00	01.2019.0017069 del 18.10.2019	38.881,61	0,00	0,00	90.616,32	0,00	0,00	90.616,32	0,00		90.616,32	
379283	TIQUATTRO DI TURATI ROBERTO E C. S.A.S.	00682470158	Monza e della Brianza	58.000,00	0,00	143.500,00	201.500,00	23.200,00	0,00	143.500,00	166.700,00	66.680,00	01.2019.0015178 del 27.9.2019	-6.007,79	0,00	-23.375,18	20.796,88	0,00	120.124,82	140.921,70	-25.778,30	306835	74.241,70	
	MOBILFORM S.R.L.	00925660151	Monza e della Brianza	55.500,00	0,00	139.800,00	195.300,00	22.200,00	0,00	139.800,00	162.000,00	64.800,00	01.2019.0015178 del 27.9.2019	-1.292,84	0,00	-23.056,83	21.682,86	0,00	116.743,17	138.426,03	-23.573,97	306842	73.626,03	
	SALA LUIGI S.A.S. DI SALA RENATO & C. Ridenominata: SALA 1920 S.R.L.	8423280158	Monza e della Brianza	49.150,00	0,00	140.100,00	189.250,00	19.660,00	0,00	140.100,00	159.760,00	63.904,00	01.2019.0015178 del 27.9.2019	-4.837,27	0,00	-25.798,34	17.725,09	0,00	114.301,66	132.026,75	-27.733,25	306976	68.122,75	
	ART NOVA S.R.L.	01488470129	Varese	39.750,00	0,00	145.125,00	184.875,00	15.900,00	0,00	145.125,00	161.025,00	64.410,00	01.2019.0015178 del 27.9.2019	-2.129,09	0,00	-15.906,04	15.048,36	0,00	129.218,96	144.267,32	-16.757,68	306979	79.857,32	
	BTICINO S.P.A.	10991860155	Como	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	60.000,00	01.2019.0015178 del 27.9.2019	-107.411,57	0,00	0,00	107.035,37	0,00	0,00	107.035,37	-42.964,63	306983	47.035,37	
379293	SOCIAL THINGS S.R.L.	8941810965	Milano	0,00	20.000,00	130.000,00	150.000,00	0,00	10.000,00	130.000,00	56.000,00	01.2019.0017325 del 22.10.2019	0,00	97,70	1.636,44	0,00	10.000,00	130.000,00	0,00	140.000,00	0,00		140.000,00	
	ENGITEL S.P.A.	11140800159	Milano	0,00	60.000,00	90.000,00	150.000,00	0,00	30.000,00	90.000,00	48.000,00	01.2019.0017325 del 22.10.2019	0,00	7.133,20	347,32	0,00	30.000,00	90.000,00	0,00	120.000,00	0,00		120.000,00	
	Università degli Studi di Milano	80012650158	Milano	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	32.000,00	01.2019.0017325 del 22.10.2019	-4.595,03	0,00	0,00	78.161,99	0,00	0,00	78.161,99	-1.838,01	307105	46.161,99	
379449	CANDY HOOVER GROUP S.R.L.	04666310158	Monza e della Brianza	371.592,00	0,00	0,00	371.592,00	148.636,80	0,00	0,00	148.636,80	0,00	01.2019.0016589 del 14.10.2019	-23.447,07	0,00	0,00	139.257,97	0,00	0,00	139.257,97	-9.378,83	307157	139.257,97	
	MrdCompany Srl (ex M R & D S.P.A.)	10006580962	Varese	414.889,00	0,00	0,00	414.889,00	165.955,60	0,00	0,00	165.955,60	0,00	01.2019.0016589 del 14.10.2019	-22.125,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-165.955,60	80266	0,00	Contributo revocato con decreto n. 2119 del 20/02/2020 causa fallimento dell'impresa beneficiaria
379295	NEW TARGET WEB SRL	03114730165	Bergamo	142.500,00	0,00	0,00	142.500,00	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	01.2019.0016589 del 14.10.2019	-663,54	0,00	0,00	56.734,58	0,00	0,00	56.734,58	-265,42	307160	56.734,58	
	ROUTEZZO S.P.A.	08671940966	Milano	130.550,00	95.950,00	81.800,00	308.300,00	52.220,00	47.975,00	81.800,00	181.995,00	72.798,00	01.2020.0001899 del 30.01.2020	21.208,86	2.999,17	5.259,64	52.220,00	47.975,00	81.800,00	181.995,00	0,00		109.197,00	
	Università degli Studi di Milano	80012650158	Cremona	104.421,04	0,00	0,00	104.421,04	41.768,42	0,00	0,00	41.768,42	16.707,37	01.2020.0001899 del 30.01.2020	7.158,65	0,00	0,00	41.768,42	0,00	0,00	41.768,42	0,00		25.061,05	
	S & H S.R.L.	04445500152	Milano	88.711,20	0,00	115.634,00	204.345,20	35.484,48	0,00	115.634,00	151.118,48	60.447,39	01.2020.0001899 del 30.01.2020	1.320,19	13.147,99	-6.424,97	35.484,48	0,00	109.209,03	144.693,51	-6.424,97	307168	84.246,12	
379626	Politecnico di Milano	80057930150	Milano	69.139,63	0,00	0,00	69.139,63	27.655,85	0,00	0,00	27.655,85	11.062,34	01.2020.0001899 del 30.01.2020	8.371,13	0,00	0,00	27.655,85	0,00	0,00	27.655,85	0,00		16.593,51	
	Università degli Studi di Milano - Bicocca	12621570154	Milano	419.635,00	0,00	0,00	419.635,00	167.854,00	0,00	0,00	167.854,00	67.141,60	01.2020.0003191 del 26.02.2020	7.791,30	0,00	0,00	167.854,00	0,00	0,00	167.854,00	0,00		100.712,40	
	Politecnico di Milano	80057930150	Milano	209.817,00	0,00	0,00	209.817,00	83.926,00	0,00	0,00	83.926,00	33.570,40	01.2020.0003191 del 26.02.2020	1.371,61	0,00	0,00	83.926,00	0,00	0,00	83.926,00	0,00		50.355,60	
	MGH System SRL	10147980964	Lecco	221.100,00	20.099,00	160.799,00	401.998,00	88.440,00	10.049,00	160.799,00	259.288,00	103.715,20	01.2020.0003191 del 26.02.2020	-46.667,41	-20.099,00	-10.224,41	69.773,04	0,00	150.574,59	220.347,63	-38.940,37	306839	116.632,43	
379256	AZCOM TECHNOLOGY S.R.L.	11723250152	Milano	547.000,00	0,00	0,00	547.000,00	218.800,00	0,00	0,00	218.800,00	87.520,00	01.2020.0003191 del 26.02.2020	1.711,54	0,00	0,00	218.800,00	0,00	0,00	218.800,00	0,00		131.280,00	
	DI.MO.RE. S.R.L.	03472670987	Brescia	38.000,00	0,00	65.000,00	103.000,00	15.200,00	0,00	65.000,00	80.200,00	32.080,00	01.2020.0002592 del 14.02.2020	-2.118,36	0,00	-40,08	14.352,66	0,00	64.959,92	79.312,58	-887,42	306811	47.232,58	
	221E SRL	04694180284	Bergamo	27.000,00	0,00	52.000,00	79.000,00	10.800,00	0,00	52.000,00	62.800,00	25.120,00	01.2020.0002592 del 14.02.2020	-2.395,24	0,00	-1.442,59	9.841,90	0,00	50.557,41	60.399,31	-2.400,69	306829	35.279,31	
379272	Università degli Studi di Bergamo	80004350163	Bergamo	98.325,00	0,00	0,00	98.325,00	39.330,00	0,00	0,00	39.330,00	15.732,00	01.2020.0002592 del 14.02.2020	17,00	0,00	0,00	39.330,00	0,00	0,00	39.330,00	0,00		23.598,00	
	BIOBYTE SRL	04428820155	Milano	416.470,00	87.325,00	6.300,00	510.095,00	166.588,00	43.662,50	6.300,00	216.550,50	86.620,20	01.2020.0002858 del 19.02.2020	-69.374,42	-861,74	8.830,00	138.838,23	43.231,63	6.300,00	188.369,86	-28.180,64	306795	101.749,66	
	EUROTEST S.R.L.	06380420965	Bergamo	711.950,00	62.000,00	130.970,00	904.920,00	284.780,00	31.000,00	130.970,00	446.750,00	178.700,00	01.2020.0002858 del 19.02.2020	45.389,13	-10.539,76	-55.634,48	284.780,00	25.730,12	75.335,52	385.845,64	-60.904,36	306796	207.145,64	
Politecnico di Milano	80057930150	Milano	341.587,10	0,00	0,00	341.587,10	136.634,84	0,00	0,00	136.634,84	54.653,94	01.2020.0002858 del 19.02.2020	44.908,65	0,00	0,00	136.634,84	0,00	0,00	136.634,84	0,00		81.980,90		

Serie Ordinaria n. 23 - Giovedì 04 giugno 2020

D.d.u.o. 29 maggio 2020 - n. 6401
Approvazione del Bando «Distretti del commercio per la ricostruzione economica territoriale urbana»

 IL DIRIGENTE DELLA U.O.
 COMMERCIO, SERVIZI E FIERE

Vista la legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 «Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere», ed in particolare l'art. 5, che introduce e definisce i Distretti del Commercio, quali ambiti territoriali nei quali i cittadini, le imprese e le formazioni sociali liberamente aggregati sono in grado di fare del commercio il fattore di innovazione, integrazione e valorizzazione di tutte le risorse di cui dispone il territorio, per accrescere l'attrattività, rigenerare il tessuto urbano e sostenere la competitività delle sue polarità commerciali, e che prevede, da parte di Regione Lombardia, interventi finalizzati al sostegno, anche economico, di tali Distretti;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) dell'XI Legislatura, che prevede l'obiettivo del sostegno alla vitalità e all'attrattività commerciale dei centri urbani e dei territori, anche attraverso lo stanziamento di nuove risorse per il rilancio e l'evoluzione dei Distretti del Commercio (Risultato Atteso Econ.14.2.56);

Richiamate:

- La d.g.r. n. 10397 del 28 ottobre 2009 «Modalità per l'individuazione degli ambiti territoriali - Distretti del commercio - ai sensi dell'articolo 4 bis della l.r. n. 14/1999», che introduce le definizioni di Distretto urbano del commercio (DUC), costituito sul territorio di un unico Comune, e Distretto diffuso di rilevanza intercomunale (DiD), costituito sul territorio di più Comuni, individua i requisiti necessari per l'individuazione di un Distretto e definisce le procedure per la costituzione dell'elenco dei Distretti del Commercio;
- La d.g.r. 1833 del 2 luglio 2019, che ha disposto una indagine puntuale sullo stato dei Distretti del Commercio esistenti, finalizzata alla verifica della sussistenza dei requisiti richiesti ai sensi della d.g.r. 10397/2009 e ad un monitoraggio dell'attività svolta negli ultimi tre anni, e la costituzione dell'elenco dei Distretti del Commercio della Lombardia;
- Il d.d.u.o. n. 18701 del 18 dicembre 2019, con cui è stato costituito l'Elenco dei Distretti del Commercio della Lombardia, e i successivi decreti di aggiornamento dell'Elenco;

Richiamata inoltre la d.g.r. 5 maggio 2020 n. 3100 «Approvazione dei criteri per l'emanazione del bando 'Distretti del Commercio per la ricostruzione economica territoriale urbana', con la quale:

- Vengono definiti i criteri per la concessione di contributi a Comuni, Comunità Montane e Unioni di Comuni aderenti ad un Distretto del Commercio iscritto al citato Elenco regionale, a fronte dell'emanazione, da parte di questi, di bandi di finanziamento per le imprese del Distretto e per la realizzazione diretta di interventi di sistema;
- Viene stabilita una dotazione complessiva per la misura di € 22.564.950,00, così composta:
 - € 17.500.000,00 in conto capitale, a valere sul capitolo di spesa 14.02.203.10157 di cui: € 7.500.000,00 sull'esercizio finanziario 2020 e € 10.000.000,00 sull'esercizio finanziario 2021;
 - € 2.500.000,00 in conto capitale, a valere sul capitolo di spesa 14.01.203.8636 sull'esercizio finanziario 2020;
 - € 600.000,00 di parte corrente a valere sul capitolo di spesa vincolato 14.02.104.13871 sull'esercizio finanziario 2020;
 - € 1.964.950,00 di parte corrente a valere sul capitolo di spesa vincolato 14.02.104.11434 sull'esercizio finanziario 2020, derivanti da assegnazioni del Ministero dello Sviluppo Economico a Regione Lombardia, con d.m. 20 dicembre 2019, già registrato presso la Corte dei Conti, per il quale è attesa la trasmissione ufficiale da parte del Ministero, le quali si renderanno disponibili a seguito dell'accertamento in entrata sul capitolo 2.0101.01.11433;
- Viene demandato al competente dirigente della Direzione Generale Sviluppo Economico l'emanazione, entro 90 giorni dalla data di approvazione della suddetta d.g.r., del bando attuativo, nonché l'adozione di tutti gli atti conseguenti e l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli articoli 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

Considerati gli indirizzi di policy suggeriti dalla Direzione Generale Mercato interno, Industria, Imprenditoria e PMI della Com-

missione Europea con la pubblicazione del 2018 «Guardando al futuro - Guida pratica per promuovere la rivitalizzazione e la modernizzazione del piccolo commercio al dettaglio», che individuano, tra le soluzioni proposte per rivitalizzare e modernizzare il piccolo commercio al dettaglio:

- La modernizzazione delle infrastrutture per facilitare l'adozione delle tecnologie digitali e rendere più attraenti le zone commerciali;
- Il coinvolgimento delle parti interessate pertinenti per creare una comunità forte di piccoli commercianti;
- L'aiuto ai commercianti per adottare le tecnologie digitali adatte;
- L'offerta di soluzioni per la commercializzazione e il branding collettivi per far crescere le vendite e la visibilità dei piccoli commercianti;

Ritenuto pertanto, in attuazione di quanto sopra richiamato, di approvare il bando «Distretti del Commercio per la ricostruzione economica territoriale urbana», come definito all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, con uno stanziamento complessivo di € 22.564.950,00, di cui € 20.000.000 in conto capitale e € 2.564.950 di parte corrente;

Ritenuto che, fatti salvi i casi non rilevanti per l'applicazione della disciplina europea in materia di Aiuti di Stato in quanto l'attività svolta non si caratterizza come attività economica, i contributi riconosciuti a Comuni, Comunità Montane e Unioni di Comuni da Regione Lombardia siano concessi ed erogati nel rispetto del Regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (pubblicato sulla G.U. dell'Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis», con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo);

Dato atto che, in particolare:

- la concessione dei contributi «de minimis» non è rivolta ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2 del Reg. UE 1407/2013 e in particolare per le attività connesse all'esportazione verso Paesi terzi o stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività di esportazione;
- i contributi «de minimis» concessi col bando in oggetto potranno essere cumulati con altri aiuti concessi per le stesse spese ammissibili secondo quanto previsto all'art. 5 del Regolamento (UE) n. 1407/2013;

Ritenuto inoltre che gli aiuti concessi da Comuni, Comunità Montane e Unioni di Comuni alle imprese:

- debbano da questi essere concessi sulla base del Regolamento (UE) n. 1407/2013 «de minimis», come sopra specificato;
- possano in alternativa, a discrezione dell'Ente concedente, essere concessi nel rispetto del «Quadro temporaneo per le misure di Aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», approvato con Comunicazione C(2020) 1863 del 19 marzo 2020 e s.m.i., nell'ambito del Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato, contenuto nel d.l. 19 maggio 2020, n. 34 e dichiarato dalla Commissione Europea, con decisione C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020, compatibile con le vigenti disposizioni del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;
- in caso di inquadramento degli aiuti nell'ambito del suddetto «Quadro temporaneo», non possano essere concessi ad imprese che, alla data del 31 dicembre 2019, risultassero trovarsi in situazione di difficoltà secondo la definizione di cui all'art. 2 comma 18 del Regolamento (UE) 651/2014;

Dato atto che:

- in caso di inquadramento sulla base del Regolamento (UE) n. 1407/2013 «de minimis» e fino al 1° luglio 2020, le imprese beneficiarie il cui esercizio finanziario non coincide con l'anno solare di riferimento dovranno sottoscrivere una dichiarazione, ai sensi del d.p.r. 445/2000, che informi su eventuali aiuti «de minimis», ricevuti nell'arco degli ultimi tre esercizi finanziari in relazione alla propria attività rientrante nella nozione di impresa unica, con relativo cumulo complessivo degli aiuti «de minimis» ricevuti;
- in caso di inquadramento degli aiuti nell'ambito del suddetto «Quadro temporaneo», le imprese beneficiarie do-

vanno sottoscrivere una dichiarazione, ai sensi del d.p.r. 445/2000, che attestati di non essere in difficoltà, secondo la definizione di cui all'art. 2 comma 18 del Regolamento (UE) 651/2014, alla data del 31 dicembre 2019;

Ritenuto di demandate ad un successivo atto, in coerenza con quanto previsto dalla d.g.r. 3100/2020, l'approvazione di indicazioni ai Comuni, Comunità Montane e Unioni di Comuni per disciplinare il richiamato «Quadro temporaneo», in particolare per gli aspetti tecnici relativi alla verifica del rispetto del massimale ivi previsto;

Visto il d.m. 31 maggio 2017, n. 115, che ha approvato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni;

Ritenuto che, qualora la concessione dell'aiuto «de minimis» comporti il superamento del massimale di aiuto di cui al regolamento in «de minimis», secondo quanto previsto al comma 4 dell'art. 14 del d.m. 31 maggio 2017 n. 115 l'aiuto potrà essere concesso nei limiti del massimale «de minimis» ancora disponibile;

Dato atto che:

- in caso di concessione di aiuti «de minimis» a Comuni, Comunità Montane e Unioni di Comuni quali beneficiari diretti, gli uffici regionali competenti della Direzione Generale Sviluppo Economico garantiscono il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti ai sensi del richiamato d.m. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i. artt. 8 e ss.;
- per le concessioni di aiuti «de minimis» alle imprese di propria competenza, i Comuni, le Comunità Montane e le Unioni di Comuni sono responsabili della corretta applicazione del regolamento «de minimis» sopra richiamato, della registrazione degli aiuti nel Registro Nazionale Aiuti e degli adempimenti connessi ai sensi del d.m. 115/2017 artt. 8 e ss.;
- per le concessioni di aiuti nell'ambito del «Quadro Temporaneo» alle imprese di propria competenza, i Comuni, le Comunità Montane e le Unioni di Comuni sono responsabili della corretta applicazione delle indicazioni applicative successivamente fornite da Regione Lombardia con l'atto sopra richiamato;

Vista la comunicazione del 28 maggio 2020 della Direzione competente in materia di Semplificazione in merito alla verifica preventiva di conformità del bando di cui all'Allegato G alla d.g.r. n. 6642 del 29 maggio 2017 e s.m.i.;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzioni di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

Viste:

- la l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge regionale di approvazione del bilancio di previsione del triennio corrente;
- la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale»;

Richiamate:

- la d.g.r. n. XI/182 del 31 maggio 2018 avente ad oggetto «III Provvedimento Organizzativo 2018», con cui sono state definite le strutture organizzative della Giunta regionale ed è stata allocata presso la U.O. Commercio, Servizi e Fiere la competenza in materia di attuazione degli strumenti e degli interventi per lo sviluppo e la competitività del sistema fieristico lombardo;
- la d.g.r. n. XI/294 del 28 giugno 2018 avente ad oggetto «IV Provvedimento Organizzativo 2018», con la quale è stato conferito l'incarico di Dirigente dell'U.O. Commercio, Servizi e Fiere a Roberto Lambicchi;

DECRETA

1. Di approvare il bando «Distretti del Commercio per la ricostruzione economica territoriale urbana» di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, con uno stanziamento complessivo di € 1.500.000;

2. Di dare atto che lo stanziamento di € 22.564.950,00 trova copertura come segue:

- € 17.500.000,00 in conto capitale, a valere sul capitolo di spesa 14.02.203.10157 di cui: € 7.500.000,00 sull'esercizio finanziario 2020 e € 10.000.000,00 sull'esercizio finanziario 2021;
- € 2.500.000,00 in conto capitale, a valere sul capitolo di spesa 14.01.203.8636 sull'esercizio finanziario 2020;
- € 600.000,00 di parte corrente a valere sul capitolo di spesa vincolato 14.02.104.13871 sull'esercizio finanziario 2020;
- € 1.964.950,00 di parte corrente a valere sul capitolo di spesa vincolato 14.02.104.11434 sull'esercizio finanziario 2020, derivanti da assegnazioni del Ministero dello Sviluppo Economico a Regione Lombardia, con d.m. 20 dicembre 2019, già registrato presso la Corte dei Conti, per il quale è attesa la trasmissione ufficiale da parte del Ministero, le quali si renderanno disponibili a seguito dell'accertamento in entrata sul capitolo 2.0101.01.11433;

3. Di dare atto che, fatti salvi i casi non rilevanti per l'applicazione della disciplina europea in materia di Aiuti di Stato in quanto l'attività svolta non si caratterizza come attività economica, i contributi riconosciuti a Comuni, Comunità Montane e Unioni di Comuni da Regione Lombardia siano concessi ed erogati nel rispetto del Regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (pubblicato sulla G.U. dell'Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis», con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo);

4. Di prevedere che gli aiuti concessi da Comuni, Comunità Montane e Unioni di Comuni alle imprese:

- debbano da questi essere concessi sulla base del Regolamento (UE) n. 1407/2013 «de minimis», come sopra specificato;
- possano in alternativa, a discrezione dell'Ente concedente, essere concessi nel rispetto del «Quadro temporaneo per le misure di Aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», approvato con Comunicazione C(2020) 1863 del 19 marzo 2020 e modificato con Comunicazione C(2020) 2215 del 03 aprile 2020, nell'ambito del Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato, contenuto nel d.l. 19 maggio 2020, n. 34 e dichiarato dalla Commissione Europea, con decisione C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020, compatibile con le vigenti disposizioni del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;

5. Di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

6. Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale istituzionale di Regione Lombardia www.regione.lombardia.it, Sezione Bandi.

Il dirigente
Roberto Lambicchi

— • —

Allegato 1**DISTRETTI DEL COMMERCIO PER LA RICOSTRUZIONE ECONOMICA TERRITORIALE URBANA****Sommario****A. INTERVENTO, SOGGETTI E RISORSE**

- A.1 Finalità e obiettivi
- A.2 Riferimenti normativi
- A.3 Soggetti beneficiari
- A.4 Partenariato
 - A.4.a Condivisione dei contenuti progettuali
 - A.4.b Progetti interdistrettuali
- A.5 Dotazione finanziaria

B. CARATTERISTICHE DEL FINANZIAMENTO

- B.1 Progetti finanziabili
 - B.1.a Bandi per le imprese
- B.2 Caratteristiche dell'agevolazione
- B.3 Regime di aiuto
 - B.3.a Aiuti concessi ad imprese
 - B.3.b Contributi concessi a Comuni, Comunità Montane e Unioni di Comuni
- B.4 Spese ammissibili

C. TEMPI E FASI DEL PROCEDIMENTO

- C.1 Presentazione delle domande
 - C.1.a Domanda di premialità
 - C.1.b Domanda di partecipazione
- C.2 Tipologia di procedura per l'assegnazione delle risorse
- C.3 Istruttoria
 - C.3.a Istruttoria delle Domande di premialità
 - C.3.b Istruttoria delle Domande di partecipazione
 - C.3.c Verifica di ammissibilità delle domande
 - C.3.d Valutazione di merito dei progetti
 - C.3.e Integrazione documentale

C.3.f Concessione dell'agevolazione e comunicazione degli esiti

C.4 Modalità e tempi di erogazione dell'agevolazione

C.4.a Caratteristiche della fase di rendicontazione

C.4.b Variazioni progettuali

D. DISPOSIZIONI FINALI

D.1 Obblighi dei soggetti beneficiari e dei soggetti partner

D.2 Decadenze e rinunce dei soggetti beneficiari

D.3 Proroghe dei termini

D.4 Ispezioni e controlli

D.5 Monitoraggio dei risultati

D.6 Responsabile del procedimento

D.7 Trattamento dei dati personali

D.8 Pubblicazione, informazioni e contatti

D.9 Diritto di accesso agli atti

D.10 Riepilogo date e termini temporali

ALLEGATI

Allegato 1 – Accordo di Partenariato

Allegato 2 – Proposta progettuale

Allegato 3 – Budget di progetto

Allegato 4 - Indicazioni per la redazione dei bandi per le imprese

Allegato 5 – Informativa sul trattamento dei dati personali

A. INTERVENTO, SOGGETTI E RISORSE

A.1 Finalità e obiettivi

La "ricostruzione" dell'economia dopo l'uragano devastante dovuto al virus Covid-19 dovrà tener conto della durissima prova a cui saranno state sottoposte le attività commerciali, di svago, di servizi alla persona, di ristorazione e somministrazione a causa dei lunghi mesi di attività bloccata o ridotta al minimo, riduzione forzata della mobilità, cambiamento dei comportamenti sociali e d'acquisto, incremento di costi, giacenze di magazzino invendute, difficoltà di accesso al credito e mille altre difficoltà.

Una crisi che cambierà il conto economico e l'equilibrio strutturale rischiando di minare l'esistenza stessa di una continuità di vetrine e di attività nei centri storici, nelle vie, nelle piazze e nei tanti luoghi da sempre animati da attività al dettaglio aperte al pubblico.

Una crisi che rischia di far precipitare nel degrado i centri e le periferie delle nostre città, non più adeguatamente presidiati e animati dalle attività che oggi vi si affacciano. Per questo Regione Lombardia intende sostenere con uno sforzo straordinario, insieme agli Enti locali, la vivacità del tessuto urbano e promuoverne una vera e **profonda rigenerazione economica urbana**, sostenendo progetti integrati tra operatori economici, enti locali, partner esterni pubblici e privati, capaci di realizzare benefici economici, ambientali e sociali.

Da un lato quindi, gli interventi per la ripresa dovranno tenere conto della necessità di sostenere la "**ricostruzione**" del **tessuto imprenditoriale dei territori**, nelle polarità urbane, nei piccoli paesi e nei percorsi che solcano il territorio, favorendo la ripartenza delle attività interrotte e l'avvio di nuove attività che vadano a compensare le inevitabili chiusure imposte dalla crisi.

Dall'altro lato, per far ripartire le attività economiche ed i servizi a utenti e visitatori, si dovrà fare i conti con l'esigenza di garantire **diversi e più alti standard di sicurezza e protezione**, sia per i consumatori che per i lavoratori, nonché saper cogliere appieno le opportunità di **modalità alternative di organizzazione delle vendite**, quali il commercio elettronico e la consegna a domicilio, in affiancamento al canale fisico tradizionale.

I **Distretti del Commercio**, nati per costruire strategie comuni e sinergiche tra mondo delle imprese, istituzioni pubbliche e attori sociali, possono costituire a maggior ragione oggi un eccezionale veicolo per rigenerare le polarità urbane, promuovere le risorse del territorio, riportare la fiducia e rianimare i consumi. I Distretti sono chiamati quindi ad esercitare la responsabilità di **ideare, organizzare e accompagnare interventi di sistema per la ripresa**.

La strategia d'uscita dalla crisi del virus Covid-19 non potrà essere una strategia di contenimento o meramente difensiva, ma anzi dovrà far leva su questo evento traumatico e di discontinuità, per **coltivare e accelerare i fattori di rilancio e di innovazione** che possano giocare a favore delle attività di prossimità,

dell'attrattività commerciale e turistica e dei consumi del territorio, a partire dai suoi centri urbani.

Quelli che vedremo trasformarsi e rinascere dopo questa crisi saranno **un commercio, un artigianato, una ristorazione e somministrazione, un sistema di offerta d'impresa e servizi profondamente cambiati**, capaci di massimizzare gli effetti positivi della digitalizzazione, del servizio al cliente, dell'esperienza sensoriale sul luogo, della unicità del contesto, della bellezza e dell'accessibilità del luogo di acquisto e di consumo, della capacità di usare tutte le leve del marketing moderno, per trovare soluzioni ed equilibri nuovi anche in seguito alla variazione della domanda.

Con queste finalità generali, la presente iniziativa persegue i seguenti obiettivi specifici:

- sostenere i Distretti del Commercio come **volano per la ripresa economica** dei settori del commercio, della ristorazione, dell'intrattenimento, del terziario e dell'artigianato artistico e di servizi, a seguito dell'emergenza sanitaria da Covid-19, favorendo **l'avvio di nuove attività e la ripresa di attività interrotte**, al fine di ricostituire così il tessuto diffuso delle imprese;
- sostenere il sistema delle imprese e gli Enti locali nell'**adozione di nuovi modelli strutturali, organizzativi e operativi** che permettano la ripresa delle attività anche a fronte delle maggiori **esigenze di sicurezza e protezione** dei lavoratori e dei consumatori, che sappiano sfruttare appieno il potenziale di **innovazione e digitalizzazione, commercio elettronico e consegna a domicilio** e che accompagnino le imprese verso **modelli sostenibili dal punto di vista ambientale**;
- favorire un ampio **partenariato pubblico-privato** tra istituzioni, associazioni di rappresentanza imprenditoriale e soggetti pubblici e privati del territorio che rafforzi la capacità di resilienza del tessuto economico e sociale dei Distretti del Commercio;
- strutturare e consolidare una **governance efficace** del Distretto, adottando il modello più adeguato e conforme alle esigenze del territorio, che garantisca condivisione delle scelte, continuità e sostenibilità negli anni delle attività.

A.2 Riferimenti normativi

Normativa dell'Unione Europea:

- **Regolamento (UE) n. 1407/2013** della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis";
- **Regolamento (UE) n. 651/2014** della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, relativamente all'Allegato 1 "Definizione di PMI";
- **Comunicazione C(2020) 1863 final** della Commissione del 19 marzo 2020 recante il "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e s.m.i.

Normativa nazionale:

- **Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 31 maggio 2017, n. 115**, “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012 n. 234 e successive modifiche ed integrazioni”.

Normativa regionale:

- **Legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6** “Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere” e s.m.i.;
- **Legge regionale 4 maggio 2020, n. 9** “Interventi per la ripresa economica”;
- **Deliberazione di Giunta regionale 28 ottobre 2009 n. 10397** “Modalità per l’individuazione degli ambiti territoriali – Distretti del commercio – ai sensi dell’articolo 4 bis della l.r. n. 14/1999”;
- **Deliberazione di Giunta regionale 2 luglio 2019 n. 1833** “Determinazioni in merito alla verifica del mantenimento dei requisiti previsti e alla costituzione dell’elenco dei distretti del commercio lombardi individuati ai sensi della d.g.r. 10397 del 28 ottobre 2009”;
- **Deliberazione di Giunta regionale 5 maggio 2020 n. 3100** “Approvazione dei criteri per l’emanazione del bando ‘Distretti del Commercio per la ricostruzione economica territoriale urbana’”.

A.3 Soggetti beneficiari

Sono ammissibili progetti relativi a Distretti del Commercio **iscritti all’Elenco dei Distretti del Commercio della Lombardia**¹, ai sensi delle d.g.r. n. 10397/2009 e n. 1833/2019, **alla data del 5 maggio 2020**².

Possono essere **beneficiari diretti** dei contributi regionali concessi dal bando in oggetto:

- **Comuni, Comunità Montane e Unioni di Comuni** aderenti ad un Distretto del Commercio (Distretto Urbano del Commercio – DUC o Distretto Diffuso a Rilevanza Intercomunale – DID) iscritto nell’Elenco dei Distretti del Commercio della Lombardia.

Possono inoltre essere beneficiari, **per il tramite dei Comuni, Comunità Montane e Unioni di Comuni** e attraverso bandi ad evidenza pubblica, le **Micro, Piccole e Medie Imprese**, singole, in partenariato o costituite in Rete di Imprese, in possesso dei seguenti requisiti³:

- Essere MPMI ai sensi dell’allegato 1 del Reg. UE n. 651/2014;
- Essere iscritte al Registro delle Imprese e risultare attive;
- Disporre di una **unità locale** collocata all’interno dell’**ambito territoriale del Distretto del Commercio** che soddisfi almeno una delle seguenti condizioni:

¹ L’Elenco dei Distretti del Commercio della Lombardia, costantemente aggiornato, con l’elenco di tutti i Comuni aderenti, è disponibile al link <https://hub.dati.lombardia.it/d/4u58-vkq8>.

² Data di approvazione della D.G.R. 3100/2020 “Approvazione dei criteri per l’emanazione del bando ‘Distretti del Commercio per la ricostruzione economica territoriale urbana’”.

³ I requisiti dovranno essere posseduti alla data di presentazione della domanda, con l’eccezione dell’unità locale all’interno del territorio del Distretto, che dovrà essere posseduta alla data di richiesta di erogazione.

- Svolgere attività di **ristorazione, somministrazione o vendita diretta al dettaglio** di beni o servizi, **con vetrina su strada o situata al piano terreno degli edifici**;
- Fornire servizi tecnologici innovativi di **logistica, trasporto e consegna a domicilio** alle imprese del commercio, della ristorazione, del terziario e dell'artigianato che coprano in tutto o in parte il territorio del Distretto del Commercio;
- Non avere alcuno dei soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (c.d. Codice delle leggi antimafia) per il quale sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione di cui all'art. 67 del citato D.Lgs.;
- In caso di inquadramento degli aiuti nell'ambito del Reg. UE n. 1407/2013 "De minimis", non rientrare nel campo di esclusione di cui all'art. 1 del suddetto Regolamento;
- In caso di inquadramento degli aiuti nell'ambito del "Quadro temporaneo" di cui alla Comunicazione C(2020) 1863 della Commissione Europea, non essere in difficoltà, secondo la definizione di cui all'art. 2 comma 18 del Regolamento (UE) 651/2014, alla data del 31/12/2019.

Possono infine essere beneficiari, per il tramite dei Comuni, Comunità Montane e Unioni di Comuni e attraverso bandi ad evidenza pubblica, **aspiranti imprenditori** che soddisfino le seguenti condizioni:

- Non avere cause di divieto, di decadenza, di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (c.d. Codice delle leggi antimafia)
- Avviare, secondo i tempi previsti dai singoli bandi e comunque prima dell'erogazione dell'agevolazione da parte del Comune, **una attività economica che soddisfi i requisiti sopra previsti**.

Infine, **in fase di erogazione finale** del contributo, le imprese beneficiarie dovranno essere **in regola con gli obblighi contributivi**, come attestato dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità è acquisito d'ufficio dai Comuni, Comunità Montana e Unioni di Comuni presso gli enti competenti, in base a quanto stabilito dall'art. 6 del Decreto del 30.01.2015 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. Serie Generale n. 125 del 1.6.2015). In caso di accertata irregolarità in fase di erogazione, verrà trattenuto l'importo corrispondente all'inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi (L. n. 98/2013, art. 31 commi 3 e 8-bis).

A.4 Partenariato

I progetti devono essere promossi e realizzati da un **partenariato** composto **obbligatoriamente** almeno da:

- **Comuni, Comunità Montane e Unioni di Comuni** beneficiari, aderenti al Distretto del Commercio;
- **Associazioni di rappresentanza imprenditoriale del commercio maggiormente rappresentative** a livello provinciale ai sensi della Legge 580/1993, aderenti al Distretto del Commercio.

Potranno inoltre essere inclusi nel partenariato:

- Altre associazioni di categoria imprenditoriali aderenti al Distretto;
- Camere di Commercio ed altri soggetti pubblici;
- Altre associazioni di categoria imprenditoriali non aderenti al Distretto, associazioni dei consumatori, associazioni sindacali, sociali e culturali, singole imprese ed altri soggetti privati.

Capofila del partenariato dovrà necessariamente essere il **Comune, Comunità Montana o Unione di Comuni capofila del Distretto del Commercio**, che assumerà il ruolo di referente organizzativo e amministrativo del progetto e di interlocutore unico nei confronti di Regione Lombardia per la presentazione delle domande, l'attuazione dei progetti e la rendicontazione finale.

I soggetti partner parteciperanno alla realizzazione del progetto ed eventualmente al sostenimento delle relative spese, ad esempio attraverso: la gestione dei bandi di finanziamento per le imprese da parte delle Camere di Commercio; il cofinanziamento di opere e bandi rivolti alle imprese da parte di altri soggetti pubblici; la sponsorizzazione delle attività di progetto da parte di imprese e altri soggetti privati; la realizzazione diretta di alcune attività di progetto, anche senza spesa, da parte di soggetti pubblici e privati.

Ruolo e impegni in capo a ciascun partner dovranno essere **formalizzati attraverso la sottoscrizione da parte di tutti i partner di un Accordo di Partenariato**, redatto secondo il facsimile di cui all'Allegato 1, da allegare in fase di presentazione della Domanda di partecipazione, come dettagliato al punto C.1.b "Domanda di partecipazione".

A.4.a *Condivisione dei contenuti progettuali*

I partner promotori del progetto sono tenuti a provvedere, prima della presentazione della Domanda di partecipazione, ad una **condivisione diffusa dei contenuti progettuali con le imprese delle aree interessate dagli interventi**, al fine di presentare ai destinatari finali obiettivi ed azioni e ricevere da questi commenti e suggerimenti.

Le specifiche modalità di condivisione, anche in via esclusivamente telematica, sono lasciate alla scelta dei partner di progetto. Tale fase potrà essere gestita direttamente dal Capofila di progetto o delegata ad altri partner. Potranno essere previste: invio di informative; presentazioni con pubblico, anche telematiche; raccolta di opinioni e suggerimenti; raccolta di proposte di contenuti progettuali; costituzione gruppi di lavoro o comitati per la preparazione del progetto ecc.

In fase di presentazione della Domanda di partecipazione, all'interno della "Proposta progettuale", come dettagliato al punto C.1.b "Domanda di partecipazione", dovrà essere dato atto delle attività poste in essere a questo scopo e dei risultati ottenuti.

I progetti che sapranno **dare conto in maniera adeguata** dell'avvenuta condivisione con le imprese riceveranno una premialità nella valutazione di merito come indicato al punto C.3.d "Valutazione di merito dei progetti".

A.4.b Progetti interdistrettuali

È infine possibile presentare **progetti interdistrettuali**, ovvero progetti comuni a due o più Distretti, anche al fine di ottenere economie di scala e di rete, nonché di accelerare la diffusione delle buone prassi così introdotte. Tali progetti riceveranno una premialità nella valutazione di merito come indicato al punto C.3.d "Valutazione di merito dei progetti".

Nel caso di un progetto interdistrettuale, ciascun Distretto provvederà a presentare autonomamente la propria Domanda di partecipazione. I singoli progetti dovranno però:

- Citare gli altri Distretti con cui il progetto viene condiviso;
- Presentare la stessa strategia generale di progetto;
- Descrivere le motivazioni alla base della condivisione del progetto e i benefici attesi;
- Presentare in prevalenza le stesse tipologie di attività, riconducibili alla strategia generale, fatta salva la possibilità di prevedere attività specifiche per un singolo Distretto che rispondano ad esigenze locali.

A.5 Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria del bando in oggetto è pari a complessivi **€ 22.564.950,00**, così suddivisi:

- **€ 20.000.000,00 in conto capitale**, di cui:
 - € 10.000.000,00 a valere sull'esercizio finanziario 2020
 - € 10.000.000,00 a valere sull'esercizio finanziario 2021
- **€ 2.564.950,00 di parte corrente**.

Regione Lombardia si riserva la facoltà di procedere, con successivi atti, allo stanziamento di ulteriori risorse al fine di consentire l'apertura di ulteriori finestre del bando in oggetto o l'approvazione di ulteriori edizioni della misura.

B. CARATTERISTICHE DEL FINANZIAMENTO

B.1 Progetti finanziabili

Per essere ammissibili, i progetti dovranno:

- Perseguire le **finalità** previste al punto A.1 "Finalità e obiettivi";
- Descrivere il **contesto** del Distretto del Commercio, dando conto della situazione del tessuto di imprese del commercio, della ristorazione, del terziario, dell'artigianato, dei servizi e dell'intrattenimento presente **prima dell'emergenza sanitaria** e dell'**impatto** che questa ha avuto sulle attività economiche;
- Individuare una **strategia comune** per la ripresa delle attività economiche e per l'adozione di nuove modalità strutturali, organizzative e operative per

l'adeguamento delle attività alle nuove esigenze di sicurezza e protezione e a modalità alternative di organizzazione delle vendite, in affiancamento al canale fisico tradizionale;

- Redigere un **piano di attività e di interventi** che diano attuazione alla strategia proposta, coerenti con quanto indicato di seguito al presente punto.

I progetti potranno **interessare l'intero territorio del Distretto del Commercio oppure individuarne una o più porzioni**, composte da un numero limitato di vie/piazze/aree o da alcuni dei Comuni aderenti.

I progetti dovranno essere **conclusi e rendicontati entro il 31 dicembre 2021**.

Sono ammissibili, se rispondenti alla strategia generale, le seguenti categorie di interventi:

A. Interventi realizzati dalle imprese:

- 1) Avvio di **nuove attività** del commercio, della ristorazione, del terziario e dell'artigianato all'interno di spazi sfitti o in disuso, anche sfruttando le possibilità di utilizzo temporaneo consentito dalla l.r. 18/2019, oppure **subentro** di un nuovo titolare presso una attività esistente, incluso il **passaggio generazionale** tra imprenditori della stessa famiglia;
- 2) **Rilancio di attività già esistenti** del commercio, della ristorazione, del terziario e dell'artigianato;
- 3) **Adeguamento strutturale, organizzativo e operativo dell'attività alle nuove esigenze di sicurezza e protezione** della collettività e dei singoli consumatori (protezione dei lavoratori, mantenimento delle distanze di sicurezza, pulizia e sanificazione, differenziazione degli orari, ecc.);
- 4) Organizzazione di **servizi di logistica, trasporto e consegna a domicilio e di vendita online**, come parte accessoria di un'altra attività o come attività autonoma di servizio alle imprese, con preferenza per l'utilizzo di sistemi e mezzi a basso impatto ambientale;
- 5) **Accesso, collegamento e integrazione dell'impresa con infrastrutture e servizi comuni** offerti dal Distretto o compartecipazione alla realizzazione di tali infrastrutture e servizi comuni.

B. Interventi realizzati da Comuni, Comunità Montane e Unioni di Comuni e altri partner di progetto:

- 1) Opere di **rigenerazione, riqualificazione e adeguamento dell'area e del contesto** del Distretto del Commercio, con benefici economici, ambientali e sociali (sistemazione viabilità e controllo accessi, predisposizione di strutture e attrezzature per servizi comuni, riqualificazione arredo urbano e verde, ampliamento spazi esterni per attività commerciali, ecc.);
- 2) Predisposizione e gestione di **servizi comuni per le imprese e l'utenza** (in tema di pulizia e sanificazione, controllo degli accessi, sicurezza e protezione, connettività, mobilità, commercio online, adozione di tecnologie digitali e di infrastrutture informatiche, logistica, trasporto e consegna a domicilio, servizi

smart per la gestione dei rifiuti e l'economia circolare, informazione ad imprese e consumatori ecc.);

- 3) **Stanziamenti sui bandi per le imprese aggiuntivi** rispetto alla quota regionale, a carico dei Comuni, Comunità Montane e Unioni di Comuni o degli altri partner di progetto;
- 4) **Azzeramento o riduzione di imposte locali, sostegno ai canoni locativi o altri incentivi** per le imprese.

Le attività e gli interventi **dovranno interessare l'area oggetto del progetto**, individuata all'interno dell'ambito territoriale del Distretto. In particolare, gli interventi delle imprese dovranno interessare l'**unità locale localizzata all'interno dell'area oggetto del progetto**.

I Comuni, le Comunità Montane e le Unioni di Comuni potranno anche utilizzare le facoltà previste dalla più recente normativa regionale in materia di commercio e di urbanistica per introdurre agevolazioni e forme di premialità ai Distretti assecondandone l'attrattività e la vitalità.

Laddove i progetti prevedano la predisposizione e la realizzazione di **servizi comuni**, in fase di rendicontazione finale, dovrà essere **documentata anche la loro effettiva attivazione e operatività**.

B.1.a Bandi per le imprese

I progetti dovranno **obbligatoriamente destinare una quota del contributo regionale in conto capitale** al finanziamento da parte dei Comuni, Comunità Montane e Unioni di Comuni di **interventi realizzati dalle imprese** come descritti al precedente punto B.1 "Progetti finanziari". La quota di contributo regionale disponibile per tale scopo è definita al successivo punto B.2 "Caratteristiche dell'agevolazione".

I Comuni, le Comunità Montane e le Unioni di Comuni possono, in relazione alle caratteristiche del proprio territorio, stabilire uno stanziamento inferiore alla quota di contributo regionale disponibile, rinunciando pertanto a una quota di risorse, oppure stanziare risorse aggiuntive rispetto alla quota di contributo regionale, con risorse proprie o di altri soggetti partner.

Il finanziamento degli interventi realizzati dalle imprese dovrà avvenire per mezzo di **bandi ad evidenza pubblica**. Il contenuto minimo obbligatorio di tali bandi e gli ambiti decisionali in capo a Comuni, Comunità Montane e Unioni di Comuni nella loro emanazione sono riportati all'Allegato 4.

Gli elementi essenziali dei bandi (requisiti dei beneficiari, interventi ammissibili, importo dell'agevolazione, tempistiche, tipologia della procedura di selezione) dovranno essere già descritti in linea generale all'interno del progetto.

I Comuni, le Comunità Montane e le Unioni di Comuni potranno integrare i bandi prevedendo **ulteriori tipologie di interventi ammissibili** rispetto a quanto previsto al punto B.1 "Progetti finanziari", purché **rispondenti alle finalità del presente bando e alla strategia generale del progetto**.

I Comuni, le Comunità Montane e le Unioni di Comuni che provvederanno ad **emanare tali bandi e a concluderli con la concessione dei contributi entro il 2020** beneficeranno di una **premialità di contributo**, come descritto al successivo punto B.2 "Caratteristiche dell'agevolazione".

Per beneficiare della suddetta premialità, i proponenti dovranno:

- Presentare, in una prima fase, una "Domanda di premialità";
- Adottare gli atti formali per l'emanazione dei bandi e successivamente inviarli a Regione Lombardia, al più tardi in fase di presentazione della Domanda di partecipazione;
- Presentare la "Domanda di partecipazione" al presente bando recante il progetto complessivo inclusivo del bando per le imprese.

Qualora, successivamente alla concessione o all'erogazione degli aiuti alle imprese, risultassero risorse residue rispetto alla dotazione dei bandi, i Comuni, le Comunità Montane e le Unioni di Comuni hanno la facoltà di **emanare ulteriori successive edizioni dei bandi**, purché sia rispettato il termine ultimo di conclusione del progetto previsto al **31 dicembre 2021**, come sopra specificato. Tale facoltà vale anche per gli eventuali residui sui bandi da emanare nel 2020 per l'ottenimento della premialità di contributo.

B.2 Caratteristiche dell'agevolazione

Il bando in oggetto concorre al finanziamento del progetto per un massimo pari agli importi e alle percentuali sotto indicati. I soggetti beneficiari devono provvedere a finanziare il progetto per la quota restante con altre fonti.

A ciascun progetto sarà riconosciuto un contributo definito come di seguito specificato:

A. Per la generalità dei DUC e dei DID:

- Fino a **€ 100.000 in conto capitale**, per la concessione di **contributi alle imprese** con bandi ad evidenza pubblica;
- Fino a **€ 30.000 in conto capitale** concesse direttamente **a Comuni, Comunità Montane e Unioni di Comuni** per spese in conto capitale da loro sostenute;
- Fino a **€ 20.000 di parte corrente** concesse direttamente **a Comuni, Comunità Montane e Unioni di Comuni** per spese di parte corrente da loro sostenute.

B. Per i DUC collocati presso Comuni capoluogo di provincia:

- Fino a **€ 170.000 in conto capitale**, per la concessione di **contributi alle imprese** con bandi ad evidenza pubblica;
- Fino a **€ 50.000 in conto capitale** concesse direttamente **al Comune** per spese in conto capitale da esso sostenute;
- Fino a **€ 20.000 di parte corrente** concesse direttamente **al Comune** per spese di parte corrente da esso sostenute.

C. **Per il Comune di Milano** sarà possibile presentare anche diversi progetti riguardanti differenti DUC del proprio territorio. Il contributo massimo concedibile per la totalità dei progetti presentati sarà pari a quanto di seguito specificato:

- Fino a **€ 400.000 in conto capitale**, per la concessione di **contributi alle imprese** con bandi ad evidenza pubblica;
- Fino a **€ 120.000 in conto capitale** concesse direttamente **al Comune** per spese in conto capitale da esso sostenute;
- Fino a **€ 50.000 di parte corrente** concesse direttamente **al Comune** per spese di parte corrente da esso sostenute;

I Comuni, le Comunità Montane e le Unioni di Comuni che provvederanno ad **emanare bandi per le imprese e a concluderli con la concessione dei contributi entro il 2020** riceveranno le seguenti premialità di contributo:

- Per la generalità dei DUC e dei DID: **ulteriori € 30.000** concessi direttamente a **Comuni, Comunità Montane e Unioni di Comuni** per spese in conto capitale da loro sostenute (per un totale di € 60.000);
- Per i DUC collocati presso Comuni capoluogo di provincia: **ulteriori € 50.000** concessi direttamente **al Comune** per spese in conto capitale da esso sostenute (per un totale di € 100.000);
- Per il Comune di Milano: **ulteriori € 120.000** concessi direttamente **al Comune** per spese in conto capitale da esso sostenute (per un totale di € 240.000).

La quota di contributo in conto capitale destinata alle **imprese** potrà essere riconosciuta dai Comuni, Comunità Montane e Unioni di Comuni a fronte di progetti che prevedano interventi coerenti con quanto previsto al punto B.1 "Progetti ammissibili" e B.1.a "Bandi per le imprese" e un **budget liberamente composto dalle spese in conto capitale e di parte corrente** come previste al successivo punto B.4 "Spese ammissibili".

Il contributo alle imprese non potrà essere superiore al **50% della spesa ammissibile totale (in conto capitale e di parte corrente)** e in ogni caso **non superiore all'importo delle spese in conto capitale**.

Il contributo di parte corrente e la restante quota di contributo in conto capitale saranno riconosciute ai **Comuni, Comunità Montane e Unioni di Comuni** a fronte di interventi coerenti con quanto previsto al punto B.1 "Progetti ammissibili" e di un **budget liberamente composto dalle spese in conto capitale e di parte corrente** previste al successivo punto B.4 "Spese ammissibili".

In tale budget potranno essere incluse anche **spese in conto capitale e di parte corrente sostenute da altri partner di progetto** per interventi coerenti con quanto previsto al punto B.1 "Progetti ammissibili".

Il contributo riconosciuto ai Comuni, Comunità Montane e Unioni di Comuni, escluse le risorse assegnate per l'emanazione di bandi per le imprese, non potrà essere superiore al **30% della spesa ammissibile totale (in conto capitale e di parte**

corrente, sostenute dai Comuni, Comunità Montane e Unioni di Comuni e dagli altri partner) e in ogni caso:

- Il contributo in conto capitale **non potrà essere superiore all'importo delle spese in conto capitale sostenute dai Comuni, Comunità Montane e Unioni di Comuni;**
- Il contributo di parte corrente **non potrà essere superiore all'importo delle spese di parte corrente sostenute dai Comuni, Comunità Montane e Unioni di Comuni.**

B.3 Regime di aiuto

B.3.a Aiuti concessi ad imprese

Gli aiuti concessi da Comuni, Comunità Montane e Unioni di Comuni alle imprese, in attuazione del bando in oggetto:

- A. Devono da questi essere concessi ed erogati nel rispetto del **Regolamento UE n. 1407/2013** della Commissione del 18 dicembre 2013 (pubblicato sulla G.U. dell'Unione Europea L 352 del 24/12/2013) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "**de minimis**", ai sensi del quale una impresa unica, come definita ai sensi dell'art. 2.2 del Regolamento stesso, può ottenere aiuti "de minimis" a qualsiasi titolo complessivamente non superiori a € 200.000,00 (€ 100.000,00 per il settore del trasporto merci per conto terzi) nell'ultimo triennio (art. 3.2).

Se il richiedente ha ottenuto aiuti riconducibili alla categoria "de minimis" d'importo complessivamente inferiore al massimale pertinente, tale limite, per effetto della concessione dell'aiuto richiesto, non potrà essere superato durante il periodo che copre l'esercizio finanziario interessato e i due esercizi precedenti. Qualora la concessione dell'aiuto "de minimis" comporti il superamento del massimale di aiuto di cui al Regolamento in "de minimis", secondo quanto previsto al comma 4 dell'art. 14 del D.M. 31/05/2017 n. 115, l'**aiuto potrà essere concesso nei limiti del massimale "de minimis" ancora disponibile**. L'aiuto si considera concesso (art. 3.4) nel momento in cui sorge per il beneficiario il diritto a ricevere l'aiuto stesso.

In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti "de minimis" a favore della nuova impresa o dell'impresa acquirente superino il massimale pertinente, occorre tener conto di tutti gli aiuti "de minimis" precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione. Gli aiuti "de minimis" concessi legalmente prima della fusione o dell'acquisizione restano legittimi. In caso di scissione di un'impresa in due o più imprese distinte, l'importo degli aiuti "de minimis" concesso prima della scissione è assegnato all'impresa che ne ha fruito, che in linea di principio è l'impresa che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli aiuti "de minimis". Qualora tale attribuzione non sia possibile, l'aiuto "de minimis" è ripartito proporzionalmente

sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione.

Solo fino al 1° luglio 2020, le imprese richiedenti il cui esercizio finanziario non coincide con l'anno solare di riferimento dovranno sottoscrivere una dichiarazione, ai sensi del d.p.r. 445/2000, che informi su eventuali aiuti "de minimis", ricevuti nell'arco degli ultimi tre esercizi finanziari in relazione alla propria attività rientrante nella nozione di impresa unica, con relativo cumulo complessivo degli aiuti "de minimis" ricevuti.

Non sono ammessi sul presente bando gli aiuti alle esportazioni né agli aiuti subordinati all'uso di prodotti nazionali rispetto a prodotti importati. In particolare, non si applica agli aiuti che finanziano la costituzione e la gestione di una rete di distribuzione in altri Stati membri o paesi terzi. Non costituiscono di norma aiuti all'esportazione gli aiuti inerenti ai costi relativi a studi o servizi di consulenza necessari per il lancio di nuovi prodotti oppure per il lancio di prodotti già esistenti su un nuovo mercato in un altro Stato membro o paese terzo.

Gli aiuti concessi alle imprese sulla base del Regolamento (UE) n. 1407/2013 **potranno essere cumulati con altri aiuti concessi per le stesse spese ammissibili** secondo quanto previsto all'art. 5 del suddetto Regolamento. Resta salva la facoltà dei Comuni, Comunità Montane e Unioni di Comuni, all'atto dell'emanazione dei bandi di finanziamento delle imprese, di introdurre il divieto di cumulo con altri aiuti.

- B. In alternativa, possono essere concessi nel rispetto del "**Quadro temporaneo per le misure di Aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19**", approvato con **Comunicazione C(2020) 1863 del 19/03/2020** e s.m.i., nell'ambito del Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato, contenuto nel D.L. 19 maggio 2020, n. 34 e dichiarato dalla Commissione Europea compatibile con le vigenti disposizioni del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, con decisione C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020.

Nell'ipotesi di concessione nell'ambito del suddetto Quadro temporaneo, gli aiuti **dovranno essere concessi entro il 31/12/2020**, salvo proroghe, e non potranno essere concessi ad imprese che, alla data del 31/12/2019, risultassero trovarsi in situazione di difficoltà secondo la definizione di cui all'art. 2 comma 18 del Regolamento (UE) 651/2014. Le imprese richiedenti dovranno sottoscrivere una dichiarazione, ai sensi del d.p.r. 445/2000, che attesti di non essere in difficoltà secondo la definizione citata.

Il Responsabile del Procedimento provvederà con proprio atto a dare **indicazioni ai Comuni, Comunità Montane e Unioni di Comuni per disciplinare il richiamato "Quadro temporaneo"**, in particolare per gli aspetti tecnici relativi alla verifica del rispetto del massimale ivi indicato.

I Comuni, le Comunità Montane e le Unioni di Comuni sono responsabili della corretta applicazione del Regolamento "de minimis" sopra richiamato, della registrazione degli aiuti nel Registro Nazionale Aiuti e degli adempimenti connessi ai sensi del D.M. 115/2017 che ha approvato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA). Sono altresì

responsabili della corretta applicazione delle indicazioni applicative relative al "Quadro temporaneo" sopra richiamato fornite da Regione Lombardia.

Regione Lombardia si riserva di **verificare, in fase di realizzazione del progetto e di verifica della rendicontazione finale, la corretta applicazione della normativa citata in materia di Aiuti di Stato.**

B.3.b Contributi concessi a Comuni, Comunità Montane e Unioni di Comuni

Relativamente ai contributi concessi a Comuni, Comunità Montane e Unioni di Comuni, nei casi in cui l'attività svolta persegua fini istituzionali, nell'esercizio di poteri pubblici, e non si caratterizzi come attività economica, tali contributi **non sono rilevanti per l'applicazione della disciplina europea in materia di Aiuti di Stato.**

Laddove invece l'attività svolta si caratterizzi, anche solo in parte, come attività economica, i contributi a Comuni, Comunità Montane e Unioni di Comuni sono concessi ed erogati nel rispetto del **Regolamento UE n. 1407/2013 "de minimis"**, secondo quanto specificato al precedente punto B.3.a "Aiuti concessi ad imprese".

I contributi concessi a Comuni, Comunità Montane e Unioni di Comuni in base al presente bando, laddove non rilevanti per l'applicazione della disciplina europea sugli Aiuti di Stato, **possono essere cumulati** con altri contributi concessi per le stesse spese ammissibili, inclusi contributi concessi ai sensi della Legge regionale n. 9/2020, purché tale cumulo **non superi il valore del 100% delle spese ammissibili ed effettivamente sostenute.** Laddove questi siano invece concessi sulla Regolamento UE n. 1407/2013 "de minimis", potranno essere cumulati con altri aiuti concessi per le stesse spese ammissibili secondo quanto previsto all'art. 5 del suddetto Regolamento.

B.4 Spese ammissibili

Sono ammissibili, purché finalizzate all'attuazione di interventi di cui al punto B.1 "Progetti ammissibili" e rispondenti alla strategia generale di progetto, le seguenti tipologie di spesa:

A. Spese in conto capitale:

- **Opere e lavori pubblici**, da parte dei Comuni, Comunità Montane e Unioni di Comuni o altri soggetti pubblici, comprese spese tecniche per progettazione, direzione lavori e collaudo;
- **Opere edili private** (ristrutturazione, ammodernamento dei locali, lavori su facciate ed esterni ecc.);
- Installazione o ammodernamento di **impianti**;
- **Arredi** e strutture temporanee;
- **Macchinari, attrezzature ed apparecchi**, comprese le spese di installazione strettamente collegate;
- **Veicoli** da destinare alla consegna a domicilio o all'erogazione di servizi comuni;

- Realizzazione, acquisto o acquisizione tramite licenza pluriennale di **software, piattaforme informatiche, applicazioni per smartphone, siti web** ecc.;
- Ulteriori **agevolazioni alle imprese** da parte di Comuni, Comunità Montane e Unioni di Comuni o altri soggetti pubblici;

B. Spese di parte corrente:

- Spese di **gestione di servizi comuni** erogati dai Comuni, Comunità Montane e Unioni di Comuni o altri soggetti pubblici (incarichi e affidamenti esterni, manutenzioni, materiali di consumo, canoni di affitto ecc.);
- Spese per la **governance** del Distretto;
- Spese per **studi ed analisi** (indagini di mercato, consulenze strategiche, analisi statistiche, attività di monitoraggio ecc.) e spese per la **predisposizione del progetto**;
- **Materiali di consumo per la protezione** dei lavoratori e dei consumatori **e per la pulizia e sanificazione** dei locali e delle merci;
- Canoni annuali per l'utilizzo di **software, piattaforme informatiche, applicazioni per smartphone, siti web** ecc.;
- Spese per l'acquisizione di servizi di **vendita online e consegna a domicilio**;
- Servizi per **la pulizia e la sanificazione** dei locali e delle merci;
- Spese per **eventi e animazione**;
- Spese di **promozione, comunicazione e informazione** ad imprese e consumatori (materiali cartacei, pubblicazioni e annunci sui mezzi di informazione, comunicazione sui social networks ecc.);
- **Formazione** in tema di sicurezza e protezione di lavoratori e consumatori, comunicazione e marketing, tecnologie digitali;
- **Affitto dei locali** per l'esercizio dell'attività di impresa (solo per le imprese beneficiarie dei bandi di finanziamento);
- Ulteriori **agevolazioni alle imprese** da parte di Comuni, Comunità Montane e Unioni di Comuni o altri soggetti pubblici;
- **Minori entrate** di Comuni, Comunità Montane e Unioni di Comuni a seguito dell'azzeramento o riduzione di imposte e tasse locali.

Sono ammissibili le spese effettivamente sostenute dal soggetto beneficiario e dagli altri soggetti partner, ritenute pertinenti e direttamente imputabili al progetto e i cui giustificativi di spesa decorrano **a partire dalla data di 5 maggio 2020**⁴. Per determinare l'ammissibilità temporale di una determinata spesa, rileva la **data di emissione della relativa fattura**.

Le spese si intendono al netto di IVA e di altre imposte e tasse, ad eccezione dei casi in cui l'IVA sia realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario e non sia in alcun modo recuperabile dallo stesso, tenendo conto della disciplina fiscale cui

⁴ Data di approvazione della D.G.R. 3100 "Approvazione dei criteri per l'emanazione del bando "Distretti del Commercio per la ricostruzione economica territoriale urbana".

il beneficiario è assoggettato (indipendentemente dalla loro natura pubblica o privata).

Non sono ammissibili:

- Le spese fatturate da fornitori che si trovino con il cliente in rapporti di controllo, come definiti ai sensi dell'art. 2359 del c.c., o che abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza, fatta eccezione per le spese fatturate a Enti pubblici da loro società in house e altri soggetti da questi controllati, a fronte di affidamenti adottati con atti formali nel rispetto del D.Lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici";
- Le spese per l'acquisto di beni usati ovvero per il leasing di impianti, arredi, macchinari, attrezzature e veicoli;
- I pagamenti effettuati in contanti o tramite compensazione di qualsiasi tipo tra cliente e fornitore;
- Le spese per servizi continuativi, periodici o connessi ai normali costi di funzionamento del soggetto beneficiario o partner (come la consulenza fiscale ordinaria e i servizi regolari), se non esplicitamente ammesse;
- Le spese di viaggio (trasferita, vitto e alloggio);
- I lavori in economia;
- Le spese per il personale dipendente;
- Qualsiasi forma di autofatturazione.

C. TEMPI E FASI DEL PROCEDIMENTO

C.1 Presentazione delle domande

Le **Domande di partecipazione** dovranno essere presentate **dai Comuni, Comunità Montane o Unioni di Comuni capofila del Distretto del Commercio**, che dovranno farsi carico di raccogliere la documentazione in capo agli altri partner di progetto.

Per beneficiare della premialità di contributo di cui al punto B.2 "Caratteristiche dell'agevolazione", i soggetti capofila dovranno, preventivamente alla Domanda di partecipazione, presentare una **Domanda di premialità**.

C.1.a Domanda di premialità

Le Domande di premialità potranno essere presentate **a partire dalle ore 10.00 del 5 giugno 2020 ed entro le ore 16.00 del 30 settembre 2020**. In ogni caso devono essere presentate **non successivamente alla presentazione della Domanda di partecipazione**.

Nella Domanda di premialità, il soggetto capofila del Distretto del Commercio deve impegnarsi, per conto del relativo Distretto, a procedere **entro il 31 dicembre 2020** a:

- **emanare i bandi** per la concessione di contributi alle imprese;
- **concedere i relativi contributi** alle imprese beneficiarie.

La Domanda di premialità dovrà:

- essere inviata esclusivamente tramite il sistema informatico "Bandi Online" (www.bandiservizi.it);
- essere sottoscritta con **firma elettronica** dal legale rappresentante, o suo delegato del soggetto capofila;
- riportare, secondo il modello generato dal sistema informatico, l'indicazione dello stanziamento che si intende mettere a bando e, nel caso di DID, degli Enti che procederanno all'emanazione dei bandi e dell'importo destinato a ciascuno.

Non sarà necessario, in questa fase, allegare ulteriore documentazione.

Successivamente alla sua emanazione, il bando e i relativi atti di approvazione formale potranno essere inviati a Regione Lombardia, tramite il sistema informatico "Bandi Online" (www.bandiservizi.it), al fine di ottenere l'**erogazione del relativo acconto**, come specificato al successivo punto C.4 "Modalità e tempi di erogazione dell'agevolazione".

Qualora non siano stati inviati precedentemente, tali atti dovranno **in ogni caso essere allegati alla Domanda di partecipazione**.

C.1.b Domanda di partecipazione

Le Domande di partecipazione potranno essere presentate **a partire dalle ore 10.00 del 1° luglio 2020 e fino alle ore 16.00 del 30 settembre 2020**, esclusivamente tramite la piattaforma "**Bandi Online**" (www.bandiservizi.it).

Per ogni Distretto può essere presentata **una sola Domanda di partecipazione**.

Per il Comune di Milano, sarà invece possibile presentare una **sola domanda recante un progetto complessivo** riguardanti l'intero territorio oppure **diverse domande recanti progetti riguardanti differenti DUC** del proprio territorio, fino al massimo di una domanda per ogni DUC, tenuto conto del limite sul contributo massimo complessivamente concedibile indicato al punto B.2 "Caratteristiche dell'agevolazione".

Per presentare la Domanda di partecipazione, il soggetto richiedente deve avere un profilo attivo sul sistema informatico. Nel caso in cui non sia profilato, il soggetto richiedente deve:

- Registrare una persona fisica come utente, al fine del rilascio delle credenziali di accesso al sistema informatico (la registrazione deve essere effettuata dalla persona incaricata della compilazione della domanda in nome e per conto del soggetto richiedente);
- Provvedere alla profilazione del soggetto richiedente, inserendo tutti i dati richiesti dal sistema;
- Attendere la validazione del profilo (i tempi di validazione potranno richiedere, a seconda della modalità di registrazione e profilazione utilizzata, fino a 16 ore lavorative).

La verifica dell'aggiornamento e della correttezza dei dati presenti sul profilo all'interno del sistema informativo è a esclusiva cura e responsabilità dell'impresa richiedente.

È necessario che il soggetto richiedente indichi nella Domanda un **indirizzo di Posta Elettronica Certificata valido e funzionante** dove saranno inviate tutte le comunicazioni inerenti al bando.

La Domanda di partecipazione deve includere la seguente documentazione, pena l'inammissibilità della domanda:

- 1) **Richiesta di contributo**, generata dal sistema informatico e contenente tutte le attestazioni, ai sensi del DPR 445/2000, relative ai requisiti di ammissibilità, sottoscritta con firma elettronica dal legale rappresentante, o suo delegato, del soggetto capofila;
- 2) **Accordo di partenariato**, redatto secondo il facsimile Allegato 1, sottoscritto dal legale rappresentante, o suo delegato, di ciascun partner di progetto con firma elettronica, o in alternativa con firma autografa corredata da copia del **documento di identità** del firmatario;
- 3) **Proposta progettuale**, redatta secondo il facsimile Allegato 2, scaricabile dal sistema e contenente tutti gli elementi descrittivi del contesto del Distretto, del partenariato di progetto, della strategia generale e degli interventi da realizzare, inclusi gli elementi essenziali dei bandi di finanziamento alle imprese ancora da emanare, da approvare insieme all'Accordo di Partenariato e da caricare a sistema;
- 4) **Budget di progetto**, redatto secondo il facsimile Allegato 3, scaricabile dal sistema, contenente il dettaglio delle spese previste in capo a tutti i soggetti partner coinvolti, da approvare insieme all'Accordo di Partenariato e da caricare a sistema, nonché da compilare direttamente a sistema su "Bandi Online"⁵;
- 5) **Cartografia** dell'area interessata dal progetto, con localizzazione degli interventi previsti;
- 6) Copia dei **provvedimenti** adottati da ciascun Comune, Comunità Montana o Unione di Comuni per l'approvazione della partecipazione al progetto e degli interventi in esso previsti di propria competenza e per la copertura finanziaria della spesa relativa a questi ultimi;
- 7) (Eventuale) Copia dei **bandi di finanziamento alle imprese** definitivamente emanati e relativi **atti formali di approvazione**, con indicazione del **codice CAR** identificativo della misura rilasciato dal Registro Nazionale Aiuti, solo in caso sia stata richiesta la premialità e qualora non già precedentemente inviati.

Firma elettronica. Ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea numero 910/2014, cosiddetto regolamento "eIDAS" (electronic IDentification Authentication and Signature - Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica), la sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione al bando dovrà essere effettuata

⁵ In caso di incoerenza tra il Budget compilato a sistema su "Bandi Online" e Budget approvato con l'Accordo di Partenariato, farà fede quest'ultimo.

con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. È ammessa quindi anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22/02/2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b) , 35, comma 2, 36, comma 2, e 71". Il software gratuito messo a disposizione da Regione Lombardia è stato adeguato a tale Decreto a partire dalla versione 4.0 in avanti.

Imposta di bollo. La domanda non deve essere perfezionata con il pagamento dell'imposta di bollo in quanto esente ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642, Allegato B, art. 16.

C.2 Tipologia di procedura per l'assegnazione delle risorse

Le Domande di premialità saranno ammesse secondo una **procedura automatica**, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 123/98. L'istruttoria di ammissibilità formale sarà effettuata **secondo l'ordine cronologico di ricezione delle domande**.

Le Domande di partecipazione saranno ammesse secondo una **procedura valutativa a graduatoria**, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 123/98. A ciascun progetto sarà attribuito un **punteggio da 0 a 100**, con una soglia minima di **sufficienza pari a 60 su 100**. Saranno finanziate le domande con punteggio almeno sufficiente, in ordine decrescente di punteggio, fino ad esaurimento della dotazione finanziaria disponibile.

C.3 Istruttoria

C.3.a Istruttoria delle Domande di premialità

L'istruttoria delle Domande di premialità si concluderà **entro 20 giorni dalla data di ricezione della domanda**.

Il Responsabile del Procedimento, tramite i propri uffici, verificherà la correttezza e la conformità alle prescrizioni del presente bando delle Domande di premialità ricevute e procederà, con proprio provvedimento, alla **concessione ai relativi Comuni, Comunità Montane e Unioni di Comuni di tutti e dei soli importi destinati al finanziamento dei bandi per le imprese**, come indicati al punto B.2 "Caratteristiche dell'agevolazione", secondo l'ordine cronologico di ricezione delle domande.

Regione Lombardia si riserva di richiedere **al soggetto capofila, tramite Posta Elettronica Certificata, chiarimenti e integrazioni** che si rendessero necessari per lo svolgimento dell'istruttoria, ponendo un termine per la risposta. Tale richiesta sospende i termini del procedimento sopra indicati sino alla data di ricevimento della documentazione integrativa. La mancata risposta del soggetto capofila costituisce causa di non ammissibilità della domanda.

La concessione di tali importi è definitiva, indipendentemente dalla presentazione della successiva Domanda di partecipazione o dalla sua ammissione al contributo, fatta salva l'effettiva emanazione dei bandi, la concessione degli aiuti e la loro erogazione alle imprese beneficiarie.

C.3.b Istruttoria delle Domande di partecipazione

L'istruttoria delle Domande di partecipazione si concluderà **entro 75 giorni dalla data di chiusura del termine per la presentazione delle domande**, salvo sospensione dei termini per richiesta di integrazioni documentali di cui al successivo punto C.3.e.

L'istruttoria sarà composta da una fase di verifica di ammissibilità formale delle domande e da una fase di valutazione di merito dei progetti.

C.3.c Verifica di ammissibilità delle domande

La verifica di ammissibilità formale delle domande sarà effettuata a cura di Finlombarda⁶ e sarà finalizzata ad accertare:

- La regolarità formale della documentazione prodotta e la sua conformità rispetto a quanto richiesto dal bando;
- La sussistenza dei requisiti di ammissibilità soggettivi ed oggettivi previsti dal bando.

In caso di esito positivo della verifica di ammissibilità formale, la domanda sarà ammessa alla valutazione di merito del progetto. In caso di inammissibilità della stessa, l'esito dell'istruttoria sarà recepito con provvedimento del Responsabile del Procedimento e comunicato al soggetto capofila del Distretto del Commercio tramite Posta Elettronica Certificata.

C.3.d Valutazione di merito dei progetti

La valutazione di merito del progetto presentato sarà effettuata a cura di un apposito Nucleo di Valutazione nominato con provvedimento di Regione Lombardia.

Il Nucleo di Valutazione provvederà ad attribuire a ciascun progetto un **punteggio compreso tra 0 e 100**, sulla base dei seguenti criteri:

Criteri di valutazione	Punteggio minimo e massimo
Coerenza con le finalità del bando	0-15
Qualità e chiarezza della strategia e delle attività di progetto	0-30

⁶ Finlombarda S.p.A., società interamente controllata da Regione Lombardia, da questa incaricata con apposito provvedimento per lo svolgimento delle attività istruttorie relative al presente bando.

Impatto del progetto sulla capacità di risposta alla situazione di emergenza, nel breve e medio-lungo periodo	0-20
Coerenza del budget di spesa	0-15
Composizione del partenariato e ruolo dei partner	0-20
Totale	0-100

La valutazione prenderà in considerazione gli elementi indicati dal soggetto capofila del Distretto nella "Proposta progettuale" e nel "Budget di progetto", di cui al punto C.1.b "Domanda di partecipazione".

Saranno inoltre concesse le seguenti premialità di punteggio aggiuntive, per un massimo di **30 punti**:

Criteri premiali	Punteggio minimo e massimo
Emanazione e concessione del bando alle imprese entro il 2020	0-10
Adeguate condivisione del progetto con le imprese delle aree interessate dagli interventi	0-10
Realizzazione di un progetto interdistrettuale comune a due o più Distretti del Commercio	0-2
Introduzione di significative semplificazioni amministrative	0-5
Sostenibilità ambientale della strategia e delle attività di progetto	0-3
Totale	0-30

Tali premialità di punteggio saranno aggiunte al punteggio di merito ottenuto dal progetto e concorreranno al raggiungimento del punteggio minimo di sufficienza richiesto.

Le domande in possesso dei requisiti di ammissibilità previsti e che abbiano ottenuto un punteggio minimo di sufficienza di **60 punti su 100** saranno ammesse **in ordine decrescente di punteggio, fino ad esaurimento della dotazione finanziaria disponibile**.

C.3.e Integrazione documentale

Ferma restando la documentazione richiesta di cui al punto C.1.b "Domanda di partecipazione", Regione Lombardia, anche per il tramite di Finlombarda, si riserva di **richiedere al soggetto capofila, tramite Posta Elettronica Certificata, chiarimenti e integrazioni** che si rendessero necessari per lo svolgimento dell'istruttoria, sia in fase di verifica dell'ammissibilità formale che in fase di valutazione di merito, ponendo un termine per la risposta.

In caso di richiesta di chiarimenti o integrazioni, i termini del procedimento di cui al punto C.3.a "Istruttoria delle Domande di partecipazione" si intendono sospesi sino alla data di ricevimento della documentazione integrativa.

La mancata risposta del soggetto capofila costituisce causa di non ammissibilità della domanda.

C.3.f Concessione dell'agevolazione e comunicazione degli esiti

Con provvedimento del Responsabile del Procedimento sarà approvata la graduatoria delle domande presentate e saranno concessi i relativi contributi.

L'esito della valutazione sarà in ogni caso comunicato al soggetto capofila tramite Posta Elettronica Certificata. Il provvedimento sarà inoltre pubblicato sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul portale istituzionale regionale (www.regione.lombardia.it).

Successivamente alla comunicazione del decreto di concessione, il soggetto capofila è tenuto a pubblicare le informazioni di sintesi del progetto ammesso all'interno della piattaforma Open Innovation – Open 2.0⁷, nella sezione riservata ai Distretti del Commercio, secondo le indicazioni che saranno fornite con la comunicazione di concessione. Dovranno inoltre essere resi disponibili sulla piattaforma Open Innovation – Open 2.0, una volta emanati, i bandi di finanziamento alle imprese.

Non sono previsti ulteriori adempimenti connessi all'accettazione dell'agevolazione.

C.4 Modalità e tempi di erogazione dell'agevolazione

I progetti dovranno essere conclusi e rendicontati **entro il 31 dicembre 2021**.

Entro tale termine, **tutte le spese** previste dal progetto dovranno essere debitamente rendicontate, **includendo le spese poste in capo a partner di progetto, pubblici e privati, diversi dai Comuni, Comunità Montane e Unioni di Comuni beneficiari.**

Laddove i progetti prevedano la predisposizione e la realizzazione di **servizi comuni**, in fase di rendicontazione finale dovrà essere documentata anche la loro **effettiva attivazione e operatività.**

⁷ La piattaforma Open Innovation – Open 2.0 è uno strumento collaborativo messo a disposizione dei Distretti per favorire il dialogo e lo scambio di informazioni e buone prassi.

I contributi, sia in conto capitale sia di parte corrente, saranno **erogati direttamente ai singoli Comuni, Comunità Montane e Unioni di Comuni beneficiari**, secondo le seguenti modalità:

1) Acconti per bandi alle imprese da emanare nel 2020

Saranno interamente erogate, ad avvenuta approvazione dei relativi atti di emanazione e a seguito di apposita richiesta, le **risorse in conto capitale concesse per i bandi** per le imprese emanati e conclusi con la concessione degli aiuti alle imprese **entro il 2020**.

Alla richiesta di erogazione dovranno essere allegati copia dei **bandi di finanziamento alle imprese** definitivamente emanati e **relativi atti formali di approvazione**, con indicazione del **codice CAR** identificativo della misura rilasciato dal Registro Nazionale Aiuti. Le specifiche modalità per la richiesta di erogazione saranno dettagliate con il provvedimento di concessione di cui al punto C.3.a "Istruttoria delle Domande di premialità".

Tali risorse saranno erogate **entro 30 giorni** dalla data di ricezione della richiesta di erogazione, in base all'**ordine cronologico di presentazione delle richieste di erogazione** e fino ad esaurimento delle risorse disponibili sull'esercizio finanziario 2020.

Le eventuali ulteriori risorse per bandi alle imprese da emanare nel 2020 che eccedessero la disponibilità sull'esercizio finanziario 2020 saranno **erogate entro il 28 febbraio 2021** a valere sulle disponibilità dell'esercizio finanziario 2021.

2) Altri acconti 2020

Le eventuali risorse in conto capitale residue sull'esercizio finanziario 2020 saranno erogate a titolo di **acconto per tutti i rimanenti progetti** che non hanno ricevuto le risorse del precedente punto 1), **in percentuale uguale per tutti i progetti, calcolata in base all'ammontare di tali risorse residue**. L'erogazione avverrà d'ufficio, a seguito dell'adozione del provvedimento di concessione di cui al punto C.3.f "Concessione dell'agevolazione e comunicazione degli esiti" e comunque **entro il 31/12/2020**.

Sarà erogato in acconto, per tutti i progetti ammessi, anche il **50% delle risorse di parte corrente** assegnate.

3) Saldo

Le risorse in conto capitale rimanenti e il restante 50% delle risorse di parte corrente assegnate saranno erogate **in un'unica soluzione a saldo** a seguito della presentazione e della verifica della rendicontazione finale del progetto.

L'erogazione delle risorse avverrà **entro 120 giorni** dalla data di ricezione della rendicontazione finale.

Finlombarda provvederà alla verifica della rendicontazione presentata e dell'ammissibilità delle spese sostenute, riservandosi di richiedere i chiarimenti e le integrazioni che si rendessero necessari per lo svolgimento dell'istruttoria, ponendo

un termine per la risposta. Tale richiesta sospende i termini del procedimento sopra indicati sino alla data di ricevimento della documentazione integrativa. **La mancata risposta da parte del soggetto beneficiario costituisce causa di decadenza dall'agevolazione.**

Qualora, a seguito della verifica della rendicontazione, le spese approvate risultino inferiori al valore dell'investimento inizialmente ammesso, il **contributo erogabile potrà essere rideterminato**, sulla base dei limiti e delle percentuali indicati al punto B.2 "Caratteristiche dell'agevolazione".

Qualora, inoltre, a seguito di rideterminazione, il **contributo erogabile risultasse inferiore agli acconti già erogati**, i Comuni, le Comunità Montane e le Unioni di Comuni beneficiari sono tenuti alla **restituzione delle somme percepite in eccesso**.

Eventuali residui derivanti da **economie nelle assegnazioni o nelle erogazioni** relative ai bandi di finanziamento per le imprese **non potranno essere destinati al finanziamento di altri interventi**.

C.4.a Caratteristiche della fase di rendicontazione

Entro il 31 dicembre 2021 il soggetto capofila deve presentare la rendicontazione finale delle attività realizzate e delle spese sostenute esclusivamente in via telematica tramite il sistema informatico "**Bandi Online**" (www.bandiservizirl.it), facendosi carico di raccogliere la documentazione relativa agli altri partner.

La rendicontazione finale deve includere i seguenti documenti:

- 1) **Richiesta di erogazione**, generata dal sistema informatico e contenente tutte le attestazioni, ai sensi del DPR 445/2000, relative alla fase di erogazione, sottoscritta con firma elettronica dal legale rappresentante, o suo delegato, del soggetto capofila;
- 2) **Relazione finale** sull'attività svolta, redatta secondo il facsimile scaricabile dal sistema, corredata da documentazione idonea a dare atto degli interventi realizzati, anche fotografica, laddove possibile;
- 3) **Riepilogo delle spese sostenute**, compilato direttamente sul sistema "Bandi Online";
- 4) Copia dei **giustificativi di spesa** (fatture, parcelle ecc.) delle spese sostenute da parte di **tutti i soggetti partner**;
- 5) Copia dei **giustificativi di pagamento** (mandati di pagamento, estratti conto, ricevute di bonifico con stato "pagato" o "eseguito" ecc.), definitivi, delle spese sostenute da **tutti i soggetti partner**;
- 6) Copia dei certificati di **ultimazione lavori, regolare esecuzione e collaudo**, ove previsti per le opere realizzate da soggetti pubblici;
- 7) Copia degli **atti di concessione ed erogazione degli aiuti** relativi ai bandi di finanziamento alle imprese, riportanti **i codici COR e gli eventuali codici COVAR** identificativi degli aiuti rilasciati dal Registro Nazionale Aiuti;
- 8) (Eventuale) Copia dei **bandi di finanziamento alle imprese** definitivamente emanati e relativi **atti formali di approvazione**, con indicazione del **codice CAR** identificativo della misura rilasciato dal Registro Nazionale Aiuti, qualora non già precedentemente inviati.

Regione Lombardia provvederà ad approvare delle **“Linee guida di rendicontazione”** con le istruzioni di dettaglio per la presentazione della rendicontazione finale. Tali linee guida saranno disponibili sul sistema informatico “Bandi Online” e sul portale istituzionale regionale (www.regione.lombardia.it).

In ogni caso, le spese dovranno:

- Riportare sui giustificativi di spesa intestati ai Comuni, Comunità Montane e Unioni di Comuni beneficiari diretti del contributo, la **dicitura “Spesa finanziata dal bando Distretti del Commercio”**. In caso di fatturazione elettronica tali diciture devono essere inserite nello spazio riservato alla descrizione della fattura direttamente dal fornitore;
- Aver dato luogo a un'effettiva uscita di cassa da parte del soggetto partner, comprovata da titoli attestanti l'avvenuto pagamento che permettano di ricondurre inequivocabilmente la spesa all'operazione oggetto di agevolazione;
- Essere pagate tramite titoli idonei a garantire la tracciabilità dei pagamenti (a titolo esemplificativo, tramite bonifico bancario o postale, Sepa/Ri.Ba/SDD, oppure tramite assegno non trasferibile, bancomat, carta credito aziendale, accompagnati dall'evidenza della quietanza su conto corrente che evidenzia il trasferimento del denaro tra il soggetto beneficiario e i fornitori);
- Derivare da atti giuridicamente vincolanti (contratti, convenzioni, lettere d'incarico, ecc.), da cui risultino chiaramente l'oggetto della prestazione o fornitura, il suo importo, la sua pertinenza e connessione al progetto;
- Essere effettivamente sostenute e quietanzate dal soggetto partner nel periodo di ammissibilità della spesa previsto al punto B.4 “Spese ammissibili”;
- Essere pertinenti e connesse al progetto approvato, oltre che conformi alle prescrizioni previste dalle “Linee guida di rendicontazione” sopra citate;
- Essere registrate nella contabilità del soggetto partner.

C.4.b Variazioni progettuali

I soggetti capofila, qualora riscontrino la necessità di apportare variazioni al progetto approvato, dovranno **farne richiesta al Responsabile del Procedimento**, secondo le modalità definite nelle “Linee guida di rendicontazione” di cui al precedente punto C.4.a “Caratteristiche della fase di rendicontazione”.

Sono possibili variazioni che interessino **le attività progettuali, il budget di progetto e la composizione del partenariato**, purché **debitamente motivate** e corredate di tutti gli elementi e la documentazione utili alla loro valutazione.

Le richieste di variazione saranno valutate e **autorizzate dal Responsabile del Procedimento entro 45 dalla data di presentazione**. Regione Lombardia si riserva di richiedere i chiarimenti e le integrazioni che si rendessero necessari per lo svolgimento dell'istruttoria, ponendo un termine per la risposta. Tale richiesta sospende i termini del procedimento sopra indicati sino alla data di ricevimento della documentazione integrativa.

Tali richieste di variazione dovranno essere presentate con congruo anticipo rispetto al termine di conclusione delle attività, non alterare in maniera sostanziale la

strategia generale del progetto presentato e rispettare le previsioni e i vincoli previsti dal presente bando. **Non saranno in ogni caso ammesse richieste di variazione presentate meno di 60 giorni prima del termine di conclusione delle attività.**

Variazioni di budget che prevedano scostamenti in aumento e diminuzione delle singole voci di spesa per un importo complessivamente **non superiore al 20% del valore totale del progetto ammesso** non devono essere comunicate preventivamente. Tali variazioni saranno comunicate **direttamente in fase di presentazione della rendicontazione finale.**

D. DISPOSIZIONI FINALI

D.1 Obblighi dei soggetti beneficiari e dei soggetti partner

I Comuni, le Comunità Montane e le Unioni di Comuni beneficiari sono tenuti a:

- Evidenziare, in tutte le eventuali forme di pubblicizzazione del progetto (es. materiale a stampa, pubblicità eventualmente realizzate), che esso è realizzato con il concorso di risorse di Regione Lombardia;
- Apporre sulle realizzazioni oggetto del finanziamento targhe/spazi che contengano il logo regionale e indichino che gli interventi sono stati realizzati con il contributo di Regione Lombardia,
- Mettere a disposizione, su richiesta di Regione Lombardia, eventuali spazi per la trasmissione di messaggi di comunicazione istituzionale.

Inoltre, tutti i soggetti partner, inclusi i Comuni, le Comunità Montane e le Unioni di Comuni beneficiari, sono tenuti a:

- Rispettare tutte le previsioni del presente bando;
- Fornire, nei tempi e nei modi previsti dal bando e dagli atti conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste;
- Assicurare che le attività previste si concludano entro i termini stabiliti dal bando, salvo proroga concessa ai sensi del successivo punto D.3;
- Non cedere, alienare o distrarre i beni oggetto del contributo un periodo di almeno 5 anni dalla data di erogazione dell'agevolazione;
- Conservare, per un periodo di almeno 5 anni dalla data di erogazione dell'agevolazione, la documentazione amministrativa e contabile relativa alle attività realizzate e alle spese sostenute;
- Comunicare tempestivamente al Responsabile del Procedimento eventuali variazioni progettuali ai sensi del punto C.4.b;
- Accettare i controlli che Regione Lombardia e gli altri soggetti preposti potranno disporre in relazione al progetto e collaborare al loro corretto svolgimento.

D.2 Decadenze e rinunce dei soggetti beneficiari

In caso di rinuncia al contributo concesso, il soggetto capofila è tenuto a darne comunicazione, con indicazione delle motivazioni, tramite il sistema informatico

"Bandi Online". Regione Lombardia provvederà a prendere atto della rinuncia con provvedimento del Responsabile del Procedimento.

I contributi concessi a Comuni, Comunità Montane e Unioni di Comuni sono soggetti a decadenza, parziale o totale, con provvedimento del Responsabile del Procedimento, qualora:

- Il progetto venga realizzato in maniera difforme da quanto approvato, fatto salvo quanto previsto al punto C.4.b "Variazioni progettuali";
- Le dichiarazioni rese e sottoscritte risultino false;
- Sia accertata l'insussistenza o il venir meno, prima dell'erogazione dell'agevolazione, dei requisiti di ammissibilità soggettivi di cui al paragrafo A.3 "Soggetti beneficiari";
- Non siano stati emanati i bandi di finanziamento alle imprese di cui al punto B.1.a "Bandi per le imprese";
- Siano accertate violazioni delle previsioni di cui al Reg. UE n. 1407/2013, in caso di concessione di aiuti "de minimis";
- Non siano rispettati i tempi e le modalità poste da Regione e Finlombarda per l'adempimento degli obblighi imposti col presente bando a carico dei soggetti beneficiari, tra cui la rendicontazione delle spese e le eventuali integrazioni documentali richieste.

In caso di decadenza, rinuncia o rideterminazione del contributo successivamente all'erogazione dello stesso, il soggetto beneficiario è tenuto alla **restituzione delle somme percepite in eccesso**.

La restituzione avverrà con le modalità ed i tempi indicati nel provvedimento disposto da Regione Lombardia.

D.3 Proroghe dei termini

Il soggetto capofila, per fatti sopravvenuti di forza maggiore non imputabili allo stesso o agli altri soggetti partner, può richiedere, ai sensi dell'art. 27 comma 3 della l.r. 34/1978 e successive modifiche e integrazioni, una **proroga del termine per la conclusione delle attività e la presentazione della rendicontazione finale** di cui al punto C.4.a "Caratteristiche della fase di rendicontazione", **fino a un massimo di 9 mesi**.

Tale richiesta, adeguatamente motivata, dovrà essere presentata, **almeno 60 giorni prima del termine previsto**, tramite il sistema informatico "Bandi Online", e dovrà essere autorizzata con provvedimento del Responsabile del Procedimento.

Il Responsabile del Procedimento procederà, con proprio provvedimento, alla concessione della proroga **entro 45 giorni dalla richiesta**, fatta salva la necessità di richiedere integrazioni o chiarimenti, che sospendono i termini del procedimento sopra indicati.

È inoltre possibile, per circostanze eccezionali di forza maggiore, da motivare e documentare adeguatamente, la concessione di una proroga **fino a 30 giorni per la concessione degli aiuti alle imprese** relativi ai bandi emanati da Comuni, Comunità Montane e Unioni di Comuni nel corso del 2020 a fronte dei quali sia stata

concessa la premialità di contributo di cui al punto B.2 "Caratteristiche dell'agevolazione", fatto salvo il rispetto della disciplina del Regime di Aiuto applicato allo specifico bando, come dettagliato al punto B.3.a "Aiuti concessi alle imprese".

D.4 Ispezioni e controlli

Regione Lombardia può effettuare in qualsiasi momento controlli, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, finalizzati ad accertare la regolarità della realizzazione dei progetti al fine di verificare la rispondenza di quanto presentato nei progetti ed oggetto di istruttoria.

Tali controlli sono principalmente finalizzati a verificare:

- L'effettiva fruizione dei servizi e l'effettivo acquisto dei beni oggetto dell'agevolazione;
- Il rispetto degli obblighi previsti dal presente bando;
- La veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni prodotte dal soggetto beneficiario, anche ai fini dei controlli "de minimis";
- La sussistenza e la regolarità della documentazione amministrativa e contabile relativa alle attività realizzate e alle spese sostenute.

Il soggetto capofila e gli altri soggetti partner si impegnano a conservare, **per un periodo non inferiore a 5 anni** dalla data di erogazione dell'agevolazione, tutta la documentazione amministrativa e contabile relativa alle attività realizzate e alle spese sostenute.

Rispetto alle dichiarazioni redatte ai sensi del D.P.R. 445/2000 verranno effettuati controlli anche a campione per verificare la veridicità delle stesse.

D.5 Monitoraggio dei risultati

Indicatori. Al fine di misurare l'effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati a questa misura, gli indicatori individuati sono i seguenti:

- Numero di soggetti beneficiari diretti;
- Numero di soggetti beneficiari indiretti;
- Numero di soggetti partner privati partecipanti;
- Investimenti attivati;
- Numero di nuove unità locali aperte;
- Variazione percentuale dei locali per attività d'impresa sfitti.

Customer satisfaction. In attuazione del disposto normativo nazionale e regionale (art. 7 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e art. 32, co. 2 bis, lettera c della l. r. 1/02/2012, n. 1), è possibile compilare un questionario di "customer satisfaction", sia nella fase di adesione che di rendicontazione. Tutte le informazioni saranno raccolte ed elaborate in forma anonima dal soggetto responsabile del bando, che le utilizzerà in un'ottica di miglioramento costante delle performance al fine di garantire un servizio sempre più efficace, chiaro ed apprezzato da parte dei potenziali beneficiari.

D.6 Responsabile del procedimento

Il Responsabile del Procedimento per la fase di concessione è il Dirigente pro tempore della Unità Organizzativa Commercio, Servizi e Fiere della Direzione Generale Sviluppo Economico della Giunta Regionale della Lombardia.

D.7 Trattamento dei dati personali

In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003, Regolamento UE n. 2016/679 e D.lgs.101/2018), si rimanda all'Informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'Allegato 5 del presente bando.

D.8 Pubblicazione, informazioni e contatti

Il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul portale istituzionale di Regione Lombardia (www.regione.lombardia.it), Sezione Bandi.

Per informazioni relative ai contenuti del bando, è possibile contattare:

Email: bandodistretti@regione.lombardia.it

Per informazioni riguardanti l'utilizzo del sistema informatico "Bandi Online" è possibile contattare l'Assistenza Tecnica ai seguenti riferimenti:

Numero verde: 800.131.151

E-mail: bandi@regione.lombardia.it

Scheda informativa. Per rendere più agevole la partecipazione al bando, in attuazione della L.R. 1° febbraio 2012 n.1, si rimanda alla Scheda informativa di seguito riportata.

TITOLO	Distretti del Commercio per la ricostruzione economica territoriale urbana *
DI COSA SI TRATTA	<p>Il bando è finalizzato a sostenere i Distretti del Commercio come volano per la ricostruzione economica territoriale urbana nei settori del commercio, artigianato, ristorazione e terziario a seguito dell'impatto negativo dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, finanziando:</p> <ul style="list-style-type: none"> • interventi dalle imprese per l'apertura di nuove attività o il rilancio di attività esistenti, l'adattamento dei punti vendita alle esigenze di sicurezza e protezione di lavoratori e consumatori, l'adozione di nuove modalità di vendita quali vendita online e consegna a domicilio; • interventi realizzati dai Comuni per la qualificazione e l'adeguamento dell'area del Distretto e la realizzazione di servizi comuni per le imprese del Distretto.

	Per i Distretti che si impegnano ad emanare i bandi per le imprese e concedere i relativi aiuti entro il 31 dicembre 2020 è prevista una premialità di contributo.
CHI PUÒ PARTECIPARE	<p>Sono beneficiari diretti i Comuni, le Comunità Montane e le Unioni di Comuni rientranti in uno dei Distretti del Commercio iscritti all'Elenco regionale in data 5 maggio 2020.</p> <p>Sono beneficiari indiretti le PMI e gli aspiranti imprenditori con unità locale nel territorio del Distretto che svolgano attività di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • somministrazione o vendita diretta al dettaglio di beni o servizi, con vetrina su strada o situata al piano terreno degli edifici; • logistica, trasporto e consegna a domicilio
DOTAZIONE FINANZIARIA	<p>€ 22.564.950,00, così suddivisi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • € 20.000.000,00 in conto capitale • € 2.564.950,00 di parte corrente
CARATTERISTICHE DEL FINANZIAMENTO	<p>Per la generalità dei DID e DUC:</p> <ul style="list-style-type: none"> • € 100.000 in capitale per bandi alle imprese • € 30.000 in capitale ai Comuni; • € 20.000 in corrente ai Comuni; • Ulteriori € 30.000 in capitale ai Comuni come premialità. <p>Per i DUC presso Comuni capoluogo di provincia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • € 170.000 in capitale per bandi alle imprese • € 50.000 in capitale al Comune; • € 20.000 in corrente al Comune; • Ulteriori € 50.000 in capitale al Comune come premialità. <p>Per i DUC del Comune di Milano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • € 400.000 in capitale per bandi alle imprese • € 120.000 in capitale al Comune; • € 50.000 in corrente al Comune; • Ulteriori € 120.000 in capitale al Comune come premialità.
REGIME AIUTI DI STATO	<p>Non aiuto / De Minimis per Comuni, Comunità Montane e Unioni di Comuni</p> <p>De Minimis /Quadro temporaneo Covid-19 per imprese</p>
PROCEDURA DI SELEZIONE	Procedura valutativa a graduatoria
DATA DI APERTURA	<p>5 giugno 2020, ore 10 per le Domande di premialità</p> <p>1° luglio 2020, ore 10.00 per le Domande di partecipazione</p>
DATA DI CHIUSURA	30 settembre 2020, ore 16.00
COME PARTECIPARE	<p>Le domande devono essere presentate esclusivamente in forma telematica tramite il sistema informatico "Bandi Online" (www.bandiservizi.it).</p> <p>Le domande dovranno includere la seguente documentazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Richiesta di contributo, generata dal sistema informatico; • Accordo di partenariato, secondo facsimile;

	<ul style="list-style-type: none"> • Proposta progettuale, secondo facsimile; • Budget di progetto, secondo facsimile e compilato sul sistema; • Cartografia dell'area interessata dagli interventi; • Copia dei provvedimenti adottati per l'approvazione del progetto e la copertura finanziaria; • (Eventuale) Copia dei bandi alle imprese e relativi atti formali di approvazione, in caso di premialità, se non già inviati.
CONTATTI	<p>Per informazioni relative ai contenuti del bando:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Email: bandodistretti@regione.lombardia.it <p>Per informazioni riguardanti l'utilizzo del sistema informatico "Bandi Online":</p> <ul style="list-style-type: none"> • Numero verde: 800.131.151 • E-mail: bandi@regione.lombardia.it

* La scheda informativa non ha valore legale. Si rinvia al testo del bando per tutti i contenuti completi e vincolanti.

D.9 Diritto di accesso agli atti

Il diritto di accesso agli atti relativi al Bando è tutelato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241. Tale diritto consiste nella possibilità di prendere visione, con eventuale rilascio di copia anche su supporti magnetici, di atti amministrativi e documenti di Regione Lombardia o da questa stabilmente detenuti. Può essere esercitato da tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

La richiesta di accesso dovrà essere motivata e inoltrata a: Direzione Generale Sviluppo Economico, Unità Organizzativa Commercio, Servizi e Fiere, piazza Città di Lombardia 1, 20124 Milano, PEC sviluppo_economico@pec.regione.lombardia.it.

La consultazione dei documenti è gratuita.

In caso di richiesta di copia su supporto materiale dei documenti richiesti, il richiedente provvede a versare l'importo dei costi di riproduzione quantificati dall'ufficio competente.

I costi di riproduzione su supporti materiali cartacei o informatici, così come definiti dal decreto regionale n. 1806 del 1° marzo 2010, sono pari a:

- per il formato UNI A4, euro 0,10 a pagina;
- per il formato UNI A3, euro 0,20 a pagina;
- per elaborati grafici (cartografie e simili) rimborso spese sostenute;
- riproduzione su supporto informatico dell'interessato (CD, Flash Pen): euro 2,00;
- riproduzione atti comportanti ricerca d'archivio: costo fotocopie + costo ricerca d'archivio euro 3,00;
- richieste di ricerca d'archivio e/o riproduzioni di atti presentate da studenti accompagnate da giustificativi del docente: gratuito.

Per la spedizione, per posta o fax, si aggiungono a carico del richiedente le seguenti spese:

- via FAX rimborso fisso: euro 1,00 a pagina formato A4;
- via posta ordinaria o prioritaria: i costi sono determinati con riferimento alle tariffe di mercato praticate da Poste Italiane S.p.A.

Per l'inoltrò via mail, i costi onnicomprensivi a carico del richiedente sono i seguenti:

- da 1 a 10 pagine euro 0,50;
- da 11 a 20 pagine euro 0,75;
- da 21 a 40 pagine euro 1,00;
- da 41 a 100 pagine euro 1,50;
- da 101 a 200 pagine euro 2,00;
- da 201 a 400 pagine euro 3,00;
- maggiore di 400 pagine euro 4,00.

I rimborsi dei costi relativi alle copie richieste devono essere pagati tramite bonifico sul c/c bancario intestato a: Regione Lombardia – IBAN: **IT 58 Y 03069 09790 000000001918**, causale “**accesso L. n. 241/1990**”.

Si ricorda che le copie autentiche, nonché la relativa richiesta, sono soggette all'imposta di bollo. L'imposta va scontata contestualmente all'autenticazione, salvo che ricorra un'ipotesi di esenzione, da indicare in modo espresso (D.P.R n. 26 ottobre 1972, n. 642 e D.M. 24.05.2005).

D.10 Riepilogo date e termini temporali

5 giugno, ore 10.00 – 30 settembre 2020 ore 16.00	Periodo di presentazione delle Domande di premialità
20 giorni dalla presentazione della Domanda di premialità	Termine per la concessione delle risorse per i bandi di finanziamento alle imprese
1° luglio ore 10.00 – 30 settembre 2020 ore 16.00	Periodo di presentazione delle Domande di partecipazione
14 dicembre 2020	Termine per l'approvazione della graduatoria finale
1° novembre 2021	Termine ultimo per le richieste di variazione progettuale o di proroga
31 dicembre 2021	Termine per la conclusione delle attività e la rendicontazione finale

ALLEGATI**Allegato 1 – Accordo di Partenariato****DISTRETTI DEL COMMERCIO
PER LA RICOSTRUZIONE ECONOMICA TERRITORIALE URBANA****ACCORDO DI PARTENARIATO**

TRA

Il Comune / La Comunità Montana / L'Unione di Comuni di _____, codice fiscale _____, con sede legale in _____, soggetto capofila del Distretto del Commercio _____, nella persona di _____ in qualità di _____;

E

Il Comune di _____, codice fiscale _____, con sede legale in _____, aderente al suddetto Distretto del Commercio, nella persona di _____ in qualità di _____;

E

L'Associazione _____, codice fiscale _____, con sede legale in _____, Associazione di rappresentanza imprenditoriale del commercio maggiormente rappresentativa a livello provinciale ai sensi della L. 580/1993, nella persona di _____ in qualità di _____;

E

Il soggetto _____, codice fiscale _____, con sede legale in _____, soggetto partner di progetto, nella persona di _____ in qualità di _____.

PREMESSO CHE

- Regione Lombardia con decreto _____ del _____ ha approvato il bando "Distretti del Commercio per la ricostruzione economica territoriale urbana" (di seguito "Bando");
- Il Bando è destinato ai Distretti del Commercio iscritti al relativo Elenco regionale entro la data del 5 maggio 2020;
- Possono presentare proposte progettuali in risposta al Bando partenariati composti da:

- Comuni, Comunità Montane e Unioni di Comuni aderenti al Distretto;
- Associazioni di rappresentanza imprenditoriale del commercio maggiormente rappresentativa a livello provinciale ai sensi della L. 580/1993;
- Altri soggetti pubblici e privati;
- Il partenariato deve essere rappresentato dal Comune, Comunità Montana o Unione di Comuni capofila del Distretto del Commercio;
- Ruolo e impegni in capo a ciascun partner devono essere formalizzati attraverso la sottoscrizione da parte di tutti i partner di un apposito Accordo di Partenariato, da allegare alla domanda di partecipazione al Bando;
- I Comuni, le Comunità Montane e le Unioni di Comuni partner di progetto, con proprio provvedimento, hanno:
 - approvato la partecipazione al progetto e gli interventi in esso previsti di propria competenza e individuato la copertura finanziaria della spesa relativa a questi ultimi;
 - dato mandato al firmatario sopra indicato di provvedere alla sottoscrizione del presente Accordo di Partenariato.

Tutto ciò premesso e considerato, tra le parti si conviene di sottoscrivere il seguente

Accordo di Partenariato

Art. 1 – Oggetto

Il presente Accordo di Partenariato disciplina il rapporto di collaborazione tra parti per la realizzazione del progetto allegato denominato “_____” (di seguito “Progetto”), parte integrante e sostanziale del presente Accordo, predisposto dal soggetto capofila in raccordo con gli altri soggetti partner, da presentare a valere sul bando “Distretti del Commercio per la ricostruzione economica territoriale urbana”.

Art. 2 – Ruolo e impegni dei partner

Ferme restando le competenze di ciascun soggetto partner, le parti si impegnano a:

- Realizzare gli interventi di propria competenza previsti all'interno del Progetto, nel rispetto dei criteri e delle modalità definiti dal Bando e dal presente Accordo e secondo il Budget di progetto allegato, parte integrante e sostanziale del presente Accordo;
- Assicurare la copertura finanziaria del costo degli interventi di propria competenza non coperti dal contributo regionale.

In particolare, i Comuni, Comunità Montane e Unioni di Comuni beneficiari diretti del contributo regionale si impegnano a:

- Emanare, con propri provvedimenti, i bandi di finanziamento delle imprese, secondo il dettaglio previsto dal Progetto e nel rispetto delle prescrizioni dettate dal Bando regionale, nonché concedere ed erogare alle singole imprese beneficiarie i relativi aiuti;
- Assicurare la corretta applicazione del Regime di Aiuto adottato per i bandi, come disciplinato nel Bando regionale, e provvedere agli adempimenti connessi alla registrazione delle misure di aiuto e dei singoli aiuti individuali nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), ai sensi del D.M. 115/2017.

Art. 3 – Contributo regionale

Le parti convengono di richiedere a Regione Lombardia un contributo complessivo di € _____ a valere sul Bando per la realizzazione del Progetto, così distribuito:

Comune / Comunità Montana / Unione di Comuni	Quota contributo per concessione aiuti a imprese	Quota contributo diretto (capitale)	Quota contributo diretto (corrente)
Totale			

Allegati:

- Proposta progettuale
- Budget di progetto

Luogo e data: _____

Firmatari:

Soggetto partner	Nome firmatario	Firma

Allegato 2 – Proposta progettuale

DISTRETTI DEL COMMERCIO PER LA RICOSTRUZIONE ECONOMICA TERRITORIALE URBANA

Proposta progettuale

1. TITOLO DEL PROGETTO

2. DISTRETTO DEL COMMERCIO PROPONENTE

3. CONTESTO (MAX 2 PAGINE)

Descrivere il contesto economico e urbano del Distretto, come risultava prima dell'emergenza sanitaria Covid-19 (es: numero e tipologia delle imprese presenti, ampiezza dell'offerta commerciale, servizi comuni disponibili per imprese ed utenti, meccanismi di governance, caratteristiche urbanistiche ecc.).

Descrivere l'impatto dell'emergenza sanitaria Covid-19 sul tessuto economico locale (es: cessazione di attività, incremento dei locali sfitti, settori più colpiti ecc.).

4. STRATEGIA PER LA RIPRESA (MAX 2 PAGINE)

Descrivere la strategia comune elaborata dal Distretto per sostenere la ripresa delle attività economiche e il loro adattamento alla situazione post-emergenziale.

5. PARTENARIATO

Presentare sinteticamente tutti i soggetti partner firmatari dell'Accordo di Partenariato.

6. AREA DELL'INTERVENTO (EVENTUALE)

Qualora il progetto insista solo su una porzione del Distretto (DUC) o solo su alcuni Comuni del Distretto (DID), descrivere le motivazioni alla base della scelta.

7. PROGETTI INTERDISTRETTUALI (EVENTUALE)

Indicare il/i Distretto/i del Commercio con cui il progetto viene condiviso.

Descrivere le motivazioni alla base della condivisione del progetto e i benefici attesi.

8. CONDIVISIONE DEI CONTENUTI PROGETTUALI

Descrivere le attività realizzate per la condivisione dei contenuti progettuali con le imprese delle aree interessate dall'intervento (es: invio di informative, presentazioni con pubblico anche online, raccolta di opinioni e suggerimenti, raccolta di proposte di contenuti progettuali, costituzione gruppi di lavoro o comitati per la preparazione del progetto ecc.).

9. ATTIVITÀ DI PROGETTO

Intervento 1

Descrizione dell'intervento:

Soggetti partner che realizzano l'intervento:

Costo complessivo dell'intervento:

Cronoprogramma:

Intervento ...

Descrizione dell'intervento:

Soggetti partner che realizzano l'intervento:

Costo complessivo dell'intervento:

Cronoprogramma:

Semplificazioni amministrative introdotte (eventuale)

Aspetti di sostenibilità ambientale del progetto (eventuale)

10. ELEMENTI ESSENZIALI DEI BANDI PER LE IMPRESE (EVENTUALE)

Qualora i bandi di finanziamento non siano già stati emanati ed inviati a Regione Lombardia, oppure allegati alla presente proposta progettuale, descrivere i seguenti elementi essenziali dei bandi da emanare: requisiti di ammissibilità per le imprese; eventuali ulteriori interventi ammissibili; importo massimo e percentuale dell'aiuto; tipologia della procedura di selezione; tempistiche di attuazione.

Allegato 3 – Budget di progetto

Bandi di finanziamento per le imprese		
Ente pubblico che emana il bando	Note	Quota contributo regionale stanziata sul bando
	<i>Solo Comuni, Comunità Montane, Unioni di Comuni</i>	
Totale contributo regionale per aiuti alle imprese		0,00 €

Interventi realizzati direttamente dai partner di progetto			
Spese in conto capitale	Note	Soggetto partner che sostiene la spesa	Importo spesa (IVA esclusa, salvo non recuperabile)
Opere e lavori pubblici, comprese spese tecniche per progettazione, direzione lavori e collaudo	<i>Solo Comuni, Comunità Montane, Unioni di Comuni e altri soggetti pubblici</i>		
Opere edili private			
Installazione o ammodernamento di impianti			
Arredi e strutture temporanee			

Macchinari, attrezzature ed apparecchi, comprese le spese di installazione strettamente collegate			
Veicoli da destinare alla consegna a domicilio o all'erogazione di servizi comuni			
Realizzazione, acquisto o acquisizione tramite licenza pluriennale di software, piattaforme informatiche, applicazioni per smartphone, siti web ecc.			
Ulteriori agevolazioni alle imprese	<i>Solo Comuni, Comunità Montane, Unioni di Comuni e altri soggetti pubblici</i>		
Subtotale conto capitale			0,00 €
Spese di parte corrente	Note	Soggetto partner che sostiene la spesa	Importo spesa (IVA esclusa, salvo non recuperabile)
Spese di gestione di servizi comuni	<i>Solo Comuni, Comunità Montane, Unioni di Comuni e altri soggetti pubblici</i>		
Spese per la governance del Distretto			
Spese per studi ed analisi e spese per la predisposizione del progetto			
Materiali di consumo per la protezione dei lavoratori e dei consumatori e per la pulizia e sanificazione dei locali e delle merci			
Canoni annuali per l'utilizzo di software, piattaforme informatiche, applicazioni per smartphone, siti web ecc.			
Spese per l'acquisizione di servizi di vendita online e consegna a domicilio			

Serie Ordinaria n. 23 - Giovedì 04 giugno 2020

Servizi per la pulizia e la sanificazione dei locali e delle merci			
Spese per eventi e animazione			
Spese di promozione, comunicazione e informazione ad imprese e consumatori			
Formazione in tema di sicurezza e protezione di lavoratori e consumatori, comunicazione e marketing, tecnologie digitali			
Ulteriori agevolazioni alle imprese	<i>Solo Comuni, Comunità Montane, Unioni di Comuni e altri soggetti pubblici</i>		
Minori entrate a seguito dell'azzeramento o riduzione di imposte e tasse locali	<i>Solo Comuni, Comunità Montane, Unioni di Comuni</i>		
Subtotale parte corrente			0,00 €
Totale interventi realizzati direttamente dai partner di progetto			0,00 €
Nota: - il contributo per interventi realizzati direttamente dai partner di progetto sarà concesso ed erogato solo a Comuni, Comunità Montane e Unioni dei Comuni in misura non superiore al 30% della voce "Totale interventi realizzati direttamente dai partner di progetto" - la quota di contributo in conto capitale non potrà essere superiore al totale delle voci della categoria "Spese in conto capitale" sostenute direttamente Comuni, Comunità Montane e Unioni dei Comuni - la quota di contributo di parte corrente non potrà essere superiore al totale delle voci della categoria "Spese di parte corrente" sostenute direttamente Comuni, Comunità Montane e Unioni dei Comuni			

Allegato 4 - Indicazioni per la redazione dei bandi per le imprese

DISTRETTI DEL COMMERCIO PER LA RICOSTRUZIONE ECONOMICA TERRITORIALE URBANA

Indicazioni per la redazione dei bandi per le imprese

1. IMPRESE BENEFICIARIE

<p>Elementi minimi obbligatori</p>	<p>È ammessa la partecipazione di imprese che soddisfino i seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Essere MPMI ai sensi dell'allegato 1 del Reg. UE n. 651/2014; • Essere iscritte al Registro delle Imprese e risultare attive; • Disporre di una unità locale collocata all'interno dell'ambito territoriale del Distretto del Commercio che soddisfi almeno una delle seguenti condizioni: <ul style="list-style-type: none"> ○ Svolgere attività di ristorazione, somministrazione o vendita diretta al dettaglio di beni o servizi, con vetrina su strada o situata al piano terreno degli edifici; ○ Fornire servizi tecnologici innovativi di logistica, trasporto e consegna a domicilio alle imprese del commercio, della ristorazione, del terziario e dell'artigianato che coprano in tutto o in parte il territorio del Distretto del Commercio; • Non avere alcuno dei soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (c.d. Codice delle leggi antimafia) per il quale sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione di cui all'art. 67 del citato D.Lgs.; • (In caso "De minimis") Non rientrare nel campo di esclusione di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) 1407/2013; • (In caso di "Quadro temporaneo") Non essere in difficoltà, secondo la definizione di cui all'art. 2 comma 18 del Regolamento (UE) 651/2014, alla data del 31/12/2019. <p>Sono ammissibili aspiranti imprenditori che soddisfino i seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Non avere cause di divieto, di decadenza, di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (c.d. Codice delle leggi antimafia) • Avviare, prima dell'erogazione dell'agevolazione da parte del Comune, una attività economica che soddisfi i requisiti sopra previsti. <p>I requisiti di ammissibilità devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda, con l'eccezione dell'unità locale all'interno del territorio del Distretto, che deve essere posseduta alla data di richiesta di erogazione</p> <p>In fase di erogazione finale del contributo, le imprese beneficiarie dovranno essere in regola con gli obblighi contributivi, come attestato dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). In caso di accertata irregolarità in fase di erogazione, dovrà essere trattenuto l'importo corrispondente all'inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi, ai sensi della L. 98/2013, art. 31 commi 3 e 8-bis.</p>
<p>Indicazioni e suggerimenti attuativi per l'Ente concedente</p>	<p>L'Ente concedente può ulteriormente disciplinare la presente sezione, ed in particolare: la possibilità di partecipazione di imprese in partenariato o costituite in Rete di Imprese; l'aggiunta di ulteriori requisiti soggettivi di ammissibilità; il termine temporale rilevante per il possesso dell'unità locale nel distretto e per l'avvio di attività degli aspiranti imprenditori.</p>

2. INTERVENTI AMMISSIBILI

Elementi minimi obbligatori	<p>Sono ammissibili i seguenti interventi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Avvio di nuove attività del commercio, della ristorazione, del terziario e dell'artigianato all'interno di spazi sfitti o in disuso, anche sfruttando le possibilità di utilizzo temporaneo consentito dalla l.r. 18/2019, oppure subentro di un nuovo titolare presso una attività esistente, incluso il passaggio generazionale tra imprenditori della stessa famiglia; • Rilancio di attività già esistenti del commercio, della ristorazione, del terziario e dell'artigianato; • Adeguamento strutturale, organizzativo e operativo dell'attività alle nuove esigenze di sicurezza e protezione della collettività e dei singoli consumatori (protezione dei lavoratori, mantenimento delle distanze di sicurezza, pulizia e sanificazione, differenziazione degli orari, ecc.); • Organizzazione di servizi di logistica, trasporto e consegna a domicilio e di vendita online, come parte accessoria di un'altra attività o come attività autonoma di servizio alle imprese, con preferenza per l'utilizzo di sistemi e mezzi a basso impatto ambientale; • Accesso, collegamento e integrazione dell'impresa con infrastrutture e servizi comuni offerti dal Distretto o compartecipazione alla realizzazione di tali infrastrutture e servizi comuni. <p>Gli interventi dovranno interessare un'unità locale localizzata all'interno dell'area oggetto del progetto.</p>
Indicazioni e suggerimenti attuativi per l'Ente concedente	<p>L'Ente concedente può prevedere ulteriori tipologie di interventi ammissibili, purché rispondenti alle finalità del bando regionale e alla strategia generale del progetto.</p>

3. SPESE AMMISSIBILI

Elementi minimi obbligatori	<p>Sono ammissibili le seguenti spese:</p> <p>A. Spese in conto capitale:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Opere edili private (ristrutturazione, ammodernamento dei locali, lavori su facciate ed esterni ecc.); ○ Installazione o ammodernamento di impianti; ○ Arredi e strutture temporanee; ○ Macchinari, attrezzature ed apparecchi, comprese le spese di installazione strettamente collegate; ○ Veicoli da destinare alla consegna a domicilio o all'erogazione di servizi comuni; ○ Realizzazione, acquisto o acquisizione tramite licenza pluriennale di software, piattaforme informatiche, applicazioni per smartphone, siti web ecc.; <p>B. Spese di parte corrente:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Spese per studi ed analisi (indagini di mercato, consulenze strategiche, analisi statistiche, attività di monitoraggio ecc); ○ Materiali per la protezione dei lavoratori e dei consumatori e per la pulizia e sanificazione dei locali e delle merci; ○ Canoni annuali per l'utilizzo di software, piattaforme informatiche, applicazioni per smartphone, siti web ecc.; ○ Spese per l'acquisizione di servizi di vendita online e consegna a domicilio; ○ Servizi per la pulizia e la sanificazione dei locali e delle merci; ○ Spese per eventi e animazione;
------------------------------------	---

	<ul style="list-style-type: none"> ○ Spese di promozione, comunicazione e informazione ad imprese e consumatori (materiali cartacei, pubblicazioni e annunci sui mezzi di informazione, comunicazione sui social networks ecc.); ○ Formazione in tema di sicurezza e protezione di lavoratori e consumatori, comunicazione e marketing, tecnologie digitali; ○ Affitto dei locali per l'esercizio dell'attività di impresa; <p>Sono ammissibili le spese effettivamente sostenute dall'impresa beneficiaria, ritenute pertinenti e direttamente imputabili al progetto e i cui giustificativi di spesa decorrano a partire dalla data di 5 maggio 2020. Per determinare l'ammissibilità temporale di una determinata spesa, rileva la data di emissione della relativa fattura.</p> <p>Le spese si intendono al netto di IVA e di altre imposte e tasse, ad eccezione dei casi in cui l'IVA sia realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario e non sia in alcun modo recuperabile dallo stesso, tenendo conto della disciplina fiscale cui il beneficiario è assoggettato.</p> <p>Non sono ammissibili:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le spese fatturate da fornitori che si trovino con il cliente in rapporti di controllo, come definiti ai sensi dell'art. 2359 del c.c., o che abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza; • I pagamenti effettuati in contanti o tramite compensazione di qualsiasi tipo tra cliente e fornitore; • Le spese per servizi continuativi, periodici o connessi ai normali costi di funzionamento del soggetto beneficiario o partner (come la consulenza fiscale ordinaria e i servizi regolari), se non esplicitamente ammesse; • Le spese di viaggio (trasferta, vitto e alloggio); • I lavori in economia; • Qualsiasi forma di autofatturazione. <p>In ogni caso le spese dovranno:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aver dato luogo a un'effettiva uscita di cassa da parte del soggetto partner, comprovata da titoli attestanti l'avvenuto pagamento che permettano di ricondurre inequivocabilmente la spesa all'operazione oggetto di agevolazione; • Essere pagate tramite titoli idonei a garantire la tracciabilità dei pagamenti (a titolo esemplificativo, tramite bonifico bancario o postale, Sepa/Ri.Ba/SDD, oppure tramite assegno non trasferibile, bancomat, carta credito aziendale, accompagnati dall'evidenza della quietanza su conto corrente che evidenzia il trasferimento del denaro tra il soggetto beneficiario e i fornitori); • Essere effettivamente sostenute e quietanzate dall'impresa beneficiaria nel periodo di ammissibilità della spesa.
Indicazioni e suggerimenti attuativi per l'Ente concedente	L'Ente concedente può ulteriormente disciplinare la presente sezione, ed in particolare: il periodo di ammissibilità della spesa, purché non antecedente al 5 maggio 2020; soglie minime e massime per le singole voci di spesa e per il totale delle spese.

4. CARATTERISTICHE DELL'AIUTO

Elementi minimi obbligatori	L'aiuto è concesso come agevolazione a fondo perduto, a fronte di un budget di spesa liberamente composto da spese in conto capitale e spese di parte corrente.
------------------------------------	---

	L'aiuto non può essere superiore al 50% della spesa ammissibile totale (in conto capitale e di parte corrente) e in ogni caso non superiore all'importo delle spese in conto capitale.
Esempi	<p>Esempio 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Importo totale budget di spesa: € 10.000 • Importo spese in conto capitale: € 6.000 • Importo spese di parte corrente: € 4.000 • Aiuto massimo concedibile: € 5.000 • L'aiuto è pari al 50% della spesa totale <p>Esempio 2:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Importo totale budget di spesa: € 10.000 • Importo spese in conto capitale: € 4.000 • Importo spese di parte corrente: € 6.000 • Aiuto massimo concedibile: € 4.000 • L'aiuto non può essere superiore all'importo delle spese in conto capitale
Indicazioni e suggerimenti attuativi per l'Ente concedente	L'Ente concedente può ulteriormente disciplinare la presente sezione, ed in particolare: l'importo massimo di aiuto concedibile ad una singola impresa; l'intensità di aiuto, purché non superiore al 50%.

5. REGIME DI AIUTO

Elementi obbligatori in caso di "De Minimis"	<p>Gli aiuti sono concessi ed erogati nel rispetto del Regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (pubblicato sulla G.U. dell'Unione Europea L 352 del 24/12/2013) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis", ai sensi del quale una impresa unica, come definita ai sensi dell'art. 2.2 del Regolamento stesso, può ottenere aiuti "de minimis" a qualsiasi titolo complessivamente non superiori a € 200.000,00 (€ 100.000,00 per il settore del trasporto merci per conto terzi) nell'ultimo triennio (art. 3.2).</p> <p>Se il richiedente ha ottenuto aiuti riconducibili alla categoria "de minimis" d'importo complessivamente inferiore al massimale pertinente, tale limite, per effetto della concessione dell'aiuto richiesto, non potrà essere superato durante il periodo che copre l'esercizio finanziario interessato e i due esercizi precedenti. Qualora la concessione dell'aiuto "de minimis" comporti il superamento del massimale di aiuto di cui al Regolamento in "de minimis", secondo quanto previsto al comma 4 dell'art. 14 del D.M. 31/05/2017 n. 115, l'aiuto potrà essere concesso nei limiti del massimale "de minimis" ancora disponibile. L'aiuto si considera concesso (art. 3.4) nel momento in cui sorge per il beneficiario il diritto a ricevere l'aiuto stesso.</p> <p>In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti "de minimis" a favore della nuova impresa o dell'impresa acquirente superino il massimale pertinente, occorre tener conto di tutti gli aiuti "de minimis" precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione. Gli aiuti "de minimis" concessi legalmente prima della fusione o dell'acquisizione restano legittimi. In caso di scissione di un'impresa in due o più imprese distinte, l'importo degli aiuti "de minimis" concesso prima della scissione è assegnato all'impresa che ne ha fruito, che in linea di principio è l'impresa che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli aiuti "de minimis". Qualora tale attribuzione non sia possibile, l'aiuto "de minimis" è ripartito proporzionalmente</p>
---	---

	<p>sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione.</p> <p>Solo fino al 1° luglio 2020, le imprese richiedenti il cui esercizio finanziario non coincide con l'anno solare di riferimento dovranno sottoscrivere una dichiarazione, ai sensi del d.p.r. 445/2000, che informi su eventuali aiuti "de minimis", ricevuti nell'arco degli ultimi tre esercizi finanziari in relazione alla propria attività rientrante nella nozione di impresa unica, con relativo cumulo complessivo degli aiuti "de minimis" ricevuti.</p> <p>Non sono ammessi sul presente bando gli aiuti alle esportazioni né agli aiuti subordinati all'uso di prodotti nazionali rispetto a prodotti importati. In particolare, non si applica agli aiuti che finanziano la costituzione e la gestione di una rete di distribuzione in altri Stati membri o paesi terzi. Non costituiscono di norma aiuti all'esportazione gli aiuti inerenti ai costi relativi a studi o servizi di consulenza necessari per il lancio di nuovi prodotti oppure per il lancio di prodotti già esistenti su un nuovo mercato in un altro Stato membro o paese terzo.</p> <p>Gli aiuti concessi alle imprese potranno essere cumulati con altri aiuti concessi per le stesse spese ammissibili secondo quanto previsto dall'art. 5 del Regolamento (UE) n. 1407/2013.</p>
Elementi obbligatori in caso di "Quadro Temporaneo"	<p>Gli aiuti sono concessi erogati nel rispetto del "Quadro temporaneo per le misure di Aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19", approvato con Comunicazione C(2020) 1863 del 19/03/2020 e s.m.i.</p> <p>Gli aiuti dovranno essere concessi entro il 31/12/2020, salvo proroghe, e non potranno essere concessi ad imprese che, alla data del 31/12/2019, risultassero trovarsi in situazione di difficoltà secondo la definizione di cui all'art. 2 comma 18 del Regolamento (UE) 651/2014. Le imprese richiedenti dovranno sottoscrivere una dichiarazione, ai sensi del d.p.r. 445/2000, che attesti di non essere in difficoltà secondo la definizione citata.</p> <p>Ulteriori adempimenti e indicazioni connessi all'adozione del "Quadro temporaneo", in particolare per gli aspetti tecnici relativi alla verifica del rispetto del massimale ivi indicato, saranno fornite con successivo provvedimento.</p>
Indicazioni e suggerimenti attuativi per l'Ente concedente	<p>L'Ente concedente può:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Scegliere tra i due Regimi di Aiuto proposti; • Introdurre il divieto di cumulo degli aiuti con altri aiuti concessi per le stesse spese ammissibili.

6. PROCEDURE DI SELEZIONE E ADEMPIMENTI OBBLIGATORI

Procedure di selezione	<p>L'Ente concedente può scegliere la tipologia di procedura selezione da applicare, tra le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Procedura valutativa a graduatoria, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 123/98. A ciascun progetto è attribuito un punteggio di merito. Le domande in possesso dei requisiti di ammissibilità formale sono finanziate in ordine decrescente di punteggio, fino ad esaurimento della dotazione finanziaria. Può essere stabilita una soglia minima di sufficienza sul punteggio. • Procedura valutativa a sportello, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 123/98. A ciascun progetto è attribuito un punteggio di merito, con una soglia minima di sufficienza. Le domande in possesso dei requisiti di ammissibilità che abbiano conseguito un punteggio di merito almeno sufficiente sono finanziate secondo l'ordine cronologico di ricezione, fino ad esaurimento della dotazione finanziaria.
-------------------------------	---

	<ul style="list-style-type: none"> • Procedura automatica, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 123/98. Le domande in possesso dei requisiti di ammissibilità formale sono finanziate in ordine cronologico di ricezione, fino ad esaurimento della dotazione finanziaria. <p>L'Ente concedente può inoltre, laddove sia prevista una valutazione di merito delle domande, definire liberamente i criteri di valutazione.</p>
Indicazioni attuative per l'Ente concedente	<p>Nell'ambito degli adempimenti obbligatori per l'attuazione del bando, si ricordano in particolare i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stabilire nel bando i termini di conclusione del procedimento di selezione delle domande, nel rispetto dell'art. 2 della L. 241/1990 e, in caso di adozione del Quadro Temporaneo, nel rispetto del termine previsto dal Regime di Aiuto per la concessione degli aiuti (31 dicembre 2020); • Effettuare le verifiche antimafia previste dal D.Lgs. 159/2011, richiedendo una Comunicazione Antimafia attraverso la Banca Dati Nazionale Antimafia; • Registrare la misura nel Registro Nazionale Aiuti, con rilascio del codice CAR; • Registrare i singoli aiuti individuali concessi nel Registro Nazionale Aiuti, con rilascio dei codici COR, e riportare tali codici all'interno degli atti di concessione degli aiuti; • Registrare eventuali variazioni degli aiuti individuali concessi nel Registro Nazionale Aiuti, con rilascio dei codici COVAR, e riportare tali codici all'interno degli atti relativi (es: rideterminazione dell'aiuto o erogazione dell'aiuto); • In caso di adozione del De Minimis, effettuare le relative verifiche istruttorie in fase di concessione tramite la richiesta della Visura De Minimis. <p>Gli ulteriori adempimenti connessi all'adozione della disciplina sugli aiuti Quadro Temporaneo saranno indicati con successivo provvedimento.</p>

Allegato 5 – Informativa sul trattamento dei dati personali



Regione Lombardia

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

BANDO DISTRETTI DEL COMMERCIO PER LA RICOSTRUZIONE ECONOMICA TERRITORIALE URBANA

Prima che Lei ci fornisca i dati personali che La riguardano, in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679, dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, il cui obiettivo è quello di proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, è necessario che Lei prenda visione di una serie di informazioni che La possono aiutare a comprendere le motivazioni per le quali verranno trattati i Suoi dati personali, spiegandoLe quali sono i Suoi diritti e come li potrà esercitare.

1. Finalità del trattamento dei dati personali

I Suoi dati, personali comuni: dati anagrafici e riferimenti e-mail e telefonici, che Lei ci fornirà in qualità di referente del soggetto partecipante o beneficiario del bando, i dati personali (nome e cognome) e i dati economici e bancari di eventuali persone fisiche fornitori dei beneficiari, sono trattati al fine di realizzare gli obiettivi della DGR XI/3100 del 5 maggio 2020 "Approvazione dei criteri per l'emanazione del bando "Distretti del Commercio per la ricostruzione economica territoriale urbana" finalizzati a sostenere le iniziative sul territorio si sostegno alle MPMI e agli EELL che intervengono sulle infrastrutture per rilanciare le attività commerciali o favorirne la tenuta, incluso, nel rispetto delle previsioni della l.r. n. 6 del 2 febbraio 2010, "Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere" e s.m.i.

Il trattamento dei Suoi dati è effettuato ai sensi art. 6, par fo 1, lett E) del GDPR.

2. Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento è effettuato con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e trasmessi attraverso reti telematiche.

Il Titolare adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza idoneo rispetto alla tipologia di dati trattati.

3. Titolare del Trattamento

Titolare del trattamento dei Suoi dati è Regione Lombardia nella persona del presidente pro tempore quale legale rappresentante, con sede in piazza Città di Lombardia, 1 20124 Milano.

4. Responsabile della Protezione dei dati (RPD)

Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) è contattabile al seguente indirizzo mail: rpd@regione.lombardia.it.

5. Comunicazione e diffusione dei dati personali

I Suoi dati vengono comunicati a Finlombarda S.p.A., in qualità di soggetto fornitore incaricato dell'assistenza tecnica per lo svolgimento delle istruttorie, e ad ARIA S.p.A. in qualità di ente gestore della piattaforma dati su cui poggia la procedura di richiesta dei contributi, che li trattano in qualità di Responsabili del Trattamento, nominati dal Titolare. L'elenco di eventuali ulteriori soggetti terzi è disponibile presso la sede del Titolare.

I destinatari dei Suoi dati personali sono stati adeguatamente istruiti per poter trattare i Suoi dati personali, e assicurano il medesimo livello di sicurezza offerto dal Titolare.

I suoi dati personali non saranno diffusi

6. Tempi di conservazione dei dati

I dati verranno conservati per cinque anni dalla data della ultima erogazione effettuata, purché non insorgano fatti che determinino la necessità di ulteriore utilizzo all'interno del processo riguardante le vicende del finanziamento.

7. Diritti dell'interessato

Lei potrà esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, ove applicabili con particolare riferimento all'art.13 comma 2 lettera B) che prevede il diritto di accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, l'opposizione e la portabilità dei dati.

Le sue Richieste per l'esercizio dei Suoi diritti dovranno essere inviate all'indirizzo di posta elettronica sviluppo_economico@pec.regione.lombardia.it o via posta raccomandata all'indirizzo: piazza Città di Lombardia 1, Milano, all'attenzione della DG Sviluppo Economico.

Lei ha, inoltre, diritto di proporre reclamo all'Autorità di Controllo competente.

D.G. Ambiente e clima

D.d.u.o. 21 maggio 2020 - n. 6086

Approvazione del ventitreesimo elenco delle rendicontazioni presentate in relazione al bando approvato con decreto n. 8675 dell'8 settembre 2016 per incentivare la realizzazione di diagnosi energetiche o l'adozione di un sistema di gestione dell'energia conforme alla norma ISO 50001 da parte delle PMI della Lombardia

IL DIRIGENTE DELLA U.O.
CLIMA E QUALITÀ DELL'ARIA

Premesso che:

- con d.g.r. 5200 del 23 maggio 2016 è stato approvato lo schema di convenzione con il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) per cofinanziare la concessione di contributi finalizzati ad incentivare la realizzazione di diagnosi energetiche o l'adozione di un sistema di gestione dell'energia conforme alla norma ISO 50001 nelle Piccole e Medie Imprese (PMI);
- con decreto del dirigente di U.O. n. 8675 dell'8 settembre 2016 è stato approvato il bando previsto dalla d.g.r. 5200/2016, dando atto che i contributi alle PMI sarebbero stati erogati da Infrastrutture Lombarde s.p.a., previo esito favorevole dell'istruttoria dell'U.O. competente sulla rendicontazione finale presentata dalle imprese;
- con d.d.u.o. 12730 dell'1 dicembre 2016 è stato, fra l'altro, modificato il requisito del bando relativo alla sede legale, prevedendo che quest'ultima possa essere situata anche fuori dai confini regionali, purché la domanda di contributo riguardi sedi operative situate in Lombardia;
- con dduo 17298 del 26 novembre 2018 è stato modificato il requisito di cui al punto 2, lett. d) del bando approvato con decreto n. 8675 dell'8 settembre 2016, eliminando il riferimento «alla data del 30 ottobre 2015 (data di approvazione del Programma regionale)»;
- con d.d.u.o. 5669 del 17 maggio 2017 è stato costituito il Gruppo di lavoro per la valutazione e l'esame delle rendicontazioni presentate dalle PMI;

Dato atto che il nulla osta alla liquidazione delle rendicontazioni precedentemente pervenute e ritenute idonee è stato disposto con i seguenti provvedimenti:

- d.d.u.o. 8591 del 13 luglio 2017;
- d.d.u.o. 9763 del 4 agosto 2017;
- d.d.u.o. 11717 del 28 settembre 2017;
- d.d.u.o. 14915 del 27 novembre 2017;
- d.d.u.o. 335 del 15 gennaio 2018, parzialmente rettificato con d.d.u.o. 778 del 24 gennaio 2018;
- d.d.u.o. 3021 del 5 marzo 2018;
- d.d.u.o. 4895 del 6 aprile 2018;
- d.d.u.o. 7984 del 30 maggio 2018;
- d.d.u.o. 10813 del 24 luglio 2018;
- d.d.u.o. 15326 del 24 ottobre 2018, parzialmente rettificato con d.d.u.o. 15750 del 31 ottobre 2018;
- d.d.u.o. 18418 del 10 dicembre 2018, parzialmente rettificato con d.d.u.o. 18475 del 13 dicembre 2018;
- d.d.u.o. 367 del 16 gennaio 2019;
- d.d.u.o. 2272 del 22 febbraio 2019;
- d.d.u.o. 5244 del 12 aprile 2019;
- d.d.u.o. 8105 del 6 giugno 2019;
- d.d.u.o. 10321 del 15 luglio 2019;
- d.d.u.o. 12797 dell'11 settembre 2019;
- d.d.u.o. 16472 del 15 novembre 2019;
- d.d.u.o. 18545 del 18 dicembre 2019;
- d.d.u.o. 2268 del 24 febbraio 2020;
- d.d.u.o. 4109 del 2 aprile 2020;
- d.d.u.o. 5324 del 5 maggio 2020.

Considerato che Il Gruppo di lavoro ha esaminato le ulteriori rendicontazioni pervenute, pervenendo alle conclusioni riportate nel verbale sottoscritto il 20 maggio 2020, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente decreto;

Ritenuto di approvare le risultanze del suddetto verbale e di disporre l'erogazione dei contributi per cui è stata riscontrata la regolarità della rendicontazione.

Dato atto

- che il contributo complessivo che può essere erogato in base alle risultanze del verbale allegato ammonta a € 46.784,00;
- che la suddetta spesa non verrà liquidata sul bilancio regionale in quanto i contributi saranno erogati da ILspa, come previsto dal dduo 8675/2016;
- che il presente provvedimento, in relazione alla data della prima rendicontazione pervenuta, viene assunto nel rispetto ai tempi previsti dal bando.

Considerato che il presente provvedimento rientra nel risultato atteso del PRS individuato con codice 17 «Energia e diversificazione delle fonti energetiche», R.A.226 «Incremento delle diagnosi energetiche e dell'adesione alla norma ISO 50001 da parte delle piccole e medie imprese».

Vista:

- la l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge regionale di approvazione del bilancio in corso;
- la l.r. 7 luglio 2008, n. 20, «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale»;

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le competenze della U.O. Clima e Qualità dell'aria, individuate dalla d.g.r. n. 294 del 28 giugno 2018.

DECRETA

1. di approvare il verbale sottoscritto il 20 maggio 2020 dal Gruppo di lavoro di cui in premessa, parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di dare atto che ILspa dovrà provvedere, entro 30 giorni dalla data del presente provvedimento, ad erogare il contributo spettante a ciascuna delle PMI, come indicato nel verbale di cui al punto 1, per l'importo complessivo di € 46.784,00;

3. di provvedere, contestualmente alla data di adozione del presente atto, alla trasmissione dello stesso ad ILspa;

4. di attestare che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 è avvenuta in sede di adozione dei d.d.u.o. 12841/2017 e 14414/2019 che si provvede a modificare mediante la pubblicazione del presente atto;

5. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione generale MEREEN, Divisione VII «efficienza energetica e risparmio energetico»;

6. di pubblicare il presente provvedimento e i relativi allegati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito istituzionale di Regione Lombardia.

Il dirigente
Gian Luca Gurrieri

_____ • _____

GRUPPO DI LAVORO PER LA VALUTAZIONE DELLE RENDICONTAZIONI PRESENTATE DALLE PMI, IN ATTUAZIONE DEL BANDO APPROVATO CON DECRETO DIRIGENTE DI U.O. N. 8675 DELL'8 SETTEMBRE 2016. VERBALE DEL 20 MAGGIO 2020.

PREMESSO:

- che con decreto del Dirigente di U.O. n. 8675 dell'8 settembre 2016 è stato approvato il bando previsto dalla dgr 5200/2016, dando atto che i contributi alle PMI sarebbero stati erogati da Infrastrutture Lombarde Spa, previo esito favorevole dell'istruttoria dell'U.O. competente sulla rendicontazione finale presentata dalle imprese;
- che il bando rinviava la determinazione effettiva del contributo e la sua liquidazione alla presentazione della rendicontazione degli interventi effettuati dalle PMI e delle spese sostenute;

VISTO il decreto n. 5669 del 17.5.2017, con il quale è stato istituito il gruppo di lavoro per la valutazione delle rendicontazioni di cui sopra;

I sottoscritti Raniero Bellarosa, Alice Tura, Anna Fraccaroli, Massimo Volpi si sono riuniti il 13, il 19 e il 20 maggio 2020 per esaminare le rendicontazioni pervenute in relazione alle seguenti istanze id 714548, id 1456471, id 1480802, id 1048237, id 947604, id 1460919, id 1148985 e id 783796. Si dà atto che, a seguito di un confronto con il Dirigente Gurrieri e con il Direttore Generale Nova, si è convenuto di non ritenere vincolanti le scadenze relative alla consegna della rendicontazione finale e delle note integrative, a causa del lockdown in corso per l'emergenza Covid 19, fatta salva la necessità di mantenere il termine ultimo del 15 luglio 2020, in modo da poter rendicontare al Mise l'attuazione del bando di cui trattasi nei termini previsti dall'apposita convenzione.

Inoltre, si dà atto che la E.B.F. S.R.L. (Id 557741) aveva inserito in Siage la documentazione integrativa richiesta ma, a causa di un disguido, la piattaforma non aveva permesso di completare il loro rilascio agli uffici regionali. Risolto l'inconveniente, la documentazione acquisita è risultata idonea e, pertanto, si propone di riammettere la E.B.F. S.R.L. al contributo, modificando quanto previsto con decreto 5324/2020, che ne aveva disposto la revoca.

Ciò premesso, il Gruppo di lavoro ha formulato il seguente parere complessivo:


ID	PMI beneficiaria	Intervento	Parere GdL	Regolarità contributiva	Importo assegnato	Importo da liquidare
714548	Sinergie RPBD snc	Diagnosi energetica	Non è stata trasmessa diagnosi energetica. Si ritiene di chiedere integrazione.	Durc regolare e valido fino 9/09/2020.	€ 5.000,00	€ 0,00
1456471	ELLEGI SPA	Diagnosi energetica	Positivo: è possibile erogare il contributo.	Durc regolare e valido fino 9/09/2020.	€ 4.950,00	€ 4.950,00
1480802	SFERC SRL	Conformità Iso 50001	Positivo: è possibile erogare il contributo rideterminandolo per minori spese sostenute.	Durc regolare e valido fino 22/06/2020.	€ 10.000,00	€ 9.539,00
557741	E.B.F. EURO-BIO FERT S.R.L.	Diagnosi energetica	Positivo: la documentazione integrativa richiesta è pervenuta ed è idonea: è possibile erogare il contributo, rideterminandolo per minori spese sostenute.	Durc regolare e valido fino 24/07/2020.	€ 5.000,00	€ 4.945,00

1048237	Pedrotti Normalizzati Italia Spa	Diagnosi energetica	Positivo: è possibile erogare il contributo.	Durc regolare e valido fino 4/06/2020.	€ 4.900,00	€ 4.900,00
947604	NUNZIAPLAST S.R.L.	Conformità Iso 50001	Positivo: è possibile erogare il contributo.	Durc regolare e valido fino 15/06/2020	€ 10.000,00	€ 10.000,00
1460919	MANIFATTURA GUARNIZIONI COLOMBO & C. S.P.A.	Diagnosi energetica- sede Novate	Positivo: è possibile erogare il contributo.	Durc regolare e valido fino 15/06/2020	€ 5.000,00	€ 5.000,00
1148985	MANIFATTURA GUARNIZIONI COLOMBO & C. S.P.A.	Diagnosi energetica- sede Parafico	Positivo: è possibile erogare il contributo.	Durc regolare e valido fino 15/06/2020	€ 5.000,00	€ 5.000,00
783796	STRABLA SNC	Diagnosi energetica	Positivo: è possibile erogare il contributo.	Durc regolare e valido fino 3/07/2020.	€ 2.450,00	€ 2.450,00

Si conviene pertanto di proporre al Dirigente l'autorizzazione alla liquidazione delle rendicontazioni per le quali non sono state rilevate criticità, fatta salva la preventiva acquisizione dei relativi DURC.
20 maggio 2020

Raniero Bellarosa

Anna Fraccaroli



Alice Tura

Massimo Volpi